MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del D.lgs. n. 231 del 2001

Aggiornamento approvato dal Consiglio di Amministrazione di CORIPET in data 19.10.2026

INDICE

DEFINIZIONI 7
SOMMARIO 8
Premessa 8
Finalità del Modello di organizzazione gestione e controllo 9
Struttura del documento 10
Destinatari del documento 10
Sezione I - Il Decreto Legislativo n. 231 del 2001 12
1.1 Il Regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche 12
1.2 I reati che determinano la responsabilità amministrativa dell'Ente 13
1.3 Criteri di imputazione dell'illecito amministrativo dell'Ente. L'esenzione da responsabilità conseguente all'adozione del Modello di organizzazione gestione e controllo 14
1.4 Efficacia e adeguatezza del Modello 17
1.5 I reati commessi all'Estero 18
1.6 Le sanzioni a carico dell'Ente 18
1.7 Delitti tentati 20
1.8 Le vicende modificative dell'Ente 20
1.8 Le Linee Guida di Confindustria 21
Sezione II - Il Modello di organizzazione gestione e controllo di CORIPET – Parte Generale 24
2.1 Struttura organizzativa ed oggetto sociale 24
2.1.1 Il modello di Governance del CORIPET 26
2.1.2 Il Sistema dei poteri e delle deleghe 28
2.2 L'adozione di un Modello di organizzazione gestione e controllo da parte di CORIPET 30
2.2.1 Le modalità operative seguite per la costruzione del Modello 31
2.2.2 I Protocolli e le Procedure adottati da CORIPET 32
2.2.2.1 Protocollo integrato del Ciclo Passivo e tracciabilità EPR 33
2.2.2.2 Aree strumentali e presidi del ciclo passivo e contabilità 34
2.2.3 L'aggiornamento del Modello 35
2.2.4 I Destinatari del Modello 35
2.2.5 Il Sistema Disciplinare 35
2.3 L'Organismo di Vigilanza 36
2.3.1 Composizione e nomina 37
2.3.2 Cause di ineleggibilità, decadenza e sospensione 38

2.3.3 Funzioni e poteri 39
2.3.4 L'attività di reporting 40
2.3.4.1 L'attività di reporting delle Funzioni Responsabili verso l'Organismo di Vigilanza 41
2.3.4.2 L'attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli Organi societari e del vertice aziendale 42
2.4 Il sistema di Whistleblowing 43
2.5 Organi sociali responsabili dell'attività di aggiornamento e di adeguamento del Modello....51
2.6 Diffusione del Modello....52
2.6.1 La comunicazione iniziale ai Destinatari 53
2.6.2 L'attività di formazione 53
2.6.3 L'informativa ai consulenti, ai fornitori e ai collaboratori esterni e la sottoscrizione della Clausola di salvaguardia....54
Sezione III - Il Modello di organizzazione gestione e controllo di CORIPET – Parte Speciale 55
Premessa....55
A. Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione 56
a.1 Descrizione delle fattispecie 58
a.2 Definizioni....70
a.3 Principi di comportamento 70
a.4 Flussi informativi verso l'OdV....72
B. Delitti informatici e trattamento illecito dei dati 73
b.1 Descrizione delle fattispecie 73
b.2 Principi di comportamento 85
b.3 Flussi informativi verso l'OdV 87
C. Delitti di criminalità organizzata 87
c.1 Descrizione delle fattispecie....87
c.2 Principi di comportamento 93
c.3 Flussi informativi verso l'OdV....94
D. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento 94
d.1 Descrizione delle fattispecie 95
E. Delitti contro l'industria e il commercio 104
e.1 Descrizione delle fattispecie 105
F. Reati societari....114

f.1 Descrizione delle fattispecie 115
f.2 Principi di comportamento 123
f.3 Flussi informativi verso l'OdV 124
G. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico 125
g.1 Descrizione delle fattispecie 125
g.2 Principi di comportamento 141
H. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili 141
h.1 Descrizione delle fattispecie 141
I. Delitti contro la personalità individuale 142
i.1 Descrizione delle fattispecie 143
J. Abusi di mercato 154
j.1 Descrizione delle fattispecie 156
j.2 Definizioni 163
j.3 Principi di comportamento 164
j.4 Flussi informativi verso l'OdV 165
K. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro 165
k.1 Descrizione delle fattispecie 166
k.2 I requisiti indicati dall'art. 30 del D.lgs. 81/2008 168
k.3 Ruoli e responsabilità 170
k.4 Principi di comportamento 172
k.5 Flussi informativi verso l'OdV 183
L. Reati di ricettazione, di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed autoriciclaggio 184
l.1 Descrizione delle fattispecie 184
l.2 Principi di comportamento 189
l.3 Flussi informativi verso l'OdV 189
M. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori 189
m.1. Descizione della fattispecie 190
m.2. Principi di comportamento 192
m.3. Flussi informativi verso l'OdV 193
N. Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione Europea 193

n.1 Descrizione delle fattispecie 194
O. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore 195
o.1 Descrizione delle fattispecie 196
P. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria 205
p.1 Descrizione della fattispecie 206
Q. Reati ambientali 207
q.1 Descrizione delle fattispecie 208
q.2 Principi di comportamento 247
q.3 Flussi informativi verso l'OdV 248
R. Reati concernenti l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare 249
r.1 Descrizione delle Fattispecie 249
r.2 Principi di comportamento 254
r.3 I controlli dell'OdV 254
S. Razzismo e xenofobia 254
s. Descrizione delle fattispecie 255
T. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati 256
t. Descrizione delle fattispecie 256
U. I reati tributari 259
u.1 Descrizione delle fattispecie 260
u.2 Principi di comportamento 269
u.3. I flussi informativi verso l'OdV 270
V. Contrabbando 270
v.1 Descrizione delle fattispecie 271
W. Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale 283
w.1 Descrizione delle fattispecie 283
X. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici 291
x.1 Descrizione delle fattispecie 291
Y. Disposizioni in materia di delitti contro gli animali 293
y.1 Descrizione delle fattispecie 293
Z. Reati commessi con l'uso di sistemi di intelliigenza artificiale 296
z.1 Descrizione delle fattispecie 296

Delitti tentati 299
Descrizione della fattispecie 299
Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato 300
Descrizione delle fattispecie 300
Legge 146/2006.....311
Descrizione delle fattispecie 311

ALLEGATI

1. Codice Etico
2. Protocolli di Prevenzione
3. Clausola di Salvaguardia
4. Sistema Disciplinare
5. Procedura Flussi Informativi all'OdV
6. Procedura Whistleblowing
7. Procedura gestione rapporti autorità di vigilanza
8. Procedura Ciclo Passivo - gestione acquisti
9. Procedura Ciclo Attivo - processo di vendita beni e servizi
10. Procedura Poteri di Firma, Deleghe e Procure
11. Procedura Liberalita', Sponsorizzazione e Omaggi
12. Regolamento dell'OdV
13. Allegati

DEFINIZIONI

CORIPET: Consorzio CORIPET (di seguito "**CORIPET**"), con sede legale in Milano, via San Maurilio 23
Clausola di Salvaguardia: la clausola *standard* (allegata al presente Modello) costituisce strumento di attuazione del Modello.
Codice Etico: il codice di condotta adottato di CORIPET.
Consulenti: i soggetti esterni a CORIPET che, in ragione delle competenze professionali, prestano la propria opera in favore o per conto di CORIPET sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione professionale.
Decreto o D.lgs. 231/2001: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modificazioni o integrazioni.
Linee guida Confindustria: il documento-guida di Confindustria (approvato il 7 marzo 2002 ed aggiornato a marzo 2014 e giugno 2021) per la predisposizione dei modelli di organizzazione gestione e controllo di cui al Decreto.
Modello o Modello organizzativo: il presente Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.lgs. n. 231 del 2001.
Organismo di Vigilanza oppure OdV: organismo previsto dall'art. 6 del Decreto, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello organizzativo e al relativo aggiornamento.
Soggetti Apicali: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di CORIPET o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo di CORIPET.
Soggetti Subordinati: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei Soggetti Apicali.
Partner: le persone fisiche o giuridiche con le quali CORIPET pervenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata.
Codice/Codice di Autodisciplina: il Codice di Autodisciplina delle Società quotate approvato, da ultimo, nel luglio del 2015 dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A.
Cod. civ. /c.c.: il codice civile.
Cod. pen. /c.p.: il codice penale.
Cod. proc. pen. /c.p.p.: il codice di procedura penale.
Consiglio: il Consiglio di Amministrazione.
P.A.: acronimo di Pubblica Amministrazione
Regolamento Emittenti Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 1999 (come successivamente modificato) in materia di emittenti.
TUF: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza).

SOMMARIO

Premessa

CORIPET ha ottenuto il riconoscimento ministeriale con Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per i rifiuti e l'inquinamento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 58 del 24 aprile 2018 per la gestione diretta degli imballaggi in PET per liquidi alimentari. Tale riconoscimento è stato reso definitivo con Decreto MITE n. 44 del 28 luglio 2021.

CORIPET nasce in coerenza e conformità alla disciplina europea, allo scopo di rispondere all'esigenza improrogabile di innalzare significativamente i livelli di raccolta/recupero/riciclo con obiettivi che si sono man mano definiti anche da parte delle categorie di riferimento a livello nazionale ed europeo. Obiettivi ambientali divenuti vincolanti in base alla c.d. Direttiva SUP (019/904 del 5.6.2019) sulla riduzione degli oggetti monouso in plastica, che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 12.6.2019: i) intercettare e recuperare/riciclare il 90% delle bottiglie e contenitori in PET per liquidi alimentari; ii) produrre, a partire dalle bottiglie post consumo intercettate, di un quantitativo di RPET (PET riciclato) alimentare in grado di soddisfare il loro obiettivo di produrre nuove bottiglie con almeno il 25 % di riciclato.

Il consorzio ha ottenuto le seguenti certificazioni:

- UNI EN ISO 9001:2015: Sistema di Gestione per la Qualità;
- UNI EN ISO 14.001:2015: Sistema di Gestione Ambientale;
- IT:ISO/IEC 27001:2022: Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni.

Il consorzio ha avviato l'*iter* per l'ottenimento della certificazione UNI EN ISO 45001:2018 relativo al Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro.

CORIPET è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione e immagine e del lavoro dei propri dipendenti e collaboratori.

CORIPET ha ritenuto quindi doveroso procedere all'implementazione e adozione del Modello di organizzazione gestione e controllo ("Modello"), previsto dal D.lgs. 231/2001 (di seguito anche "D.lgs. 231/01" o "Decreto").

A tal fine, CORIPET ha avviato un progetto di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volto a verificare la corrispondenza dei principi comportamentali dei protocolli e delle procedure già adottate. A tal fine, CORIPET ha avviato un progetto di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volto a verificare la corrispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal Decreto.

Il Modello e i principi in esso contenuti disciplinano i comportamenti degli Organi societari (intendendosi per tali l'organo amministrativo e l'organo sindacale e se nominata la Società di revisione di CORIPET), dei dipendenti, dei collaboratori, dei consulenti, dei fornitori, dei clienti e, più in generale, di tutti coloro che, a qualunque titolo, operano nell'ambito delle attività "sensibili" per conto o nell'interesse di CORIPET (di seguito, "Destinatari").

Il Modello è stato adottato da CORIPET con delibera del CdA datata 10.12.2020 allo scopo di attuare i principi di corretta gestione sanciti nel Decreto, aggiornato successivamente nel 2023 e nel 2024.

Finalità del Modello di organizzazione gestione e controllo

In relazione al Decreto legislativo n. 231 del 2001, che ha introdotto nell'ordinamento italiano la responsabilità amministrativa degli Enti dipentente da reato, il Consiglio di Amministrazione di CORIPET, con il presente documento, intende descrivere ed indicare le linee di indirizzo ed operative finalizzate all'adozione e l'implementazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito "Modello") volto a prevenire il rischio di commissione dei reati indicati dal citato Decreto. Il Modello individua le principali aree di rischio, processi ed attività su cui concentrare l'analisi dei rischi specifici, identifica i controlli chiave per ciascun processo aziendale ed indica i criteri di identificazione e nomina di un Organismo di Vigilanza (di seguito anche "ODV") a cui affidare il compito di vigilare:

1. sulla diffusa ed efficace attuazione del Modello;
2. sull'osservanza delle sue regole da parte dei destinatari, ivi compresi gli obblighi informativi verso lo
3. stesso ODV;
4. sul mantenimento nel tempo dei suoi requisiti di idoneità rispetto alla prevenzione dei reati e proporne
5. l'aggiornamento al fine di migliorarne l'efficacia e l'efficienza
6. sulla prevenzione dei reati e proporne l'aggiornamento al fine di migliorarne l'efficacia e l'efficienza.

Il presente documento ha, quindi, l'obiettivo di rappresentare il sistema di regole operative e comportamentali che disciplinano l'attività di CORIPET, nonché gli ulteriori elementi di controllo di cui l'azienda si è dotata al fine di prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto.

Con l'adozione del Modello, CORIPET intende perseguire l'obiettivo della massima diffusione della cultura della legalità tra i propri dipendenti e tra i soggetti che hanno rapporti con l'organizzazione aziendale. In particolare, il presente documento si pone l'obiettivo di:

- mettere a conoscenza tutti coloro che operano, in nome e per conto di CORIPET, nelle aree a rischio di reato e nelle aree strumentali alla commissione dei reati previsti nel Decreto, delle conseguenze di natura amministrativa e/o penale, che possono derivare dalla violazione dei precetti ivi indicati, sia a proprio carico che nei confronti della Società;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono sanzionate da CORIPET in quanto contrarie alle
  disposizioni di legge e ai principi etici a cui CORIPET intende conformarsi nell'espletamento della propria missione aziendale;
- consentire a CORIPET, grazie ad un'azione di monitoraggio continuo sulle aree a rischio di reato e sulle aree strumentali alla commissione dei reati, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Ai fini della corretta adozione ed applicazione del Modello, sono dunque di seguito indicate le linee di indirizzo che mirano a favorire il processo di implementazione, sviluppo, mantenimento e aggiornamento degli strumenti di compliance alla disciplina del Decreto, ed assicurare una maggior efficacia della attività di prevenzione degli illeciti sia disciplinari, che penali, che potrebbero incidere sul rischio di commissione di

reati previsti dal Decreto.
Più in particolare, verranno di seguito fornite istruzioni, indicazioni e linee guida idonee a consentire:

- il corretto svolgimento dei principali processi aziendali, con particolare riguardo alla prevenzione della corruzione in tutte le sue forme e al rispetto della informativa societaria e dei processi amministrativo- contabili, ai fini della prevenzione del market abuse e dei reati societari;
- i contenuti delle parti speciali del Modello;
- i criteri per orientare le scelte dell'organo amministrativo della Società in materia di individuazione, nomina, funzionamento e poteri dell'Organismo di Vigilanza, anche con riferimento ai flussi informativi intercorrenti tra i vari organi e le funzioni aziendali;
- le modalità di coordinamento fra gli Organismi di Vigilanza delle Società controllate (ove costituite);
- le violazioni del Modello e il sistema disciplinare specifico;
- le modalità di attuazione della formazione ed informazione ed il coordinamento dei programmi
- formativi.

Il presente documento - come anche le sue future eventuali modifiche o integrazioni - è adottato dal Consiglio di Amministrazione di CORIPET, che darà comunicazioni a tutte le funzioni aziendali tramite i canali informativi dedicati.
Il Modello adottato da CORIPET ha l'obiettivo di rappresentare il sistema di regole operative e comportamentali che disciplinano l'attività di CORIPET, nonché gli ulteriori elementi di controllo di cui CORIPET si è dotata al fine di prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto.

Struttura del documento

Il Modello adottato da CORIPET si articola in tre Sezioni:

- la prima, nella quale è descritta in via generale la disciplina introdotta dal Decreto;
- la seconda, riguardante la Parte Generale del Modello specificamente adottato dal CORIPET;
- la terza, relativa alla Parte Speciale del Modello specificamente adottato da CORIPET.

Costituiscono parte integrante del Modello i seguenti allegati:

1. Codice etico;
2. Sistema Disciplinare;
3. Clausola di salvaguardia;
4. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza;
5. Protocolli di prevenzione;
6. Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.

Destinatari del documento

Il presente documento è rivolto a tutte le persone che all'interno dell'organizzazione di CORIPET:

- rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di CORIPET o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché alle persone che di fatto

esercitano tali funzioni di controllo e gestione;

- sono sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla precedente lettera.

Sezione I - Il Decreto Legislativo n. 231 del 2001

1.1 Il Regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche

In data 8 giugno 2001 è stato emanato, in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, il Decreto Legislativo n. 231, che ha adeguato il diritto societario italiano in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia ha aderito, quali le Convenzioni di Bruxelles del 26 luglio 1995 (sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea) e del 26 maggio 1997 (sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea e degli Stati membri) e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 (sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali).

Il D.Lgs. 231/2001, recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti per alcuni reati commessi a favore o a vantaggio degli stessi da parte dei propri amministratori, dipendenti e collaboratori.

La natura di questa nuova forma di responsabilità degli enti è di genere "misto" e la sua peculiarità risiede nel fatto che la stessa coniuga aspetti del sistema sanzionatorio penale e di quello amministrativo. In base al Decreto, infatti, l'Ente è punito con una sanzione di natura amministrativa, in quanto risponde di un illecito amministrativo, ma il sistema sanzionatorio è fondato sul processo penale: l'Autorità competente a contestare l'illecito è il Pubblico Ministero ed è il Giudice penale che irroga la sanzione.

La responsabilità amministrativa dell'Ente è distinta e autonoma rispetto a quella della persona fisica che commette il reato e sussiste anche qualora non sia stato identificato l'autore del reato, o quando il reato si sia estinto per una causa diversa dall'amnistia (art. 8 Decreto). In ogni caso, la responsabilità dell'Ente va sempre ad aggiungersi, e mai a sostituirsi, a quella della persona fisica autrice del reato.

Il campo di applicazione del Decreto è molto ampio e riguarda tutti gli enti forniti di personalità giuridica, le società, le associazioni anche prive di personalità giuridica, gli enti pubblici economici, gli enti privati concessionari di un pubblico servizio. La normativa non è invece applicabile allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli enti pubblici non economici, e agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale, quali, ad esempio i partiti politici e i sindacati (art. 1 Decreto).
La norma non fa riferimento agli enti non aventi sede in Italia. Tuttavia, a tal proposito, la giurisprudenza di merito ha sancito, fondando la decisione sul principio di territorialità, la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano in relazione a reati commessi da enti esteri in Italia[1].

[1] Cfr. Trib. Milano, GIP, ord. 27 aprile 2004.

1.2 I reati che determinano la responsabilità amministrativa dell'Ente

L'Ente può essere chiamato a rispondere soltanto per i reati – c.d. reati presupposto – indicati dal Decreto o comunque da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto costituente reato.

Alla data di approvazione del presente documento, i reati presupposto appartengono alle categorie indicate di seguito:

- reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24[2] e 25);
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 *bis*);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24 *ter*);
- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 *bis*);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 *bis*[1]);
- reati societari (art. 25 *ter*);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 *quater*);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 *quater*[1]);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25 *quinquies*);
- abusi di mercato (art. 25 *sexies*);
- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 *septies*);
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio (art. 25 *octies*);
- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25 *octies.1*);[3]
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 *novies*);[4]
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 *decies*);
- reati ambientali (art. 25 *undecies*);
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 *duodecies*);
- razzismo e xenofobia (art. 25 *terdecies*);

---

[2] Il 25 febbraio 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 13/2022, recante «*Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili*» (c.d. Decreto Frodi), volto a rafforzare il contrasto alle frodi in materia di erogazioni pubbliche. L'art. 2 del decreto, recante "*Misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche*", ha modificato la rubrica ed il testo degli artt. 240-bis, 316-bis e 316-ter del codice penale. Tale Decreto-legge è stato abrogato e sostituito dal D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, conv., con modif., in l. 28 marzo 2022, n. 25. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, l. n. 25/2022, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo d.l. n.13/2022.

[3] Articolo inserito dall'art. 3 del D.lgs. 184 del 29 novembre 2021, in vigore dal 14 dicembre 2021, recante l'Attuazione della direttiva UE 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamenti diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio". Da ultimo modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 2), del D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75 e successivamente dall'art. 6 ter, c. 2, lettera a), del D.L. 10 agosto 2023, n.105, convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n.137.

[4] L'8 agosto 2023 è entrata in vigore la L. n. 93 del 14.07.2023 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica" che ha modificato l'art. 171 ter L. 633/1941 prevendendo la c.d. Pirateria digitale.

- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 *quaterdecies*);
- reati transnazionali (art. 10, Legge 16 marzo 2006, n. 146)[5];
- reati tributari (art. 25 *quinquesdecies*) [6]
- reati di contrabbando di cui al D.P.R. 43/1973 (art. 25 *sexiesdecies*)[7]
- delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 *septiesdecies*)[8]
- riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 *duodevieces*).[9]

1.3 Criteri di imputazione dell'illecito amministrativo dell'Ente. L'esenzione da responsabilità conseguente all'adozione del Modello di organizzazione gestione e controllo

L'illecito addebitabile all'Ente alla stregua del D.lgs. 231/2001 non consiste in una responsabilità sussidiaria per il fatto altrui, sulla falsariga della responsabilità civile ordinaria da reato del dipendente o proposto di cui all'art. 2049 cod. civ., ovvero di quella delineata dall'art. 197 c.p.

---

[5] L'enumerazione dei reati è stata ampliata successivamente a quella originaria contenuta nel Decreto. Sono, infatti, intervenute le seguenti estensioni: Decreto Legge 25 settembre 2001, n. 350, che ha introdotto l'art. 25 *bis* «Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo», in seguito ampliato e modificato in «Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento» dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99; Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61, che ha introdotto l'art. 25 *ter* «Reati Societari»; Legge 14 gennaio 2003, n. 7, che ha introdotto l'art. 25 *quater* «Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico»; Legge 11 agosto 2003, n. 228, che ha introdotto l'art. 25 *quinquies* «Delitti contro la personalità individuale»; Legge 18 aprile 2005, n. 62, che ha introdotto l'art. 25 *sexies* «Abusi di mercato»; Legge 9 gennaio 2006, n. 7, che ha introdotto l'art. 25 *quater* «Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili»; Legge 16 marzo 2006, n. 146, che prevede la responsabilità degli enti per i reati transnazionali all'art. 10; Legge 3 agosto 2007, n. 123, che ha introdotto l'art. 25 *septies* «Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro», in seguito modificato in «Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro» dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81; Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che ha introdotto l'art. 25 *octies* «Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita»; Legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha introdotto l'art. 24 *bis* «Delitti informatici e trattamento illecito di dati»; Legge 15 luglio 2009, n. 94 che ha introdotto l'art. 24 *ter* «Delitti di criminalità organizzata»; L. 99/2009 – già citata – che ha introdotto l'art. 25 bis1 «Delitti contro l'industria e il commercio» e l'art. 25 *novies* «Delitti in materia di violazione del diritto d'autore»; Legge 3 agosto 2009, n. 116 che ha introdotto l'art. 25 *novies* (in seguito rinumerato art. 25 *decies* dal Decreto Legislativo 7 Luglio 2011, n. 121) «Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria»; D.Lgs. 121/2011 – già citato – che ha introdotto l'art. 25 *undecies* «Reati ambientali»; D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, che ha introdotto l'art. 25 *duodecies* «Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare»; Legge 6 Novembre 2012, n. 190 che ha modificato gli artt. 25 e 25 *ter*; La legge 186/2014 ha previsto il reato di autoriciclaggio tra i reati-presupposto per la responsabilità degli enti, inserendo il nuovo art. 648 *ter* del Codice penale all'articolo 25 *octies* del D.Lgs. 231/2001.
La legge 68/2015 ha modificato l'art. 25 *undecies* del D.Lgs. 231/2001, introducendo nuovi delitti in materia ambientale. La legge 69/2015, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2015 "*Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazione di tipo mafioso e di falso in bilancio*" ha inasprito le pene dei delitti previsti contro la pubblica amministrazione, interessando, inoltre, le "*false comunicazioni sociali*" di cui all'art. 2621 cod. civ. e "*le false comunicazioni sociali delle società quotate*" ex art. 2622 cod. civ..

[6] Articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e D.lgs. 75/2020.

[7] Articolo aggiunto dal D.lgs. 75/2020.

[8] Articolo aggiunto dalla Legge 9 marzo 2022, n. 22 entrata in vigore in data 23 marzo 2022.

[9] *Ibidem*

L'Ente è punito per il fatto proprio. La sua responsabilità trova fondamento sulla possibilità di muovere un rimprovero direttamente ad esso, in conformità all'art. 27 Cost., per il fatto che il reato è da considerare espressione di una politica aziendale deviante o comunque frutto di una colpa d'organizzazione.
Come hanno efficacemente osservato le Sezioni Unite, la responsabilità dell'Ente si fonda, dunque, su una colpa connotata in senso normativo, in ragione dell'obbligo imposto a tali organismi di adottare le cautele necessarie a prevenire la commissione di alcuni reati, adottando iniziative di carattere organizzativo e gestionale in base ad un "Modello" che individua i rischi e delinea le misure atte a contrastarli. Pertanto, la colpa dell'Ente consiste nel non aver ottemperato a tale obbligo[10].

Il D.lgs. 231/2001 prevede espressamente, agli artt. 6 e 7, l'esenzione dalla responsabilità amministrativa per i reati commessi a proprio vantaggio e/o interesse nell'ipotesi in cui l'Ente si sia dotato di effettivi ed efficaci Modelli di organizzazione gestione e controllo, idonei a prevenire i reati introdotti dal Decreto.
L'adeguata organizzazione rappresenta il solo strumento in grado di escludere la "responsabilità" dell'Ente e, conseguentemente, di impedire l'applicazione delle sanzioni a carico dello stesso.

Oltre alla commissione di uno dei reati presupposto, affinché l'Ente sia sanzionabile ai sensi del D.Lgs. 231/2001 devono essere integrati specifici requisiti normativi. Tali criteri d'imputazione della responsabilità dell'Ente possono essere distinti in criteri "oggettivi" e criteri "soggettivi".

Il primo presupposto di natura oggettiva è integrato dal fatto che il reato sia stato commesso da parte di un soggetto legato all'Ente da un rapporto qualificato.

In proposito si distingue tra:

- soggetti in "posizione apicale", ovvero soggetti che rivestono posizioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente, quali, ad esempio, il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore di un'unità organizzativa autonoma, nonché le persone che gestiscono, anche soltanto di fatto, l'Ente stesso. Si tratta di coloro che possono prendere decisioni in nome e per conto dell'Ente. Sono, inoltre, assimilabili a questa categoria tutti i soggetti delegati dagli amministratori ad esercitare attività di gestione o direzione dell'Ente o di sue sedi distaccate;

- soggetti "subordinati", ovvero tutti coloro che sono sottoposti alla direzione e alla vigilanza dei soggetti apicali. Appartengono a questa categoria i Dipendenti e i Collaboratori e quei soggetti che, pur non facendo parte del personale, hanno una mansione da compiere sotto la direzione ed il controllo di soggetti apicali. Tra i soggetti esterni interessati, oltre ai Collaboratori, vi sono anche i promotori e i Consulenti che su mandato dell'Ente compiono attività in suo nome, nonché, i mandatari non appartenenti al personale dell'Ente, che agiscano in nome, per conto o nell'interesse dell'Ente stesso.

[10] Cfr. Cass. pen., sez. un., 24.4.2014 n. 38343, c.d. sentenza ThyssenKrupp.

Altro presupposto oggettivo per l'imputazione dell'illecito all'Ente è rappresentato dal fatto che il reato deve essere commesso, anche alternativamente, nell'interesse o a vantaggio di esso.

L'"interesse", in particolare, sussiste quando l'autore del reato ha agito con l'intento di favorire l'Ente, indipendentemente dalla circostanza che tale obiettivo sia stato, poi, realmente conseguito.
Il "vantaggio", per altro verso, si prefigura allorché l'Ente ha tratto – o avrebbe potuto trarre – dal reato un risultato positivo, di natura economica o di altra specie[11].
La responsabilità dell'Ente sussiste, infatti, non soltanto quando esso ha tratto un vantaggio patrimoniale immediato dalla commissione del reato, ma anche nell'ipotesi in cui, pur nell'assenza di tale risultato, il fatto trovi motivazione nell'interesse dell'Ente.

Quanto ai criteri soggettivi d'imputazione del reato all'Ente, invece, questi attengono agli strumenti preventivi di cui lo stesso si è dotato al fine di prevenire la commissione di uno dei reati previsti dal Decreto nell'esercizio dell'attività d'impresa.

Il Decreto, infatti, prevede l'esclusione della responsabilità dell'Ente solo allorché si è riusciti a dimostrare:

- che l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

- che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un Organismo di Vigilanza dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

- che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte del predetto Organismo.

Le condizioni appena elencate devono concorrere congiuntamente affinché la responsabilità dell'Ente possa essere esclusa.

Nonostante il Modello funga da causa di non punibilità sia che il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale, sia che sia stato commesso da un soggetto in posizione subordinata, il meccanismo previsto dal Decreto in tema di onere della prova è molto più severo per l'Ente nel caso in cui il reato sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale.

[11] Secondo la Corte di Cassazione i concetti di interesse e vantaggio non vanno intesi come concetto unitario, ma devono considerarsi dissociati, essendo palese la distinzione tra quello che potrebbe essere inteso come un possibile guadagno prefigurato come conseguenza dell'illecito, rispetto ad un vantaggio chiaramente conseguito grazie all'esito del reato (Cass. Pen., 20 dicembre 2005, n. 3615). In tal senso si è pronunciato anche il Tribunale di Milano, secondo cui è sufficiente la sola finalizzazione della condotta criminosa al perseguimento di una data utilità, a prescindere dal fatto che questa sia stata effettivamente conseguita (Trib. Milano, ord. 20 dicembre 2004).

In quest'ultimo caso, infatti, l'Ente deve dimostrare che la persona fisica abbia commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello. Il Decreto richiede, quindi, una prova di estraneità più rigorosa rispetto alla condotta posta in essere dai soggetti apicali.

Va precisato che, come rilevato dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 32110/2023, riprendendo precedente giurisprudenza n. 33041/2015), "[...] *in tema di responsabilità da reato degli enti, il Legale Rappresentante che sia, come nella specie, indagato o imputato del reato presupposto non può provvedere, a causa della condizione di incompatibilità in cui versa, alla nomina del difensore dell'ente per il generale e assoluto divieto di rappresentanza posto dalla'art. 39 D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, con la conseguenza che il Modello organizzativo dell'ente – MOG – deve prevedere regole cautelari per le possibili situazioni di conflitto di interesse del Legale Rappresentante indagato per il reato presupposto, valevoli a munire l'ente di un difensore, nominato da soggetto specificamente delegato, che tuteli i suoi interessi*".

In situazione di conflitto di interessi, dunque, provvederà procuratore speciale dotato di specifici poteri.

Nell'ipotesi di reati commessi da soggetti in posizione subordinata, invece, l'Ente può essere chiamato a rispondere del fatto illecito solo qualora si accerti che la commissione del reato è stata resa possibdalladall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza dei suoi apicali.

La responsabilità dell'Ente, in tal caso, trova fondamento nella circostanza per cui l'Ente abbia reso possibile la commissione dell'illecito penale non presidiando le attività né i comportamenti dei soggetti a rischio di commissione di un reato presupposto.

È comunque da escludere ogni responsabilità se, prima della commissione del reato, l'Ente si sia dotato di un Modello di organizzazione gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

1.4 Efficacia e adeguatezza del Modello

Il Modello opera quale causa di non punibilità solo se:

- efficace, ovvero se ragionevolmente idoneo a prevenire il reato o i reati commessi;
- effettivamente attuato, ovvero se il suo contenuto trova applicazione nelle procedure aziendali e nel sistema di controllo interno.

Quanto all'efficacia del Modello, il Decreto prevede che esso abbia il seguente contenuto minimo:

- siano individuate le attività dell'Ente nel cui ambito possono essere commessi reati;
- siano previsti specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente, in relazione ai reati da prevenire;
- siano individuate le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di reati;
- sia introdotto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- siano previsti obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;

- in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, siano previste misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

Il Decreto stabilisce che il Modello sia sottoposto a verifica periodica e aggiornamento, sia nel caso in cui emergano significative violazioni delle prescrizioni, sia qualora avvengano significativi cambiamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Ente, sia quando muti la normativa di riferimento, e in particolare siano introdotti nuovi reati presupposto.

1.5 I reati commessi all'Estero

In forza dell'art. 4 del Decreto, l'Ente può essere chiamato a rispondere in Italia di reati presupposto commessi all'estero.

Il D.Lgs. 231/2001 subordina, tuttavia, questa possibilità al ricorrere, insieme ai presupposti oggettivi e soggetti già esaminati, delle seguenti condizioni:

- sussistono le condizioni generali di procedibilità previste dagli artt. 7, 8, 9 e 10 c.p. per poter perseguire in Italia un reato commesso all'estero;
- l'Ente ha la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato non procede nei confronti dell'Ente.

La legge 146 del 2006, che ha ratificato la Convenzione e i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adallaati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, ha previsto all'art. 10 la responsabilità degli enti per alcuni reati aventi carattere transnazionale, quali ad esempio associazione per delinquere anche di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, traffico di migranti.
Ai fini della qualificabilità di una fattispecie criminosa come "reato transnazionale", è necessaria la sussistenza delle condizioni indicate dal legislatore. In particolare:

1. nella realizzazione della fattispecie, deve essere coinvolto un gruppo criminale organizzato;
2. il fatto deve essere punito con la sanzione non inferiore nel massimo a 4 anni di reclusione;
3. è necessario che la condotta illecita sia, alternativamente:
    - commessa in più di uno Stato;
    - commessa in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato;
    - commessa in un solo Stato, sebbene una parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo debbano avvenire in un altro Stato;
    - commessa in uno Stato, ma in essa sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato.

1.6 Le sanzioni a carico dell'Ente

Il sistema sanzionatorio previsto dal D.Lgs. 231/2001 (artt. 9 e ss.) contempla quattro tipologie di sanzione, cui può essere sottoposto l'Ente in caso di condanna ai sensi del Decreto:

- sanzione pecuniaria (art. 10): è sempre applicata qualora il giudice ritenga l'Ente responsabile. Essa viene calcolata tramite un sistema basato su quote, che vengono determinate dal giudice nel numero e nell'mmontare.
  Il numero delle quote, da applicare tra un minimo e un massimo che variano a seconda della fattispecie, dipende dalla gravità del reato, dal grado di responsabilitàdallal'Ente, dall'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del reato o per prevenire la commissione di altri illeciti. L'ammontare della singola quota va invece stabilito, tra un minimo di Euro 258 e un massimo di Euro 1.549, a seconda delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente;

- sanzioni interdittive (art. 13): le sanzioni interdittive si applicano, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, soltanto in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
  - l'Ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso da un soggetto apicale, o da un soggetto subordinato qualora la commissione del reato sia stata resa possibile da gravi carenze organizzative;
  - in caso di reiterazione degli illeciti.
  - Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:
  - l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
  - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
  - il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
  - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
  - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Solo eccezionalmente applicabili con effetti definitivi, le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività dell'Ente cui si riferisce l'illecito, e sono applicabili per una durata che varia da 3 mesi a 2 anni, ad eccezione dedallapotesi prevista dall'art. 25 comma 5, introdotta con L. n. 3/2019 (c.d. legge Spazzacorrotti), che prevede in caso di condanna dell'ente per illecito derivante da taluni reati contro la pubblica amministrazione (*ex* artt. 317, 319 *bis*, 319 *ter* comma I e II, 319 *quater*, 321, 322 comma II e IV, c.p.), la sanzione interdittiva non inferiore a 4 anni e non superiore a 7 anni, se il reato è commesso da un soggetto apicale; e non inferiore a 2 anni e non superiore a 4 anni, se il reato è commesso da un soggetto sottoposto a direzione/controllo di un apicale (salva l'attenuante speciale *ex* art. 25 comma 5).
Esse possono essere applicate anche in via cautelare, prima della sentenza di condanna, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'Ente, e vi siano fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo di commissione di altri illeciti della stessa indole di quello per cui si procede;

- confisca (art. 18): con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, o di beni o altre utilità del valore equivalente.

Il profitto del reato è stato definito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione come il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato, "*al netto dell'effettiva utilità conseguita dal danneggiato nell'ambito di un eventuale rapporto contrattuale con l'Ente*"[12].
La Suprema Corte ha, inoltre, specificato che per una corretta interpretazione della nozione di "profitto", non può farsi riferimento ad alcun parametro di tipo aziendalistico. Pertanto, il profitto non può essere identificato con l'utile netto realizzato dall'Ente (tranne che nel caso, normativamente previsto, di commissariamento dell'Ente).

- pubblicazione della sentenza di condanna (art. 19): può essere disposta quando l'Ente è condannato ad una sanzione interdittiva.
Tale misura, consistente nella pubblicazione della sentenza, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella pronuncia di condanna, oppure mediante affissione nel Comune ove l'Ente abbia la sede principale, è eseguita a spese dell'Ente.

Le sanzioni amministrative a carico dell'Ente si prescrivono decorsi cinque anni dalla data di commissione del reato.

La condanna definitiva dell'Ente è iscritta nell'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative da reato.

1.7 Delitti tentati

L'art. 26 D.lgs. 231/01, plasmato sull'art. 56 c.p., prevede una riduzione da un terzo alla metà delle sanzioni, pecuniarie ed interdittive, in caso di delitto tentato.

Al comma secondo è poi prevista una forma particolare di "recesso attivo". È, infatti, esclusa la punibilità dell'ente qualora egli volontariamente impedisca il compimento dell'azione e/o la realizzazione dell'evento, dimostrando la separazione dell'ente dal soggetto del reato presupposto.

1.8 Le vicende modificative dell'Ente

Il Decreto disciplina il regime della responsabilità dell'Ente nelle ipotesi di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda.

In caso di trasformazione dell'Ente resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto. Il nuovo Ente sarà quindi destinatario delle sanzioni applicabili all'Ente originario, per fatti commessi anteriormente alla trasformazione.

Qualora si verifichi una fusione, anche per incorporazione, l'Ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli Enti che hanno partecipato alla fusione. Se essa è avvenuta prima della conclusione del

[12] Cass. Pen., sez. un., 27 marzo 2008, n. 26654.

giudizio di accertamento della responsabilità dell'Ente, il giudice dovrà tener conto delle condizioni economiche dell'Ente originario e non di quelle dell'Ente risultante dalla fusione.

Nella diversa ipotesi di scissione, resta ferma la responsabilità dell'Ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, e gli Enti beneficiari della scissione sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie inflitte all'Ente scisso nei limiti del valore del patrimonio netto trasferito ad ogni singolo Ente, salvo che si tratti di Ente al quale è stato trasferito anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato. Le sanzioni interdittive, per altro verso, si applicano all'Ente (o agli Enti) in cui sia rimasto o confluito il ramo d'attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.

Se la scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'Ente, il giudice dovrà tenere conto delle condizioni economiche dell'Ente originario e non di quelle dell'Ente risultante dalla fusione.

Infine, In caso di cessione o di conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il reato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'Ente cedente, il cessionario è solidalmente obbligato con l'Ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta, e nei limiti delle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori o dovute per illeciti di cui il cessionario era comunque a conoscenza.

1.8 Le Linee Guida di Confindustria

L'art. 6 co. 3 del D.Lgs. 231/2001 stabilisce che "[...] i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli Enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati".

CORIPET, nello sviluppo e nella gestione del Modello organizzativo di prevenzione del rischio di reato ha seguito, in primo luogo, le Linee guida di Confindustria (di seguito, le "Linee Guida"), nelle versioni tempo per tempo pubblicate.

Il Modello è stato sviluppato considerando la versione del mese di giugno 2021 delle Linee Guida.

Le Linee Guida esplicitano i passi operativi che CORIPET dovrà compiere per implementare un Modello di organizzazione gestione e controllo conforme alle prescrizioni del Decreto, come di seguito elencati:

- mappatura delle aree aziendali a rischio: una volta individuate le tipologie dei reati che interessano CORIPET, si procede ad identificare le attività nel cui ambito possono essere commessi tali reati, anche in considerazione delle possibili modalità attuative dei comportamenti illeciti nell'ambito delle specifiche attività aziendali;

- predisposizione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle

decisioni di CORIPET in relazione ai reati da prevenire.

Le componenti di un sistema di controllo preventivo che devono essere attuate per garantire l'efficacia del Modello sono:

- un Codice Etico, che definisca principi etici da osservare in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto;
- un sistema organizzativo, che definisca la gerarchia delle posizioni aziendali e le responsabilità per lo svolgimento delle attività;
- un sistema autorizzativo, che attribuisca poteri di autorizzazione interni e poteri di firma verso l'esterno in coerenza con il sistema organizzativo adottato;
- procedure operative per la disciplina delle principali attività aziendali, quale, in particolare, la gestione delle risorse finanziarie;
- un sistema di controllo di gestione, che evidenzi tempestivamente le situazioni di criticità;
- un sistema di comunicazione e formazione del personale ai fini del buon funzionamento del Modello;
- un sistema di whislteblowing, che prevede che sia predisposto almeno un canale alternativo di segnalazione di violazioni del Modello Organizzativo che sia idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- l'individuazione di un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, e di curare il suo aggiornamento qualora si verifichino significative violazioni oppure quando siano intervenuti mutamenti nell'organizzazione o nelle attività aziendali;
- specifici obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza sui principali fatti aziendali e in particolare sulle attività ritenute a rischio;
- specifici obblighi informativi da parte dell'Organismo di Vigilanza verso i vertici aziendali e gli organi di controllo;
- un sistema disciplinare, idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello.

Secondo le Linee Guida, le componenti sopra descritte devono integrarsi organicamente in un sistema che rispetti una serie di principi di controllo, fra cui:

- ogni operazione, transazione, azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua: per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che ne attestino le caratteristiche e le motivazioni, ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa;
- nessuno può gestire in autonomia un intero processo: il sistema deve garantire l'applicazione del principio di separazione dei compiti, per cui l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione deve essere disposta sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, da chi esegue operativamente o da chi controlla l'operazione stessa.
- è necessaria una documentazione dei controlli: il sistema di controllo deve documentare, eventualmente attraverso la redazione di verbali, l'effettuazione dei controlli.

Nella predisposizione del Modello, CORIPET ha quindi tenuto conto, oltre che della disciplina approntata dal

D.Lgs. 231/2001, anche dei principi espressi dalle Linee Guida. Pur considerando, tuttavia, che, dovendo essere redatto avendo riguardo alle peculiarità e singolarità di CORIPET, il Modello ben può discostarsi in taluni specifici punti dalle Linee Guida, che per loro natura hanno carattere generale, quando ciò sia dovuto alla necessità di garantire con più efficacia l'attuazione delle prescrizioni del Decreto.

Sezione II - Il Modello di organizzazione gestione e controllo di CORIPET – Parte Generale

2.1 Struttura organizzativa ed oggetto sociale

CORIPET è stato istituito con atto costitutivo datato 23.9.2010 e ha durata stabilita al 31.12.2050, che può essere prorogata con delibera dell'Assemblea. CORIPET è iscritto nella sezione Ordinaria del Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza e Lodi dal 6.10.2010. Si tratta di consorzio senza fini di lucro con attività esterna ex art. 2602 c.c., apartitico ed apolitico.

Come precisato agli artt. 2 e segg. dello Statuto, CORIPET è costituito per la disciplina e lo svolgimento della fase comune di impresa consistente nella gestione, valorizzazione e riduzione dell'impatto ambientale, nella fase post consumo, degli imballaggi in PET per liquidi e relativi semilavorati (ad es., le preforme) e accessori di imballaggio (ad es., tappi, etichette, collarini), incrementandone le performance di avvio a riciclo in linea con i principi dell'economia circolare e in particolare con quelli della Direttiva (UE) 2019/904 del 5 giugno 2019.

Di recente, con autorizzazione disposta con DM del 09.03.2023, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha autorizzato l'ampliamento dell'oggetto consortile alla gestione di contenitori in CPL PET contenenti anche liquidi non alimentari.

Ai fini di cui sopra, il CORIPET – anche attraverso eventuali accordi, convenzioni, protocolli d'intesa, anche sperimentali, o altre forme di coordinamento o collaborazione con enti pubblici o privati, quali ad esempio Ministero dell'Ambiente, CONAI, ANCI, singoli enti pubblici locali o gestori dei rifiuti urbani, ovvero con altri soggetti della filiera, come la grande distribuzione organizzata o le stesse aziende consorziate – razionalizza, organizza, garantisce, promuove e incentiva, direttamente o indirettamente:

- la gestione, la valorizzazione, la restituzione, la raccolta, l'intercettazione, la selezione e l'avvio a riciclo degli imballaggi in PET per liquidi e dei relativi rifiuti o materiali post consumo, anche attraverso appositi macchinari denominati eco-compattatori, installati su superficie privata ovvero su superficie pubblica e funzionali al raggiungimento degli obiettivi di cui alla direttiva (UE) 2019/904 del 5 giugno 2019;
- l'ottimizzazione dei processi produttivi dei già menzionati imballaggi e relativi semilavorati ed accessori di imballaggi, in termini di riduzione dell'impatto ambientale, eco-design/eco-progettazione, riciclabilità, contenuto di riciclato e sicurezza alimentare;
- il ritiro e la ripresa degli imballaggi in PET per liquidi e dei relativi rifiuti o materiali post consumo su superficie pubblica o privata;
- il riciclo e il recupero dei già menzionati imballaggi, rifiuti di imballaggi, scarti e sfridi di lavorazione e/o materiali post consumo, per il tramite delle aziende consorziate o di altri soggetti autorizzati;
- la produzione, la trasformazione e l'utilizzo dei prodotti e dei materiali, con particolare riferimento al PET riciclato (RPET), ottenuti dalle attività di riciclo e recupero;
- la cultura della valorizzazione, del riutilizzo, della raccolta differenziata, dell'intercettazione selettiva e del riciclaggio degli imballaggi e relativi rifiuti o materiali post consumo, nonché dell'utilizzo di imballaggi e altri manufatti in plastica riciclata;

- lo studio e la gestione, in tutto o in parte, in proprio o in forma associata con altri Enti pubblici o privati, di soluzioni tecnico-organizzative rivolte alla valorizzazione, al riutilizzo, alla raccolta differenziata, all'intercettazione selettiva, alla selezione, al riciclaggio degli imballaggi e relativi rifiuti o materiali post consumo e all'ottimizzazione dei processi produttivi;
- l'informazione degli utilizzatori, degli utenti finali e, in particolare, dei consumatori, al fine di agevolare lo svolgimento delle funzioni di cui sopra.

L'attività di CORIPET può essere indirizzata anche a garantire, per conto dei consorziati, il rispetto degli obiettivi di recupero e riciclo degli imballaggi e degli obblighi dei produttori e degli utilizzatori dei medesimi, di cui alle direttive (UE) 94/62, 2008/98 e 2019/904 nonché agli artt. 220 e segg. del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. Il CORIPET, su designazione dei consorziati, può gestire e attuare tutto quanto necessario ai fini del riconoscimento – sia provvisorio che definitivo – e dell'implementazione del sistema autonomo avente ad oggetto la gestione degli imballaggi in PET per liquidi di cui le imprese consorziate abbiano chiesto il riconoscimento ex art. 221, comma 3, lett. a), e comma 5 del d.lgs. n. 152/2006.

Per il miglior perseguimento di tali fini, il CORIPET può:

- svolgere, con i titoli abilitativi previsti dalla legge, tutte le attività di gestione dei rifiuti di cui al D.lgs. n. 152/2006 ed alle altre disposizioni europee e nazionali vigenti in materia, in proprio o avvalendosi dei propri consorziati o di soggetti idonei convenzionati;
- svolgere tutte le attività anche complementari o sussidiarie, direttamente o indirettamente coordinate e/o comunque connesse con la realizzazione dell'oggetto consortile quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'acquisto e la concessione di diritti di proprietà intellettuale e la promozione nel mercato di oggetti in materiale plastico riciclato;
- compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie, e tutti gli atti necessari o comunque utili per il raggiungimento dell'oggetto consortile;
- promuovere campagne di informazione, ricercare sinergie, realizzare coordinamenti e stipulare accordi, convenzioni, protocolli d'intesa, anche sperimentali e contratti di programma con soggetti pubblici o privati;
- costituire enti e Società, e assumere partecipazioni in enti già costituiti, purché non siano sostanzialmente modificati l'oggetto del CORIPET e le finalità determinate dal presente Statuto;
- promuovere o partecipare alla progettazione di nuovi prodotti o processi industriali di raccolta, intercettazione selettiva, selezione e riciclo degli imballaggi e relativi rifiuti o materiali post consumo;
- richiedere contributi pubblici destinati alla ricerca, partecipare a bandi di gara, nazionali od europei, promuovere o aderire ad accordi di programma tra enti pubblici, privati e imprese interessate;
- attuare ogni attività nel settore delle relazioni ist'tuzionali in accordo e nell'interesse dei consorziati;
- compiere ogni altra attività utile al perseguimento dell'oggetto del CORIPET e alla promozione e tutela del proprio comparto industriale di riferimento.

Ai sensi dell'art. 3, 4 dello Statuto, possono appartenere a CORIPET tre categorie distinte di soggetti: produttori, riciclatori e converter, alle quali sono state assegnate determinate quote di partecipazione al fondo consortile, proporzionali alla somma versata all'atto di ingresso (esclusi eventuali sovrapprezzi): 40%

ai produttori, 40% ai riciclatori, 20% ai converter.

Aderendo a CORIPET, le imprese consorziate hanno inteso assumere in proprio la gestione del fine vita degli imballaggi in PET immessi a consumo, sino ad oggi delegata al sistema consortile di filiera "CONAI", istituito nel 1997 con Dlgs 22/97 ed oggi disciplinato dal Codice dell'Ambiente, che gestisce la raccolta, il recupero, il riciclo dei rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale secondo il principio della Responsabilità Estesa del Produttore (EPR).

L'assunzione della gestione in proprio è la prima modalità prevista dal Legislatore allo scopo di organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei prori rifiuti di imballaggi sul territorio nazionale, con l'adempimento degli obblighi di riciclaggio e recupero nonché di ripresa degli imballaggi usati e di raccolta dei rifiuti di imballaggi secondari come previsto dall'art. 221 comma 3, lett. a) del Testo Unico Ambientale (TUA) che solo in via residuale prevede la partecipazione obbligatoria al sistema consortile CONAI.

CORIPET nasce infatti su espressa volontà di importanti produttori di liquidi alimentari confezionati in bottiglie e contenitori in PET per liquidi alimentari di assolvere alla propria responsabilità di gestire il fine vita dei propri imballaggi, in modo attivo e diretto propositivo e non più come una delle tante contribuzioni da pagare. Alcuni fra i maggiori player del mercato del beverage nazionale ed internazionale e le più importanti aziende italiane di riciclo del PET (autorizzate alla produzione di RPET-PET riciclato idoneo anche al diretto contatto alimentare e quindi nella produzione di nuove bottiglie, c.d. bottle to bottle) si sono quindi uniti nella comune volontà di incrementare i livelli di riciclo, avvicinare in modo innovativo il mondo della produzione e del riciclo, creare un bottle to bottle efficiente ed efficace.

Il modello seguito dal CORIPET prevede due modalità per intercettare le bottiglie post consumo:

A. Eco-compattatori (modalità selettiva);
B. Raccolta Differenziata da parte dei Comuni.

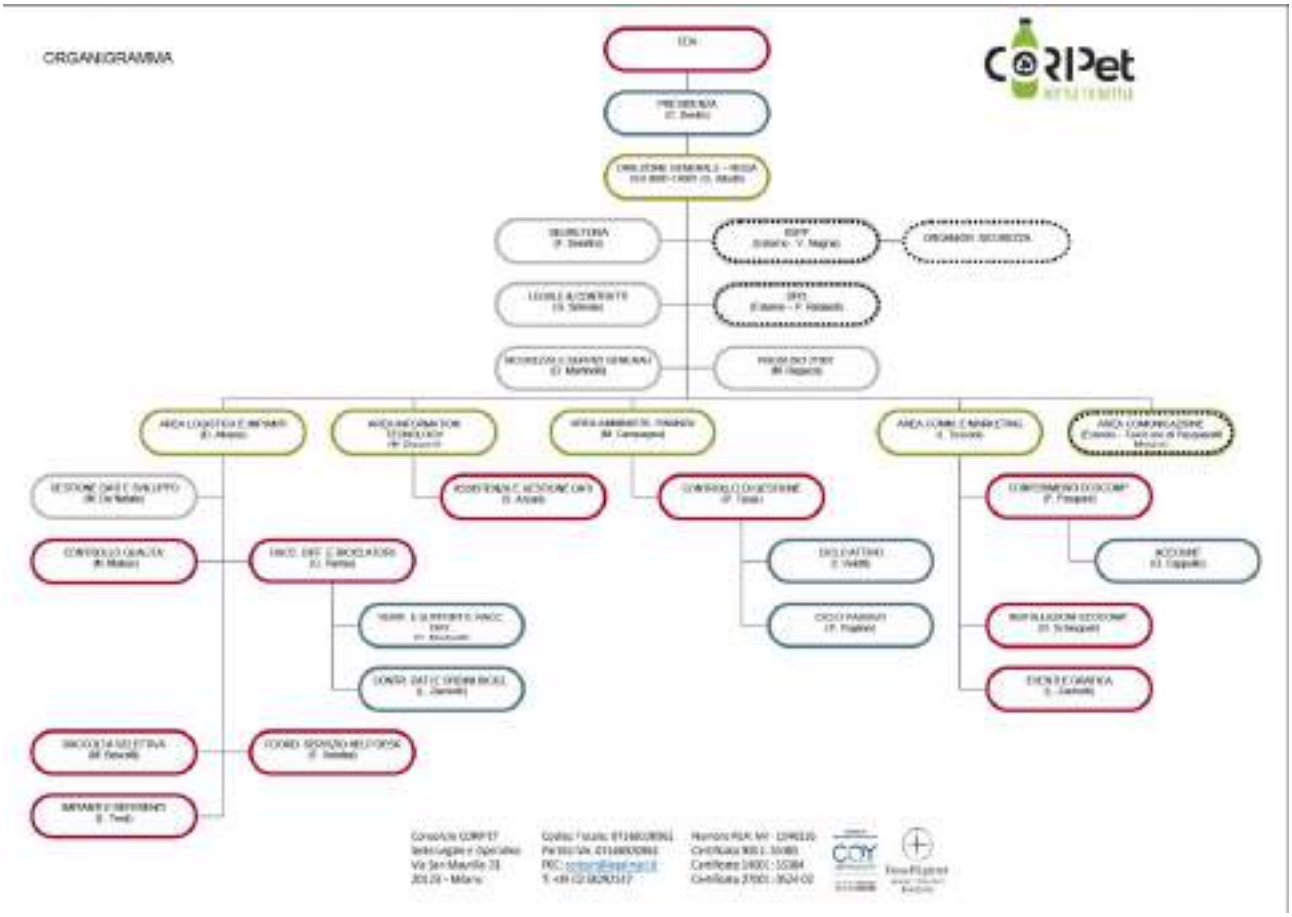
La Raccolta Selettiva (A) viene svolta attraverso l'installazione dei cd. "eco-compattatori" (Reverse Vending Machine), specifici macchinari installati in luoghi di grande affluenza di cittadini, come i punti vendita della grande distribuzione organizzata, ospedali, università ovvero altri luoghi idonei e l'attivazione di un sistema di incentivazione a restituire le bottiglie post consumo per avviarle a riciclo diretto.

La Raccolta Differenziata (B) si attua sulla base di accordi con i Comuni e con i Centri di selezione che selezionano i materiali plastici attraverso la "condivisione", tra CORIPET e gli altri Consorzi, dell'infrastruttura rappresentata dal gestore della Raccolta Differenziata, come avviene nei maggiori Paesi UE in cui esistono più sistemi di gestione degli imballaggi in concorrenza tra loro.

2.1.1 Il modello di Governance di CORIPET

L'organo amministrativo responsabile dell'attività aziendale di CORIPET è il Consiglio di Amministrazione presieduto dal Presidente che ne detiene la legale rappresentanza, munito di specifiche deleghe. Il CORIPET è organizzato secondo un preciso modello di governance, costituito da aree funzionali al cui apice è istituito

il Direttore Generale, il quale gestisce l'attività di CORIPET secondo la mission indicata nello Statuto e risponde direttamente al CdA insieme alle aree funzionali tramite di riporti e deleghe come da organigramma



Il Modello di amministrazione e controllo di CORIPET è quello tradizionale in cui la governance si caratterizza per la presenza di:

- Assemblea dei Soci;
- Consiglio di Amministrazione;
- Collegio Sindacale;
- Società di revisione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria del CORIPET ed ha pertanto facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, in Italia come all'estero.
Ai sensi dello Statuto, la rappresentanza legale di CORIPET, di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente nonché, se nominati, al Vicepresidente, al Direttore Generale, in via disgiunta tra loro nell'ambito delle rispettive deleghe. Il sistema dei poteri di CORIPET è improntato ai criteri fondamentali di formalizzazione e

chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, attribuzione delle responsabilità, definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.
Per quanto concerne l'organizzazione aziendale si rimanda all'organigramma vigente, che va considerato ad ogni effetto parte integrante del presente Modello.

Gli strumenti organizzativi sono ispirati ai seguenti principi generali:

- conoscibilità all'interno della struttura organizzativa;
- chiara descrizione delle linee di riporto.

Il CdA è l'organo preposto a conferire e approvare le deleghe e i poteri di firma, assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, con una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese.

Il Collegio Sindacale svolge i compiti disciplinati dagli artt. 2403 e ss. c.c. i quali possono essere sintetizzati come segue:

- verifica dell'osservanza della legge e dello statuto acquisendo informazioni rilevanti tramite:
    a) le partecipazioni alle riunioni degli organi sociali;
    b) lo scambio di informazioni con gli amministratori del CORIPET e gli organi di controllo;
    c) l'acquisizione di informazioni dal revisore legale;
    d) le operazioni di ispezione e controllo;
    e) l'acquisizione periodica di informazioni da parte degli amministratori delegati;
    f) la lettura dei verbali precedenti alla sua nomina.
- verifica del rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- verifica dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile (art. 2409 *bis* c.c.) adottato dal CORIPET e del suo concreto funzionamento.

La revisione legale dei conti è affidata ai sensi di legge a una Società di Revisione legale, la cui nomina spetta all'Assemblea. Nello svolgimento della propria attività, la Società di Revisione legale incaricata ha accesso alle informazioni, ai dati, sia documentali che informatici, agli archivi e ai beni del CORIPET. La Società di Revisione legale esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio e verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

2.1.2 Il Sistema dei poteri e delle deleghe

Il sistema dei poteri di CORIPET è improntato ai criteri fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, attribuzione delle responsabilità, definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

L'assegnazione, l'esercizio, l'aggiornamento e il controllo dei poteri gestionali interni (deleghe) e di rappresentanza all'esterno (procure notarili) sono regolamentati nell'allegato **'Procedura Poteri di Firma, Deleghe e Procure**'. La procedura definisce il quadro di ripartizione dei poteri conferiti dal CdA al Presidente, al Direttore Generale e ai Responsabili di Funzione. Vieta il frazionamento elusivo delle operazioni, stabilisce

le regole per la doppia validazione dei documenti interni e disciplina la tenuta e custodia del dossier delle firme elettroniche/dispositivi bancari e fiscali.

Gli strumenti organizzativi già esistenti sono ispirati ai seguenti principi generali:

- conoscibilità all'interno della struttura organizzativa;
- chiara descrizione delle linee di riporto.

L'impianto del Sistema dei Poteri e delle Deleghe è fondato sulle seguenti regole:

- i compiti e le responsabilità sono allocati in modo chiaro e appropriato;
- è prevista una costante verifica dell'esercizio dei poteri delegati;
- la griglia e i limiti di eventuali deleghe "a cascata" sono ben documentati;
- il delegato dispone di poteri di spesa appropriati rispetto alle funzioni ad esso conferite.

I poteri di firma vengono conferiti:

- dal Consiglio di Amministrazione al Presidente e al Direttore Generale;
- dal Presidente e dal Direttore Generale, a seconda delle rispettive competenze, ai responsabili delle Funzioni.

I poteri conferiti devono essere esercitati:

- nel rispetto dei principi enunciati nel Codice Etico di CORIPET,
- nel rispetto della normativa di cui al d.lgs. 231/2001,
- nell'ambito delle rispettive linee funzionali e della propria specifica sfera di responsabilità e autorità,
- entro i limiti di budget (investimenti e spese) approvati.

Inoltre, le deleghe definiscono le competenze ed i limiti di firma attribuiti ai vari responsabili aziendali per autorizzare specifiche operazioni. Il sistema di deleghe deve rispettare quanto segue:

- Tutti coloro che rappresentano CORIPET nei rapporti con la PA devono avere delega formale;
- Le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e posizione in organigramma, pertanto, devono essere aggiornate in caso di variazioni;
- Ciascuna delega deve fornire in modo specifico i poteri del delegato ed il soggetto cui il delegato riporta gerarchicamente;
- i poteri gestionali assegnati con delega e la relativa attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- il delegato deve disporre di poteri di firma adeguati alle funzioni conferitegli.

Vi sono inoltre le procure (notarili per poteri esterni), rilasciate per legittimare, nei confronti di terzi, i responsabili aziendali delegati alla firma di documenti che impegnano formalmente CORIPET. Le procure devono quindi essere rilasciate soltanto nei casi in cui, per la natura degli atti da stipulare o per il tipo di rapporti con Enti pubblici e privati, chi riceve la procura deve documentare all'esterno di CORIPET il suo potere a stipulare accordi, effettuare transazioni o rappresentare CORIPET.
Le procure a firma singola e/o abbinata identificano, per tipologia di operazioni, limiti di importo ed arco

temporale e, a condizione che gli eventuali oneri siano previsti nel budget d'esercizio approvato, i Procuratori in possesso dei relativi poteri. Le procure sono rilasciate nell'ambito dei poteri conferiti al Presidente, Vicepresidente e/o del direttore generale di CORIPET dal CdA.

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo preposto a conferire e approvare le deleghe e i poteri di firma, assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, con una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese.

Al fine di consentire lo svolgimento dell'attività ordinaria il Consiglio di Amministrazione ha inoltre definito l'ambito dei poteri deliberativi e di spesa conferiti ai Responsabili delle varie Strutture Organizzative, in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali attribuite, predeterminandone i limiti.

Il CdA, tramite specifiche procure, ha delegato ad operare autonomamente, in nome e per conto del CORIPET, entro determinati importi e aree di competenza, il Direttore Generale ed il Direttore della Area Amministrazione e Finanza, come da delibera da ultimo adottata il 27.2.2023, in aggiunta alle deleghe già in precedenza conferite al Presidente.

Il Cda ha inoltre conferito al Direttore Generale specifica delega di funzioni in materia di sicurezza e ambiente, quale datore di lavoro.

Deleghe e procure sono comunicate formalmente ai singoli destinatari con chiara indicazione dell'oggetto della delega/procura e dei limiti entro cui il delegato è legittimato ad esercitare il potere conferito.

Il livello di autonomia, il potere di rappresentanza e i limiti di spesa assegnati ai vari titolari di deleghe e procure all'interno di CORIPET risultano sempre individuati e fissati in modo coerente con il livello gerarchico del destinatario della delega o della procura e nei limiti di quanto strettamente necessario all'espletamento dei compiti e delle mansioni oggetto di delega.

I poteri conferiti sono periodicamente aggiornati in funzione dei cambiamenti organizzativi che intervengono nella struttura di CORIPET.

2.2 L'adozione di un Modello di organizzazione gestione e controllo da parte di CORIPET

L'organo amministrativo, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali ha deliberato un progetto di analisi degli strumenti organizzativi, di gestione e controllo, volto a verificare la corrispondenza dei principi inspiratori dei comportamenti aziendali alle finalità previste dal Decreto Legislativo 231/2001 e, se necessario, ad adeguare quei comportamenti alle predette finalità.

L'iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione di un Modello conforme alle prescrizioni del Decreto possa costituire, oltre che un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano per conto del CORIPET, un mezzo di prevenzione contro il rischio di commissione dei reati presupposto previsti

dal D.lgs. 231/2001.

In tale contesto, attraverso l'adozione del Modello, il CORIPET, consapevole che talune sue attività sono esposte al rischio che si verifichino alcuni dei reati che possono determinare la responsabilità amministrativa dello stesso, intende adottare tutte le misure che appaiono necessarie alla prevenzione degli stessi.

Tra le finalità del Modello vi è quindi quella di radicare negli Organi sociali, nei dipendenti, nei collaboratori, nei fornitori e nei consulenti, nonché in qualsiasi altro soggetto che possa agire in nome e per conto CORIPET:

- il rispetto dei principi etici, dei ruoli, delle modalità operative, dei protocolli e, in termini generali, del Modello medesimo;
- la consapevolezza del valore sociale del Modello al fine di prevenire il rischio di commissione di reati;
- la consapevolezza che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporti l'applicazione di apposite sanzioni.

2.2.1 Le modalità operative seguite per la costruzione del Modello

In ottemperanza alle prescrizioni del Decreto, CORIPET ha inteso definire un Modello in linea con le indicazioni fornite dalle associazioni di categoria, individuando, in primo luogo, le concrete situazioni nel cui ambito, per loro natura, possono essere commessi i reati presupposti, e sottoponendo quindi tali attività ad analisi e monitoraggio.

Di seguito, sono descritte le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio di reato, e, di conseguente rilevazione del sistema attuale di presidi e controlli del CORIPET, rilevanti per la prevenzione dei reati.

La prima fase è consistita nell'analisi dell'assetto organizzativo e di controllo esistenti, al fine di valutarne l'adeguatezza rispetto a quanto previsto dal D.lgs. 231/2001.
In tale fase si è provveduto a raccogliere ed analizzare la documentazione per identificare gli attori interni all'organizzazione da contattare e coinvolgere nelle successive fasi di progetto.
All'esito delle predette operazioni è stato definito l'ambito d'applicazione dei presupposti soggettivi del Decreto.
Nel corso della seconda fase, relativa alla Mappatura dei rischi di reato (c.d. *risk assessment*), si è avuto cura di definire il profilo di rischio del CORIPET, in termini di aree aziendali "a rischio" e possibili modalità di effettuazione dei reati, con riferimento alle casistiche di reato disciplinate dal Decreto.

In questa fase si è, quindi, proceduto a:

- definire le aree aziendali "sensibili";
- definire, per ogni area aziendale "sensibile", le fattispecie di reato associato, sulla base delle interviste ai referenti di ciascuna area societaria nonché della documentazione aziendale analizzata;
- organizzare e sintetizzare le informazioni raccolte in uno schema di riferimento utilizzabile per la successiva pianificazione delle attività da realizzare.

Una volta completata la seconda fase, sono state condivise e raccolte le informazioni necessarie alla valutazione del profilo di rischio. In particolare, è stato predisposto l'elenco sintetico delle attività aziendali "sensibili" nell'ambito delle quali possono essere commessi i reati previsti dal Decreto, con indicazione, per ciascuna di esse, delle funzioni aziendali coinvolte e delle fattispecie di reato associate.

Con la terza fase, relativa alla Valutazione del Sistema di Controllo a presidio dei rischi-reato, si è proceduto a valutare la capacità del Sistema di Controllo esistente a "presidio" dei rischi identificati nella seconda fase, di rispondere ai requisiti imposti dalla normativa di riferimento, al fine di definire la priorità di intervento a fronte degli eventuali "gap" individuati (c.d. *gap analysis*).

CORIPET si è attivato per:

- valutare, per ogni attività "a rischio", l'allineamento della struttura organizzativa e di controllo esistente ai requisiti imposti dalla normativa di riferimento, in termini di:
    - esistenza, efficacia ed efficienza del disegno dei controlli;
    - adeguatezza del sistema di deleghe e responsabilità esistente;
    - esistenza ed adeguatezza del sistema disciplinare;
- evidenziare i rischi residui;
- condividere le situazioni rilevate con le persone responsabili della gestione delle attività identificate;
- esprimere un giudizio (qualitativo) sulla priorità di intervento per la successiva attività di disegno del sistema di controllo "a presidio" delle attività a rischio.

Peraltro, unitamente alla stesura del Modello è stato redatto il Codice Etico in cui sono contenute alcune regole etico-comportamentali che ddallao essere osservate dagli Organi aziendali, dall'Amministratore Delegato, dai dipendenti, dai collaboratori, dai fornitori e dai consulenti.

In considerazione della circostanza per cui l'articolo 6 co. 2 lett. c) D.lgs. n. 231/2001 pone a carico dell'azienda l'onere di "*introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello*", è introdotto il Sistema Disciplinare volto a punire chi viola le regole e le disposizioni introdotte con la disciplina in commento.

L'esenzione dalla responsabilità amministrativa prevede inoltre l'obbligatoria istituzione di un Organismo di Vigilanza, dotato di un autonomo potere di iniziativa e controllo, a garanzia dell'aggiornamento del Modello.

2.2.2 I Protocolli e le Procedure adottati da CORIPET

I protocolli previsti dal Decreto (art. 6 c. 2 lett. b) disciplinano le aree di rischio individuate nella fase di analisi dei rischi, prevedendo ruoli e responsabilità nelle diverse fasi del processo, le corrette modalità di espletamento delle attività sensibili ed il tracciamento documentale conseguente. Ad ogni protocollo decisionale sono associati i flussi informativi verso l'ODV che sarà quest'ultimo a determinare o a modificare a seconda delle esigenze conoscitive e informative essenziali per l'espletamento del dovere di vigilanza sul Modello.

I protocolli rappresentano – anche in forma di procedure – il raccordo tra i sistemi di gestione, le vigenti Linee Guida e le parti speciali del Modello.

I protocolli sono stati sviluppati con l'obiettivo di stabilire le regole di comportamento e le modalità operative a cui CORIPET deve attenersi, con riferimento all'espletamento delle principali attività "a rischio".

L'identificazione delle aree a rischio ha permesso di individuare i meccanismi di controllo in essere presso CORIPET, nonché le attività peculiari per cui è risultato necessario identificare specifici Protocolli di decisione, gestione e controllo che possano costituire un valido presidio per la prevenzione della commissione dei reati.

In sede di definizione dei Protocolli – di cui alla Parte Speciale del presente Modello - si è operato al fine di garantire:

- la separazione dei compiti attraverso una corretta distribuzione delle attività delle responsabilità e la definizione di adeguati livelli autorizzativi;
- l'esistenza di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale;
- la proceduralizzazione delle attività sensibili al fine di definire modalità e tempistiche di svolgimento delle stesse, tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni, processi decisionali oggettivi;
- l'esistenza e la documentazione di attività di controllo e supervisione.

I principi di comportamento, la trasparenza e le modalità operative di gestione del processo di vendita, rilevazione dei ricavi, fatturazione e incasso dei crediti sono disciplinati nell'allegato **'Procedura Ciclo Attivo – processo di vendita di beni e servizi**', che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Modello: la procedura regola l'intero processo di vendita aziendale (gestione dei Contributi di Riciclo CORIPET comunicati dai consorziati, aste mensili di PET selezionato tramite piattaforma dedicata, vendite da selettiva tramite eco-compattatori e riaddebito della Frazione Estranea). Definisce le responsabilità dei flussi, le verifiche sui crediti scaduti per l'ammissione alle aste, la riconciliazione contabile e le regole di conservazione della documentazione.

2.2.2.1 Protocollo integrato del Ciclo Passivo e tracciabilità EPR

Al fine di garantire il rispetto dei requisiti di compliance legati al modello bottle to bottle, l'Ente adotta la **Procedura di Valutazione Fornitori (Mod. M1PQ09-P**) e il registro elettronico **Elenco Fornitori Qualificati (Mod. M1PQ09)**.
Tali strumenti costituiscono presidi stabili e integrati del Modello Organizzativo. È fatto obbligo alle Funzioni Responsabili di attenersi ai criteri di valutazione stabiliti (Insufficiente, Sufficiente, Buono, Ottimo) e di verificare che nessun ordine o contratto venga emesso verso soggetti con esito "Da eliminare" (punteggio 18-30).

Le fasi di richiesta, selezione dei fornitori, autorizzazione, liquidazione e contabilizzazione degli acquisti di beni e servizi sono regolate nell'allegato **'Procedura Ciclo Passivo – gestione acquisti'** (unitamente al Mod.

M1PQ09-P 'Procedura Valutazione Fornitori'), le cui prescrizioni devono essere rigorosamente rispettate da tutti i soggetti coinvolti.
La procedura disciplina l'iter degli approvvigionamenti e le relative soglie autorizzative (fino a 50k€ Direttore Generale, tra 50k€ e 100k€ firma congiunta DG e Presidente, fino a 200k€ Presidente, fino a 500k€ Presidente e Vicepresidente CdA, oltre 500k€ CdA). Impone la ricerca di mercato con almeno 3 offerte comparative (salvo deroghe formalmente motivate) e stabilisce le modalità di controllo, riconciliazione e pagamento delle fatture passive.

2.2.2.2 Aree strumentali e presidi del ciclo passivo e contabilità

L'Ente individua i processi relativi alla gestione degli approvvigionamenti e dell'amministrazione quali aree strumentali trasversali per la prevenzione dei reati presupposto.
I criteri di autorizzazione, le soglie di valore, i limiti di spesa e le modalità di erogazione e tracciabilità di donazioni, sponsorizzazioni e omaggi sono dettagliatamente disciplinati nell'allegato **'Procedura Liberalità, Sponsorizzazioni ed Omaggi'**.
La procedura Fissa la soglia massima di 250,00 € per omaggi a/da terzi o dipendenti (ammessi solo se di modico valore ed escludendo qualsiasi finalità corruttiva). Definisce l'elenco dei soggetti idonei a ricevere liberalità (es. ONLUS, ONG, enti ambientali). Richiede la compilazione della "Richiesta di Erogazione", l'approvazione del DG o dell'AD/CdA (per importi superiori a 50.000 €) e la specifica imputazione contabile nei centri di costo dedicati.

Nello svolgimento delle loro mansioni, i soggetti coinvolti devono rispettare i seguenti controlli specifici:

A. Acquisti di Beni, servizi, consulenze e omaggi:
    - Qualifica e selezione: Svolgimento della selezione dei fornitori di beni e servizi sulla base dei criteri di economicità, professionalità e conformità stabiliti nella Procedura di Valutazione Fornitori (**Mod. M1PQ09-P**)**,** con obbligo di inserimento nel relativo Elenco Fornitori Qualificati (**Mod. M1PQ09**).
    - Contrattualizzazione: Esistenza di contratti o ordini di acquisto formalizzati, approvati da soggetti dotati di idonea procura societaria, con esplicita motivazione in caso di deroghe sui fornitori.
    - Verifica e Ricezione: Verifica puntuale della corrispondenza tra i beni/servizi ricevuti (es. ecocompattatori o analisi merceologiche) rispetto a quanto ordinato e definito nel contratto.
    - Gestione Omaggi e Liberalità: Formalizzazione, documentazione e autorizzazione preventiva degli omaggi nel rispetto delle soglie di valore stabilite, mediante registrazione obbligatoria nell'Employee Expense Report approvato dal superiore.
B. Amministrazione, contabilità e bilancio
    - Segregazione nell'Anagrafica: Rispetto rigoroso del principio di separazione delle funzioni tra i soggetti responsabili della gestione e modifica delle anagrafiche clienti/fornitori nel sistema informatico e i soggetti abilitati all'autorizzazione dei pagamenti.
    - Controllo delle Modifiche: Previsione di un'autorizzazione formale e di verifiche sistematiche in merito alla correttezza dei cambiamenti apportati alle anagrafiche dei fornitori e dei clienti.

- Tracciabilità Contabile: Chiara identificazione dei ruoli preposti all'approvazione delle fatture passive e delle scritture di contabilità generale, con monitoraggio periodico delle variazioni al Piano dei Conti e analisi degli scostamenti di budget.

2.2.3 L'aggiornamento del Modello

Il Modello deve sempre essere tempestivamente modificato o integrato, con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, quando:

- siano sopravvenuti cambiamenti significativi nel quadro normativo, nell'organizzazione o nell'attività del CORIPET;
- siano sopravvenute violazioni ovvero elusioni delle prescrizioni in esso contenute, che ne abbiano dimostrato la non efficacia ai fini della prevenzione dei reati.

A tali fini, l'OdV riceve informazioni e segnalazioni dall'Ente in merito alle modifiche intervenute nel quadro organizzativo aziendale, nelle procedure e nelle modalità organizzative e gestionali del CORIPET.

Ove si rendano necessarie modifiche di natura solamente formale, quali chiarimenti o precisazioni del testo, gli organi amministrativi possono provvedervi in via autonoma, dopo avere sentito il parere dell'Organismo di Vigilanza.

Eventuali accadimenti che rendano necessaria la modifica o l'aggiornamento del Modello devono essere segnalati dall'OdV, in forma scritta, agli organi amministrativi, affinché essi adottino le decisioni di propria competenza.

In caso di modifiche relative alla struttura aziendale del CORIPET, gli organi amministrativi ne danno tempestiva comunicazione all'OdV ai fini dell'aggiornamento del Modello, nonché allo scopo di ottenere un parere in merito alla necessità di dotare il CORIPET di procedure aziendali operative conseguenti alle modifiche apportate.

2.2.4 I Destinatari del Modello

Le regole contenute nel presente Modello si applicano a tutti coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nel CORIPET o per conto di esso, ai dipendenti, nonché ai consulenti, collaboratori, e, in genere, a tutti i terzi che agiscono per conto di CORIPET nell'ambito delle attività emerse come "a rischio" di commissione di reato.

I soggetti ai quali il Modello si rivolge, c.d. Destinatari, sono tenuti pertanto a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento ai doveri di lealtà, correttezza e diligenza derivanti dai rapporti giuridici.

2.2.5 Il Sistema Disciplinare

L'efficace attuazione del Modello non può prescindere dalla predisposizione di un apparato sanzionatorio,

che svolge una funzione essenziale nell'architettura del D.lgs. 231/2001.

L'apparato sanzionatorio, la tipologia delle infrazioni, i criteri di proporzionalità e le procedure di contestazione ed irrogazione nei confronti di dipendenti, dirigenti, organi sociali, revisori, collaboratori e terzi contraenti sono espressamente definiti nell'allegato **'Sistema Disciplinare'**.

Presupposto sostanziale dell'esercizio del potere disciplinare da parte del CORIPET è l'attribuzione della violazione al lavoratore (sia egli subordinato o in posizione apicale o mero collaboratore), e ciò a prescindere dalla circostanza che detto comportamento integri un illecito da cui scaturisca un procedimento di natura penale.

Requisito fondamentale delle sanzioni disciplinari è la proporzionalità rispetto alla violazione cui accedono, proporzionalità che dovrà essere valutata in ossequio a due criteri:

- la gravità della violazione;
- la tipologia del rapporto di lavoro instaurato con il responsabile del comportamento illecito (subordinato, parasubordinato, dirigenziale ecc.), tenuto conto della specifica disciplina sussistente sul piano legislativo e contrattuale.

Il CORIPET, pertanto, adotta un Sistema Disciplinare diretto a sanzionare chi viola le regole e le disposizioni contenuti nel presente Modello, alle norme di legge ed i principi previsti nel Codice Etico.

2.3 L'Organismo di Vigilanza

Ai fini dell'esclusione della responsabilità amministrativa, l'art. 6 co. 1 del Decreto prevede l'obbligatoria istituzione di un Organismo interno all'Ente (c.d. "Organismo di Vigilanza"), dotato sia di un autonomo potere di controllo (che consenta di vigilare costantemente sul funzionamento e sull'osservanza del Modello), sia di un autonomo potere di iniziativa, a garanzia dell'aggiornamento del Modello medesimo.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza deve possedere i seguenti requisiti:

- autonomia e indipendenza, necessari affinché l'Organismo non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo;
- professionalità, necessaria per l'espletamento delle specifiche funzioni a esso riconosciute;
- continuità di azione, che permetta all'Organismo di Vigilanza di:
    - controllare costantemente, con i necessari poteri di indagine, che il Modello sia rispettato;
    - curare l'attuazione del Modello e assicurarne il costante aggiornamento;
    - rappresentare un riferimento costante per tutto il personale del CORIPET.

Costituisce grave violazione del presente Modello ed è passibile di sanzione disciplinare l'instaurazione di rapporti commerciali, l'emissione di ordini d'acquisto o l'affidamento di lavorazioni in conto lavoro a soggetti esterni (Riciclatori, CSS, trasportatori, consulenti o referenti) in elusione o violazione della Procedura di Valutazione Fornitori (Mod. M1PQ09-P) o che risultino formalmente non inclusi, sospesi o contrassegnati con esito negativo nel registro elettronico Mod. M1PQ09.

2.3.1 Composizione e nomina

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 6 co. 1 lett. b) D.lgs. 231/2001, CORIPET ha ritenuto opportuno proporre l'affidamento dell'incarico ad un organismo collegiale.

Il componente dell'OdV deve possedere e mantenere, per tutta la durata della carica, le qualità di professionalità, competenza, esperienza specifica richieste dalla legge, e non deve trovarsi in posizione di conflitto o cointeressenza rispetto alle funzioni da svolgere.

La nomina dell'Organismo di Vigilanza è di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza si può anche avvalere della collaborazione di altre unità organizzative di CORIPET per profili specifici, ed esemplificativamente:

- dell'unità organizzativa che si occupa del personale (in ordine, ad esempio, alla formazione del personale ed ai procedimenti disciplinari);
- dell'unità organizzativa responsabile della funzione amministrazione e finanza (in ordine, ad esempio, al controllo di gestione e dei flussi finanziari).

A tali fini devono essere predisposti appositi strumenti che assicurino i necessari flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza si dota di un Regolamento interno, avente la finalità di assicurare il corretto svolgimento delle attività di propria competenza.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce, per l'intera durata della carica, il compenso annuo spettante all'Organismo di Vigilanza.
L'Organismo di Vigilanza resta in carica per tre anni ed è rieleggibile.
L'Organismo di Vigilanza è in qualunque tempo revocabile per giusta causa e/o per giustificato motivo dal Consiglio di Amministrazione del CORIPET.
In caso di revoca, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sostituzione dell'organismo revocato, sempre nel rispetto delle regole di nomina e composizione illustrate sopra.

Anche la revoca o sostituzione di un solo membro dell'OdV prima della scadenza del mandato può avvenire solo per giusta causa o per giustificato motivo. A titolo esemplificativo:

- la volontaria rinuncia da parte del membro dell'Organismo;
- la sopravvenuta incapacità per cause naturali;
- il venir meno dei requisiti di onorabilità di cui al successivo par. 2.3.2;
- la mancata partecipazione senza giustificato motivo a due o più riunioni, anche non consecutive, nell'arco di dodici mesi;
- la mancata comunicazione all'Organo amministrativo, da parte dell'OdV, del verificarsi di una causa di decadenza in capo ad un suo membro.

2.3.2 Cause di ineleggibilità, decadenza e sospensione

Il componente dell'Organismo di Vigilanza deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 13 del D.lgs. n. 58 del 1998.

In particolare, non possono essere eletti quali membri dell'OdV coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 2382 cod. civ., e coloro i quali siano stati condannati con sentenza divenuta definitiva, ancorché emessa *ex* artt. 444 e ss. c.p.p., e seppure con sospensione condizionale della pena, per uno dei seguenti reati:

1) per uno dei delitti previsti dal R.D. n. 267 del 1942 (disciplina del fallimento, concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa), qualora sia stata inflitta la reclusione per un tempo non inferiore ad un anno;
2) per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento, qualora sia stata inflitta una pena detentiva per un tempo non inferiore a un anno;
3) per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, o per un delitto in materia tributaria, qualora sia stata inflitta la reclusione per un tempo non inferiore a un anno;
4) per un qualunque delitto non colposo, qualora sia stata inflitta la reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
5) uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile così come riformulato dal D.Lgs. n. 61 del 2002 (c.d. disciplina riguardante i c.d. reati societari);
6) un qualunque reato alla cui condanna consegua l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
7) per uno o più reati tra quelli tassativamente previsti dal Decreto, ancorché la pena concretamente inflitta sia meno grave di quelle indicate ai punti precedenti.

Non possono, altresì, essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza:

8) coloro che hanno rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto;
9) coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dal D.Lgs. n. 159 del 2011 ("Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136", c.d. Codice Antimafia);
10) coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187 quater D.Lgs. n. 58/1998 (delitti commessi nell'ambito di società quotate).

Il singolo membro dell'Organismo di Vigilanza decade dalla carica allorché venga meno alcuno dei requisiti di cui sopra, ovvero nei casi in cui si trovi, successivamente alla sua nomina:

- in una delle situazioni contemplate nell'articolo 2399 cod. civ.;
- condannato con sentenza definitiva (intendendosi per sentenza di condanna anche quella

pronunciata ex art. 444 c.p.p.) per uno dei reati indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- nella situazione in cui, dopo la nomina, si accerti aver rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto in relazione a illeciti amministrativi commessi durante la loro carica.

Costituiscono cause di sospensione dalla funzione di componente dell'Organismo di Vigilanza:
- la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui ai numeri da 1 a 7 delle condizioni di ineleggibilità sopra indicate;
- l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui ai numeri da 1 a 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- l'applicazione di una misura cautelare personale;
- l'applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dal c.d. Codice Antimafia.

A fronte della sospensione di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione del CORIPET, tempestivamente convocato, valuta i motivi che hanno determinato la sospensione; quindi, delibera se reintegrare il componente dell'Organismo di Vigilanza, oppure revocarlo.
In tale ultimo caso, il CdA provvede alla nomina del nuovo componente dell'Organismo di Vigilanza.

2.3.3 Funzioni e poteri

Le funzioni istituzionali dell'Organismo di Vigilanza sono espressamente definite dal legislatore all'art. 6 co. 1 lett. b) del Decreto e sono ricomprese nelle seguenti espressioni:
- vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- curare il suo aggiornamento.

Va tuttavia precisato che, quanto all'aggiornamento del Modello, il concreto recepimento di eventuali modifiche delle stesso è di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, il quale, alla stregua dell'art. 6 co. 1 lett. a) del Decreto, è in definitiva il responsabile diretto dell'adozione e dell'efficace attuazione del Modello.

Allo scopo di garantire piena efficacia di azione, l'Organismo di Vigilanza deve avere libero accesso alla documentazione aziendale rilevante ai fini della verifica del corretto funzionamento del Modello.

All'Organismo di Vigilanza è, peraltro, assegnato un *budget* annuo, stabilito con delibera del Consiglio di Amministrazione, che consenta all'organismo stesso di poter svolgere i propri compiti in piena autonomia, senza limitazioni che possano derivare da insufficienza delle risorse finanziarie in sua dotazione.

All'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti e poteri:
- vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- verificare l'effettiva idoneità del Modello a prevenire la commissione dei reati richiamati dal D.lgs. 231/2001;

- analizzare la persistenza nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- sviluppare e promuovere, in collaborazione con le unità organizzative interessate, il costante aggiornamento del Modello e il sistema di vigilanza sull'attuazione dello stesso, suggerendo, ove necessario, all'organo amministrativo le correzioni e gli adeguamenti dovuti;
- assicurare i flussi informativi di competenza da e verso il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale;
- richiedere e acquisire informazioni e documentazioni di ogni tipo da e verso ogni livello e settore del CORIPET;
- compiere verifiche ed ispezioni al fine di accertare eventuali violazioni del Modello;
- elaborare un programma di vigilanza, in coerenza con i principi contenuti nel Modello, nell'ambito dei vari settori di attività;
- assicurare l'attuazione del programma di vigilanza anche attraverso la calendarizzazione delle attività;
- assicurare l'elaborazione della reportistica sulle risultanze degli interventi effettuati;
- assicurare il costante aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle aree di rischio ai fini dell'attività di vigilanza;
- fornire chiarimenti in merito al significato e alla applicazione delle previsioni contenute nel Modello;
- predisporre un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione e la raccolta di notizie rilevanti per la disciplina del D.lgs. 231/2001, garantendo la tutela e riservatezza del segnalante;
- promuovere l'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari.

Gli ulteriori aspetti relativi al funzionamento dell'Organismo di Vigilanza sono disciplinati dal proprio Regolamento.

2.3.4 L'attività di reporting

L'art. 6 co. 2 lett. d) del Decreto impone la previsione nel Modello di obblighi informativi da e verso l'OdV, al fine di consentire al predetto organismo di adempiere in modo efficace ai propri obblighi di verifica del rispetto e della corretta attuazione del Modello.

L'obbligo di assicurare i flussi informativi è dunque bidirezionale, e cioè deve muoversi dall'OdV al Consiglio di Amministrazione per informare gli organi interni dell'attività di vigilanza condotta e degli eventuali aspetti di criticità rilevati. Al contempo, allo scopo di creare un sistema di gestione completo e costante dei flussi informativi verso l'OdV, per ciascuna area a rischio di reato e per ciascuna area strumentale si provvede a identificare un responsabile di dipartimento (cd. "Responsabile" e/o "*Key Officer*"), il quale ha l'obbligo di trasmettere all'OdV report standardizzati e il cui oggetto è determinato nella Parte Speciale del Modello. Il Responsabile garantisce la raccolta delle informazioni, la loro prima analisi, la loro sistematizzazione secondo i criteri previsti dal report e infine la loro trasmissione all'OdV.

I flussi informativi nelle due descritte direzioni consentono all'OdV di accertare e ricostruire più facilmente le eventuali cause che abbiano portato a violare le prescrizioni del Modello, del Codice Etico, ovvero, nelle ipotesi più gravi, che abbiano consentito il verificarsi di reati.

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale, sono immediatamente trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001, che possano coinvolgere CORIPET e i Destinatari del modello, direttamente o indirettamente; le richieste di assistenza legale inoltrate dal personale in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti in relazione a qualsiasi reato commesso nello svolgimento delle attività lavorative;
- i rapporti preparati dai responsabili di unità organizzative e funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali emergono fatti, atti, eventi od omissioni con profili critici rispetto all'osservanza delle norme di cui al D.lgs. 231/2001.

Ogni informazione, segnalazione, flusso report, relazione prevista nel Modello è conservata dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio.

2.3.4.1 L'attività di reporting delle Funzioni Responsabili verso l'Organismo di Vigilanza

Il CORIPET ha adottato apposita procedura "Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza" per disciplinare le comunicazioni che devono essere inoltrate da tutto il personale all'Organismo di Vigilanza.

Le tipologie di informazione, la tempistica (ordinaria su base trimestrale ed ad evento/tempestiva) e le modalità di trasmissione delle comunicazioni dovute dalle Funzioni Responsabili all'Organismo di Vigilanza sono stabilite nell'allegato 'Procedura Flussi Informativi all'OdV'.

Come puntualmente indicato nella procedura che disciplina i flussi informativi verso l'OdV, le Funzioni Responsabili devono segnalare all'OdV le informazioni che possono avere attinenza con violazioni, anche potenziali, del Modello, come ad esempio:

- segnalazioni circostanziate di condotte illecite ovvero di violazioni del Modello Organizzativo rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti;
- eventuali ordini ricevuti dal superiore e ritenuti in contrasto con la legge, la normativa interna e/o con il Modello stesso;
- eventuali richieste ed offerte di denaro o di altra utilità (ivi compresi i doni) provenienti da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;

- eventuali omissioni, trascuratezze o falsificazioni nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili;
- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per reati di cui al D.lgs. 231/2001 che interessano anche indirettamente il CORIPET, i suoi dipendenti o i componenti degli organi sociali;
- i procedimenti disciplinari in corso, le eventuali sanzioni irrogate, o i provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni

Si ribadisce che le predette Funzioni Responsabili sono tenute ad informare tempestivamente e senza indugio l'OdV in relazione a qualsiasi notizia relativa all'esistenza di possibili violazioni del Modello, del Codice Etico, dei Protocolli e delle Procedure.

2.3.4.2 L'attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli Organi societari e del vertice aziendale

L'informativa acquisita dall'OdV in forza di quanto descritto al precedente paragrafo viene successivamente dallo stesso riportata al Consiglio di Amministrazione e agli altri organi societari. L'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità ad esso connesse. All'OdV sono rimessi i seguenti obblighi di informazione al Consiglio di Amministrazione.

In tal senso, gli obblighi di informazione verso il CdA possono avere natura:

- continuativa, in ogni circostanza in cui lo ritenga necessario e/o opportuno per gli adempimenti degli obblighi previsti dal Decreto, fornendo ogni informazione rilevante e/o utile per il corretto svolgimento delle proprie funzioni e segnalando ogni violazione del Modello, che sia ritenuta fondata, di cui sia venuto a conoscenza per conoscenza o che abbia esso stesso accertato;
- periodica, attraverso una relazione scritta al CdA con periodicità annuale che deve indicare:
    - le attività svolte nel corso del periodo, con particolare riferimento a quelle di verifica;
    - le eventuali segnalazioni ricevute da Dipendenti e/o terzi riferibili a presunte violazioni del Modello e/o del Codice Etico;
    - le eventuali criticità emerse sia in relazione a comportamenti o eventi interni a CORIPET, sia in termini di efficacia del Modello;
    - i necessari e/o opportuni interventi correttivi e migliorativi del Modello e il loro stato di realizzazione;
    - l'accertamento di comportamenti non in linea con il Modello o il Codice Etico e le sanzioni disciplinari eventualmente proposte;
    - la rilevazione di carenze organizzative o procedurali tali da esporre l'ente al pericolo che siano commessi rati rilevanti alla stregua del Decreto;
    - l'eventuale mancata o carente collaborazione da parte delle Funzioni Responsabili nell'espletamento dei propri compiti
    - il rendiconto delle spese sostenute;
    - eventuali mutamenti normativi che richiedano l'aggiornamento del Modello;

- qualsiasi informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione delle determinazioni urgenti;
- le attività cui non si è potuto procedere per giustificare ragioni di tempo e risorse.

L'OdV ha, inoltre, specifici obblighi di informazione nei confronti dei soci in tutti i casi in cui ne ravveda la necessità, come, ad esempio, nelle ipotesi in cui accerti eventuali violazioni commmesse dal Consiglio di Amministrazione.

Gli incontri con gli Organi Societari cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali è custodita dall'Organismo di Vigilanza.

2.4 Il sistema di Whistleblowing

Il sistema di Whistleblowing è lo strumento mediante il quale viene garantita la riservatezza dell'identità del segnalante e delle segnalazioni di non conformità a leggi o regolamenti, politiche, norme o procedure aziendali, come più dettagliatamente indicato in seguito, agevolandone l'effettuazione, in modo che l'azienda possa trarre beneficio da esse e intercettare per tempo comportamenti difformi, al fine di porvi rimedio e correzione. In questo senso, Il CORIPET come specificamente indicato alla proceduura whistleblowing mette a disposizione una piattaforma dedicata https://CORIPET.integrityline.com con istruzioni al sito https://CORIPET.it/2023/12/20/sistema-di-segnalazione-whisleblowing/ quale canale per le segnalazioni di comportamenti commissivi od omissivi da chiunque posti in essere in CORIPET, nei rapporti con esso o per suo conto che costituiscano o possano costituire una violazione, o induzione a violazione in materia di leggi e regolamenti, regole stabilite nel Modello, principi sanciti nel Codice Etico, principi di controllo interno, politiche, norme e procedure aziendali.

Restano fermi eventuali obblighi di legge, in particolare in tema di obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria ovvero alle Autorità di Vigilanza e in materia di trattamento dei dati personali e tutela della privacy.

La gestione delle segnalazioni whistleblowing e i canali di segnalazioni interni e esterni sono regolamentati dalla "**Procedura Whistleblowing**", allegata al Modello, che si richiama integralmente.

Il Whistleblowing è un istituto di derivazione anglosassone introdotto in Italia con la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica amministrazione", adottata in ottemperanza alle raccomandazioni e obblighi convenzionali derivanti dal contesto ONU, OCSE, Consiglio d'Europa e Unione europea.

La disciplina è stata successivamente modificata e ridefinita. In particolare, in considerazione dei principi espressi in sede europea, il 10 marzo 2023 è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 24 recante "Attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali", di seguito Decreto. Gli effetti della nuova disciplina decorrono dal 15 luglio 2023.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 e dell'art. 2 del citato Decreto, il whistleblower è la persona che segnala violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione, di cui è venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.

Con il citato intervento normativo, in particolare, il legislatore nazionale ha previsto un ampliamento dell'ambito soggettivo di applicazione dell'istituto, la valorizzazione del ruolo del Responsabile whistlebowing ("RSW") nella gestione delle segnalazioni ed il rafforzamento del sistema generale di tutela e protezione del segnalante.

Inquadramento generale e finalità

Il sistema di *Whistleblowing* è lo strumento mediante il quale viene garantita la riservatezza dell'identità del segnalante e delle segnalazioni di non conformità a leggi o regolamenti, politiche, norme o procedure aziendali, come più dettagliatamente indicato in seguito, agevolandone l'effettuazione, in modo che l'azienda possa trarre beneficio da esse e intercettare per tempo comportamenti difformi, al fine di porvi rimedio e correzione. In questo senso, CORIPET mette a disposizione caselle postali appositamente dedicate quali canali per le segnalazioni di comportamenti commissivi od omissivi da chiunque posti in essere nel CORIPET, nei rapporti con lo stesso o per suo conto che costituiscano o possano costituire una violazione, o induzione a violazione in materia di leggi e regolamenti, regole stabilite nel Modello, principi sanciti nel Codice Etico, principi di controllo interno, politiche, norme e procedure aziendali.
Restano fermi gli obblighi di legge, in particolare in tema di obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria ovvero alle Autorità di Vigilanza e in materia di trattamento dei dati personali.
Le segnalazioni sono considerate rilevanti, e quindi tali da dover essere immediatamente comunicate dal responsabile del sistema di whistleblowing (di seguito, "*RSW*") agli Organi aziendali, se hanno a oggetto:

- fatti che possono integrare reati, illeciti, irregolarità;
- azioni suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale o/e di immagine al CORIPET;
- azioni suscettibili di arrecare un danno alla salute e/o alla sicurezza dei dipendenti e/o dell'ambiente del CORIPET;
- condotte omissive o commissive commesse in violazione al Codice Etico e/o al Modello e/o alle altre disposizioni e/o procedure aziendali sanzionabili in via disciplinare.

Inoltre, la procedura disciplina le forme di tutela garantite al soggetto che effettua la segnalazione, oltre che al soggetto segnalato ed a soggetti terzi che potrebbero subire delle ritorsioni in ragione del rapporto con il segnalante, nei termini previsti dal D.lgs. n. 24/2023.
Le misure di protezione sono limitate alle segnalazioni che hanno ad oggetto violazioni di cui all'art. 2 del D.lgs. n. 24/2023 che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente privato (per il dettaglio sulle violazioni segnalabili vedi infra).

Contesto normativo

"D.lgs. n. 231/2001"
La Legge 30 novembre 2017, n. 179 ha esteso alle aziende private la disciplina – già approntata nel settore pubblico dalla Legge n. 190/2012 – in materia di segnalazione di illeciti e gravi irregolarità sul luogo di lavoro

e di protezione del soggetto segnalante.
In particolare, l'art. 2 della predetta Legge n. 179/2017 (rubricato "Tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato") è intervenuto sul D.Lgs. 231/2001 inserendo all'art. 6 (rubricato "Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente") una nuova previsione che inquadra nell'ambito del modello di organizzazione e gestione di cui al Decreto le misure legate alla presentazione e gestione di segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e di violazioni del Modello, nonché le relative forme di tutela del segnalante.

Il D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24 ha abrogato l'art. 6, comma 2-bis, lett. a), del Decreto 231, regolamentando in toto la disciplina in materia di segnalazione whistleblowing.

"D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 - Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"
Il Decreto recepisce la direttiva comunitaria (UE) 2019/1937 in materia di whistleblowing ed estende le tutele previste a tutti coloro che segnalano violazioni di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo, in qualità di dipendenti o collaboratori, lavoratori subordinati e autonomi, liberi professionisti ed altre categorie come volontari e tirocinanti anche non retribuiti, gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza. Inoltre, le misure di protezione si applicano anche ai cosiddetti "facilitatori", colleghi, parenti o affetti stabili di chi ha segnalato.
Secondo il Decreto le aziende interessate (ovvero con più di 50 dipendenti o che abbiamo adottato un Modello 231 o che rientrino nell'applicazione delle norme di cui alle parti I.B e II dell'Allegato al Decreto 24/23) dovranno predisporre canali interni di segnalazione in grado di garantire il massimo livello di riservatezza. Nelle aziende con meno di cinquanta dipendenti viene consentita solo la segnalazione interna escludendo la possibilità di ricorrere al canale esterno e alla divulgazione pubblica. Tra i suoi contenuti vincolanti la direttiva - interamente recepita dal Decreto attuativo e dal Modello 231 di CORIPET - prevede che la tutela sia riconosciuta anche in caso di segnalazioni o divulgazioni rivelatesi poi infondate, qualora il segnalante abbia avuto fondati motivi di ritenere che le violazioni fossero vere. La tutela cessa però nel caso in cui le segnalazioni infondate vengano accompagnate da dolo o colpa grave. È altresì prevista la possibilità di segnalazioni esterne (presso i canali ANAC) a patto che sia stato preventivamente utilizzato il canale interno e, in particolari casi, la divulgazione pubblica (si rinvia a quanto previsto dall'art. 6 D.lgs. n. 24/2023 e da quanto specificato nel presente Modello).

"*Antiriciclaggio*"
L'art. 48 del D.Lgs. n. 231/2007, come modificato dall'art. 2 del D.Lgs. n. 90/2017, prevede che i soggetti obbligati adottino procedure di segnalazione al proprio interno di violazioni, potenziali o effettive, delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Ai sensi della norma sopra richiamata, tali segnalazioni provengono dai dipendenti dei soggetti obbligati o da persone in posizione comparabile.

Chi può effettuare la segnalazione

Le segnalazioni possono essere effettuate da:

- dipendenti e/o collaboratori di CORIPET;
- soggetti con funzioni di amministrazione direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza del Consorzi
- terzi e/o coloro che ancora non lavorano per CORIPET, ma che possono aver acquisito informazioni durante le fasi di selezione o di prova, nonché gli ex dipendenti o collaboratori, se le informazioni sono state acquisite nel corso del rapporto di lavoro;
- consulenti e titolari di rapporto di collaborazione, che svolgono la propria attività lavorativa presso CORIPET, e lavoratori o collaboratori di soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore CORIPET;

Cosa può essere segnalato

Il Decreto stabilisce le tipologie di illeciti che rilevano affinché una segnalazione possa essere presa in considerazione ai fini dell'applicabilità della disciplina.

Ai sensi dell'art. 1 del Decreto, possono essere oggetto di segnalazione comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità CORIPET e che consistono in:

- violazioni di disposizioni normative nazionali (illeciti amministrativi, contabili, civili o penali);
- violazioni di disposizioni normative europee.

La segnalazione però non può riguardare lamentele di carattere personale del segnalante, quali contestazioni, rivendicazioni o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con i superiori o altri colleghi.

Quali sono le tutele del segnalante

La persona che segnala comportamenti illeciti riconducibili all'ambito del whistleblowing usufruisce di un particolare regime di tutela ed i motivi che hanno indotto la persona a segnalare sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Il Decreto ha rafforzato il sistema di protezione a favore del whistleblower prevedendo in particolare:

- la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, del facilitatore[13], della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione (art. 4, comma 1 e art. 12, del Decreto) [14];
- la tutela da eventuali misure ritorsive adottate o anche solo tentate o minacciate dall'ente in ragione della segnalazione effettuata (artt. 17 e 19 del Decreto);
- le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni (art. 20 del Decreto)[15];
- la previsione di misure di sostegno da parte di enti del Terzo Settore inseriti in un apposito elenco pubblicato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito "ANAC")[16].

In conformità alla suddetta normativa, il RPCT garantisce la massima riservatezza non solo dell'identità del segnalante, ma anche di tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, nella misura in cui il loro disvelamento possa, anche indirettamente, consentire l'identificazione del whistleblower.

Nel rispetto dei principi fondamentali in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, il Decreto sancisce espressamente che le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare alle stesse adeguato seguito (cfr. art. 12 del Decreto).

La segnalazione e la documentazione ad essa allegata sono inoltre espressamente sottratte al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

La tutela della riservatezza è garantita anche in ambito giurisdizionale e disciplinare[17].

---

[13] Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. h) del Decreto, il facilitatore è definito come una "persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

[14] L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente tale identità, non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

[15] A tal proposito, il legislatore ha previsto che ANAC stipuli convenzioni con i suddetti enti affinché forniscano al segnalante misure di sostegno consistenti in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato

[16] L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente tale identità, non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

[17] Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale, secondo cui l'obbligo del segreto sugli atti compiuti nelle indagini preliminari sussiste «fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari» (il cui relativo avviso è previsto dall'art. 415-bis c.p.p.), mentre nel procedimento dinanzi alla Corte dei Conti l'obbligo del segreto istruttorio è previsto sino alla chiusura della fase istruttoria.

La protezione della riservatezza è estesa all'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante (art. 12, comma 7 del Decreto).

L'autore della segnalazione è inoltre tutelato normativamente da eventuali misure ritorsive.

Il Decreto definisce la ritorsione come "qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto" (art. 2, comma 1, lett. m) del Decreto).

Si tratta quindi di una definizione ampia del concetto di ritorsione che può consistere sia in atti o provvedimenti ma anche in comportamenti od omissioni che si verificano nel contesto lavorativo e che arrecano pregiudizio ai soggetti tutelati.

Nel Decreto è, comunque, inserito un elenco semplificativo e non esaustivo di tutto ciò che può rappresentare una ritorsione.

Il legislatore ha previsto, inoltre, un'inversione dell'onere della prova, stabilendo che, laddove il segnalante dimostri di aver effettuato una segnalazione e di aver subito, a causa della stessa, una ritorsione, è posto a carico di chi ha compiuto l'atto o il comportamento ritorsivo l'onere di dimostrare che gli stessi erano motivati da ragioni estranee alla segnalazione (art. 17, comma 2, del Decreto).

Nell'ambito del procedimento disciplinare, eventualmente attivato nei confronti dei soggetti segnalati, l'identità del segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Nel caso in cui la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e l'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità (art 12, comma 5, del Decreto); in detta ipotesi è dato avviso per iscritto al segnalante delle ragioni della rivelazione dei dati riservati (art. 12, comma 6, del Decreto).

Affinché possa configurarsi una ritorsione e, di conseguenza, il soggetto possa beneficiare di protezione è necessario uno stretto collegamento tra la segnalazione e il comportamento/atto/omissione sfavorevole subito dal segnalante.

Eventuali misure ritenute ritorsive, anche solo tentate o minacciate, dovranno essere segnalate solo all'ANAC, cui è affidato il potere di accertare che la misura ritorsiva sia conseguente alla segnalazione di illeciti, con le modalità prescritte nelle Linee guida pubblicate sul suo sito.In caso di esito positivo dell'accertamento, l'ANAC applica al responsabile della ritorsione una sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. a) del Decreto. L'art. 19, comma 3, dello stesso Decreto dispone, inoltre, che gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono nulli.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del Decreto, le tutele previste dalla normativa sono estese anche ad altri soggetti collegati al segnalante: i facilitatori, le persone del medesimo contesto lavorativo che sono legate al segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, i colleghi di lavoro del segnalante e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente e le persone giuridiche in relazione con il whistleblower.

Come segnalare

Il Decreto prevede tre modalità di segnalazione:

i) segnalazione interna
ii) segnalazione esterna
iii) divulgazione pubblica

In proposito, si evidenzia che la scelta del canale di segnalazione non è discrezionale. Infatti, i segnalanti sono tenuti a utilizzare il canale interno e, solo al ricorrere delle condizioni previste dal Decreto, possono effettuare una segnalazione esterna (ad ANAC) o una divulgazione pubblica.

Per quanto riguarda i soggetti del settore privato, negli **enti con meno di cinquanta dipendenti** viene consentita solo la segnalazione interna delle condotte illecite escludendo la possibilità di ricorrere al canale esterno ed alla divulgazione pubblica. Per CORIPET, quindi, è prevista solo la segnalazione interna.

L'unico soggetto interno all'ente destinatario delle segnalazioni di whistleblowing (RSW) è il Presidente OdV.

Ai sensi dell'art. 4 del Decreto, la segnalazione interna è la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, fatta RSW dell'ente nel cui contesto lavorativo il segnalante opera.

Le modalità di inoltro della segnalazione sono indicate nella sezione "segnalazione di condotte illecite - whistleblowing" presente nel sito https://CORIPET.it/2023/12/20/sistema-di-segnalazione-whisleblowing/

La segnalazione esterna, prevista però per aziende con oltre 50 dipendenti, è la comunicazione presentata all'ANAC, in forma scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni attivabile solo quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- non è stata prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione del canale di segnalazione interna oppure questo, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'art. 4 del Decreto;
- il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le informazioni su come effettuare una segnalazione esterna sono pubblicate sul sito Internet dell'ANAC.

Cosa indicare nella segnalazione

Al fine di consentire la corretta comprensione dei fatti e/o dei comportamenti segnalati, è opportuno che il segnalante circostanzi il più possibile la segnalazione, indicando, se conosciuti, il tempo e il luogo in cui si è verificato il fatto, la descrizione del fatto, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire quanto segnalato. È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza di quanto segnalato. Potranno essere allegati documenti a supporto della segnalazione.

Verifica delle segnalazioni e attività istruttorie

Acquisita la segnalazione, il RSW fornisce al segnalante un avviso di ricevimento, ordinariamente, entro il termine di 7 (sette) giorni. Lo stesso RSW effettua una prima attività di verifica e di analisi (c.d. preistruttoria), volta a valutare l'ammissibilità e la fondatezza della stessa.

Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione, avvia l'istruttoria interna sui fatti e sulle condotte segnalate.

Entro 3 (tre) mesi l'RSW deve fornire riscontro al segnalante. La segnalazione perventa a soggetto non competente deve essere inoltrata a quello corretto entro 7 (sette) giorni.

Qualora, a seguito dell'istruttoria, il RSW ravvisi il fumus di fondatezza della segnalazione, interesserà immediatamente gli organi preposti interni o esterni all'ente, ognuno secondo le proprie competenze.

In ogni caso, ove sia necessario coinvolgere negli accertamenti altri soggetti che abbiano conoscenza dei fatti segnalati, il RSW non trasmette la segnalazione a tali soggetti, ma solo gli esiti delle verifiche eventualmente condotte e, se del caso, estratti accuratamente anonimizzati della segnalazione, prestando la massima attenzione per evitare che dalle informazioni e dai fatti descritti si possa risalire all'identità del segnalante.

Le segnalazioni anonime e le altre segnalazioni

Le segnalazioni anonime, ossia quelle pervenute attraverso i canali dedicati all'istituto del whistleblowing prive delle generalità del segnalante, verranno prese in considerazione solo se adeguatamente circostanziate e relative a fatti riscontrabili, di particolare gravità, sufficientemente dettagliati e relazionabili a contesti determinati (in tal senso si ritengono elementi rilevanti e significativi per la segnalazione: l'indicazione di nominativi, degli estremi e dei riferimenti relativi a provvedimenti o procedure specificate o comunque facilmente individuabili, etc.).

Allo stesso modo verranno prese in considerazione le segnalazioni relative ad atti, omissioni o comportamenti che costituiscono mere irregolarità nella gestione o nell'organizzazione dell'attività, in

quanto non riconducibili ad illeciti rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto. Saranno comunque prese in carico e trattate tutelando la riservatezza del segnalante.

Il segnalante anonimo, successivamente identificato, che abbia subito ritorsioni beneficia della tutela che il Decreto garantisce a fronte di misure ritorsive.

Per maggiori informazioni in materia di Whistleblowing è possibile visitare i seguenti siti: anticorruzione.it/-/whistleblowing Whistleblowing - Transparency International Italia

Per incentivare l'uso del sistema di *whistleblowing* e favorire la diffusione di una cultura della legalità, di esso viene fornita informazione chiara, precisa e completa a tutto il personale di CORIPET. La diffusione di tali informazioni sarà inviata per conoscenza all'OdV, in quanto organismo responsabile della procedura.

Come previsto dall'art. 4 D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24 prima dell'adozione dei canali di segnalazione interni e della presente procedura, sono state sentite, ove esistenti, le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 51 del D.lgs. n. 81 del 2015.

Come previsto dall'art. 5 lett. e) D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24, è altresì fornita adeguata informativa con relative istruzioni per effettuare di segnalazioni interne e esterne sul sito internet https://CORIPET.it/2023/12/20/sistema-di-segnalazione-whisleblowing/

La violazione delle previsioni in materia di whistleblowing costituisce illecito disciplinare, da cui può discendere l'applicazione delle specifiche sanzioni individuate nel Modello nel documento "Sistema disciplinare".

Tutti i soggetti coinvolti nelle attività oggetto della presente procedura sono tenuti a segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001 ogni violazione o deroga relativa alle norme comportamentali e alle modalità esecutive disciplinate dalla presente procedure, dal Codice Etico e, in generale, dal Modello 231/01 di CORIPET, in base alle modalità descritte nella procedura "*Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza*", parte integrante del Modello organizzativo 231/01.

2.5 Organi sociali responsabili dell'attività di aggiornamento e di adeguamento del Modello

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile dell'aggiornamento del Modello ogniqualvolta siano effettuate dal legislatore modifiche e/o integrazioni del catalogo dei reati presupposto contenuto nel D.lgs 231/2001, ed è altresì responsabile dell'adeguamento del Modello, in relazione al mutamento degli assetti organizzativi e dei processi operativi, e in forza delle risultanze dei controlli.

L'Organismo di Vigilanza, dal canto suo, cura lo sviluppo e la promozione dell'attività di aggiornamento del Modello. A tal fine può formulare osservazioni e proposte, attinenti all'organizzazione ed il sistema di controllo, alle unità organizzative a ciò preposte ovvero, in casi di particolare rilevanza, direttamente al Consiglio di Amministrazione.

L'OdV provvede, inoltre, senza indugio, a rendere operative le modifiche del Modello deliberate dal Consiglio di Amministrazione, ed a curare la divulgazione dei contenuti all'interno di CORIPET, nonché, per quanto necessario, all'esterno di essa. Mediante apposita relazione, informa, quindi, il Consiglio di Amministrazione, circa l'esito dell'attività intrapresa in ottemperanza alla delibera che dispone l'aggiornamento e/o l'adeguamento del Modello.

Per garantire che le variazioni del Modello siano operate con la necessaria tempestività e snellezza, e allo scopo di ridurre al minimo i disallineamenti tra i processi operativi, da un lato, e le prescrizioni contenute nel Modello, dall'altro, il Consiglio di Amministrazione delega all'Organismo di Vigilanza il compito di apportare, con cadenza periodica, le eventuali modifiche del Modello che attengono ad aspetti di carattere puramente descrittivo.

Sono aspetti di carattere puramente descrittivo quelli che attengono al recepimento nel Modello di deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione in materie non riguardanti direttamente il Modello, ovvero assunte da organi societari delegati o da Dirigenti muniti di delega (es. variazioni/introduzione processi e procedure, emissione nuova normativa, etc.).

Infine, anche nell'ambito della relazione annuale, l'Organismo di Vigilanza può presentare al Consiglio di Amministrazione un'eventuale informativa in merito alle proposte di modifiche da apportare al Modello, affinché il Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio della propria competenza esclusiva in materia, deliberi al riguardo.

2.6 Diffusione del Modello

CORIPET, al fine di dare efficace attuazione al Modello adottato, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi in esso recepiti, sia all'interno che all'esterno della propria struttura.

Obiettivo di CORIPET, in altre parole, è di estendere la conoscenza del Modello non solo ai propri dipendenti, ma anche ai soggetti inseriti temporaneamente ed occasionalmente nell'organizzazione aziendale, che agiscano, in quel contesto, per conto e sotto la vigilanza degli organi interni.

Sebbene tale attività di comunicazione sia diversamente caratterizzata a seconda dei Destinatari cui essa si rivolge, l'informazione concernente i contenuti ed i principi del Modello sarà, comunque, improntata a completezza, tempestività, accuratezza, accessibilità e continuità. Ciò allo scopo di consentire ai diversi Destinatari piena consapevolezza ed effettiva cognizione delle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare.

CORIPET si impegna, dunque, a porre in atto tutte le iniziative necessarie a far conoscere e diffondere, tempestivamente, il Modello ed i suoi allegati.

2.6.1 La comunicazione iniziale ai Destinatari

I contenuti ed i principi del Modello saranno portati a conoscenza di tutti i dipendenti e degli altri soggetti che intrattengano con il CORIPET rapporti di collaborazione contrattualmente regolati.

Ai dipendenti è garantita la possibilità di accedere e consultare il Modello, nonché i suoi allegati, direttamente attraverso l'Intranet aziendale. Anche ai nuovi assunti è data comunicazione dell'adozione del Modello, dandone disponibilità attraverso l'Intranet aziendale.

Ai componenti degli organi sociali, invece, è resa disponibile copia della versione integrale del documento illustrativo del Modello ed è fatta loro sottoscrivere un'attestazione di conoscenza dei contenuti del Modello stesso.

Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per aggiornare i Destinatari circa le eventuali modifiche apportate al Modello.

2.6.2 L'attività di formazione

l piano di formazione è finalizzato a trasferire ai destinatari del Modello:

- la conoscenza dei principi chiave della normativa "231" e del Codice Etico e le regole auree di natura organizzativa previste dalle presenti Linee Guida;
- le norme interne di dettaglio previste dalle singole procedure. Quest'ultime devono essere conosciute soprattutto da coloro che operano nelle rispettive aree di rischio.

Per amministratori apicali, ma anche per i dipendenti ed i sottoposti, deve essere pianificato periodicamente un incontro di formazione ed informazione frontale sul Modello Organizzativo, in collaborazione con la Direzione Risorse Umane e se presente la funzione Internal Audit, in coordinamento con l'Organismo di Vigilanza. Si può provvedere in modalità e-learning, con sistemi che assicurino la tracciabilità della erogazione.

I contenuti formativi sono definiti a cura della dell'area amministrazione e finanza e condivisi con l'Organismo di Vigilanza. Restano fermi gli obblighi formativi previsti da specifiche normative (salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, privacy) i cui contenuti, definiti dal Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione (RSPP), devono sempre fare richiamo ai collegamenti con i rischi "231" connessi ai controlli di compliance declinati dalle norme speciali in materia. L'informazione relativa al Modello è assicurata:

- per fornitori esterni, shareholders e altri stakeholders, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale delle presenti Linee Guida e del Codice Etico;
- per i dipendenti attraverso la pubblicazione sull'intranet aziendale delle parti speciali del Modello e dei protocolli/procedure e di ogni altra documentazione utile.

I fornitori che facciano richiesta potranno essere autorizzati a visionare le singole parti speciali del Modello e dei protocolli/procedure di stretto interesse.

2.6.3 L'informativa ai consulenti, ai fornitori e ai collaboratori esterni e la sottoscrizione della Clausola di salvaguardia

I consulenti, i fornitori e i collaboratori di CORIPET sono informati, all'atto dell'avvio del rapporto, del contenuto del Modello e dei suoi allegati, e si impegnano ad eseguire le proprie prestazioni nel rispetto del Codice Etico, del Modello e dei principi stabiliti nel Decreto, mediante la sottoscrizione obbligatoria della **Clausola di salvaguardia**.

L'assolvimento di tale adempimento informativo e la sottoscrizione della suddetta Clausola costituiscono il prerequisito statico vincolante per l'inserimento dell'anagrafica del soggetto esterno all'interno del registro elettronico Elenco Fornitori Qualificati (Mod. M1PQ09).

L'Ente subordina la stipula dei contratti al mantenimento dei requisiti di integrità ed onorabilità del partner commerciale, stabilendo che l'applicazione di sanzioni o il declassamento del fornitore a seguito del monitoraggio periodico di sistema, qualora determini un esito finale di valutazione pari a "Da eliminare" (fascia di punteggio 18-30), comporta l'immediata cancellazione dal registro e la risoluzione automatica del rapporto contrattuale per grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Secondo quanto previsto dall'art. 5 lett. e) D.lgs. 24/2023, è data informativa interna attraverso la comunicazione ai destinatari, nonché informativa esterna attraverso la pubblicazione sul sito web di CORIPET, dei canali di segnalazione whistleblowing interni ed esterni.

Sezione III - Il Modello di organizzazione gestione e controllo di CORIPET – Parte Speciale

Premessa

In sede di attività di *risk assessment* sono state esamitate tutte le fattispecie di reato previste quale presupposto per la sussitenza di una responsabilità dell'ente *ex* D.lgs. 231/2001.

Alcune fattispecie, alla luce della concretata attività svolta da CORIPET, sono state ritenute non rilevanti e/o con rischio assente.

Si tratta:

- reati di falso nummario (art. 25 *bis*)
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 *bis1.*)
- reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e delle leggi speciali (art. 25 *quater*)
- reati di abusi di mercato (art. 25 *sexies*)
- pratiche di mutilazione di organi genitali femminili (art. 25 *quater* 1)
- delitti contro la personalità individuale (art. 25 *quinques*)
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 *novies*)[18]
- razzismo e xenofobia (art. 25 *terdecies*)
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 *quaterdecies*)
- delitti di contrabbando (art. 25 *sexiesdecies*)
- delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 *septiesdecies*)
- riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 *duodevieces*)
- Legge n. 146/2006 - reati transnazionali (art. 4)

Seguirà l'analisi delle sole fattispecie connotate da rischio di tipo contenuto, medio ed elevato, come risultato dell'attività di *risk-assessment* svolta.

I presidi di controllo trasversali e i protocolli comportamentali specifici posti a prevenzione dei reati presupposto (con particolare riferimento a: rapporti con la P.A., gestione delle visite ispettive, presidi AML/antiriciclaggio e limiti all'uso del contante, rapporti con consorziati, sindaci e revisori, e adempimenti in materia tributaria) sono definiti nell'allegato **'Protocolli di Prevenzione'**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Modello.

[18] L'8 agosto 2023 è entrata in vigore la L. n. 93 del 14.07.2023 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica" che ha modificato l'art. 171 ter L. 633/1941 prevendendo la c.d. Pirateria digitale. Al comma 1 lettera h bis) che punisce abusivamente chiunque "*esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovideeo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita*".

A. Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

La presente Parte Speciale è dedicata alla trattazione dei reati contro la Pubblica Amministrazione così come individuati dagli artt. 24[19], 25 del D.lgs. 231/2001.

Qui di seguito viene riportato l'elenco delle fattispecie prese in considerazione dal Decreto:

- Divieto temporaneo di trattare con la pubblica amministrazione (art. 289 *bis* c.p.p.);
- Peculato (art. 314 c.p.);
- Peculato per distrazione (indebita destinazione di denaro o cose mobili) (art. 314 *bis* c.p.)[20]
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- Malversazione di erogazioni pubbliche[21] (art. 316 *bis* c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche[22] (art. 316 *ter* c.p.);
- Truffa commessa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 co. 2 n. 1 c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.);
- Frode informatica (art. 640 *ter* c.p.);
- Applicabilità dell'Articolo 322 *ter* c.p. (art. 640 *quater* c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- Circostanze aggravanti (319 *bis* c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Pene previste per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, corruzione, istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322 *bis* c.p.);

---

[19] L'art. 5, c. 1, lett. a), D.Lgs, 14 luglio 2020, n. 75 prevede che: "*all'articolo 24: 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture";*
2) al comma 1 dopo le parole: "316-ter" è inserita la seguente "356" e dopo le parole: «ente pubblico» sono inserite le seguenti: "o dell'Unione europea";
3) dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898"
L'art. 24 del d.lgs. n. 231/2001, dunque, che in precedenza riguardava solo l'indebita percezione di erogazioni, la truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e la frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico, adesso invece concerne anche la commissione di questi illeciti penali perpetrati ai danni dell'Unione europea.

[20] Introdotto dalla modifica dell'art 25 D.lgs 231/2001 attraverso la Legge 112/2024.

[21] Come modificato dall'art. 28-bis, comma 1, lett. b), n. 1), d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, conv., con modif., in l. 28 marzo 2022, n. 25, in sede di conversione. Precedentemente la medesima modifica era stata disposta dall'art. 2, comma 1, lett. c), n. 1, d.l. 25 febbraio 2022, n. 13, abrogato dall'art. 1, comma 2, l. n. 25/2022, cit. Ai sensi del medesimo comma 2, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo d.l. n.13/2022,

[22] *Ibidem* lett. c, n. 1

- Riparazione pecuniaria (art. 322 *quater* c.p.);
- Circostanze attenuanti (art. 323 *bis* c.p.);
- Cause di non punibilità (art. 323 *ter* c.p.);
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)[23]
- Turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.)[24]
- Traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* c.p.);
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.).
- Frode in agricoltura (art. 2 L. 898/1986).

Il D.lgs. 75/2020 ha inserito nell'ambito di applicazione del regime di responsabilità amministrativa ex D.lgs. 231/2001, quali reati presupposto gli artt. 356, 314, 316 e 323 c.p. Le fattispecie di peculato e peculato mediante profitto dell'errore altrui sono rilevanti ai fini della responsabilità dell'ente solo ove "il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea".

È poi aggiunto all'art. 24 il comma 2 *bis*, che prevede come reato presupposto la frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986).

Il regime sanzionatorio applicabile all'Ente per i reati di cui agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001 prevede, oltre alle pene pecuniarie, anche le sanzioni interdittive. Dalla commissione del reato di cui all'art. 25 decies del D.Lgs. 231/2001 discende l'applicazione di una pena meramente pecuniaria.

Il 31 gennaio 2019 è entrata in vigore la legge n. 3 "*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*". Con tale norma, diviene effettivo l'aumento di durata delle sanzioni interdittive nei confronti dell'ente per i reati contro la P.A. contemplati dall'art. 25 del Decreto 231.

Si prevede che tale aumento venga meno qualora l'ente "*prima della sentenza di primo grado si sia adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modello organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi*" (art. 25 co. 5-bis del D.lgs. 231/2001).

Il D.L. Giustizia Legge 9 ottobre 2023, n. 137, che converte, con modificazioni, il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante "*disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale*

[23] Introdotto dall'art. 6 ter, c. 2, lettera a) D.L. 10 agosto 2023, n.105, convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n.137
[24] *Ibidem*

della magistratura e della pubblica amministrazione" (entrata in vigore il 10.10.2023) introduce tra i reati presupposto 231 le fattispecie di cui agli artt. 353 c.p. turbata libertà degli incanti, 353 bis c.p. turbata libertà di scelta del contraente. Per questi è prevista la sanzione pecuniaria fino a 500 quote oppure da 200 a 600 quote qualora il profitto sia di rilevante entità o il danno di particolare gravità; nonché le sanzioni interdittive quali: i) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ii) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; iii) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

a.1 Descrizione delle fattispecie

Art. 289 *bis* c.p.p. – Divieto temporaneo di trattare con la pubblica amministrazione

"1. Con il provvedimento che dispone il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, il giudice interdice temporaneamente all'imputato di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Qualora si proceda per un delitto contro la pubblica amministrazione, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 287, comma 1."

Art. 314 c.p. - Peculato

"*Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.*"

Il reato si consuma nel momento in cui ha luogo l'appropriazione dell'oggetto materiale altrui (denaro o cosa mobile), da parte dell'agente, la quale si realizza con una condotta incompatibile con il titolo per cui si possiede la res altrui, a prescindere dal verificarsi di un danno alla pubblica amministrazione (c.d. "reato istantaneo").

L'elemento oggettivo del reato non esige più, come in passato, che il denaro o la cosa mobile oggetto del reato debbano appartenere alla P.A. ma solo che si trovino nella disponibilità del soggetto agente.

Art.314 *bis* c.p. – Peculato per distrazione

"Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni."

Il nuovo art. 314-bis c.p., introdotto con la Legge 112/2024, recante il delitto di Indebita destinazione di denaro o cose mobili costruisce una figura mediana tra gli artt. 314 (peculato) e l'ormai abrogato 323 (abuso d'ufficio) c.p. - dei quali ricalca anche la formulazione - che disciplina un reato proprio, per violazione di doveri funzionali da parte di chi, pubblico ufficiale (secondo la definizione di cui all'art. 357 c.p.) o incaricato di pubblico servizio (secondo la definizione di cui all'art. 358 c.p.), esercita mansioni pubbliche.

Presupposto è che si abbia, per ragione dell'ufficio o del servizio ricoperto, la disponibilità giuridica di denaro o altra cosa mobile - da intendersi come entità materiale, suscettibile di essere trasportata, che abbia un valore economicamente valutabile - altrui.

Art. 316 c.p. - Peculato mediante profitto dell'errore altrui

"*Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre ann*i."

La condotta criminosa consiste, alternativamente:

- nella ricezione (ovvero l'accettazione passiva di un *quid* offerto da un terzo);
- nella ritenzione, per sé o per un terzo (ovvero il mantenimento - consistente in un'appropriazione, una mancata restituzione o un trasferimento - del bene presso il soggetto agente).

Affinché si possa configurare tale fattispecie di peculato, la condotta deve realizzarsi, nell'esercizio delle funzioni o del servizio del soggetto agente, il quale, è sufficiente che si limiti a trarre profitto dall'erroneo e spontaneo convincimento in cui incorre il terzo.

Art. 316 *bis* c.p. - Malversazione di erogazioni pubbliche

"Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste,[25] è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni".

Questo reato presuppone che l'Ente abbia precedentemente conseguito in modo regolare, dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi sovvenzioni o finanziamenti che abbiano una finalità pubblica predefinita (ed espressa nel provvedimento di concessione). Tutte queste erogazioni sono contraddistinte dall'essere concesse a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, fino all'assoluta gratuità. In particolare, i contributi sono dei concorsi in spese per attività e iniziative, e possono essere in conto capitale (erogazioni a fondo perduto che vengono assegnati a chi si trova in determinate situazioni), e/o in conto interessi (lo Stato o l'Ente pubblico si accolla una parte o la totalità degli interessi dovuti per operazioni di credito). Le sovvenzioni sono attribuzioni pecuniarie a fondo perduto a carattere periodico o *una tantum*. I finanziamenti sono atti negoziali, con i quali vengono erogate ad un soggetto, a condizioni di favore, somme che devono essere restituite a medio e/o a lungo termine con pagamento degli interessi, in parte o totalmente, ad opera dello Stato o di altro Ente pubblico.
Commette reato il beneficiario della sovvenzione che non "amministra" correttamente il denaro ricevuto, in

[25] Come modificato dall'art. 28-bis, comma 1, lett. b), n. 1), d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, conv., con modif., in l. 28 marzo 2022, n. 25, in sede di conversione. Precedentemente la medesima modifica era stata disposta dall'art. 2, comma 1, lett. c), n. 1, d.l. 25 febbraio 2022, n. 13, abrogato dall'art. 1, comma 2, l. n. 25/2022, cit. Ai sensi del medesimo comma 2, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo d.l. n.13/2022,

quanto non realizza la finalità pubblica prevista nel provvedimento amministrativo che dispone l'erogazione. Anche la parziale distrazione delle somme ottenute comporta la commissione del reato, senza che rilevi che l'attività programmata sia stata comunque svolta.

Art. 316 *ter* c.p. - Indebita percezione di erogazioni pubbliche

"*Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*
Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito".

Questa fattispecie accanto a quella analoga, più grave, prevista dall'art. 640 *bis* c.p., costituisce uno strumento per colpire le frodi commesse nella fase propedeutica alla concessione delle erogazioni pubbliche. Lo schema di questo reato prevede che il contributo sia percepito a seguito dell'utilizzo oppure della presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o, ancora, a causa dell'omissione di informazioni dovute.
Rispetto all'ipotesi prevista dall'art. 640 *bis* c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) "*l'indebita percezione di erogazioni*" è svincolata, per la sua consumazione, sia dall'induzione in errore dell'ente erogatore sia dalla causazione di un evento dannoso al medesimo.
Il legislatore ha inteso colpire con questo reato le semplici falsità o le omissioni informative che hanno consentito all'agente di ottenere il finanziamento.

Art. 640, comma 2, n. 1, c.p. - Truffa commessa a danno dello Stato o di altro ente pubblico

"*Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.*
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se il fatto è commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico [omissis]".

Lo schema di questo reato è quello tradizionale della truffa, ovvero l'induzione in errore del soggetto attraverso una difforme rappresentazione della realtà, con l'ottenimento di un indebito beneficio per l'agente ed un danno altrui. Connotazione peculiare di tale fattispecie è la specificità del soggetto raggirato: lo Stato o un altro ente pubblico.

Art. 640 *bis* c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

"*La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda*

sovvenzioni, [26] *finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee*".

Questa fattispecie può ormai qualificarsi quale circostanza aggravante della truffa contemplata dall'art. 640 c.p., essendosi in tal senso pronunziate le Sezioni Unite della Corte di Cassazione[27]. Essa si contraddistingue per l'oggetto specifico dell'attività illecita: contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni di carattere pubblico.
La condotta di cui all'art. 640 *bis* c.p. possiede un *quid pluris* rispetto alla tipicità descritta nell'art. 316 *ter* c.p. Il reato, infatti, si realizza allorquando i comportamenti falsi o reticenti, per le concrete modalità realizzative, per il contesto in cui avvengono o per le circostanze che li accompagnano, sono connotati da una particolare carica di artificiosità ed inganno nei confronti dell'ente erogatore.
La fattispecie si considera compiuta nel momento e nel luogo in cui l'agente consegue la materiale disponibilità dell'erogazione.
L'attività fraudolenta deve sfociare in una serie di eventi: l'induzione di altri in errore, il compimento di un atto di disposizione patrimoniale da parte dell'ingannato ed il conseguimento di un ingiusto profitto da parte dell'agente o di un terzo, con altrui danno.

Art. 640 *ter* c.p. - Frode informatica[28]
"Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.
La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7."

L'elemento oggettivo di questo reato, che rientra nello schema tipico della truffa, è caratterizzato, ai fini del D.lgs. 231/2001, dalla illecita alterazione del funzionamento di un sistema informatico commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

[26] La parola «sovvenzioni,» è stata inserita dall'art. 28-bis, comma 1, lett. d), d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, conv., con modif., in l. 28 marzo 2022, n. 25, in sede di conversione. Precedentemente la medesima modifica era stata disposta dall'art. 2, comma 1, lett. d), d.l. 25 febbraio 2022, n. 13, abrogato dall'art. 1, comma 2, l. n. 25/2022
[27] Cass. pen, Sez. un., 10.7.2002 n. 26351
[28] Come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. c), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 184

L'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona, di cui difetta l'induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza della medesima, attraverso la sua manipolazione.
Tra le condotte previste dalla norma rientrano le alterazioni dei registri informatici della Pubblica Amministrazione per far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione a gare, ovvero per la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti o, ancora, per modificare dati fiscali/previdenziali di interesse dell'azienda (es. modello 770) già trasmessi all'amministrazione.

L'art. 2, comma 1, lett. c), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 184 ha introdotto l'ipotesi delittuosa anche anche per il trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Art. 640 *quater* c.p. – Applicabilità dell'articolo 322 *ter* c.p.
"Nei casi di cui agli articoli 640, secondo comma, numeri 1 e 2 ter), 640 bis e 640 ter, secondo comma, con esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell'art. 322 ter c.p."

La norma in esame estende l'applicabilità della confisca, anche per equivalente, del prezzo o del profitto di reato nei confronti dei colpevoli di truffa aggravata, truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica.

Art. 317 c.p. – Concussione
"*Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni*".

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio determina lo stato di soggezione della volontà della persona offesa attraverso l'abuso della sua qualità (ciò indipendentemente dalle sue competenze specifiche, ma strumentalizzando la sua posizione di preminenza) o dei suoi poteri (condotte che rappresentano manifestazioni delle sue potestà funzionali per scopi diversi da quello di cui è stato investito).
Soggetti passivi di questo reato (persone offese) sono, al contempo, la pubblica amministrazione ed il privato concusso.
Il privato potrà partecipare alla commissione del reato nel momento in cui, con la propria condotta, concorra materialmente con il pubblico ufficiale a coartare, con minacce o altri mezzi fraudolenti, la volontà del soggetto passivo per indurlo all'indebita promessa, ovvero concorra moralmente con il pubblico ufficiale mediante qualsiasi attività o atteggiamento che, agendo sulla volontà di quest'ultimo, faccia sorgere o rafforzi il proposito delittuoso.

Art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione
"*Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni*".

Il reato in esame può essere commesso, oltre che dal pubblico ufficiale, anche dall'incaricato di un pubblico

servizio, ma "*in ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo*" (art. 320 c.p.).
Rispetto alla concussione, la corruzione per l'esercizio della funzione e la corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) si caratterizzano per l'accordo illecito raggiunto tra i diversi soggetti, nonché per il rapporto paritetico che intercorre tra il soggetto pubblico ed il privato corruttore.
La differenza tra questa ipotesi di corruzione e quella successiva "*per atto contrario ai doveri d'ufficio*", di cui all'art. 319 c.p., è, invece, ravvisabile nella circostanza che, nel primo caso, a seguito dell'accordo con il privato, il pubblico ufficiale vìola il principio di correttezza e il dovere di imparzialità, senza tuttavia che la parzialità si trasferisca necessariamente in un atto. Nel secondo caso, la parzialità colpisce uno o più specifici atti, che non realizzano la finalità pubblica ad esso sottesa e che vengono piuttosto compiuti ad uso privato.

Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
"*Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni*".

Il reato in esame può essere commesso, oltre che dal pubblico ufficiale, anche dall'incaricato di un pubblico servizio, ma "*in ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo*" (art. 320 c.p.).
Il privato corruttore nella corruzione "propria" si assicura con la promessa o la dazione indebita un atto del pubblico ufficiale che contrasta con i suoi doveri d'ufficio.
Per stabilire se un atto sia contrario o meno ai doveri d'ufficio occorre avere riguardo non soltanto all'atto in sé (per verificarne la legittimità o l'illegittimità), ma anche alla sua conformità a tutti i doveri d'ufficio o di servizio che possono venire in considerazione, con il risultato che un atto può essere di per sé non illegittimo, ma comunque contrario ai doveri d'ufficio. La verifica deve essere fatta non in relazione a singoli atti, ma tenendo presente l'insieme del servizio reso al privato.

Art. 319 *bis* c.p. - Circostanze aggravanti
"La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi".

Art. 319 *ter* c.p. - Corruzione in atti giudiziari
"*Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni2.*
Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni".

L'art. 319 *ter* configura un reato autonomo rispetto alle ipotesi di corruzione previste dagli artt. 318 e 319 c.p. Lo scopo della norma è quello di garantire che l'attività giudiziale sia svolta imparzialmente.
Sebbene la rubrica della norma indichi espressamente il riferimento ad atti giudiziari, la giurisprudenza ritiene che ciò non costituisca elemento qualificante della fattispecie. Secondo l'orientamento della Suprema Corte,

infatti, persino il corrispettivo versato dal privato ad appartenente alla polizia giudiziaria per agevolare l'accoglimento di una istanza di dissequestro rientrerebbe "*nella sfera di operatività*" dell'incriminazione in oggetto.
Ai fini della configurazione del reato, quindi, non è necessario che gli atti incriminati siano direttamente riconducibili all'esercizio di una funzione giudiziaria, rientrando nella sfera di operatività della norma incriminatrice anche attività riconducibili a soggetti diversi dal giudice o dal pubblico ministero.

Art. 319 *quater* c.p. - "Induzione indebita a dare o promettere utilità
"*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.*
Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni".

L'introduzione dell'autonoma figura del reato di concussione per induzione sovverte l'originaria impostazione del codice penale, che raggruppava in un'unica norma e sottoponeva alla stessa sanzione "*il costringere e l'indurre alcuno a dare o promettere indebitamente denaro od altra utilità*". Il fatto costituivo del reato in esame sarebbe rappresentato dalla coartazione della volontà del privato, che si realizza quando il pubblico ufficiale, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, induce il privato a sottostare alle sue richieste. La nuova formulazione, cui consegue la rimodulazione anche dell'art. 317 c.p., ricalca il consolidato orientamento giurisprudenziale maturato in materia di concussione per induzione, abbassando però i limiti edittali massimi e stabilendo la punibilità anche del privato che perfeziona la dazione dell'indebito.

Art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
"*Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.*
In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo".

Art. 321 c.p. - Pene per il corruttore
"*Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità*".

Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione
"*Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.*
Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.
La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che

sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.
La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319".

Il delitto in esame si configura come reato di mera condotta. È quindi sufficiente, per la configurazione della fattispecie, la semplice offerta o promessa, purché sia caratterizzata da adeguata serietà e sia in grado di turbare psicologicamente il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, così da far sorgere il pericolo che lo stesso accetti l'offerta o la promessa.

Art. 322 *bis* c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri[29]
"Le disposizioni degli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, e 323 si applicano anche:
1) ai membri della Commissione delle Comunità Europee, del Parlamento Europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità Europee;
2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità Europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità Europee;
3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità Europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità Europee;
4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità Europee;
5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
5 bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.
Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:
1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.
Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi".

Le disposizioni di cui agli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322 si applicano anche nel caso di membri della Corte

[29] Il testo del comma 1 *bis* è stato oggetto di recente modifica operata dal D.lgs. 4 ottobre 2022, n. 156 della Legge 114/2024

Penale Internazionale, degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri.

Art. 323 c.p. - Abuso d'ufficio – abrogato dalla Legge 114/2024

Art. 323 *bis* c.p. – Circostanze attenuanti

"Se i fatti previsti dagli artt. 314, 314 bis, 316, 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 quater, 320, 322, 322 bis e 346 bis sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite.
Per i delitti previsti dagli artt. 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322, 322 bis e 346 bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o delle altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi."

Il fatto di particolare tenuità si configura come una circostanza attenuante speciale poiché si applica solo ai reati espressamente previsti dal comma 1.

La *ratio* di questa attenuante si ritrova nella scarsa offensività del fatto di reato valutato nella sua globalità (condotta, elemento soggettivo, evento) e, quindi, risulta elemento compatibile con l'attenuante comune di cui al n.4 dell'articolo 62 c.p.: se la speciale tenuità è valutata solo in relazione all'aspetto del dano patrimoniale provocato dal fatto di reato, è configurabile l'attenunante di cui all'articolo 62 c.p.; se la valutazione della speciale tenuità riguarda il fatto di reato nella sua globalità, troverà applicazione l'attenuante ex articolo 323 *bis* c.p.

Art. 323 *ter* c.p. – Causa di non punibilità

"Non è punibile chi ha commesso taluno dei fatti previsti dagli articoli 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322 bis, limitatamente ai delitti di corruzione e di induzione indebita ivi indicati, 346 bis, 353, 353 bis e 354 se, prima di avere notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini in relazione a tali fatti e, comunque, entro quattro mesi dalla commissione del fatto, lo denuncia volontariamente e fornisce indicazioni utili e concrete per assicurare la prova del reato e per individuare gli altri responsabili.
La non punibilità del denunciante è subordinata alla messa a disposizione dell'utilità dallo stesso percepita o, in caso di impossibilità, di una somma di denaro di valore equivalente, ovvero all'indicazione di elementi utili e concreti per individuarne il beneficiario effettivo, entro il medesimo termine di cui al primo comma.
La causa di non punibilità non si applica quando la denuncia di cui al primo comma è preordinata rispetto alla commissione del reato denunciato. La causa di non punibilità non si applica in favore dell'agente sotto copertura che ha agito in violazione delle disposizioni dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146."

L'art. 323-*ter* c.p. (introdotto dalla L. n. 3 del 2019 e modificato dalla L. n. 114 del 2024) prevede una speciale causa di non punibilità che si applica a colui che ha commesso uno dei delitti contro la Pubblica Amministrazione espressamente indicati.

Per l'applicabilità della causa di non punibilità, la norma prevede una serie di requisiti.

Ai sensi del comma 1, devono sussistere – tutte insieme – le seguenti condizioni:

- occorre che il soggetto abbia realizzato uno dei reati elencati dall'art. 323-*ter* c.p. (art. 318 del c.p., art. 319 del c.p., art. 319 ter del c.p., art. 319 quater del c.p., art. 320 del c.p., art. 321 del c.p., 322biscp]], limitatamente al reato di corruzione e di induzione indebita, art. 346 bis del c.p., art. 353 del c.p., art. 353 bis del c.p. e art. 354 del c.p.);
- è necessario che l'autore del reato abbia denunciato volontariamente il fatto entro una certa soglia temporale (prima di avere notizia di essere indagato e, comunque, entro quattro mesi dalla commissione del fatto);
- occorre che il denunciante fornisca indicazioni utili e concrete per assicurarne la prova e per individuare gli altri responsabili.

Il comma 2 stabilisce un ulteriore requisito: il denunciante deve – alternativamente – mettere a disposizione l'utilità percepita o, in mancanza, una somma di denaro di valore equivalente oppure deve indicare gli elementi utili e concreti per individuarne il beneficiario effettivo.

Questa causa di non punibilità si aggiunge all'attenuante *ex* comma 2 dell'art. 323 bis del c.p. a favore del soggetto che si sia efficacemente adoperato con condotte di collaborazione processuale. Tra i due istituti ci sono differenze: da un lato, ai fini dell'art. 323-ter c.p., non serve l'essersi "*efficacemente adoperato per assicurare le prove e per l'individuazione degli altri responsabili del reato*", ma basta l'aver fornito "*indicazioni utili per assicurare le prove del reato e per individuare gli altri responsabili*"; dall'altro lato, per l'applicabilità della norma in commento, l'autore del reato ha un limite temporale e deve mettere a disposizione l'utilità percepita (o somma di valore equivalente) o deve indicare gli elementi per individuarne il beneficiario effettivo.

Infine, come precisato dal comma 3, questa causa di non punibilità non opera quando la denuncia è preordinata rispetto alla commissione del reato denunciato. Ancora, tale causa di non punibilità non si applica in favore dell'agente sotto copertura che abbia agito in violazione dell'art. 9 della L. n. 146 del 2006.

<u>Art. 346 bis c.p. – Traffico di influenze illecite</u>

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.
Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita".

Articolo modificato dalla Legge 114/2024

Art. 353 c.p. – Turbata libertà degli incanti
"Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontanagli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.
Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.
Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà."

La fattispecie di cui all'art. 353 c.p. turbata libertà degli incanti, si riferisce sia agli appalti pubblici sia alle licitazioni private per conto di PA (si intendono anche gare atipiche e/o informali) ed anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata (in tal caso la pena è ridotta della metà). È un reato di pericolo che si configura non solo nel caso di danno effettivo, ma anche nel caso di danno mediato e potenziale. costituito dalla semplice "idoneità" degli atti ad influenzare l'andamento della gara, senza che sia necessario, quindi, dimostrare un'effettiva alterazione dei suoi risultati. L'evento naturalistico del reato richiede, infatti, oltre all'ipotesi dell'impedimento della gara o dell'allontanamento degli offerenti, che sia stato realizzato anche solo il turbamento della gara, situazione questa che è integrata da una condotta che abbia anche soltanto influito sulla sua regolare procedura, alterandone lo svolgimento. Onde evitare di conferire rilievo penale a qualsiasi "comportamento perturbatore", la condotta tipica deve essere idonea a ledere i beni giuridici protetti dalla norma, che si identificano non solo con l'interesse pubblico alla libera concorrenza, ma anche con l'interesse pubblico al libero "gioco" della maggiorazione delle offerte, a garanzia degli interessi della pubblica amministrazione (Sez. 6, 6605/2021).

Soggetto attivo è sia l'interessato e/o controinteressato, sia l'organizzatore della gara/licitazione.

Art. 353 bis c.p. – Turbata liberà del procedimento di scelta del contraente
"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032."

La fattispecie è stata introdotta nel codice penale dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, art. 10 (Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al Governo in materia di normativa antimafia) con l'obiettivo di neutralizzare condotte finalizzate a turbare le fasi preliminari di una gara.

Trattasi di reato di pericolo, a tutela dell'interesse della PA di poter contrarre con il miglior offerente, per il cui perfezionamento è necessario che sia posta concretamente in pericolo la correttezza della procedura di predisposizione del bando di gara o di altro atto equipollente, ma non anche che il contenuto di detti atti venga effettivamente modificato in modo tale da condizionare la scelta del contraente; di qui l'anticipazione della tutela rispetto al momento di effettiva indizione formale della gara, ciò al fine di prevenire la preparazione e l'approvazione di bandi personalizzati e calibrati sulle caratteristiche di determinati operatori. Il reato si consuma indipendentemente dalla realizzazione del fine, essendo sufficiente che sia messa in pericolo la correttezza della procedura amministrativa volta a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente, in ciò consistendo il suo turbamento.

Art. 356 c.p. – Frode nelle pubbliche forniture

"Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.
La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente."

Per «contratto di fornitura» si intende ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla P.A. beni o servizi. Il delitto di frode nelle pubbliche forniture è ravvisabile non soltanto nella fraudolenta esecuzione di un contratto di somministrazione (art. 1559 c.c.), ma anche di un contratto di appalto (art. 1655 c.c.); l'art. 356 c.p. punisce tutte le frodi in danno della P.A., quali che siano gli schemi contrattuali in forza dei quali i fornitori sono tenuti a particolari prestazioni (Cass., VI, 27 maggio 2019).

Art 377 *bis* c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

"*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni*".

Art. 2 L. 898/1986

*"**1.** Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la*

sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.
2. *Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.*
3. *Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1."*

a.2 Definizioni

Per Pubblica Amministrazione si intendono gli organi e gli uffici dello Stato, i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio.

Per Istituzioni Pubbliche si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le amministrazioni dello Stato; le organizzazioni dotate di propria autonomia, enti pubblici o di diritto privato (società di capitali, fondazioni, ecc.) a cui sono affidate funzioni amministrative; gli enti territoriali locali; le istituzioni universitarie; le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale; la ASL.
Oltre alle amministrazioni pubbliche rivestono funzione pubblica anche i membri della Commissione Europea, del Parlamento Europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti Europea.

Per Pubblico Ufficiale si intende colui il quale esercita una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi (es. ufficiali giudiziari, consiglieri comunali, dipendenti di enti pubblici etc.).

Per Incaricato di Pubblico Servizio si intende chi, pur non essendo un pubblico ufficiale, svolge, con le funzioni proprie di tale status (certificative, autorizzative, deliberative), un servizio di pubblica utilità presso organismi pubblici in genere. Tale soggetto soggiace agli obblighi di legge a carico del pubblico ufficiale pur non avendo appieno i poteri di quest'ultimo (es. esattori dell'Enel, dipendenti del Poligrafico dello Stato etc.).

a.3 Principi di comportamento

Ai fini della presente parte speciale A, sono stati individuati i Principi di Comportamento a cui i Destinatari del Modello devono attenersi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

I principi e i contenuti del presente Modello costituiscono specificazioni degli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità, che qualificano il corretto adempimento dei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

La trasparenza e le modalità operative di gestione del processo di vendita, rilevazione dei ricavi, fatturazione e incasso dei crediti sono disciplinati nell'allegato **'Procedura Ciclo Attivo – processo di vendita di beni e servizi**', che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Modello.

I principi comportamentali, i livelli autorizzativi, l'obbligo di affiancamento e la redazione del verbale interno di ispezione in occasione di verifiche o contatti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza sono stabiliti nell'allegato **'Procedura gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici e le Autorità di Vigilanza'**

I Destinatari non svolgono alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti affidati e si impegnano ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine del CORIPET.
I Destinatari evitano altresì di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle loro mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi e, nei limiti in cui ciò non sia vietato, richiedono alla Pubblica Amministrazione tutte le notizie e le informazioni necessarie per prendere le decisioni per conto del CORIPET.

Nei rapporti con le Istituzioni Pubbliche è vietato porre in essere comportamenti, collaborare o causare la realizzazione di eventi riconducibili alle fattispecie di reato contro la Pubblica Amministrazione richiamati sopra.

In particolare, conformemente a quanto già previsto dal Codice Etico adottato da CORIPET:

- è vietato offrire, ricevere, nonché promettere l'elargizione di denaro, di doni o di gratuite prestazioni, nonché vantaggi di ogni altra natura, non di modico valore - direttamente o indirettamente - a funzionari e/o impiegati pubblici o comunque ad incaricati di pubbliche funzioni, italiani o stranieri, o a persone da questi indicati, al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale o dalla prassi del contesto in cui CORIPET opera, al fine di ottenere trattamenti di favore e/o influenzare l'indipendenza di giudizio ovvero ancora ottenere un qualsiasi vantaggio per CORIPET stesso;
- eventuali contributi e finanziamenti a fini politici ed assistenziali sono ammessi, ma nei limiti consentiti dalla legge, e devono essere, in ogni caso, preventivamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione.

Ai fini della realizzazione dei principi di comportamento sopra descritti, i Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, interagiscono con la Pubblica Amministrazione devono:

- individuare il soggetto a cui rivolgersi nella Pubblica Amministrazione, in ragione del proprio incarico specifico ovvero in quanto responsabile del procedimento ai sensi della normativa in vigore;
- documentare i rapporti con il soggetto così individuato;
- tenere costantemente aggiornato il proprio responsabile gerarchico in ordine allo stato del procedimento;
- informare tempestivamente il proprio referente gerarchico circa eventuali comportamenti tesi ad ottenere favori, elargizioni illecite di danaro od altre utilità da persone operanti nell'ambito della Pubblica Amministrazione;
- le Funzioni responsabili che debbano rapportarsi con la PA (o il soggetto da questi formalmente delegato) nel caso di necessità di confronto con il soggetto pubblico è sempre accompagnato almeno da un'altra persona (preferibilmente di altra Funzione Responsabile) dalla pubblicazione del bando di gara sino alla sua assegnazione;

- informare tempestivamente il proprio referente gerarchico circa eventuali comportamenti tesi ad ottenere favori, elargizioni illecite di danaro od altre utilità da persone operanti nell'ambito della Pubblica Amministrazione;
- in caso di partecipazioni a gare pubbliche e/o licitazioni private su incarito di pubbliche amministarzioni, le Funzioni coinvolte devono astenersi da qualsivoglia contatto con altri soggetti partecipanti alla gara. In caso di eventuali comportamenti volti a ledere il buon andamento della gara, le Funzioni coinvolte devono immediatamente darne atto al proprio referente gerarchico.

Nella scelta dei professionisti e/o consulenti per la gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi, nonché in attività che prevedono rapporti interni e/o esterni con un P.U. in occasione di un processo civile, penale o amministrativo è fatto obbligo di selezionare solo operatori di mercato primari di comprovata professionalità nell'ambiente.

Nei processi di selezione relativi ai Centri di Selezione e Stoccaggio (CSS) e ai fornitori coinvolti in attività commerciali o negoziali con la P.A., è fatto obbligo di subordinare l'inserimento e il mantenimento in elenco alla preventiva verifica del rating creditizio e del livello di rischio economico-finanziario mediante consultazione della piattaforma CERVED, al fine di mitigare il rischio di reati di turbata libertà degli incanti o del procedimento di scelta del contraente.

a.4 Flussi informativi verso l'OdV

Le tipologie di informazione, la tempistica (ordinaria su base trimestrale ed ad evento/tempestiva) e le modalità di trasmissione delle comunicazioni dovute dalle Funzioni Responsabili all'Organismo di Vigilanza sono stabilite nell'allegato 'Procedura Flussi Informativi all'OdV'.

Tutti i destinatari sono tenuti a comunicare all'OdV le informazioni indicate nella procedura flussi informativi verso l'OdV e, in particolare:

- Richieste o offerte di denaro o altra utilità (ivi compresi i doni), anche non esplicite da parte di un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio;
- Comportamenti scorretti o illegali posti in essere dal personale della P.A.;
- Comportamenti scorreti da parte di concorrenti/offerenti in gare d'appalto o licitazioni private per conto di PA cui CORIPET partecipa o riveste il ruolo di stazione appaltante;
- Annualmente un elenco relativo alla concessione di omaggi e liberalità;
- Eventuali situazioni di irregolarità relative alla destinazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dallo Stato o da altri Enti Pubblici o dell'Unione Europea;
- Visite, ispezioni e accertamenti avviati da parte degli Enti Competenti;
- Eventuali anomalie o sospetti di irregolarità in ordine all'andamento della gara pubblica;
- Le operazioni (anche in fase di negoziazione) aventi come controparte la PA.

B. Delitti informatici e trattamento illecito dei dati

La presente Parte Speciale è dedicata alla trattazione dei reati in materia di tutela ambientale in relazione ai quali l'art. 24 *bis* D.lgs. 231/2001 prevede la responsabilità amministrativa dell'Ente.

- Documenti informatici (art. 491 *bis* c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a interccettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche (art. 617 *bis* c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinquies* c.p.);
- Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche e telematiche (art. 617 *sexies* c.p.);
- Circostanze attenuanti (art. 623 *quater* c.p.);
- Estorsione (art. 629 c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico (art. 635 *ter* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635 *quater*.1 c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635 *quinquies* c.p.);
- Circostanze attenuanti (art. 639 *ter* c.p.);
- Frode informatica (art. 640 *ter* c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinquies* c.p.);
- Disposizioni urgenti in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n.105).

b.1 Descrizione delle fattispecie

Art. 491 bis c.p. – Documenti informatici

"*Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici*".

La fattispecie estende le norme sulla "falsità in atti" (Libro II, Titolo VII, Capo III) a quei documenti informatici che hanno efficacia probatoria. La falsità di tali documenti informatici pubblici è considerata alla stregua della falsità in atti pubblici.

Art. 615 ter c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

"*Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.*

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio".

Il delitto in esame punisce sia l'introduzione che la permanenza non autorizzata in un sistema informatico o telematico protetto.

Sono previste aggravanti di pena qualora il fatto sia commesso da soggetti qualificati (pubblici ufficiali, incaricati di pubblici servizi, operatori del sistema, investigatori privati), altre legate alla modalità della condotta (violenza su cose o persone). La pena è, altresì, aggravata in considerazione delle conseguenze del fatto (distruzione o danneggiamento del sistema o dei dati) o della natura del sistema informatico o telematico (interesse militare, ordine pubblico, sicurezza pubblica, sanità, protezione civile, interesse pubblico in senso lato).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salve le ipotesi aggravate che lo rendono procedibile d'ufficio.

Art. 615 quater c.p. - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

"Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a 5.164 euro.

La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da 5.164 euro a 10.329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui al quarto comma dell'articolo 617-quater."

La fattispecie mira ad anticipare la tutela della riservatezza dei sistemi informatici e telematici protetti (art. 615 *ter* c.p.), punendo colui che, abusivamente, comunica a soggetti non autorizzati gli strumenti di accesso a tali sistemi o, comunque, fornisce indicazioni idonee per entrarne in possesso. Trattasi di reato a dolo specifico, in quanto l'autore deve avere la finalità di procurare, con la sua condotta, un profitto (a sè o ad altri) o di arrecare un danno a terzi.
Sono previste aggravanti di pena nei casi in cui o l'autore o il sistema informatico/telematico siano qualificati (pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio, operatore del sistema; sistema utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità).

Art. 615 *quinquies* c.p. - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico – aborgato dalla Legge 90/2024

Art. 617 *bis* c.p. - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche
"Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge [c.p.p. 266-271], al fine di prendere cognizione di una comunicazione o di una conversazione telefonica o telegrafica tra altre persone o comunque a lui non diretta, ovvero di impedirla o di interromperla, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti idonei intercettare, impedire od interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615 ter, secondo comma, numero 1).
La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni".

La norma in commento prevede e punisce una serie di condotte prodromiche alla realizzazione del reato di cui all'art. 617 del c.p..

Il bene giuridico tutelato dalla norma in esame è la segretezza e libertà delle conversazioni e comunicazioni telefoniche o telegrafiche, a distanza, tra due o più soggetti.

Si tratta di un reato comune poiché può essere commesso da chiunque (si vedrà come la particolare qualifica del soggetto attivo può determinare un aggravamento della pena).

Quanto alla condotta penalmente rilevante, ai sensi del comma 1, essa consiste nel procurarsi, detenere, produrre, riprodurre, diffondere, importare, comunicare, consegnare, mettere in altro modo a disposizione di altri o installare apparati, strumenti (o parti di essi) idonei a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche tra altre persone.

Quanto all'elemento soggettivo, è richiesto il dolo specifico: oltre alla coscienza e volontà di installare

apparati, strumenti o parte di essi, occorre il fine di prendere cognizione, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche tra altre persone.

Il momento consumativo del reato coincide con con l'installazione di un'attrezzatura idonea a captare o impedire comunicazioni telefoniche o telegrafiche altrui.

Sulla possibilità del tentativo, per autorevole dottrina, esso non è configurabile poiché il delitto in esame è un reato di pericolo.

Ai sensi del comma 1, il reato è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Però, a seguito della L. n. 90 del 2024, la norma prevede una serie di circostanze aggravanti:

- il comma 2 della norma in commento stabilisce che la pena è della reclusione da due anni a sei anni nel caso in cui ricorra taluna delle circostanze di cui al n. 1 del comma 2 dell'art. 615 ter del c.p.: ossia, quando il reato è realizzato da un pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio che agisce con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, nonché da chi esercita abusivamente la professione di investigatore privato e da chi agisce con abuso della qualità di operatore del sistema (ad esempio, programmatori, analisti);
- invece, il comma 3 prevede la pena della reclusione da uno a cinque anni quando il reato è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni.

Quanto ai rapporti con altri reati, la giurisprudenza ammette il concorso tra il delitto in esame e quello di cui all'art. 617 del c.p. nel caso in cui all'installazione di apparecchiatura idonea segue un suo effettivo utilizzo.

Art. 617 *quater* c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

"Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.
I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.
Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso:
1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato"

Il delitto punisce l'intercettazione, l'impedimento o l'interruzione di comunicazioni di un sistema informatico-telematico o tra più sistemi, nonché la rivelazione al pubblico del contenuto di tali comunicazioni (salvo che, in quest'ultimo caso, il fatto non integri anche un diverso reato punito più severamente).

Il reato è punibile a querela, salvi i casi che prevedono un aggravamento di pena in virtù della qualifica del sistema informatico-telematico (Stato, enti pubblici, imprese esercenti servizi pubblici o di pubblica necessità) o dell'autore del reato (pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio, operatore del sistema, investigatore privato).

Art. 617 *quinquies* c.p. - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

"Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater".

La fattispecie ha la finalità di anticipare la tutela accordata ai sistemi informatici o telematici dall'art. 617 quater c.p., punendo il comportamento di si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, apparecchiature atte a realizzare le condotte previste in tale articolo.
La pena è aggravata negli stessi casi dell'art. 617 *quater* c.p.

Art. 617 *sexies* c.p. – Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche

"Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative a un sistema informaticoo telematico o intercorrenti tra più sistemi, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena è della reclusione da tre a otto anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617quater.
Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa."

La norma prevede e punisce una serie di condotte tese a falsificare, modificare o sopprimere il contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche in fase di trasferimento.

Il bene giuridico tutelato dalla norma è l'integrità, autenticità e genuinità delle comunicazioni informatiche o telematiche.

Si tratta di un reato comune poiché può essere commesso da chiunque (si vedrà come la particolare qualifica del soggetto attivo può determinare un aggravamento della pena).

Quanto alla condotta penalmente rilevante, essa può consistere nella falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni relative ad un sistema informaticoo telematico o intercorrenti tra più sistemi.

Con “falsificazione” ci si riferisce alla formazione fittizia del testo di una comunicazione informatica o telematica. La condotta di “alterazione” consiste nella modificazione del contenuto originale della comunicazione attraverso aggiunte, sostituzioni o eliminazioni. Infine, la “soppressione” si concretizza in quelle condotte che impediscono al destinatario della comunicazione di venire a conoscenza del suo contenuto.

Le condotte appena viste incidono su comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico (cioè, quelle intercorrenti tra due apparecchi dei quali soltanto uno costituisce da un sistema informatico: ad esempio, l’invio di un fax inviato da un apparecchio telefax ad un computer in grado di riceverlo) o intercorrenti tra più sistemi(quelle intercorrenti tra sistemi che possono definirsi informatici o telematici: ad esempio, la posta elettronica).

Peraltro, ai fini della configurazione del reato, è necessario che il soggetto attivo faccia usodei dati alterati o modificati oppure lasci che altre persone ne facciano uso.

Quanto all’elemento soggettivo, è oggi richiesto il dolo specifico: ossia, occorre il fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno.

Ai sensi del comma 1, il delitto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Tuttavia, il comma 2 (come modificato dalla L. n. 90 del 2024) un aggravamento di pena(reclusione da tre ad otto anni) nelle seguenti ipotesi:

a. se il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui al comma 3 dell’art. 615 ter del c.p.: cioè, quando la tipologia di sistema informatico o telematico presenta interesse pubblico (ci si riferisce a sistemi di interesse militare o relativi all’ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o, in ogni caso, di interesse pubblico);
b. quando il reato è realizzato in danno di un pubblico ufficiale nell’esercizio o a causa delle sue funzioni oppure da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato o con abuso della qualità di operatore del sistema (ad esempio, programmatori, analisti).

Quanto al regime di procedibilità, ai sensi del comma 3, l’ipotesi di cui al comma 1 è punibile a querela della persona offesa, mentre l’ipotesi di cui al comma 2 è procedibile d’ufficio.

Art. 623 *quater* c.p. – Circostanze attenunanti

“Le pene comminate per i delitti di cui agli articoli 615 ter, 615 quater, 617 quater, 617 quinquies e 617 sexies sono diminuite quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.
Le pene comminate per i delitti di cui al primo comma sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente

l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova o nel recupero dei proventi dei delitti o degli strumenti utilizzati per la commissione degli stessi.
Non si applica il divieto di cui all'articolo 69, quarto comma."

La norma in commento (introdotta con la L. n. 90 del 2024) stabilisce circostanze attenuanti per i reati previsti dall'art. 615 ter del c.p. (accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico), dall'art. 615 quater del c.p. (detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici), dall'art. 617 quater del c.p. (intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche), dall'art. 617 quinquies del c.p. (detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche) e dall'art. 617 sexies del c.p. (falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche).

Ai sensi del comma 1, quando il fatto risulti di lieve entità (per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione oppure per la particolare tenuità del danno o del pericolo), è prevista un'attenuante ad effetto comune che determina una diminuzione fino ad un terzo delle pene comminate per i delitti appena visti.

Il comma 2 stabilisce che, quando il soggetto attivo del reato adotta una condotta collaborativa (ossia, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente le autorità nella raccolta di elementi di prova o nel recupero dei proventi dei delitti o degli strumenti utilizzati per la commissione degli stessi), è prevista un'attenuante ad effetto speciale che comporta una diminuzione dalla metà a due terzi delle pene comminate per i reati suindicati.

Infine, il comma 3 precisa che, in entrambe le ipotesi appena analizzate, non si applica il divieto di bilanciamento con le circostanze aggravanti eventualmente concorrenti previsto dal comma 4 dell'art. 69 del c.p.

Art. 629 c.p. – Estorsione

"Chiunque, mediante violenza [581] o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.
La pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628.
Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615 ter, 617 quater, 617 sexies, 635 bis, 635 quater e 635 quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità."

Quanto al bene giuridico tutelato, si tratta di un reato plurioffensivo poiché vengono garantiti il patrimonio e la libertà di autodeterminazione.

Si tratta di un reato comune poiché può essere commesso da chiunque. Però, nel caso in cui il reato in esame sia posto in essere da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso delle qualità o funzioni, si andrà a configurare il reato di concussione ai sensi dell'art. 317 del c.p.

Quanto alla condotta penalmente rilevante, essa consiste nel costringere – con violenza o minaccia – taluno a fare o ad omettere qualche cosa al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Dunque, si tratta di un reato caratterizzato dalla cooperazione della vittima, la quale viene carpita dall'agente attraverso la violenza o la minaccia.

Riguardo al concetto di violenza, in tal caso, essa può anche essere diretta sia nei confronti della persona, sia nei confronti delle cose (c.d. violenza reale), purché sia idonea a coartare la volontà del soggetto passivo. Peraltro, con riferimento alla violenza rivolta contro le persone, per dottrina e giurisprudenza maggioritaria, bisogna ricomprendere sia la c.d. violenza propria (l'utilizzo di forza fisica nei confronti di una persona), sia la c.d. violenza impropria (l'uso di qualsiasi mezzo idoneo a forzare la volontà della vittima).

Invece, quanto alla minaccia, essa va intesa come la prospettazione di un male ingiusto e notevole, proveniente dal soggetto agente.

Per quanto riguarda la violenza, per rilevare ai sensi della norma in commento, essa deve essere tale da non coartare completamente la volontà della vittima in quanto, in caso contrario, si configurerebbe il più delitto di rapina *ex* art. 628 del c.p.. Dunque, il soggetto passivo deve avere un margine di autodeterminazione nel senso di poter scegliere se cedere all'estorsione o subire il male minacciato.

La minaccia viene considerata condotta a forma libera e, quindi, può essere espressa, tacita, implicita. L'importante è che la minaccia sia idonea a coartare la volontà del soggetto. La minaccia può anche consistere nella prospettazione di un comportamento omissivo se sul soggetto minacciante gravi un obbligo giuridico di impedire un evento. Può anche avere ad oggetto l'esercizio di un diritto o di una facoltà legittima, qualora tale esercizio sia strumentalizzato per un fine diverso ed ulteriore rispetto a quello per il quale è riconosciuto.

Quindi, tra la violenza o la minaccia e la costrizione deve sussistere un rapporto strumentale ed eziologico in quanto le prime devono rappresentare lo strumento per la realizzazione della seconda e, al contempo, la costrizione deve costituire l'effetto della violenza o della minaccia.

Occorre precisare che la condotta violenta o minacciosa può essere diretta nei confronti del titolare del potere giuridico di disporre dei beni o dei diritti, ma può essere anche diretta verso una persona diversa,

quando il rapporto con essa sia tale da determinare uno stato di costrizione psichica nel soggetto titolare dell'interesse patrimoniale.

La condotta dell'agente deve causare, progressivamente, quattro effetti.
Innanzitutto, deve esserci uno stato di coazione psichica, anche se non assoluta, della vittima.
In secondo luogo, la norma si riferisce al "fare od omettere qualche cosa". Tale espressione è stata interpretata nel senso che è richiesto il compimento di un atto di disposizione patrimoniale attraverso una condotta positiva di dare (ad esempio, dazione di una somma di denaro) o di facere (ad esempio, alienazione di un bene) oppure di un atto negativo consistendo in un non facere (ad esempio, non esigere un credito).
In terzo luogo, è altresì necessario un danno patrimoniale per il soggetto passivo. Tale danno deve consistere nella diminuzione del patrimonio come effetto dell'atto di disposizione patrimoniale.
Infine, occorre che il soggetto attivo, con la propria condotta criminosa, procuri a sé o ad altri un profitto ingiusto. Quanto alla nozione di profitto, esso deve essere inteso come qualunque vantaggio, anche di natura non patrimoniale, perseguito dall'autore. Peraltro, il profitto deve essere "ingiusto": per autorevole dottrina, il profitto è ingiusto quando non abbia, a suo fondamento, una pretesa comunque riconosciuta e tutelata dall'ordinamento giuridico.

In relazione all'elemento soggettivo, la giurisprudenza prevalente ritiene che, ai fini della configurazione del reato, sia richiesto il dolo generico (e non il dolo specifico, come sostiene la tesi tradizionale). Ciò in quanto il conseguimento del profitto con danno altrui costituisce evento del reato.

Con riguardo al momento consumativo, una parte della dottrina sostiene che il reato si consumi quando l'agente consegue il profitto ingiusto e il soggetto passivo subisce il danno patrimoniale. Invece, la giurisprudenza di legittimità ritiene che la consumazione del reato coincida con il momento in cui la cosa estorta viene consegnata dal soggetto passivo all'agente.

Questi due orientamenti hanno ricadute sul tema del **tentativo**. Se si segue la prima tesi, il tentativo è ammissibile quando l'azione si sia esaurita ma non si sia prodotto il danno. Se si accoglie la seconda tesi, il tentativo è configurabile allorquando la condotta violenta o minacciosa non avvia raggiunto il risultato di costringere la vittima a fare od omettere qualcosa.

Ai sensi del comma 1, il delitto è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da 1.000 a 4.000 euro.

Però, il comma 2 (come modificato a seguito della L. n. 90 del 2024) stabilisce un aumento della pena (reclusione da sette a venti anni e multa da 5.000 a 15.000 euro) qualora ricorra taluna delle circostanze aggravanti di cui al comma 3 dell'art. 628 del c.p. (tra tali circostanze, si ricordi – ad esempio – il caso in cui la violenza o minaccia sia commessa con armi o da persona travisata o da più persone riunite oppure l'ipotesi in cui il fatto venga realizzato all'interno di mezzi di pubblico trasporto).

Infine, il comma 3 (inserito dalla L. n. 90 del 2024) prevede e punisce la c.d. estorsione tramite reato

informatico: ossia, l'estorsione realizzata attraverso i reati – anche se minacciati – previsti dall'art. 615 ter del c.p. (accesso abusivo a sistema informatico o telematico), dall'art. 617 quater del c.p. (intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche), dall'art. 617 sexies del c.p.(falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche), dall'art. 635 bis del c.p. (danneggiamento di informazioni, dati o programmi informatici), dall'art. 635 quater del c.p. (danneggiamento di sistemi informatici o telematici) e dall'art. 635 quinquies del c.p. (danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse).

Art. 635 *bis* c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

"*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni".

Il delitto punisce la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui, salvo che il fatto integri gli estremi di un altro reato punito più severamente, nel qual caso si applicherà la disciplina di tale fattispecie.
Il reato è perseguibile a querela della persona offesa.

Art. 635 *ter* c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

"*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata".

Il delitto in esame, anch'esso residuale rispetto a fattispecie punite più severamente, è reato di condotta e disciplina i fatti diretti a realizzare gli eventi descritti nel precedente art. 635 *bis* c.p., nelle ipotesi in cui i sistemi informatici/telematici siano qualificati (pertinenti allo Stato o ad altri enti pubblici o di pubblica utilità).
Non è necessario il verificarsi degli eventi previsti ma il loro realizzarsi aggrava il reato.

Art. 635 *quater* c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

"*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in*

tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata".

Il reato punisce il danneggiamento (in senso lato) di sistemi informatici e telematici, realizzato mediante una delle condotte previste nell'art. 635 *bis* (danneggiamento di informazioni, dati o programmi informatici) oppure mediante l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi idonei allo scopo.
La fattispecie in esame è, comunque, residuale ad ipotesi più gravi che eventualmente i fatti potrebbero delineare.

Art. 635 *quater* 1 c.p. – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico
"Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329.
La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615 ter, secondo comma, numero 1).
La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma."

Il presente articolo è stato introdotto dall'art. 16, comma 1, lettera q) della L. 28 giugno 2024, n. 90.

Art. 635 *quinquies* c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità
"*Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.*
Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.
Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata".

La fattispecie si pone, rispetto all'articolo precedente, nello stesso modo in cui l'art. 635 *ter* è in relazione all'art. 635 *bis*.
Il delitto punisce la sola azione diretta al danneggiamento, mentre l'effettiva lesione del sistema informatico o telematico costituisce un aggravante del trattamento sanzionatorio.

Art. 639 *ter* c.p. – Circostanze attenuanti

"Le pene comminate per i delitti di cui agli articoli 629, terzo comma, 635 ter, 635 quater 1 e 635 quinquies sono diminuite quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.
Le pene comminate per i delitti di cui al primo comma sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova o nel recupero dei proventi dei delitti o degli strumenti utilizzati per la commissione degli stessi.
Non si applica il divieto di cui all'articolo 69, quarto comma."

Art. 640 *ter* c.p. – Frode informatica
"Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.
La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età."

La norma in esame richiama chiaramente quanto disposto in tema di truffa (art. 640.)

Differenze si riscontrano in merito all'elemento causale, dato che qui non si richiede l'induzione in errore della vittima, in quanto l'attività fraudolente investe il sistema informatico della stessa.

La condotta consiste nell'alterazione, comunque realizzata, del sistema informatico e dell'intervento, senza averne diritto, con qualsiasi modalità, su dati, informazioni, programmi di un sistema informatico.

La norma in oggetto è posta in rapporto di specialità con la truffa, escludendosi dunque il concorso tra esse. Nel caso in cui, oltre all'alterazione del sistema informatico, vi sia anche l'induzione in errore della persona, prevale dunque il reato base di truffa.

Art. 640 *quinquies* c.p. - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica
"*Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 Euro*".

Trattasi di reato proprio, potendo essere commesso soltanto dai soggetti che prestano servizi di certificazione elettronica.
La condotta punita consiste nella violazione degli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato (in particolare, gli obblighi di controllo e garanzia previsti dall'art. 32 del D.Lgs. n. 82 del 2005).
Il reato è a dolo specifico, essendo necessario che il soggetto agisca con la finalità di procurare a sè o ad altri un profitto ingiusto o di arrecare danno ad altri.

Art. 1 comma 11 D.L. n. 105/2019 - Disposizioni urgenti in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica
" Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni".

Il reato prevede (art. 1 comma 11) quale illecito penale il fornire informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici impiegati (art. 1 comma 2 lett. b), o ai fini delle comunicazioni preventive al Centro di valutazione e certificazione nazionale o CVCN (art. 1 comma 6 lett. a), o per lo svolgimento di specifiche attività ispettive e di vigilanza (comma 6 lett. c) ovvero omettere di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto.

Il tutto allo scopo di ostacolare o condizionare – secondo lo schema penalistico del dolo specifico – l'espletamento dei procedimenti, descritti nello stesso art. 1 citato, per i quali è imposto l'obbligo di verità.

Va precisato che le procedure di sicurezza sono demandate alla normativa regolamentare di attuazione. Le condotte delittuose non sono compiutamente tipizzate nella fattispecie penale, in quanto essa rinvia agli articolati obblighi giuridici, con relativi termini di adempimento, imposti in tema di sicurezza nazionale cibernetica, che dovranno essere definiti nel dettaglio da norme secondarie di attuazione.

b.2 Principi di comportamento
Ai fini della presente Parte Speciale G sono stati individuati i Principi di Comportamento a cui i Destinatari devono attenersi e sono stati adottati una Policy aziendale *IT per la gestione delle risorse informatiche*, una procedura *data breach* ed una Data Protection Policy conforme al Regolamento GDPR 2016/679.

Il consorzio ha inoltre ottenuto la certificazione **IT:ISO/IEC 27001:2022** relativa al Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni.

Le aree/attività consederate sensibili sulla base del risk assessment sono:

1. gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informatico aziendale;
2. svolgimento di attività in modalità *smart working* con accesso all'intranet aziendale;
3. gestione di sicurezza di rete e licenze;
4. gestione di backup;
5. gestione delle modalità di accesso al sistema informatico degli outsourcer;
6. gestione delle modalità di accesso al sistema informatico degli utenti interni ed esterni, gestione dei profili utente e del processo di autenticazione.

I Destinatari non devono commettere comportamenti contrari alla legge, tali da integrare le fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale, ed in particolare è fatto obbligo di:

- utilizzare i personal computer per i soli ambiti inerenti all'attività lavorativa;
- utilizzare le unità di rete come aree di condivisione strettamente professionale;
- utilizzare e conservare correttamente le firme digitali delle Compagnie socie di CORIPET;
- non usare né installare programmi distribuiti da chi non ne è ufficialmente preposto, né mezzi di comunicazione propri, salvo esplicita autorizzazione di CORIPET;
- non installare né detenere qualsiasi programma software in maniera abusiva ovvero senza il rispetto del relativo accordo di licenza d'uso;
- non modificare le configurazioni impostate sul proprio personal computer;
- non utilizzare *software* e/o *hardware* atti ad intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
- non accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi della Pubblica Amministrazione o di terzi per ottenere e/o modificare informazioni a vantaggio dell'Impresa;
- non fonire informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici utilizzati da CORIPET;
- non accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informatici gestionali di terzi per ottenere e/o modificare informazioni a vantaggio dell'Impresa.

Al fine di garantire la tutela dei dati personali, CORIPET attraverso i propri dipendenti, si impegna a trattare gli stessi nel rispetto delle normative di riferimento ed in particolare secondo i seguenti criteri:

a. trasparenza nei confronti dei soggetti cui i dati si riferiscono, i quali hanno diritto di conoscere quali informazioni personali si raccolgono, per quali motivi e se le stesse sono divulgate;
b. liceità e correttezza del trattamento;
c. pertinenza del trattamento con le finalità dichiarate e perseguite, nel senso che i dati personali non saranno utilizzati per fini secondari senza il consenso dell'interessato (salvo che si tratti di un caso in cui la legge non lo richieda);
d. la divulgazione dei dati a terzi non può essere effettuata senza il consenso dell'interessato (salvo che si tratti di un caso in cui la legge non lo richieda);
e. garanzia di qualità e correttezza dei dati;
f. diritto dell'interessato di prendere visione e richiedere la correzione, se necessario.

b.3 Flussi informativi verso l'OdV

Le tipologie di informazione, la tempistica (ordinaria su base trimestrale ed ad evento/tempestiva) e le modalità di trasmissione delle comunicazioni dovute dalle Funzioni Responsabili all'Organismo di Vigilanza sono stabilite nell'allegato 'Procedura Flussi Informativi all'OdV'.
Il Direttore dell'Area Amministrazione e Finanza è tenuto a comunicare all'OdV ogni aggiornamento o violazione delle Procedure informatiche.

C. Delitti di criminalità organizzata

La presente Parte Speciale è dedicata alla trattazione dei reati societari così come descritti dall'articolo 24 *ter* del D.lgs. 231/2001.

Qui di seguito viene riportato l'elenco delle fattispecie prese in considerazione dal Decreto:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 *bis* c.p.);
- Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose (art. 416 *bis*.1 c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 *ter* c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n.309 del 9 ottobre 1990).

Gli articoli del codice penale e delle leggi speciali che vengono in rilievo per la comprensione di ciascuna fattispecie, accompagnata da una sintetica illustrazione del reato e da una descrizione astratta a titolo esemplificativo della condotta illecita sono presentati nel seguito.

c.1 Descrizione delle fattispecie

Art. 416 c.p. – Associazione per delinquere

"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti [305, 306], coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.
Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.
La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più [32 quater].
Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601 bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22 bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater 1, 600 quinquies, 609 bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma."

La fattispecie criminosa in esame è di tipo associativo ed è caratterizzata dall'intento di realizzare uno specifico e predeterminato programma sociale criminoso.

La norma intende punire chi si riunisce e concorre alla formazione di un'organizzazione stabile allo scopo di perpetrare più agevolmente dei delitti, senza che abbia rilievo che tali reati vengano poi realmente commessi.

Si tratta di un reato comune, che può essere commesso da chiunque, necessariamente plurisoggettivo, giacché richiede la partecipazione alla condotta tipica di tre o più soggetti. La condotta incriminata è caratterizzata dall'accordo tra più persone per formare una struttura stabile, dotata di una personalità formalmente distinta da quella dei singoli partecipanti ed, in concreto, idonea a realizzare uno specifico e predeterminato programma sociale.

Il programma criminoso alla base dell'associazione deve riguardare la commissione di delitti. Non integra il reato in esame la condotta di chi si riunisce al fine di commettere reati contravvenzionali o illeciti amministrativi.
L'emento soggettivo consiste in una condotta che si sostanzia nel:

- Esternare l'intenzione di creare l'associazione e renderne noto il programma;
- Dare materialmente vita all'assocazione, procurando i mezzi necessari all'esercizio dell'attività per la quale per la quale è stata creata e procedere al reperimento delle adesioni dei terzi;
- Preparare la struttura necessaria per l'esecuzione del piano sociale;
- Agevolare la realizzazione del programma di un'organizzazione criminale;
- Guidare l'organizzazione.

L'elemento soggettivo è caratterizzato dalla previsione e volontà di costituire un'associazione vietata, con l'ulteriore scopo di realizzazione un numero indeterminato di delitti.

Il co. 6 è stato aggiunto dall'art. 4, L. 11 agosto 2003, n. 228 e poi così modificato dal co. 5 dell'art. 1, L. 15 luglio 2009, n. 94 e rende indirettamente rilevanti l'art. 600 c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, l'art. 601 c.p. Tratta di persone, l'art. 601-bis c.p. Traffico di organi prelevati da persona vivente, l'art. 602 c.p. Acquisto e alienazione di schiavi, nonché l'art. 12, co. 3-bis, del D. Lgs. 286/1998 rubricato *Disposizioni contro le immigrazioni clandestine*[30].

[30] Art. 12. D. Lgs. 286/1988. Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.

A titolo esemplificativo, vi è condotta illecita nel favorire, in maniera stabilmente organizzata, l'ingresso illegale nel nostro paese di numerosi ragazzi o ragazze di paesi più poveri, per poi costringerli a lavorare ad orari e condizioni disumani[31].

Art. 416 *bis* c.p. – Associazioni di tipo mafioso anche straniere[32]

"Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

"[omissis] 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:
a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.
3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. [omissis]".

[31] La condotta descritta potrebbe essere configurata, a titolo esemplificativo, anche nell'ipotesi remota del concorso nel reato di un soggetto appaltante *insieme* all'appaltatore o al sub-appaltatore, riconducibile all'ipotesi di *concorso esterno* del primo soggetto, ovvero quando l'agente sia consapevole dei metodi e dei fini dell'associazione cui l'appaltatore è associato e si renda compiutamente conto dell'efficacia causale della sua attività di sostegno – rappresentata dalla continuità di rapporto commerciale –, vantaggiosa per la conservazione o per il rafforzamento dell'associazione stessa.

[32] Articolo così modificato dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69 "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio".

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso".

Tale ipotesi di reato è di tipo associativo ed è caratterizzata oltre che dalla realizzazione di delitti anche dalla gestione e dal controllo di settori di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici, il perseguimento di profitti e vantaggi ingiusti per sé o per altri e, infine, il turbamento del libero esercizio del voto.
Per la descrizione della condotta associativa si rinvia all'analisi dell'articolo precedente.

Un'associazione è di tipo mafioso qualora utilizzi il *"metodo mafioso"* per la realizzazione del programma criminoso, vale a dire quando per la realizzazione del programma criminoso si utilizza verso l'esterno e in danno degli offesi "*la forza intimidatrice*" derivante dal vincolo associativo stesso e dalla fama dell'organizzazione e a loro volta gli stessi offesi si trovano in una condizione di "*assoggettamento e omertà*" nei confronti dell'associazione stessa in virtù dell'intimidazione da questa esercitata.

L'elemento soggettivo è caratterizzato nella coscienza e volontà di partecipare o costituire un'associazione mafiosa, con l'adesione, anche solo morale, al programma che persegue i fini criminosi descritti dalla norma. L'applicabilità della norma è estesa anche a quelle organizzazioni criminali nominativamente diverse dalle assocazioni mafiose, ma sostanzialmente e strutturalmente analoghe.

Art. 416 *bis*.1 c.p. – Circostanze aggravanti e attenuanti per i reati connessi ad attività mafiose
"Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.
Per i delitti di cui all'articolo 416 bis e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.
Nei casi previsti dal terzo comma non si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma.
Per i delitti aggravati dalla circostanza di cui al primo comma si procede sempre d'ufficio."

L'articolo in questione è stato introdotto dal D.Lgs. n.21/2018 e modificato da Legge n.60 del 24 maggio 2023).

Art. 416 *ter* c.p. – Scambio elettorale politico-mafioso

"Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416 bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416 bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416 bis.
La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.
Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416 bis aumentata della metà.
In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.[33]*"*

La fattispecie incriminatrice è stata grandemente modificata da parte dell'art. 1, co. 1, L. 17 aprile 2014, n. 62 e ad ultimo dall'art. 1, co. 1 della L. 21 maggio 2019 n. 43.
La precedente formulazione dell'art. 416-ter c.p. prevedeva la punibilità esclusivamente per colui che ottenesse la promessa di voti prevista dal terzo comma dell'art. 416-bis c.p. in cambio di una erogazione di denaro.
Molte critiche erano state mosse nel corso degli anni alla precedente formulazione della norma in esame, in quanto considerata eccessivamente restrittiva e inadeguata a prevenire in modo concreto ed efficace i fenomeni di voto di scambio e rimasta sostanzialmente inapplicata.
Con il recente intervento normativo, il Legislatore ha esteso l'ambito applicativo del reato ampliando le condotte penalmente rilevanti e prevedendo come possibile prezzo dello scambio non soltanto una somma di denaro, ma una qualsiasi altra utilità.

La fattispecie incriminatrice in esame punisce due tipoilogie di condotta speculari, ed in particolare:

- La condotta di chi accetta una promessa di procacciamento di voti attraverso l'impiego del metodo mafioso[34]; il concetto di "accettazione" è assai più ampio del concetto di "ottenimento" previsto in precedenza; per "ottenere" qualcosa, infatti, è necessario adoperarsi, mentre nel concetto di "accettazione" sono ricomprese altresì le condotte meramente passive;
- La condotta di chi presta una promessa di procacciamento di voti attraverso l'impiego del metodo mafioso; in questo caso nulla rileva che la promessa sia onorata o meno in un tempo successivo, risultando sufficiente, ai fini della punibilità, l'aver espresso tale impegno.

Ulteriore elemento costitutivo del reato è l'accordo, espresso o tacito, contestuale alla promessa, che al procacciamento dei voti segua un corrispettivo che, a differenza di quanto precedentemente previsto, può consistere sia in una somma di denaro, che, come solitamente accade, dell'esecuzione di altro tipo difavore (c.d. altra utilità).

[33] Tale disposizione è stata modificata dall'art. 1 comma 1 della L.21 maggio 2019 n.43.
[34] Per la definizione di "metodo mafioso" si faccia riferimento al paragrafo relativo all'art. 416-bis c.p.

Si tratta di un reato istantaneo che si consuma nel momento in cui la promessa viene comunicata (per la parte attiva) e accettata (per la parte passiva).
L'elemento psicologico del reato è costitiuito dal dolo generico.

Art. 630 c.p. – Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione

"Chiunque sequestra [605] una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.
Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta [586].
Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.
Al concorrente [110] che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni
Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a vent'anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.
Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.
I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo."

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il soggetto agente privi il soggetto passivo della libertà personale allo scopo di ottenere, per sé o per altri, come corrispettivo della liberazione, un'utilità non dovuta.

Il reato è qualificabile come "complesso" poiché gli elementi costitutivi della fattispecie sono essi stessi fatti che rappresentano autonome figure di reato: sequestro di persona (art. 605 c.p.), nonché rapina (art. 628 c.p.) ed estorsione (art. 629 c.p.).

La condotta criminosa consiste nella privazione della libertà di una persona finalizzata al conseguimento di un ingiusto profitto come prezzo della liberazione dell'ostaggio.
Il reato si consuma indipendentemente dalla realizzazione del profitto.

L'elemento soggettivo è costituito dal dolo specifico, il soggetto agente deve infatti agire sostenuto oltre che dalla volontà di privare taluno della libertà personale, anche dall'ulteriore scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

Art. 7 DPR 309/1990 – Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito, per ciò solo, con la reclusione non inferiore a venti anni.
Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Se l'associazione è armata, la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.
Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.
Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.
Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo."

Tale norma punisce l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope. Il delitto in esame si pone in rapporto di specialità rispetto al reato di associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p., in quanto in questo caso il programma criminoso dell'associazione stessa si focalizza sulla commissione di reati che hanno come oggetto sostanze stupefacenti.
Il programma criminoso dell'associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti ha come scopo il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, che ai sensi dell'art. 73 DPR 309/1990 può essere operato attraverso la coltivazione, la produzione, la fabbricazione, l'estrazione, la raffinazione, la vendita, l'offerta o la messa in vendita, la cessione, la distribuzione, il commercio, il trasporto, il procacciamento per terzi, l'invio, il passaggio o la spedizione in transito, la consegna per qualunque scopo, l'importazione, l'esportazione, l'acquisto, la ricezione o l'illecita detenzione di tali sostanze.

c.2 Principi di comportamento

Ai dipendenti viene fatto divieto di intrattenere rapporti di alcun genere con organizzazioni ed elementi coinvolti in attività antisociali e criminali, che minacciano la società o la vita dei cittadini. In particolare, è fatto esplicito divieto a tutto il personale di:

I. attuare, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nell'art. 24-ter e 25-quater del D.lgs. 231/01 (delitti di criminalità organizzata e reati di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico);
II. utilizzare anche occasionalmente i locali di CORIPET o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui sopra;
III. promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni che si propongono (i) il compimento di atti di violenza in particolar modo con fini di eversione dell'ordine democratico, (ii) la riduzione, il mantenimento in schiavitù, la tratta di persone, l'acquisto e l'alienazione di schiavi e (iii) la violazione delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.lgs. 286/1998;
IV. fornire direttamente o indirettamente fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo o delitti di criminalità organizzata;
V. assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta che per il tramite di interposta persona, con persone fisiche o giuridiche i cui nominativi siano contenuti nelle liste delle persone fisiche o giuridiche collegate al terrorismo internazionale o controllati da soggetti contenuti nelle liste medesime quando tale rapporto di controllo sia noto;
VI. assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta che per il tramite di interposta persona, con persone fisiche o giuridiche residenti nei Paesi indicati nelle liste dei paesi a rischio di terrorismo internazionale, salvo esplicito consenso dell'Organismo di Vigilanza e del CdA;
VII. effettuare operazioni, assumere o assegnare commesse che possano presentare carattere anomalo per tipologia o oggetto e instaurare o mantenere rapporti che presentino profili di anomalia dal punto di vista dell'affidabilità e reputazione dei soggetti e delle operazioni da concludere;
VIII. effettuare prestazioni a favore di collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
IX. riconoscere compensi in favore di collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale

Di fronte a domande estorsive, il personale ha l'obbligo di rifiutare ogni compromesso e di astenersi da esborsi in denaro o altre prestazioni. È fatto obbligo, invece, di informare immediatamente i propri responsabili, per le necessarie consultazioni con la direzione di CORIPET.

c.3 Flussi informativi verso l'OdV

Le tipologie di informazione, la tempistica (ordinaria su base trimestrale ed ad evento/tempestiva) e le modalità di trasmissione delle comunicazioni dovute dalle Funzioni Responsabili all'Organismo di Vigilanza sono stabilite nell'allegato 'Procedura Flussi Informativi all'OdV'.

D. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

La presente Parte speciale è dedicata alla trattazione dei reati in marteria di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, così come descritti dall'art. 25 *bis* del D.Lgs. 231/2001, inserito dall'art. 6, co. 1, D. L. 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni,

dalla L. 23 novembre 2001, n. 409. La stessa norma è stata poi modificata nella rubrica ed arricchita di nuove fattispecie di reato dall'art. 15 n. 7 lett. *a)* L. 23 luglio 2009, n. 99.

Qui di seguito viene riportato l'elenco delle fattispecie prese in considerazione dal Decreto:

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);
- Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (art. 493 *ter* c.p.);
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 *bis* c.p.).

Gli articoli del codice penale che vengono in rilievo per la comprensione di ciascuna fattispecie, accompagnata da una sintentica illustrazione del reato e da una descrizione astratta a titolo esemplificativo della condotta illecita sono presentati nel seguito.

d.1 Descrizione delle fattispecie

Art. 453 c.p. – Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

"È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

1) *chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;*
2) *chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;*
3) *chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;*
4) *chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.*

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

La fattispecie incriminatrice in esame prevede e punisce il delitto di falso nummario.
L'elemento oggettivo del reato consiste in una condotta che si sostanzia nel:

- Contraffare monete nazionali o straniere;
- Alterare monete genuine dando loro l'apparenza di un valore superiore;
- Introdurre nel territorio dello stato, detenere, spendere o mettere in circolazione monete contraffatte o alterate, non essendo concorso nell'attività di alterazione o contraffazione, ma di concerto con chi ha eseguito la falsificazione;
- Acquistare o ricevere monete falsificate per metterle in circolazione.

La contraffazione, l'alterazione e le altre condotte illecite rilevano ai sensi della norma in esame quando abbiano per oggetto monete nazionali o straniere aventi corso legale. Le monete aventi corso legale costituiscono un bene economico utilizzato ai fini dello scambio, come misura di valore o mezzo di pagamento, in base al valore ad esso conferito.
Le condotte incriminate non rilevano quando le monete siano falsificate grossolanamente. A questo riguardo, la Suprema corte ha specificato che "la grossolanità della contraffazione, che dà luogo al reato impossibile, si apprezza solo quando il falso sia *ictu oculi* riconoscibile da qualsiasi persona di comune discernimento ed avvedutezza e non si debba far riferimento né alle particolari cognizioni ed alla competenza specifica di soggetti qualificati, né alla straordinaria diligenza di cui alcune persone possono esser dotate"[35].

L'elemento soggettivo richiesto dalla norma in esame è il dolo generico, salvo per il caso in cui il reato sia commesso mediante l'acquisto o la ricezione di monete false. In quest'ultima ipotesi, ai fini dell'integrazione del reato, è infatti necessario il dolo specifico, perché oltre alla previsione e alla volontà della condotta, è necessario anche l'ulteriore scopo di metter in circolazione le monete falsificate.

Art. 454 c.p. – Alterazione di monete
"Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire € 103,00 a € 516,00."

La fattispecie in esame è strettamente collegata alla fattispecie di cui all'articolo precedente, in particolare quando commessa secondo le modalità previste dal co. 1, n. 2.
In questo caso il reato si realizza attraverso la diminuzione del valore della moneta, ottenuto mediante l'alterazione della stessa.

[35] Cass. Pen., sez. I, 24 ottobre 2011, n.41108.

Nel periodo storico in cui le monete venivano coniate con metalli preziosi e il loro valore veniva determinato in base al peso, il reato in esame puniva la condotta di chi attraverso la raschiatura della parte metallica, diminuiva il peso, e dunque il valore, della moneta.

Art. 455 c.p. – Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate
"Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà."

Anche questo reato è strettamente correlato con la fattispecie di cui all'articolo 453 c.p. La condotta incriminata è infatti analoga a quella prevista e punita dall'art. 453 co. 1, n. 3 salvo per il fatto che in questo caso l'autore del reato agisce in assenza di un qualsiasi accordo con il falsario.

Ai fini dell'integrazione del presente reato il soggetto agente:

- Non deve aver contraffatto o alterato le monete;
- Non deve aver partecipato alla manipolazione delle monete;
- Non deve aver acquistato o ricevuto le monete falsificate dal falsario o da suoi intermediari;
- Non deve aver agito di concerto con il falsario o i suoi intermediari.

L'elemento oggettivo consiste nell'acquistare o detenere monete contraffatte o alterate, in ipotesi diverse da quelle previste dagli artt. 453 e 454 c.p.

L'elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie è quello del dolo specifico, in quanto il soggetto agente deve agire allo scopo di mettere in circolazione le monete false. Per la sussistenza del dolo è necessario che al momento della ricezione il soggetto agente sia a conoscenza del fatto che le monete sono false e voglia comunque acquisirle.

Art. 457 c.p. – Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede
"Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00".

La fattispecie in esame punisce la condotta di chi spende o mette in circolazione monete che egli sa essere frutto di falsificazione, pur avendole ricevute in buona fede.
L'elemento oggettivo del reato è costituito dalla spendita o dalla messa in circolazione di monete alterate o contraffatte.

L'elemento soggettivo è il dolo generico, ovverosia la consapevolezza e volontà da parte del soggetto agente di spendere o mettere in circolazione banconote false ricevute in buona fede. Ai fini dell'integrazione del reato occorre infatti che il soggetto agente al momento della ricezione delle monete contraffatte o alterate fosse in buona fede e che si accorga della falsificazione solo in un momento successivo all'accettazione delle stesse. Il soggetto agisce, sia pure illecitamente e deprecabilmente, riversando pertanto su altri il danno che

subirebbe se sopportasse passivamente la ricezione delle monete false e per questa ragione si prevede una pena meno severa di quelle previste in altre ipotesi di falso nummario.

A titolo esemplificativo, vi è condotta illecita nel ricevere da un cliente banconote false e nel rimetterle in circolazione una volta accertata la faslità, per evitare il danno pecuniario patito dalla ricezione della banconota falsa.

Art. 459 c.p. – Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati

"Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.
Agli effetti della legge penale si intendono per "valori di bollo" la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali."

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui siano contraffatti od alterati valori di bollo, o nel caso in cui qualcuno introduca nello Stato, acquisti, detenga o metta in circolazione valori di bollo contraffatti.
Le modalità di perpetrazione del reato sono analoghe a quelle previste dagli artt. 453, 455 e 457 c.p., salvo per il fatto che in questo caso elemento materiale del reato sono valori di bollo, ossia la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Art. 460 c.p. – Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo

"Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309,00 a € 1.032,00."

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui sia oggetto di contraffazione la carta filigranata utilizzata per la produzione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo.
In particolare, viene punito sia colui che abbia concorso a falsificare la carta filigranata stessa, sia chiunque la acquisti, la detenga o la alieni.

Art. 461 c.p. – Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata

"Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00.
La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno per ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione."

Il legislatore ha previsto la punibilità anche delle condotte meramente preparatorie rispetto alla commissione dei reati di cui sopra.

L'elemento oggettivo della fattispecie in esame consiste nel fabbricare, acquistare, detenere, alienare filigrane, programmi informatici, strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata, od ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

L'elemento soggettivo è il dolo generico. Non è infatti richiesto ai fini della punibilità della condotta in esame che l'autore del reato abbia agito allo scopo di falsificare effettivamente qualcosa, ma è sufficiente che egli fosse a conoscenza che gli strumenti da lui fabbricati, acquistati, detenuti o alienati fossero idonei esclusivamente a produrre la contraffazione o l'alterazione di monete, valori di bollo o carta filigranata.

Si tratta di un reato di natura sussidiaria rispetto ai precedenti delitti analizzati perché trova applicazione soltanto quando non è configurabile un'ipotesi delittuosa diversa.

Art. 464 c.p. – Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

"Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nella alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516,00.
Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo."

La condotta del reato consiste nel fare uso di valori bollati contraffatti o alterati, senza avere contribuito alla contraffazione o all'alterazione. La pena è ridotta nel caso di buona fede, ossia allorquando il soggetto non conosca, nel momento in cui viene in contatto con il valore di bollo, la sua natura di falso.

Art. 473 c.p. – Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni

"Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.500,00 a € 25.000,00.
Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 3.500,00 a € 35.000,00 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale."

L'art. 473 c.p. contempla le ipotesi di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi, nonché di brevetti, disegni e modelli. Il reato è "comune" poiché può essere commesso da chiunque abbia realizzato le condotte descritte.

La norma è posta a tutela della fede pubblica in senso oggettivo, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e nei segni distintivi, nonché nei brevetti, nei disegni e nei modelli, che individuano le opere dell'ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione, e non dell'affidamento del singolo: non è quindi necessario, per integrare il reato, che sia realizzata una situazione tale da indurre il cliente in errore sulla genuinità del prodotto[36].
L'integrazione dell'elemento oggettivo richiede invece la specifica attitudine offensiva della condotta, vale a dire l'effettivo rischio di confusione per la generalità dei consumatori. Non è dunque penalmente rilevante la produzione di un falso grossolano e, in quanto tale, non idoneo a produrre un effettivo rischio di confusione. In tema di prodotti con segni falsi, tuttavia, "perché il falso possa essere considerato innocuo e grossolano, e dunque, perché il reato possa essere ritenuto impossibile, occorre che le caratteristiche intrinseche del prodotto e del marchio che con esso si identifica siano tali da escludere immediatamente la possibilità che una persona di comune avvedutezza e discernimento possa essere tratta in inganno: tale giudizio va formulato con criteri che consentano una valutazione "ex ante" della riconoscibilità *ictu oculi* della grossolanità della falsificazione"[37].

All'uopo, è stato chiarito che:

- La "contraffazione" consiste nella fabbricazione di prodotti da parte di chi non vi sia legalmente autorizzato, che risulti idonea ad ingannare i consumatori;
- L'"alterazione" si realizza attraverso la modificazione parziale di un segno genuino, ottenuta mediante l'eliminazione od aggiunta di elementi costitutivi marginali.

Inoltre, la mera contraffazione delle effigi di marchi risulta di per sé rilevante a prescindere dal loro posizionamento sul prodotto industriale che sono destinate a contrassegnare.
Ai fini dell'interpretazione della norma, si intende per:

- marchio: un insieme di parole o un disegno che costituiscono lo strumento di comunicazione tra imprese e consumatori e che siano idonei a contraddistinguere un determinato prodotto o servizio e a suggerirne la provenienza;
- altro segno distintivo: gli elementi ulteriori che consentono l'identificazione della provenienza del prodotto, pur non avendo le caratteristiche di un marchio e che possono comprendere, ad esempio, i modelli ornamentali, quando siano indicativi della provenienza del prodotto o rappresentativi dell'impresa che li ha brevettati;
- brevetto [38]: l'attestato della riferibilità di una nuova invenzione o scoperta industriale a un determinato soggetto, cui lo Stato concede il diritto di esclusiva nello sfruttamento dell'invenzione stessa;

[36] Cfr. Cass., sez V, 5 novembre 2001 n. 1195.
[37] Cass. Pen., sez. II, 03 aprile 2008, n.16821.
[38] Ai sensi dell'art. 2, comma 2, D. Lgs. 30/2005 *sono oggetto di brevettazione le invenzioni, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali*. I modelli di utilità sono rappresentati dai *nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti*.

- modello: l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto[39] stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale.

L'elemento soggettivo richiesto ai fini dell'integrazione del delitto in esame è il dolo generico. Presupposto per il riconoscimento della responsabilità del soggetto agente è che quest'ultimo, oltre alla previsione e volontà dell'azione, sia consapevole dell'esistenza di un titolo di proprietà industriale relativo al marchio o al segno distintivo del prodotto.

L'ultimo capoverso della norma prevede una condizione di punibilità determinata dall'osservanza delle norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla protezione della proprietà industriale. Sulla base di questo dato, unanimemente, la dottrina circoscrive la tutela penale apprestata dall'art. 473 c.p. ai soli marchi registrati.

A titolo esemplificativo, vi è condotta illecita nell'utilizzare in produzione industriale consapevolmente, un modello o un disegno tutelato da registrazione da parte di terzi.

Art. 474 c.p. – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

"Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 3.500,00 a € 35.000,00.
Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale."

La fattispecie incriminatrice in esame punisce due differenti tipologie di condotta. La prima consiste nell'introdurre nel territorio dello Stato prodotti recanti marchi o altri segni distintivi contraffatti o alterati al fine di trarne profitto; la seconda nel detenere ai fini di vendita, nel porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione tali prodotti allo scopo di conseguire un profitto.

[39] Art. 31, comma 1, D. Lgs. 30/2005. Ai sensi del comma 2 dello stesso articolo *per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l'altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore.* Ai sensi del comma 3 dello stesso articolo *per prodotto complesso si intende un prodotto formato da più componenti che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio e un nuovo montaggio del prodotto.*

Il presupposto per il riconoscimento della responsabilità in capo all'autore del reato è l'esclusione del concorso nelle ipotesi delittuose previste dal precedente art. 473 c.p.
Infatti, la condotta di cui all'art. 474 c.p., sebbene costituisca una naturale prosecuzione di quella di contraffazione o alterazione del marchio del prodotto industriale, deve risultare svincolata da queste ultime.

La dottrina maggioritaria, come per l'art. 473 c.p., ritiene che il bene giuridico tutelato debba rinvenirsi nella fiducia che il pubblico indeterminato dei consumatori ripone nella generalità dei segni distintivi delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali.
Per la nozione di marchio e segno distintivo, valgono le considerazioni fatte in riferimento all'art. 473 c.p.

Si tratta, peraltro, di un reato di pericolo perché la tutela apprestata dal legislatore non si estende alla accertata realizzazione di un danno concreto o dell'inganno, ma viene anticipata al momento in cui si verifica il solo pericolo di cagionare un nocumento alla genuinità e alla correttezza dei rapporti commerciali. Occorre tuttavia che vi sia un pericolo effettivo per il bene giuridico della fede pubblica, infatti, anche in questo caso, non rilevano penalmente le condotte che abbiano quale oggetto materiale un prodotto contraffatto o alterato grossolanamente.

L'elemento soggettivo è costituito dal dolo specifico, cioè dalla volontà cosciente di introdurre, detenere o vendere prodotti con marchio contraffatto all'ulteriore scopo di ricavare un profitto da tale attività illecita.
Anche in questo caso, la tutela penale apprestata dalla norma risulta circoscritta ai soli marchi registrati.

Secondo costante giurisprudenza, il delitto di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi può concorrere con il delitto di ricettazione, in quanto la fattispecie astratta dell'art. 474 c.p. non contiene tutti gli elementi costitutivi della ricettazione.
Lo stesso soggetto può quindi commettere entrambi i reati, stante la diversa soggettività giuridica dei due reati. L'art. 474, infatti, è posto a tutela della fede pubblica, mentre l'art. 648 rientra tra i delitti contro il patrimonio, e distinti sono anche gli scopi delle norme: nella ricettazione si vuole evitare la circolazione di prodotti provenienti da delitto, mentre l'altra ipotesi offre una protezione della pubblica fede commerciale.

A titolo esemplificativo, vi è condotta illecita nel porre in vendita, con la consapevolezza di ottenerne un profitto, un bene caratterizzato dalla contraffazione o dall'alterazione di un modello o un disegno tutelato da registrazione da parte di terzi.

Art. 493 *ter* c.p. – Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento
"Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.
Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta."

L'articolo è stato introdotto da D.Lgs. n.21/2018.

La norma in commento è posta a tutela del patrimonio, oltre che alla corretta circolazione del credito. Tramite discutibile scelta legislativa viene punita alla stessa guisa chi si avvalga di carte di credito di cui non è titolare, al fine di trarne profitto (e dunque senza averla rubata, ma anche semplicemente avendola trovata) e chi tali carte falsifichi, sempre al fine di trarne profitto. In tale ultimo caso è punita anche la cessione delle carte falsificate ed ogni altra condotta atta a metterle comunque in circolazione.

Il reato si consuma nel momento in cui vengono utilizzate le carte e, rispettivamente, ci le falsifica o le cede a terzi. Non è quindi richiesta l'effettivo conseguimento di un profitto, purché venga accertato il dolo specifico. Nonostante tale anticipazione di tutela penale, il **tentativo** appare comunque configurabile

Art. 512 *bis* c.p. – Trasferimento fraudolento di valori
"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.
La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni."

La norma in commento (introdotto dal d.lgs. n. 21 del 2018 e modificato dal d.l. n. 19 del 2024 convertito con modificazioni in L. n. 56 del 2024) prevede e punisce il trasferimento fraudolento di valori.
Quanto al bene giuridico tutelato, il reato in esame è destinato a reprime condotte elusive delle disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale con una tutela più intensa contro il riciclaggio e l'impiego di beni o denaro di provenienza illecita, nonché a fronteggiare fenomeni di elusione delle disposizioni in materia di documentazione antimafia.

Si tratta di un reato comune, che può essere commesso da chiunque.

La norma in esame si apre con una clausola di sussidiarietà espressa: si ha il trasferimento fraudolento di valori "salvo che il fatto costituisca più grave reato". La Cassazione ha sostenuto che "reato più grave" possa

essere considerato il delitto di riciclaggio ex art. 648 bis del c.p.: in tal caso, è stato escluso il concorso di reati (al contrario, il concorso di reati è stato affermato tra il reato in commento e quello di autoriciclaggio di cui all'art. 648 ter del c.p.).

La condotta criminosa tipizzata dal comma 1 consiste nell'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eluderele disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando o di agevolare la commissione dei delitti di ricettazione (art. 648 del c.p.), riciclaggio (art. 648 bis del c.p.) ed autoriciclaggio (art. 648 ter del c.p.).

Ancora, ai sensi del comma 2 (comma aggiunto nel 2024), viene punita l'attribuzione fittizia ad altri della titolarità di imprese, quote societarie, azioni o cariche sociali al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

Il reato in esame è a forma libera poiché comprende qualunque operazione che si concretizza in un'attribuzione fittizia, in virtù della quale si viene a creare una difformità tra l'apparente titolarità formale e titolarità di fatto.
Peraltro, il delitto in esame non è un reato plurisoggettivo improprio. Infatti, la Cassazione ha precisato che il soggetto, a cui viene attribuita fittiziamente la titolarità o disponibilità, risponde a titolo di concorso nel reato allorquando egli sia consapevole della finalità perseguita dall'operazione.

Quanto all'elemento soggettivo, il reato richiede il dolo specifico: ossia, la condotta di intestazione fittizia deve essere animata dalla specifica finalità di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di ricettazione, riciclaggio ed autoriciclaggio o, infine – riguardo all'ipotesi di cui al comma 2 – di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia.

Si tratta di reato istantaneo e la consumazione coincide con il momento in cui viene realizzata consapevolmente la difformità tra titolarità formale e titolarità di fatto.

E. Delitti contro l'industria e il commercio

La presente Parte Speciale è dedicata alla trattazione dei reati contro l'industria e il commercio, così come descritti dall'articolo 25 *bis*.1 del D.Lgs. 231/2001.

Qui di seguito viene riportato l'elenco delle fattispecie prese in considerazione dal Decreto:

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 *bis* c.p.);
- Frode contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);

- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 *ter* c.p.);
- Contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* c.p.);
- Frode alimentare (art. 517 *sexies* c.p.);
- Commercio di alimenti con segni mendaci (art. 517 *septies* c.p.);
- Pena accessoria e circostanze aggravanti (art. 517 *octies* c.p.).

Gli articoli del codice penale che vengono in rilievo per la comprensione di ciascuna fattispecie, accompagnata da una sintetica illustrazione del reato e da una descrizione astratta a titolo esemplificativo della condotta illecita sono presentati nel seguito.

e.1 Descrizione delle fattispecie

Art. 513 c.p. – Turbata libertà dell'industria o del commercio

"Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da € 103,00 a € 1.032,00."

Tale ipotesi di reato si configura quando un soggetto tenta di impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio mediante l'impiego di violenza sulle cose o di mezzi fraudolenti.

Il reato è qualificabile come "comune", dal momento che chiunque può divenire soggetto attivo del delitto. La condotta consiste nell'adoperare violenza o mezzi fraudolenti con modalità idonee ad impedire l'esercizio dell'attività industriale o commerciale; si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata, trasformata, o ne è mutata la destinazione; per "mezzi fraudolenti" si intendono quei mezzi idonei a trarre in inganno la vittima, come artifici, raggiri e menzogne, restando invece escluse dal novero delle condotte rilevanti altri mezzi illeciti, come, ad esempio, il mantenimento della vittima in condizione di ignoranza;

La figura delittuosa richiama una serie di condotte che potrebbero essere definite bagatellari, come piccoli disservizi realizzati al solo scopo di turbare altri soggetti sul mercato, e viene indicata come una delle forme più elementari di aggressione al sistema economico.

Con riguardo ai tipi di attività di impresa protette dalla norma, secondo l'interpretazione dominante vi rientrano tutti i tipi di attività di impresa che rispettino i requisiti di organizzazione, economicità e professionalità stabiliti dall'art. 2082 c.c., a prescindere dalla soggettività pubblica o privata dell'impresa Stessa.

L'elemento soggettivo richiesto ai fini dell'integrazione del reato è il dolo specifico e consiste, oltre che nella previsione e volontà del fatto – mettere in pericolo l'attività commerciale o industriale –, anche nell'ulteriore fine di cagionare l'impedimento o il turbamento delle attività.

Si tratta di una fattispecie sussidiaria, come può evincersi dalla clausola di specialità finalizzata ad escludere la configurabilità della fattispecie criminosa in presenza di elementi costitutivi di reati più gravi.
Notevole importanza assume il rapporto tra la disposizione in esame e la disciplina civilistica sulla concorrenza sleale di cui all'art. 2598 c.c., posto che, nella prassi, la condotta tipica viene tenuta dal concorrente sleale o da un suo collaboratore o dipendente.

Ai sensi del suddetto articolo, compie atti di concorrenza sleale chiunque:

- Usa nomi o segni distintivi idenoei a produrre confusione con nomi o segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;
- Diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinare il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;
- Si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.

Secondo la giurisprudenza gli atti di concorrenza sleale non sono tuttavia diretti al turbamento delle attività economiche, ma piuttosto al mero scopo di fare realizzare un utile economico all'agente.
La condotta dell'agente, nel caso di specie, deve essere concretamente idonea a turbare o impedire l'esercizio di un'industria o di un commercio. L'impedimento può essere anche temporaneo o parziale e può verificarsi anche quando l'attività di impresa non sia ancora iniziata ma sia in preparazione. La turbativa, invece, deve riferirsi ad un'attività già iniziata e deve consistere nell'alterazione del suo regolare e libero svolgimento.

Art. 513 *bis* c.p. – Illecita concorrenza con minaccia o violenza

"Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.
La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici."

Tale ipotesi di reato ricorre nel caso in cui siano compiuti, nell'esercizio di un'attività imprenditoriale, atti di concorrenza caratterizzati dall'uso di violenza o minaccia.
Si tratta di un'incriminazione che si muove in un'ottica di tutela dell'iniziativa economica lecita da forme di aggressione perpetrate dalla criminalità organizzata che, soprattutto in ambienti "ad alta densità mafiosa", tende sempre più ad inserirsi nel circuito dell'economia lecita. Tuttavia, la mancanza nella norma di qualsiasi riferimento ai fatti di criminalità organizzata, presuppone, comunque, la rilevanza a livello penale anche delle condotte poste in essere da imprenditori non legati a sodalizi criminali.

Si tratta di un reato "proprio", in quanto soggetto agente può essere solo colui che esercita un'attività industriale, commerciale o produttiva, e quindi un imprenditore.

La condotta è costituita da qualunque atto che possa incidere negativamente sulla concorrenza e che si concretizzi in forme di intimidazione tendenti a controllare, o anche solo a condizionare, le attività tutelate

dalla norma. Quindi, i comportamenti tipizzati non devono coincidere necessariamente con gli atti di concorrenza sleale previsti dall'art. 2598 c.c.[40], ma è in compenso necessario che essi siano caratterizzati dalla violenza, anche solo psicologica, o dalla minaccia di un male ingiusto.

L'elemento soggettivo è costituito dal dolo generico: ai fini del riconoscimento della consapevolezza, basta l'accertamento della previsione e volontà di porre in essere le condotte incriminate.

Art. 514 c.p. – Frodi contro le industrie nazionali

"Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a € 516,00.
Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474."

Il reato è comune, potendo essere commesso da chiunque realizzi le condotte di vendita o messa in circolazione di beni non genuini, contrassegnati da nomi, marchi e altri segni distintivi contraffatti o alterati.

Si tratta, peraltro, di reato d'evento, infatti, affinché l'illecito possa dirsi consumato, è necessario che si accerti "il nocumento all'industria nazionale", ossia un imponente pregiudizio in tutto il paese per l'intero comparto produttivo colpito.

Tale elemento consente di cogliere la differenza tra la fattispecie dell'art. 514 c.p. e quelle, pure rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente, descritte dagli artt. 474 e 517 c.p.; infatti, se il predetto danno all'industria nazionale non si verifica, la condotta ricade nella portata applicativa degli artt. 474 e 517 c.p. a seconda che i contrassegni (marchi ed altri segni distintivi) siano registrati o meno.
Per la nozione di marchio e segno distintivo, valgono le considerazioni fatte in riferimento all'art. 473 c.p.
Quanto ai "nomi", per essi si intendono tutti gli elementi identificativi del prodotto e della sua provenienza costituiti da una parola o da un insieme di parole e non ricompresi nel concetto di marchio.

L'elemento soggettivo consiste nel dolo generico, ovvero nella previsione e volontà di realizzare la condotta creando il nocumento all'industria nazionale e nella consapevolezza circa la non genuinità dei segni distintivi dei prodotti.

Art. 515 c.p. – Frode nell'esercizio del commercio

"Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a € 2.065,00.

[40] Cass. pen., 15 marzo 2005, in Riv. Pen., 2006, p. 353

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a € 103,00."

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui nell'ambito di un'operazione commerciale che comporta uno scambio di beni, venga consegnata una cosa diversa rispetto a quella oggetto di accordo.
Anche tale fattispecie di reato, come in precedenza sottolineato, è posta a tutela del sistema economico nazionale, ma con riferimento specifico all'onestà e alla correttezza degli scambi.

Dottrina e giurisprudenza sono unanimi nel ritenere che la norma descriva un reato "proprio", in quanto realizzabile soltanto da chi eserciti, anche di fatto, un'attività commerciale, da intendersi in senso lato come scambio di beni e servizi. Occorre dunque che il soggetto agente si trovi nella condizione di partecipare ad una vendita o ad una qualsiasi attività cessione di beni, rivestendo pertanto la qualifica di "venditore" anche nel caso in cui questa non sia la sua attività professionale.
Tra i soggetti attivi del reato si possono perciò comprendere anche dipendenti, familiari, rappresentante o socio del titolare della ditta purché abbiano effettuato materialmente la cessione illegale o abbiano concorso alla sua realizzazione.[41]

La condotta rilevante consiste, alternativamente, nella consegna di una cosa mobile per un'altra (*aliud pro alio*), ovvero in una *res* diversa da quella dichiarata o pattuita per origine, provenienza, qualità e quantità. All'uopo, si intende per: "origine": il luogo geografico di produzione del bene che, in virtù di tale legame, acquisti un particolare pregio; "provenienza": l'indicazione della persona, fisica o giuridica che produce il bene; "qualità": la composizione fisico-chimica del bene; "quantità": il dato ponderale o numerico della merce.

La condotta di "consegna" si realizza anche nei sistemi di vendita cd. "self service" in cui il prodotto non soltanto è offerto ma messo a completa disposizione del pubblico.
Il delitto è a dolo generico, consistente nella previsione e volontà della condotta, mentre restano irrilevanti i motivi che spingono l'agente.

A titolo esemplificativo, vi è condotta illecita nel porre in vendita un prodotto con caratteristiche qualitative o di materiale pregiato differente rispetto a quello dichiarato al consumatore.

Art. 516 c.p. – Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
Abrogato dalla legge n. 75 del 21 aprile 2026

Art. 517 c.p. – Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
"Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine,

[41] Cass. pen., 15 gennaio 2003, n. 18298, in *Cass. pen.*, 2004, p. 1620.

provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00."

Rispetto alla fattispecie disciplinata dall'articolo precedente, quella in commento si differenzia per l'oggetto materiale della condotta costituito dalle opere d'ingegno e dai prodotti industriali recanti nomi, marchi o segni distintivi idonei a trarre in inganno il compratore su origine, provenienza e qualità dell'opera o del prodotto.

Peraltro, il reato si distingue anche da quello di "Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi" di cui all'art. 474 c.p. La norma contiene, in primo luogo, una clausola di sussidiarietà finalizzata ad escludere la configurabilità della fattispecie criminosa in presenza di elementi costitutivi di fattispecie contemplate in altre disposizioni di legge.
Inoltre, mentre l'art. 474 c.p. tutela la fede pubblica contro gli specifici attacchi insiti nella contraffazione o nell'alterazione del marchio o di altri segni distintivi, l'art. 517 c.p. ha lo scopo di assicurare l'onestà degli scambi contro il pericolo di frodi nella circolazione dei prodotti, sicché trova applicazione anche quando, in assenza di una vera e propria attività di falsificazione, i contrassegni illegittimamente utilizzati risultino equivoci.
Inoltre, per la configurabilità della fattispecie, non occorre che il marchio imitato sia registrato o riconosciuto a norma della normativa interna o internazionale.

La fattispecie incriminatrice prevede due condotte tipiche alternative consistenti nel "porre in vendita" ovvero nel "mettere altrimenti in circolazione" prodotti con attitudine ingannatoria. La prima condotta consiste nell'offerta di un determinato bene a titolo oneroso, mentre la seconda ricomprende qualsiasi forma di messa in contatto della merce con il pubblico, anche e titolo oneroso;

L'oggetto materiale del reato può essere costituito o da un'opera dell'ingegno o da un prodotto industriale.
Per la configurabilità del reato in esame è necessario che vi sia una potenziale induzione in inganno del consumatore, e che la stessa sia prodotta da "nomi, marchi o segni distintivi". Per la sussistenza di detto reato, dunque, è sufficiente l'uso di nomi, marchi e segni distintivi che, senza essere contraffatti, risultino idonei ad indurre in errore la grande massa dei consumatori circa l'origine, la provenienza o la qualità del prodotto, sicché sono bastevoli anche pochi tratti di rassomiglianza, sebbene superficiale, tra i marchi contrapposti.

La potenziale induzione in errore dei consumatori deve ricadere sulla provenienza, sull'origine o sulla qualità dell'opera dell'ingegno o del prodotto industriale.
Come è già stato chiarito dalla Suprema Corte, "per 'provenienza ed origine' della merce non deve intendersi (ad eccezione delle specifiche ipotesi espressamente previste dalla legge) la provenienza della stessa da un certo luogo di fabbricazione, totale o parziale, bensì la sua provenienza da un determinato imprenditore che

si assume la responsabilità giuridica, economica e tecnica della produzione e si rende garante della qualità del prodotto nei confronti degli acquirenti"[42].

L'elemento soggettivo è costituito dal dolo generico e, cioè, dalla previsione e volontà di porre in vendita o mettere in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali recanti nomi, marchi o altri segni distintivi idonei a trarre in inganno i consumatori sulla provenienza, origine o qualità, del prodotto.

A titolo esemplificativo, vi è condotta illecita nel porre in vendita un prodotto con l'indicazione geografica di fabbricazione o produzione (ad esempio "made in Italy") differente da quella reale (ad esempio "made in china"), che invece ha minor valore per il cliente[43].

---

[42] Cass. Pen., sez. III, 23 settembre 2010, n. 37818.

[43] L'art. 4, comma 49 e 49-bis della L. 350/2003, come modificati dal D. L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 2009, n. 166 prevedono:

"49. L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato ed è punita ai sensi dell'articolo 517 del codice penale. Costituisce falsa indicazione la stampigliatura "made in Italy" su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana incluso l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli, fatto salvo quanto previsto dal comma 49-bis, ovvero l'uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dell'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine senza l'indicazione precisa, in caratteri evidenti, del loro Paese o del loro luogo di fabbricazione o di produzione, o altra indicazione sufficiente ad evitare qualsiasi errore sulla loro effettiva origine estera. Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio. La fallace indicazione delle merci può essere sanata sul piano amministrativo con l'asportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o di quant'altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana. La falsa indicazione sull'origine o sulla provenienza di prodotti o merci può essere sanata sul piano amministrativo attraverso l'esatta indicazione dell'origine o l'asportazione della stampigliatura "made in Italy". Le false e le fallaci indicazioni di provenienza o di origine non possono comunque essere regolarizzate quando i prodotti o le merci siano stati già immessi in libera pratica.

49-bis - Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000.

L'art. 16, comma 1, 2 3 e 4 del D. L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 2009, n. 166 riporta:

"1. Si intende realizzato interamente in Italia il prodotto o la merce, classificabile come made in Italy ai sensi della normativa vigente, e per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano.

2. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, per le politiche europee e per la semplificazione normativa, possono essere definite le modalità di applicazione del comma 1.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 4, per uso dell'indicazione di vendita o del marchio si intende l'utilizzazione a fini di comunicazione commerciale ovvero l'apposizione degli stessi sul prodotto o sulla confezione di vendita o sulla merce dalla presentazione in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e fino alla vendita al dettaglio.

4. Chiunque fa uso di un'indicazione di vendita che presenti il prodotto come interamente realizzato in Italia, quale "100% made in Italy", "100% Italia", "tutto italiano", in qualunque lingua espressa, o altra che sia analogamente idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia del prodotto, ovvero segni o figure che inducano la medesima fallace convinzione, al di fuori dei presupposti previsti nei commi 1 e 2, è punito, ferme restando le

Art. 517 *ter* c.p. – Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

"Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale."

In via generale, si osserva che l'art. 15 L. 23 luglio 2009, n. 99 ha inserito *ex novo* la norma in esame nel codice penale e, successivamente, ha inserito la fattispecie in esame nell'elenco di quelle che, se violate, danno origine alla responsabilità amministrativa dell'ente.

L'art. 517-ter c.p. prevede e punisce due diverse tipologie di reato. In particolare, il primo comma introduce il delitto di fabbricazione di beni realizzati mediante l'usurpazione di titoli di proprietà industriale, mentre il secondo comma prevede il delitto di commercio di beni realizzati mediante l'usurpazione di titoli di proprietà industriale.

In riferimento al primo comma della norma in esame, bisogna precisare quanto segue.

L'elemento soggettivo del reato previsto e punito dal co.1 è costituito dalla fabbricazione dall'utilizzo a livello industriale di prodotti protetti da un titolo di proprietà industriale.

Ai fini dell'integrazione del reato è necessario che le condotte siano poste in essere con l'usurpazione o con la violazione del titolo di proprietà industriale. Per "usurpazione" si intende l'atto di far proprio, senza averne il diritto, un bene appartenente ad altri ed in questo caso l'utilizzo *uti dominus* del titolo di proprietà industriale altrui; per "violazione" invece devono intendersi tutti i comportamenti contrari o eccedenti rispetto alle prescrizioni imposte relativamente al titolo di proprietà industriale stesso.

La fattispecie delittuosa è caratterizzata dal dolo generico e, cioè, dalla previsione e volontà di realizzare le condotte incriminate. Come espressamente previsto dalla norma, il riconoscimento della colpevolezza è subordinato all'accertamento della conoscenza o della conoscibilità da parte del soggetto agente del titolo di proprietà industriale che viene illegalmente sfruttato o violato.

---

diverse sanzioni applicabili sulla base della normativa vigente, con le pene previste dall'articolo 517 del codice penale, aumentate di un terzo.

In riferimento al secondo comma della norma in esame, bisogna precisare quanto segue.

L'elemento oggettivo del reato è costituito da condotte di introduzione nel territorio dello stato, detenzione per la vendita, commercializzazione e scambio in senso lato dei prodotti realizzati secondo le modalità di cui al co. 1. L'oggetto del reato in esame è dunque il frutto di un altro reato e, proprio per tale ragione, ne è punito penalmente lo sfruttamento economico.

L'elemento soggettivo è costituito dal dolo specifico, perché è necessario accertare, oltre alla previsione e volontà dell'azione, anche l'ulteriore fine di trarre profitto.

A titolo esemplificativo, vi è condotta illecita nell'utilizzare consapevolmente in produzione industriale, oltre i limiti previsti dalla licenza, un modello o un disegno tutelato da registrazione da parte di terzi.

Art. 517 *quater* c.p. – Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

"Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00.
Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari".

Come osservato per la norma precedente, anche tale disposizione è stata inserita nel codice penale dalla L. 23 luglio 2009, n. 99 e successivamente richiamata quale reato- presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente.

Le condotte incriminate consistono sia nella contraffazione e alterazione dei prodotti oggetto di tutela, sia nella introduzione nel territorio dello Stato, nella detenzione per la vendita, nella commercializzazione e nello scambio in senso lato dei prodotti stessi. Per le nozioni di contraffazione e alterazione valgono le considerazioni effettuate in riferimento all'art. 473 c.p. cui si rinvia.

L'elemento soggettivo è costituito dal dolo generico, cioè dalla previsione e volontà della condotta incriminata.

La fattispecie si pone in un'ottica di tutela delle c.d. "indicazioni geografiche", viste non solo come una garanzia di qualità del prodotto, ma come un elemento di scelta da parte del consumatore, che propende per l'acquisto di un prodotto anche in base alla sua provenienza. Ciò può avvenire sia perché il consumatore

ritiene che una data provenienza garantisca una certa qualità, sia per altri motivi economici e sociali (si pensi, a titolo di esempio, alla c.d. "filiera corta", garanzia di genuinità ma anche di rispetto ambientale e di tutela dei lavoratori di un dato territorio).
I delitti in esame sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Art. 517 *sexies* c.p. – Frode alimentare

"Fuori dei casi di cui all'articolo 517 septies, chiunque, al fine di indurre in errore il compratore e di trarne profitto, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, pone in vendita, distribuisce o mette altrimenti in circolazione, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche, alimenti, acque e bevande che sa essere non genuini o, per origine, provenienza, qualità o quantità, sostanzialmente difformi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti è punito, se il fatto non è previsto come più grave reato, con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.
La punibilità è esclusa quando la condotta, per le quantità o il valore economico esiguo del prodotto o l'assenza di effettivo pregiudizio per il consumatore o per il mercato, è di lieve entità."

L'articolo in esame è stato introdotto dall'art.1, comma 1, lettera d) della L. 21 aprile 2026, n. 75

Art. 517 *septies* c.p. – Commercio di alimenti con segni mendaci

"Chiunque, al fine di trarne profitto, nell'esercizio di un'attività agricola, industriale, commerciale, di importazione, di esportazione, di introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale ovvero di intermediazione di alimenti, acque e bevande, utilizza segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, che sa essere falsi o ingannevoli al fine di indurre in errore il compratore, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche, sull'origine, sulla provenienza, sulla qualità o sulla quantità degli alimenti o degli ingredienti è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi e con la multa fino a euro 20.000."

L'articolo in esame è stato introdotto dall'art.1, comma 1, lettera d) della L. 21 aprile 2026, n.75.

Art. 517 *octies* c.p. – Pena accessoria e circostanze aggravanti

"Nei casi di cui agli articoli 517 sexies e 517 septies il giudice, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, può disporre la chiusura temporanea, da cinque giorni a tre mesi, dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso.
Le pene stabilite dagli articoli 517-sexies e 517-septies sono aumentate se:

1) le condotte attengono alla denominazione di origine o all'indicazione geografica degli alimenti o degli ingredienti protette dalle norme vigenti;

2) i fatti sono commessi mediante falsi documenti di trasporto o false dichiarazioni all'organismo di vigilanza;

3) i fatti sono di particolare gravità in ragione della quantità dell'alimento oggetto dell'illecito;

4) le condotte hanno ad oggetto alimenti indicati come biologici in assenza della relativa certificazione.

Se concorrono due o più delle circostanze previste dal secondo comma, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Le pene stabilite dagli articoli 517-sexies e 517-septies sono aumentate da un terzo alla metà se le condotte ivi previste, al di fuori dei casi di cui agli articoli 416 e 416-bis, sono realizzate con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate diretti a commettere tali reati."

L'articolo in esame è stato introdotto dall'art.1, comma 1, lettera d) della L. 21 aprile 2026, n.75.

F. Reati societari

La presente Parte Speciale è dedicata alla trattazione dei reati societari così come descritti dall'art. 25 *ter* del D.lgs. 231/2001.

Qui di seguito viene riportato l'elenco delle fattispecie prese in considerazione dal Decreto:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621 *bis* cod. civ.);
- Non punibilità per particolare tenuità (art. 2621 *ter* cod. civ.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 cod. civ.);
- Impedito controllo (art. 2625, comma II cod. civ.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cod. civ.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 *bis* cod. civ.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.);
- Istitgazione alla corruzione tra privati (art. 2635 *bis* cod. civ.);
- Pene accessorie (art. 2635 *ter* cod. civ.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.);
- Aggiotaggio (art. 2637 cod. civ.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni dell'autorità pubblica di vigilanza (art. 2638, comma I e II cod. civ.);
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.lgs. 2 marzo 2023 n. 19 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere").

Il regime sanzionatorio applicabile all'ente, in caso di declaratoria di responsabilità per una delle ipotesi sopra

individuate è esclusivamente di natura pecuniaria.

f.1 Descrizione delle fattispecie

Art. 2621 cod. civ. - False comunicazioni sociali.

"*Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi*".

Il presente articolo è stato da ultimo sostituito dall'art. 9 co. 1 L. n. 69 del 2015.

La clausola di riserva iniziale ("*Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622"*) ha la funzione di limitare l'ambito di applicazione della fattispecie alle sole società non quotate, operando per esse il più grave reato di cui all'art. 2622 cod. civ.
Soggetti attivi del reato possono essere gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori e i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari.
La condotta penalmente rilevante colpisce la falsa descrizione di fatti materiali, anche se oggetto di valutazioni (si pensi alle stime che caratterizzano molte voci di bilancio), nonché le omissioni di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge.
Le informazioni false od omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo di appartenenza.
Accanto al bilancio, costituiscono l'oggetto materiale del reato soltanto quelle comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico. Restano fuori da quest'ambito le comunicazioni interorganiche (tra diversi organi della società) e quelle con unico destinatario, pubblico o privato (si pensi al caso di amministratori che falsificano la situazione patrimoniale della società allo scopo di ottenere da un istituto di credito un finanziamento).
La fattispecie delle false comunicazioni sociali di cui al presente articolo è reato di pericolo concreto caratterizzata dall'assenza di danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.
È richiesta la consapevole volontà di ingannare, ossia di determinare in errore i soci o il pubblico in ordine alla effettiva situazione patrimoniale della società e di procurare, attraverso l'inganno, un ingiusto profitto all'agente o ad altri soggetti.

Art. 2621 *bis* cod. civ. - Fatti di lieve entità

"*Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.*

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale".

Articolo inserito dall'art. 10 co. 1, L. n. 69 del 2015.

Art. 2621 *ter* cod. civ. – Non punibilità per particolare tenuità

"Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131 bisdel codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli artt 2621 e 2621 bis."

Articolo inserito dall'art. 10, L. 27 maggio 2015, n. 69, con decorrenza dal 14 giugno 2015.

Art. 2622 cod. civ. - False comunicazioni sociali delle società quotate

"*Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.*
Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:
1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea;
2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea;
4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi".

Tale fattispecie non è rilevante per CORIPET

Art. 2625 cod. civ. - Impedito controllo

"*Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.*
Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela

della persona offesa.
La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, numero 58".

La fattispecie di impedito controllo contiene due distinte ipotesi di illecito, l'una sanzionata con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 10.329, l'altra con la reclusione fino ad 1 anno (e per la quale si procede a querela della persona offesa).
Il soggetto attivo è sempre l'amministratore, il quale impedisce o in ogni modo ostacola l'esercizio delle funzioni di controllo attribuite dalla legge ai soci, agli organi sociali o alle società di revisione.
Nella seconda fattispecie, il presupposto per la sussistenza del reato è il danno patrimoniale che deriva ai soci dall'operato illecito degli amministratori. È prevista la procedibilità a querela di parte.

Art. 2626 cod. civ. - Indebita restituzione dei conferimenti
"*Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno*".

È una fattispecie generale volta a salvaguardare l'integrità e l'effettività del capitale sociale.

Art. 2627 cod. civ. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
"*Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.*
La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato".

La norma prevede la clausola "Salvo che il fatto non costituisca più grave reato", in quanto l'illegale ripartizione di utili o riserve da parte degli amministratori può integrare il più grave reato di cui all'art. 646 c.p. (Appropriazione indebita). L'illecito, di natura contravvenzionale, è posto a tutela dell'integrità del capitale e delle riserve obbligatorie per legge.
I soggetti attivi sono i soli amministratori. La norma si preoccupa di tutelare le riserve obbligatorie per legge.
È prevista l'estinzione del reato sia nel caso in cui gli utili siano restituiti, sia qualora le riserve siano ricostituite prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

Art. 2628 cod. civ. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante
"*Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*
La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o

delle riserve non distribuibili per legge.
Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto".

Art. 2629 cod. civ. - Operazioni in pregiudizio dei creditori
"*Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato".

Il reato, procedibile a querela della persona offesa, è diretto a tutelare l'integrità del patrimonio sociale. Si tratta di un reato di danno.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio è causa di estinzione del reato.

Art. 2629 *bis* cod. civ. - Omessa comunicazione del conflitto d'interessi
"*L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, numero 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, numero 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo numero 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, numero 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, numero 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi*".

La condotta delittuosa consiste nell'omessa comunicazione, da parte dell'amministratore o del componente del consiglio di gestione, dei propri interessi personali nelle operazioni della società (deve trattarsi di società quotata). Tale comunicazione, ai sensi dell'art. 2391 co. 1 cod. civ., deve essere indirizzata agli altri amministratori ed al collegio sindacale, per una valutazione sulla convenienza dell'operazione per la società. L'ipotesi di reato è costruita come reato di danno, in quanto si consuma quando, dalla mancata comunicazione, derivino danni alla società od ai terzi.

Art. 2632 cod. civ. - Formazione fittizia del capitale
"*Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno*".

Questa disposizione, di natura delittuosa, procedibile d'ufficio, è posta a tutela della effettività ed integrità del capitale sociale. Sono colpite una serie di condotte poste in essere dagli amministratori o dai soci conferenti, che assumono rilevanza nel momento della costituzione della società o dell'aumento del capitale.

Le tre condotte rilevanti sono: l'attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; la sottoscrizione reciproca di azioni o quote; la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione. In tutti e tre i casi, è prevista la reclusione fino a un anno.

Art. 2633 cod. civ. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

"*I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato".

La norma intende tutelare i creditori in sede di liquidazione.
È contemplata la previsione dell'evento di danno per i creditori. I liquidatori ripartiscono beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli e cagionano un danno agli stessi.
Come per l'ipotesi prevista nell'art. 2629 cod. civ. "Operazioni in pregiudizio dei creditori", è prevista la procedibilità a querela. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio è causa di estinzione del reato.

Art. 2635 cod. civ. – Corruzione tra privati

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.
Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.
Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.
Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
[Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.]
Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte."

Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1 co. 76 L. n. 190 del 2012, e successivamente modificato, da ultimo, dal D.lgs. n. 38 del 2017.

La modifica dell'art. 2635 codice civile, introduce esplicitamente il richiamo alla corruzione tra privati, e subordina l'applicabilità della fattispecie al fatto che la condotta non costituisca più grave reato.

Rispetto la previgente formulazione si assiste: i) ad un allargamento della platea dei soggetti attivi, includendo anche i soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza altrui; ii) all'introduzione dell'autonoma rilevanza del comportamento del soggetto che effettua la dazione del denaro o di altra utilità.

Art. 2635 *bis* cod. civ. – Istigazione alla corruzione tra privati

"Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata."

Articolo introdotto da D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019.

Art. 2635 *ter* cod. civ. – Pene accessorie

"La condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32 bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635 bis, secondo comma."

Art. 2636 cod. civ. - Illecita influenza sull'assemblea

"*Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni*".

La condotta illecita, che può essere posta in essere da chiunque, si perfeziona con la formazione irregolare di una maggioranza che altrimenti non si sarebbe avuta, ciò attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti. È necessario un concreto risultato lesivo, che sia strumentale al conseguimento della finalità espressa dal dolo specifico.

Art. 2637 cod. civ. - Aggiotaggio

"*Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente*

idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni".

La L. n. 262 del 2005 ha modificato la precedente fattispecie di cui all'art. 2637 cod. civ., limitando l'applicazione della medesima agli strumenti finanziari non quotati o per i quali non è sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato.
La scelta del legislatore nasce dal fatto di aver disciplinato la diversa fattispecie criminosa avente ad oggetto strumenti finanziari quotati, mediante la previsione dello specifico reato di manipolazione del mercato di cui all'art. 185 TUF.
Il reato in esame si configura come fattispecie di pericolo concreto, in quanto è necessario che le notizie mendaci, o le operazioni simulate o gli altri artifici, siano concretamente idonee a provocare una effettiva lesione. Oggetto materiale del reato sono gli strumenti finanziari non quotati (o per i quali non è stata presentata richiesta di quotazione).

Art. 2638 cod. civ. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza
"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.
La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, numero 58.
Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza".

L'articolo prevede fattispecie delittuose diverse per modalità di condotta e momento offensivo: la prima centrata sul falso commesso al fine di ostacolare le funzioni di vigilanza; la seconda sulla realizzazione intenzionale dell'evento di ostacolo attraverso una qualsiasi condotta (attiva od omissiva).
Il legislatore ha previsto la medesima pena per entrambe le ipotesi, pur non essendo equivalente il disvalore fra la più grave condotta di falso e le condotte meno gravi di ostacolo alle funzioni di vigilanza.

In ultimo, è prevista una fattispecie contravvenzionale a carattere residuale, per l'ipotesi in cui l'ostacolo sia determinato non intenzionalmente, ma anche solo per colpa.

2635 bis - Istigazione alla corruzione tra privati

"*Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.*

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Si procede a querela della persona offesa".

Il presente articolo è stato introdotto dal D.lgs. n. 38 del 2017.

Con l'introduzione dell'art. 2635 bis trova ingresso nel nostro ordinamento il reato di istigazione alla corruzione tra privati.

Dal lato attivo, è punito chiunque offra o prometta denaro o altre utilità non dovuti ad un soggetto intraneo al fine del compimento od omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Dal lato passivo, è prevista la punibilità dell'intraneo che solleciti una promessa o dazione di denaro o altra utilità, al fine del compimento o dell'omissione di atti in violazione dei medesimi obblighi, qualora tale proposta non sia accettata.

Per entrambe le fattispecie criminose, nonostante l'accentuata natura di reati di pericolo, la procedibilità resta subordinata alla querela della persona offesa.

Art. 54 D.lgs. 2 marzo 2023 n. 19 - False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare

"Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del Codice penale".

Tale fattispecie delittuosa è stata introdotto tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente dall'art. 55 D.lgs. 2 marzo 2023 n. 19 introducendo la lettera "s ter" nell'art. 25 ter D.lgs. 231/2001 che prevede, in caso di commissione di tale reato presupposto, la punibilità della persona giuridica con "la

sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote". In tal modo è estesa la punibilità della persona giuridica anche in relazione a illeciti previsti non solo dal Codice civile, ma anche da "altre leggi speciali".

Si precisa che l'art. 56 del Decreto Attuativo rubricato "Disposizioni transitorie e finali" disciplina i termini di entrata in vigore delle disposizioni della novella normativa in esame, prevedendo che – salvo ove sia differentemente disposto – le previsioni del Decreto Attuativo hanno effetto a decorrere dal 3 luglio 2023. Con particolare riferimento alle fusioni transfrontaliere nelle quali, prima del 3 luglio 2023, una delle società partecipanti ha pubblicato il progetto comune di fusione continuano ad essere regolate dal D. Lgs. 108/2008.

Il certificato preliminare è preordinato ad attestare, nei confronti dell'autorità che dovrà esprimere il proprio giudizio sulla legittimità della fusione, che è stata legittimamente compiuta la procedura prescritta nei vari Paesi di appartenenza delle società partecipanti all'operazione di fusione e che pertanto nulla osta al compimento della fusione.

f.2 Principi di comportamento

Ai fini della presente Parte Speciale B sono stati individuati i Principi di Comportamento a cui i Destinatari del Modello coinvolti devono attenersi.

I Destinatari devono mantenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, in tutti rapporti con il Collegio Sindacale e la Società di Revisione, nei confronti delle Autorità di Vigilanza e nelle attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali. I Destinatari devono inoltre evitare qualsiasi comportamento corruttivo ed in ogni caso illecito con privati, fornitori, clienti e soggetti terzi.

È vietato realizzare comportamenti idonei a causare la commissione delle fattispecie descritte nella presente Parte Speciale e, in particolare, dei reati di false comunicazioni sociali, di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle Società di revisione, nonché di impedito controllo.
In particolare, è fatto divieto di:

- omettere dati ed informazioni richiesti dalla legge sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria di CORIPET;
- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilancio, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi, o comunque non rispondenti alla realtà, sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria di CORIPET;
- occultare documenti o in altro modo impedire o comunque ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione;
- omettere di effettuare, con completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle Autorità di Vigilanza al cui controllo CORIPET è sottoposta, nonché la trasmissione dei dati e dei documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle Autorità di Vigilanza.
- Emettere ordini di acquisto, affidare incarichi professionali o autorizzare pagamenti a favore di Consulenti, laboratori incaricati delle Analisi merceologiche o Referenti per l'assistenza degli

ecocompattatori se non previa verifica della loro regolare iscrizione nel registro Mod. M1PQ09 e previa formale acquisizione della documentazione tecnica e contrattuale a presidio dei rischi societari e patrimoniali, con specifico riferimento a: patti di non concorrenza, clausole di riservatezza e segretezza, tutele della privacy e possesso delle polizze assicurative per responsabilità civile (RC) verso terzi e infortuni.

Al fine di mitigare il rischio di accordi corruttivi nel contesto commerciale e nelle relazioni con partner privati, i Destinatari del Modello devono attenersi ai seguenti controlli operativi:

- Presidi operativi sui Fornitori: Applicazione rigorosa delle procedure di acquisto di beni, servizi e consulenze. La selezione deve basarsi su criteri di trasparenza, con obbligo di tracciare la motivazione di scelta della controparte e di verificarne la regolare permanenza nell'Elenco Fornitori Qualificati (Mod. M1PQ09). I contratti devono essere siglati solo da procuratori muniti di idonei limiti di spesa e di firma.
- Presidi operativi sugli Omaggi e Ospitalità: Rispetto delle procedure interne in materia di omaggi, regali, materiale promozionale, spese di viaggio, pasti e sponsorizzazioni. È vietato offrire o ricevere utilità che eccedano il modico valore o che non siano giustificate da chiare regole formali (circostanze, leggi locali). Ogni transazione deve essere supportata da ricevuta fiscale ed essere debitamente autorizzata dal superiore gerarchico tramite nota spese.

f.3 Flussi informativi verso l'OdV

Le tipologie di informazione, la tempistica (ordinaria su base trimestrale ed ad evento/tempestiva) e le modalità di trasmissione delle comunicazioni dovute dalle Funzioni Responsabili all'Organismo di Vigilanza sono stabilite nell'allegato 'Procedura Flussi Informativi all'OdV'.

Tutti i destinatari sono tenuti a comunicare all'OdV le informazioni indicate nella procedura flussi informativi verso l'OdV e, in particolare:

- La relazione all'Assemblea, qualora vi siano rilievi critici relativi all'adeguatezza dell'organizzazione amministrativa e contabile e alla corretta amministrazione di CORIPET;
- Scostamenti rilevanti su voci di bilancio rispetto al bilancio precedente;
- Anomalie e sospetti in ordine a operazioni sul capitale sociale e operazioni sulle azioni sociali o quote sociali o azioni o quote della società controllante;
- Anomalie e sospetti in ordine a operazioni di distribuzione di utili o riserve di patrimonio netto;
- Criticità e rilievi emersi nel corso dell'attività istituzionale;
- Condizioni di acquisto di immobili a condizioni particolarmente vantaggiose per CORIPET;
- Criticità emerse nella gestione di una trattativa commerciale, quali indebite pressioni a dare o promettere denaro o altra utilità;
- Criticità emerse nell'esecuzione di un contratto di fornitura, quali indebite pressioni a dare o promettere denaro o altra utilità.

G. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

La presente Parte Speciale è dedicata alla trattazione dei reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, così come presi in considerazione dall'art. 25 *quater* del D.Lgs. 231/2001.

Qui di seguito viene riportato l'elenco delle fattispecie prese in considerazione dal Decreto:

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270 *bis* c.p.);
- Circostanze aggracanti e attenuanti (art. 270 *bis*.1 c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270 *ter* c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 *quater* c.p.);
- Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270 *quater*.1 c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 *quinquies* c.p.);
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270 *quinquies*.1 c.p.);
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 *quinquies*.2 c.p.);
- Detenzione di materiale con finalità di terrorismo (art. 270 *quinquies*.3 c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 *sexies* c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 *bis* c.p.);
- Atto di terrorismo nucleare (art. 280 *ter* c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 *bis* c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di coazione (art. 289 *ter* c.p.);
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordi (art. 304 c.p.);
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti (art. 435 c.p.);
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo o danneggiamento installazioni a terra (artt.1 e 2 L. 342/1976).

g.1 Descrizione delle fattispecie

Art. 270 c.p. – Associazioni sovversive

"Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento".

Tale ipotesi di reato tende a colpire le organizzazioni che si propongono di sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato.

Si tratta di un reato "comune" in quanto può essere compiuto da chiunque, cittadino o straniero, ponga in essere i comportamenti incriminati.
L'elemento oggettivo è costituito dalle condotte tipiche dei reati di tipo associativo, quali la promozione, la costituzione, l'organizzazione, la direzione, il finanziamento o la semplice partecipazione ad una congregazione criminale che ha per scopo l'attuazione di un disegno criminoso.

Ciò che diverge, rispetto alle più tradizionali fattispecie incriminatrici di reati associativi, è che in questo caso il programma criminoso alla base dell'associazione perseguita ha uno scopo ben determinato, quale la sovversione dell'ordinamento economico o sociale dello Stato ovvero la soppressione dell'ordinamento politico e giuridico dello Stato.

L'elemento soggettivo è caratterizzato dalla coscienza e volontà di aderire alle idee dell'associazione e di condividere lo scopo sovversivo oggetto del programma associativo.

Art. 270 *bis* c.p. – Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico
"Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.
Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego".

Tale ipotesi di reato tende a colpire le organizzazioni che si propongono di compiere atti di violenza finalizzati al terrorismo o all'eversione dell'ordine democratico.

Si tratta di un reato "comune" in quanto può essere compiuto da chiunque, cittadino o straniero, ponga in essere i comportamenti incriminati.

L'elemento oggettivo è costituito dalle condotte tipiche dei reati di tipo associativo, quali la promozione, la costituzione, l'organizzazione, la direzione, il inanziamento o la semplice partecipazione ad una congregazione criminale che ha per scopo l'attuazione di un disegno criminoso.

Ciò che diverge, rispetto alle più tradizionali fattispecie incriminatrici di reati associativi, è che in questo caso il programma criminoso alla base dell'associazione perseguita ha uno scopo ben determinato, quale il

terrorismo o l'eversione dell'ordine democratico, ed è caratterizzata dall'impiego della violenza quale metodo sistematico per raggiungere i fini politici oggetto del programma associativo;

- per "eversione dell'ordine democratico" si intende lo sconvolgimento dell'assetto costituzionale che viene conseguito "disarticolandone le strutture ed impedendone il funzionamento";
- per la definizione di "terrorismo" si veda infra il paragrafo relativo all'art. 270–sexies c.p.

L'elemento soggettivo è caratterizzato dalla coscienza e volontà di aderire alle idee dell'associazione e di condividere lo scopo eversivo o terroristico oggetto del programma associativo.

Art. 270 *bis*.1 c.p. – Circostanze aggravanti e attenuanti

"Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.
Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al primo comma. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
Per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, salvo quanto disposto nell'articolo 289 bis, nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia e l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.
Quando ricorre la circostanza di cui al terzo comma non si applica l'aggravante di cui al primo comma.
Fuori del caso previsto dal quarto comma dell'articolo 56, non è punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per l'esatta ricostruzione del fatto e per l'individuazione degli eventuali concorrenti.
Per i delitti aggravati dalla circostanza di cui al primo comma si procede sempre d'ufficio."

L'art. 270-bis.1 c.p. (introdotto dal d.lgs. n. 21 del 2018, in un'ottica di esecuzione della delega contenuta nella c.d. Riforma Orlando, L. n. 103 del 2017) prevede specifiche circostanze aggravanti ed attenuanti applicabili ai reati realizzati per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Il comma 1 prende in considerazione l'aggravante della finalità terroristica o eversiva:

a. con riguardo la finalità di terrorismo, occorre richiamare l'art. 270 sexies del c.p.: le condotte con finalità di terrorismo sono quelle che possono arrecare grave danno a uno o più Stati e che sono indirizzate ad incutere un terrore collettivonella popolazione;

b. in relazione alla finalità di eversione dell'ordine democratico, essa si identifica con la volontà di sovvertire l'assetto costituzionale esistente o rovesciare il sistema democratico previsto dalla Costituzione o nella volontà di deviare i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale.

Come stabilito dal comma 1, con l'applicazione di tale aggravante, la pena è aumentata della metà. Innanzitutto, questa aggravante si applica ai reati per cui è prevista una pena diversa da quella dell'ergastolo.

Inoltre, nell'ottica della natura accessoria delle circostanze del reato, occorre che queste specifiche finalità non siano elementi costitutivi dei reati commessi.
Peraltro, l'aggravante in esame non coincide con le finalità principali dei reati ai quali inerisce poiché essa può qualificare ogni condotta illecita (purché il fine dell'agente sia realizzare condotte in grado di provocare il panico nella popolazione). Quindi, l'aggravante di cui all'art. 270-bis.1 c.p. si rivela come circostanza comune, che si affianca a quelle dell'art. 61 del c.p.

Ai sensi del comma 6 (introdotto con la L. n. 60 del 2023), si procede sempre d'ufficio per i delitti aggravati dalla circostanza della finalità terroristica o eversiva.

Il comma 2 della norma in commento disciplina il concorso di una pluralità di circostanze, distinguendo due diverse situazioni:

- nell'ipotesi di concorso dell'aggravante in esame con altre circostanze aggravanti, l'aumento di pena previsto per l'aggravante in esame deve essere applicato per primo;
- è previsto il divieto di prevalenza o di equivalenza delle circostanze attenuanti diverse da quelle di cui all'art. 98 del c.p. (minore età) e all'art. 114 del c.p. (attenuanti applicabili ai concorrenti nel reato): tali attenuanti non possono prevalere o equivalere sull'aggravante della finalità terroristica o eversiva e su quelle aggravanti per cui la legge sancisce una pena di specie diversa o ne determini la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato. In questi casi, le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Poi, per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine pubblico e salvo quanto previsto dall'art. 289 bis del c.p., il comma 3 prevede un'attenuante a favore del soggetto che, dissociandosi dagli altri concorrenti, si attiva per evitare che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze (cioè, evitare che il reato produca altri effetti rispetto a quelli già prodotti) o collabora con l'autorità di polizia e l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive che portino all'individuazione o alla cattura dei correi. In queste ipotesi, la pena dell'ergastolo viene sostituita da quella della reclusione da dodici a vent'anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.

A norma del comma 4, quando ricorre l'attenuante appena vista, non si applica l'aggravante della finalità terroristica o eversiva.

Infine, l'ultimo comma dell'art. 270-bis.1 c.p. prevede una causa di non punibilità che si fonda sul volontario impedimento dell'evento e sulla collaborazione nelle indagini: ossia, non è punibile penalmente il soggetto che, in una fase successiva allo stadio del tentativo nella sua condotta ma prima che l'evento si sia verificato, si adoperi volontariamente per evitare il prodursi dell'evento stesso e, inoltre, fornisca elementi di prova determinanti per la ricostruzione del fatto e per l'individuazione di eventuali concorrenti.

Però, la causa di non punibilità appena analizzata trova applicazione fuori del caso del recesso attivo di cui al comma 4 dell'art. 56 del c.p., il quale prevede che il colpevole soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà se egli volontariamente impedisce l'evento (si noti che, rispetto al recesso attivo di cui all'art. 56 c.p., nella causa di non punibilità in commento non è sufficiente l'attivarsi per impedire il verificarsi dell'evento, ma è necessario anche collaborare con la giustizia).

Art. 270 *ter* c.p. – Assistenza agli associati

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.
La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.
Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto."

Tale ipotesi di reato è di tipo "monosoggettivo" e sussidiario a quello descritto all'art. 270-bis in quanto può configurarsi solo qualora la condotta dell'agente non integri gli estremi della "partecipazione" al delitto associativo.

La condotta si sostanzia nel procurare asilo, ricovero o scampo, nonché un sostentamento alimentare, mezzi di trasporto e di comunicazione a soggetti partecipanti alle associazioni con finalità incriminata.

L'elemento soggettivo è caratterizzato nella coscienza e volontà di fornire supporto o aiuto a soggetti appartenenti ad associazioni con finalità incriminata.
Il reato è punibile se commesso in favore di un prossimo congiunto.

Art. 270 *quater* c.p. – Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale

"Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.
Fuori dei casi di cui all'articolo 270 bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni[44]*"*

[44] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, D.L. 18.2.2015, n. 7, convertito con modificazioni dalla L. 17.4.2015, n. 43.

Si tratta di un reato "comune" perché può essere compiuto da chiunque, cittadino o straniero, ponga in essere i comportamenti incriminati. È estremamente probabile tuttavia, che il soggetto agente faccia parte, o comunque collabori con un'associazione finalizzata al terrorismo o all'eversione dell'ordine democratico;

Elemento oggettivo del reato è costituito dal reclutamento e dalla persuasione di una o più persone affinché compiano atti di violenza o di sabotaggio dei servizi pubblici essenziali con finalità di terrorismo.

È un reato di mera condotta in quanto non sono richieste né l'effettiva e concreta realizzazione del progetto terroristico, né la realizzazione degli atti di violenza per cui i soggetti sono stati reclutati; la condotta di reclutamento con finalità di terrorismo si considera già di per sé idonea a costituire un pericolo per l'integrità del bene protetto, ossia l'ordine pubblico.

L'elemento soggettivo è costituito dal dolo specifico poiché, in questo caso, è rilevante anche l'ulteriore fine della sovversione dell'ordinamento democratico oltre alla coscienza e volontà dell'azione.

La fattispecie è stata recentemente modificata dall'art. 1, co. 1, del D.L. 18.2.2015, n. 7, estendendo la punibilità anche alla persona addestrata.

Art. 270 *quater*.1 c.p. – Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo
"Fuori dai casi di cui agli articoli 270 bis e 270 quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni."

L'articolo in esame è stato aggiunto dall'art. 1, comma 2, D.L. 18.2.2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.

Si tratta di un reato "comune" perché può essere compiuto da chiunque, cittadino o straniero, ponga in essere i comportamenti incriminati. È estremamente probabile, tuttavia, che il soggetto agente faccia parte, o comunque collabori con un'associazione finalizzata al terrorismo o all'eversione dell'ordine democratico.

Elemento oggettivo del reato è costituito dell'organizzazione, dal finanziamento o dalla propaganda di viaggi all'estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo.
È un reato di mera condotta in quanto non sono richieste né l'effettiva e concreta realizzazione del progetto terroristico, né l'effettivo trasferimento dei terroristi; la condotta di organizzazione di trasferimenti con finalità di terrorismo si considera già di per sé idonea a costituire un pericolo per l'integrità del bene protetto, ossia l'ordine pubblico.

L'elemento soggettivo è costituito dal dolo specifico poiché, in questo caso, è rilevante anche l'ulteriore fine della sovversione dell'ordinamento democratico oltre alla coscienza e volontà dell'azione.

Si tratta di fattispecie a carattere residuale e svolge una funzione di chiusura: in virtù della clausola di sussidiarietà espressa si applica, infatti, se il fatto non integra il delitto associativo di cui all'art. 270 bis ovvero il reato di arruolamento di cui all'art. 270 quater.

Art. 270 *quinquies* c.p – Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale
"Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270 bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270 sexies.
Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici."

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestri o comunque fornisca istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza o di sabotaggio dei servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.
Lo scopo dell'introduzione di questo articolo risiede nel tentativo di punire comportamenti ritenuti sufficienti per ritenere sussistenti organizzazioni terroristiche senza la necessità di fornire la dimostrazione della loro effettiva esistenza.

L'elemento oggettivo della fattispecie delittuosa in esame può consistere in due diverse tipologie di condotta: l'"addestramento", ossia un'attività che non è limitata al trasferimento di informazioni ma prevede una vera e propria somministrazione di specifiche nozioni volte a formare i destinatari e a renderli idonei ad una funzione determinata o ad un comportamento specifico; e l'"informazione", ossia la raccolta e comunicazione di dati utili nell'ambito di un'attività.

La punibilità è estesa anche all'"addestrato", ossia colui che, al di là dell'attitudine soggettiva di esso discente o dell'efficacia soggettiva del docente, si rende pienamente disponibile alla ricezione non episodica di quelle specifiche nozioni alle quali si è fatto sopra riferimento.

La fattispecie è stata recentemente modificata dall'art. 1, co. 3, del D.L. 18.2.2015, n. 7, estendendo la punibilità anche alla persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento

degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'art. 270 sexies.
Contestualmente è stata altresì prevista la circostanza aggravante speciale per il caso di commissione del reato attraverso l'ausilio di strumenti informatici o telematici, sempre più diffusamente utilizzati per la formazione di nuovi terroristi.

Art. 270 *quinquies*.1 c.p. – Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo
"Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte.
Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni."

L'articolo si propone di punire chi raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro che siano destinati ad essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento di condotte con finalità di terrorismo.

A completamento della tutela così apprestata, il secondo comma della norma incrimina le condotte di chi deposita o custodisce i beni o il denaro destinati alla commissione delle azioni con finalità di terrorismo.

Si tratta di un reato "comune" perché può essere compiuto da chiunque, cittadino o straniero, ponga in essere i comportamenti incriminati.
Elemento oggettivo del reato è costituito dall'erogazione, messa a disposizione e conservazione di utilità finalizzate al compimento delle condotte terroristiche.

È un reato di mera condotta in quanto la disposizione precisa che tali comportamenti sono puniti indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per il compimento delle citate condotte, lasciando così trasparire la volontà di anticipare la tutela penale ad atti preparatori di condotte con finalità di terrorismo.

L'elemento soggettivo è costituito dal dolo specifico in quanto l'intento del soggetto agente è quello di sostenere economicamente atti di terrorismo.

Quanto invece al rapporto tra la nuova fattispecie e i singoli reati finanziati, il testo della norma lascia impregiudicata la possibilità che il finanziatore possa rispondere a titolo

Art. 270 *quinquies*.2 c.p. – Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro
"Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000."

La norma colpisce chi sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo.

Si tratta di un reato "comune" perché può essere compiuto da chiunque, cittadino o straniero, ponga in essere i comportamenti incriminati.
Elemento oggettivo del reato è costituito dalla sottrazione, distruzione, dispersione, soppressione o deterioramento di beni o denaro sottoposti a sequestro preventivo perché destinati a finanziare condotte terroristiche.

Art. 270 *quinquies*.3 c.p. – Detenzione di materiale con finalità di terrorismo
"Chiunque, fuori dei casi di cui agli articoli 270 bis e 270 quinquies, consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, di armi da fuoco o di altre armi o di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da due a sei anni."

Il d.l. n. 48 del 2025 convertito in L. n. 80 del 2025 ha introdotto, nel codice penale, l'art. 270-*quinquies*.3, con cui viene punito il delitto di detenzione di materiale con finalità di terrorismo.

La norma punisce chiunque consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali, di armi da fuoco o di altre armi o di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza o di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo.

Da un punto di vista oggettivo, il legislatore punisce due condotte alternative di pericolo:

- il procurarsi il materiale vietato. Ci si riferisce ad una condotta che sia diretta ad ottenere la disponibilità o la fruibilità dei materiali oggetto del reato;
- la detenzione del materiale censurato. Ci si riferisce al comportamento che consiste nel conservare la disponibilità del materiale.

L'oggetto delle condotte incriminate è il materiale informativo (il quale può avere una forma analogica o digitale) funzionale alla preparazione o all'uso di strumenti per compiere atti terroristici. Si tratta di materiale che contiene le istruzioni (indicazioni o spiegazioni) per la preparazione o l'utilizzo di congegni bellici micidialidi cui all'art. 1, comma 1 L. n. 110 del 1975, armi da fuoco o altre armi o sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose. In linea generale:

- congegni bellici micidiali (art. 1, comma 1 L. n. 110 del 1975). In mancanza di una definizione legislativa univoca e codificata, dottrina e giurisprudenza fanno riferimento a dispositivi finalizzati o utilizzati in ambito di guerra o conflitto armato e con una potenzialità di offesa tale da poter comportare la morte o gravi danni a persone o cose;

- armi da fuoco. Si tratta di quel tipo di strumento funzionale al lancio di un proiettile attraverso la combustione di una polvere esplosiva;
- altri armi. Tutti quegli strumenti o dispositivi - diversi dalle armi da fuoco in senso stretto - che, per le loro caratteristiche oggettive o per l'uso cui sono destinati, possano essere idonei a ledere la persona o a compromettere l'incolumità pubblica (ad esempio, coltelli e lame);
- sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose. Ci si riferisce a quelle sostanze sintetiche o naturali (ad esempio, gas tossici, virus e batteri), capaci di causare gravi danni all'integrità fisica della persona, alla salute pubblica o all'ambiente.

Ancora, il contenuto del materiale possono essere istruzioni circa tecniche o metodiper il compimento di atti di violenza o di sabotaggio di servizi pubblici essenziali per finalità di terrorismo:

- ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza. Ci si riferisce a tutte le modalità con cui un soggetto possa realizzare atti di violenza nei confronti di persone o cose idonei a ledere beni di natura personale o patrimoniale, pubblici o privati, anche al di fuori di tecniche già previste dalla legge;
- sabotaggio di servizi pubblici essenziali. Si fa riferimento a qualsiasi danno provocato a strumentazioni o infrastrutture, idoneo ad interrompere o compromettere il regolare svolgimento dei servizi pubblici essenziali (questi ultimi sono quei servizi volti a garantire il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati come, ad esempio, la vita, la salute, la sicurezza o la libera circolazione)

Il delitto in commento è punito con la reclusione da due a sei anni.

Peraltro, la nuova disposizione prevede una clausola di sussidiarietà: cioè, il neo-introdotto delitto non opera se le condotte descritte integrano i più gravi reati di cui all'art. 270 bis del c.p. e all'art. 270 quinquies del c.p..

Art. 270 *sexies* c.p. – Condotte con finalità di terrorismo

"Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia".

Si configurano come attuate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o per il contesto, possano arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e siano compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture pubbliche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Art. 280 c.p. – Attentato per finalità terroristiche o di eversione

"Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti."

Tale ipotesi di reato si sostanzia nell'attentare alla vita o all'incolumità fisica di una persona, e si consuma col compimento di atti diretti a porre in pericolo l'altrui vita o incolumità personale. L'attentato deve essere posto in essere per finalità terroristiche o di eversione dell'ordine dello Stato.

Art. 280 *bis* c.p. – Atto di terrorismo con ordini micidiali o esplosivi

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.

Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti."

Tale ipotesi di reato si sostanzia nel compiere atti diretti a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali al fine di perseguire una finalità terroristica. Con tale fattispecie di reato il legislatore ha voluto sanzionare sia il danneggiamento dei beni mobili o immobili

altrui, sia le particolari modalità con cui il danneggiamento vuole essere perpetrato, che comportano un gravissimo pericolo per la pubblica incolumità.

Art.280 *ter* c.p. – Atti di terrorismo nucleare

"È punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:

1) *Procura a sé o ad altra materia radioattiva;*
2) *Crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.*

È punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies:

1) *Utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;*
2) *Utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.*

Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici."

Art. 289 *bis* c.p. – Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione

"Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.
Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.
Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.
Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma."

Tale ipotesi di reato si sostanzia nella privazione della libertà personale di un soggetto al fine di incutere terrore nella collettività con azioni dirette non contro le singole persone, ma contro quello che esse rappresentano. Costituisce circostanza aggravante l'aver procurato la morte, voluta o non voluta, del sequestrato mentre costituisce situazione attenuante, l'essersi dissociato dal vincolo associativo e dalle convinzioni terroristiche ed eversive del gruppo, favorendo il rilascio della vittima.

Art. 289 *ter* c.p. – Sequestro di persona a scopo di coazione

"Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289 bis e 630, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una

collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione, e' punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.
Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 289 bis.
Se il fatto è di lieve entità si applicano le pene previste dall'articolo 605 aumentate dalla metà a due terzi."

La norma in esame rappresenta un'ipotesi di reato di pericolo, essendo bastevole l'attitudine degli atti a produrre uno degli effetti previsti dalla norma, non occorrendo che essi si realizzino determinando un evento inteso in senso naturalistico.
Norma ibrida tra il sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 530) ed il delitto di cui all'articolo precedente (289 ter), la condotta incriminata consiste nel sequestrare una persona, al fine di ottenere, come prezzo della liberazione, la coartazione dello Stato e dei suoi organi.

Come espressamente previsto, si applicano i commi di cui al precedente articolo. Al secondo comma, qui richiamato, è prevista una condizione obiettiva di punibilità, non voluta dal reo, ma al quale comunque consegue un aggravamento di pena, qualora dal sequestro derivi dal morte del soggetto, per qualsiasi causa, anche indipendente dal sequestro stesso.

Art. 302 c.p. – Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo
"Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.
Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione."

Tale ipotesi di reato consiste nell'istigare qualcuno a commettere uno dei reati contro la personalità interna ed internazionale dello Stato disciplinati dagli articoli precedentemente analizzati.

Art. 304 c.p. – Cospirazione politica mediante accordo
"Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni.
Per i promotori la pena è aumentata.
Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo."

Il delitto in esame derogando al principio stabilito dall'art. 115, secondo cui il mero accordo a commettere un reato non costituisce reato, salvo che la legge disponga diversamente, stabilisce la punibilità degli atti preparatori, in quanto eleva a reato un comportamento che incarna una forma di potenziale pericolo per le istituzioni.
L'esigenza è quella di evitare la riunione degli intenti criminosi, il loro reciproco rafforzamento e le conseguenze che ne deriverebbero.

Si tratta di un reato "comune" perché può essere compiuto da chiunque, cittadino o straniero, ponga in essere i comportamenti incriminati.

Elemento oggettivo del reato è costituito dall'accordo tra più soggetti avente l'obiettivo di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302 c.p.
È un reato di mera condotta in quanto non è richiesta l'effettiva e concreta realizzazione del reato di cui all'articolo 302 c.p.

Art. 305 c.p. – Cospirazione politica mediante associazione
"Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni.
Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni.
I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o più dei delitti sopra indicati."

Il presente reato si differenzia dal precedente art. 304 c.p. in quanto è caratterizzato dalla presenza permanente di un'organizzazione associativa, e non da un mero accordo finalizzato al compimento di una delle condotte criminose contemplate all'art. 302 c.p.

Art. 306 c.p. – Banda armata: formazione e partecipazione
"Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni.
Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena è della reclusione da tre a nove anni.
I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori."

L'attività sottoposta a pena detentiva è quella di promozione, costituzione e organizzazione di bande armate.

In assenza di una definizione normativa si considera "banda armata" un gruppo di soggetti, tra cui intercorre un vincolo di permanente collegamento al fine specifico di commettere reati con in supporto di armi; che siano organizzati in modo idoneo allo scopo e soggetti al comando di uno o più capi.

Si tratta di un reato "comune" perché può essere compiuto da chiunque, cittadino o straniero, ponga in essere i comportamenti incriminati;

L'articolo 306 prevede due autonome ipotesi delittuose:
- la formazione di una banda armata al comma 1 (reato plurisoggettivo);
- la partecipazione alla banda armata al comma 2 (reato monosoggettivo).

Art. 307 c.p. – Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni.
La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuatamente.
Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.
Agli effetti della legge penale, si intendono per i "prossimi congiunti" gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole."

Il delitto in esame si differenzia dal concorso nei reati di cui agli artt. 305 e 306 c.p. relativamente al destinatario dell'aiuto. Infatti, gli articoli richiamati si applicano qualora l'aiuto è prestato al singolo nell'interesse dell'intera associazione o banda. Se invece tale aiuto è rivolto al singolo associato o membro della banda o comunque ad una pluralità di soggetti singolarmente intesi trova applicazione la disposizione in esame.

È causa personale di esenzione dalla pena l'aver commesso il fatto in favore di un prossimo congiunto costituisce una causa personale di esenzione da pena.

Si tratta di un reato "comune" perché può essere compiuto da chiunque, cittadino o straniero, ponga in essere i comportamenti incriminati.

Elemento oggettivo del reato è costituito, fuori dai casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dall'aver fornito rifugio, vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione ai soggetti attivi dei reati agli articoli 305 e 306 c.p.

Art. 435 c.p. – Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti

"Chiunque, al fine di attentare alla pubblica incolumità, fabbrica, acquista o detiene[(1)]dinamite o altre materie esplodenti, asfissianti, accecanti, tossiche o infiammabili, ovvero sostanze che servano alla composizione o alla fabbricazione di esse è punito con la reclusione da uno a cinque anni [678, 679, 703].
Fuori dei casi di concorso nel reato di cui al primo comma, chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso delle materie o sostanze indicate al medesimo comma, o su qualunque altra tecnica o metodo per il compimento di taluno dei delitti non colposi di cui al presente titolo puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni".

Si tratta di un reato comune poiché soggetto attivo può essere chiunque. Però, se l'agente è sottoposto a misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo nel periodo di applicazione e fino a tre anni dalla fine dell'esecuzione, si applica l'aggravante di cui all'art. 71, comma 1 del d.lgs. n. 159 del 2011 (con aumento di penada un terzo alla metà).

La condotta criminosa di cui al comma 1 si realizza mediante la fabbricazione, acquisizione o detenzione dei materiali esplodenti indicati dalla norma: la fabbricazione consiste nel contribuire al processo di produzione, anche se esso è in corso; l'acquisizione si ha con il conseguimento della proprietà di materia esplodente, senza che occorra il possesso della cosa; la detenzione integra una situazione di contiguità con la cosa che ne implica la sua disponibilità.

L'oggetto materiale del reato è costituito dalla dinamite o altre materie esplodenti, asfissianti, accecanti, tossiche o infiammabili e le sostanze che servono alla composizione o alla fabbricazione di esse.

Poi, ai sensi del comma 2 (aggiunto dal d.l. n. 48 del 2025 conv. in L. n. 80 del 2025), fuori dei casi di concorso nel reato previsto dal comma 1, è punita la condotta di distribuzione, divulgazione, diffusione o pubblicizzazione di materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materie esplodenti o su tecniche o metodi per la realizzazione dei delitti non colposi puniti nel Titolo VI del Libro II del codice penale (relativo ai reati contro la pubblica incolumità) con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. Le diverse condotte alternative possono avvenire con qualsiasi mezzo, anche telematico.

Quanto all'elemento soggettivo, l'ipotesi di cui al comma 1 richiede il dolo generico, consistente nella consapevolezza e volontà di acquistare, detenere o fabbricare materiale pericoloso, ed il dolo specifico di attentare alla pubblica incolumità. Invece, la fattispecie di cui al comma 2 richiede il dolo specifico consistente nella specifica volontà di compiere taluno dei delitti non colposi indicati dalla norma.

Art. 1 L. n. 342/1976 – Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo

"Chiunque con violenza o minaccia commette un fatto diretto all'impossessamento di un aereo e chiunque con violenza, minaccia o frode commette un fatto diretto al dirottamento o alla distruzione di un aereo è punito con la reclusione da 7 a 21 anni. La pena è aumentata se l'autore consegue l'intento. La pena non può essere inferiore a 12 anni di reclusione se dal fatto derivano lesioni personali ai passeggeri ovvero ai membri dell'equipaggio. Si applica la pena della reclusione da 24 a 30 anni se dal fatto deriva la morte di una o più persone."

Si tratta di un reato "comune" perché può essere compiuto da chiunque, cittadino o straniero, ponga in essere i comportamenti incriminati.
Elemento oggettivo del reato è costituito dal comportamento di chi con violenza, minaccia o frode s'impossessi di un aereo con il fine di dirottarlo o distruggerlo.

L'elemento soggettivo è di *dolo generico*, inteso come coscienza e volontà del fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice.

L'entità della pena varia a seconda della realizzazione dell'evento e dalla gravità degli effetti sui passeggeri ovvero sui membri dell'equipaggio.

Art. 2 L. n. 342/1976 – Danneggiamento delle installazioni a terra

"Chiunque al fine di dirottare o distruggere un aereo danneggia le installazioni a terra relative alla navigazione aerea o ne altera le modalità di uso è punito con le pene indicate nell'articolo precedente."

Si tratta di un reato "comune" perché può essere compiuto da chiunque, cittadino o straniero, ponga in essere i comportamenti incriminati.

Elemento oggettivo del reato è costituito dal comportamento di chi danneggia le installazioni a terra relative alla navigazione aerea o ne altera le modalità di uso al fine di dirottare o distruggere un aereo.
L'elemento soggettivo è di *dolo generico*, inteso come coscienza e volontà del fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice.

g.2 Principi di comportamento

Valgono gli stessi principi di comportamento che sono stati trattati nel paragrafo C.

H. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

La presente Parte Speciale è dedicata alla trattazione dei reati in materia di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, così come presi in considerazione dall'art. 25 *quater*.1 del D.Lgs. 231/2001.

La fattispecie presa in considerazione dal D.lgs. 231/2001 è la seguente:

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 *bis* c.p.).

Gli articoli del codice penale che vengono in rilievo per la comprensione di ciascuna fattispecie, accompagnata da una sintetica illustrazione del reato e da una descrizione astratta a titolo esemplificativo della condotta illecita sono presentati nel seguito.

h.1 Descrizione delle fattispecie

Art. 583 *bis* c.p. – Pratiche di mutilazione degli organi femminili

"Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.
Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.
La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

1) la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;

2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia."

Tale ipotesi di reato è di tipo "comune" in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti incriminati sopra descritti.

La condotta si sostanzia nel cagionare una mutilazione degli organi genitali femminili (clitoridectomia, escissione e infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo) dalla quale deriva una menomazione sessuale ovvero una malattia nel corpo o nella mente.

L'elemento soggettivo è il dolo generico, inteso come previsione e volontà di provocare a taluno lesioni personali.

Le condotte incriminate dalla fattispecie in esame, assumono rilevanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti allorquando siano poste in essere da soggetti operanti per conto della società o di sua unità organizzativa determinate azioni volte a praticare, consentire o agevolare pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili in assenza di esigenze terapeutiche che lo prescrivano.

I. Delitti contro la personalità individuale

La presente Parte Speciale è dedicata alla trattazione contro la personalità individuale, così come presi in considerazione dall'art. 25 *quinquies* del D.Lgs. 231/2001.

Le fattispecie prese in considerazione dal D.lgs. 231/2001 sono, quindi, le seguenti:

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600 *ter* c.p.);
- Detenzione o accesso a materiale pedopornografico (art. 600 *quater* c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600 *quater*.1 c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinquies* c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Approfittamento della vittima di riduzione in schiavitù o di tratta (art. 601.1 c.p.);
- Traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601 *bis* c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 *bis* c.p.);

- Adescamento di minorenni (art. 609 *undecies* c.p.);
- Tortura (art. 613 *bis* c.p.);
- Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura (art. 613 *ter* c.p.).

Gli articoli del codice penale che vengono in rilievo per la comprensione di ciascuna fattispecie, accompagnata da una sintetica illustrazione del reato e da una descrizione astratta a titolo esemplificativo della condotta illecita sono presentati nel seguito.

i.1 Descrizione delle fattispecie

Art. 600 c.p. – Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

"Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona."

Tale ipotesi di reato è posta a tutela della personalità individuale, ed in particolare della dignità della persona e della personalità umana, intesa come libertà di agire e volere secondo scelte proprie dell'individuo.

Si tratta di un reato comune, che può essere commesso da chiunque, cittadino o straniero, ponga in essere una simile condotta ai danni di un cittadino o di uno straniero sul territorio dello Stato italiano, o ai danni di un cittadino italiano in territorio estero.

L'elemento oggettivo del reato può essere costituito da diversi comportamenti, quali:

- Ridurre una persona in schiavitù: tale concetto è delineata dalla Convenzione di Ginevra del 25 settembre del 1926 (recepita dal R.D. n. 1723 del 1928), che la definisce come lo stato o la condizione di un individuo sul quale si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o uno di essi[45];
- Ridurre una persona in servitù: ossia ridurre mediante violenza, minaccia, inganno o abuso di autorità, la vittima del reato in una condizione continuativa di soggezione fisica o psicologica allo

[45] La condizione analoga alla schiavitù è quella di fatto, con connotati volta a volta diversi, ma fondamentalmente identici nell'ambito dei rapporti interpersonali, nei quali un individuo ha un potere pieno e incontrollato sull'altro, assoggettato appunto al suo dominio; si ricomprende, pertanto, la servitù per debiti; la servitù per la lavorazione della terra; le istituzioni o pratiche in virtù delle quali una donna è promessa o data in matrimonio dietro un corrispettivo, senza che abbia la facoltà di rifiutare, nonché le istituzioni o le pratiche per le quali il marito, la famiglia ed il clan hanno il diritto di cedere la donna ad un terzo, a titolo oneroso o altrimenti; le istituzioni o le pratiche in forza delle quali un fanciullo o un adolescente minore degli anni diciotto è consegnato dai suoi genitori o da uno di loro sia dal suo tutore, ad un terzo, contro pagamento o meno, in vista dello sfruttamento della persona o del lavoro di detto fanciullo o adolescente.

scopo di costringerla a prestazioni lavorative o sessuali, ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che comportino lo sfruttamento.

L'elemento soggettivo è il dolo generico, inteso come previsione e volontà di ridurre taluno in schiavitù o servitù.

A titolo esemplificativo, vi è condotta illecita nel favorire l'ingresso illegale nel nostro paese di ragazzi o ragazze di paesi più poveri, per poi costringerli a lavorare ad orari e condizioni disumani[46]

Art. 600 *bis* c.p. – Prostituzione minorile
"È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:
1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000."

La fattispecie incriminatrice in esame è volta a tutelare il minore da ogni forma di sfruttamento e di violenza sessuale, nonché a salvaguardare il corretto sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale dello stesso.

Si tratta di un reato "comune" in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti incriminati sopra descritti.

L'elemento oggettivo del reato si sostanzia nel:

- Indurre alla prostituzione un minore: l'induzione consiste in una suggestione in grado di persuadere il soggetto passivo a porre in essere una determinata attività; la prostituzione è l'attività di un uomo o di una donna per la quale questi compiono atti sessuali in cambio di una somma di denaro;
- Favorire la prostituzione: il favoreggiamento si configura quando il soggetto agente con il proprio comportamento rende possibile o agevola l'esercizio della prostituzione;
- Sfruttare la prostituzione: lo sfruttamento consiste nell'approfittare di coloro che fanno commercio del proprio corpo, traendone un vantaggio, generalmente economico (ad esempio recependone parte dei guadagni);

[46] La condotta descritta potrebbe essere configurata, a titolo esemplificativo, anche nell'ipotesi remota del concorso nel reato di un soggetto appaltante *insieme* all'appaltatore o al sub-appaltatore, riconducibile all'ipotesi di *dolo eventuale* del primo soggetto, ovvero quando l'agente, pur ponendosi il problema delle condizioni lavorative cui sono sottoposte i lavoratori presso terzi appaltatori, lo abbia risolto nel senso dell'indifferenza della soluzione, accettando l'eventualità che possano esistere situazioni di evidente irregolarità o di possibile sfruttamento dei lavoratori presso i terzi o presso eventuali subappaltatori.

- Compiere atti sessuali con un minore di età compresa tra i 14 e i 18 anni in cambio di denaro o di altra utilità economica: quest'ultima tipologia di condotta prevista e punita dal secondo comma della norma in esame, determina la punibilità del cliente, c.d. "utilizzatore finale"; si sottolinea che per "atti sessuali" non si intende esclusivamente la congiunzione carnale, ben rientrando in tale definizione "qualsiasi atto di manomissione del corpo altrui – non già soltanto delle parti intime – diverso dalla congiunzione carnale e suscettibile di esercitare la concupiscenza sessuale del soggetto attivo" e che tali atti, ai fini dell'integrazione del reato in esame, devono essere consensuali;

L'elemento soggettivo è il *dolo generico*, inteso come previsione e volontà del fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice. Il soggetto agente, ai fini dell'integrazione del reato, deve essere a conoscenza della minore età del soggetto passivo del reato, o quanto meno deve figurarsela e compiere ugualmente la condotta incriminata, accettando il rischio che la stessa dispieghi i suoi effetti su un minore.

Art. 600 *ter* c.p. – Pornografia minorile

"È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:
1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.
Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento e allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582,00 a euro 51.645,00.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549,00 a euro 5.164,00.
Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.
Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali."

Tale fattispecie incriminatrice è volta a punire lo sfruttamento di minori a fini pornografici, tramite l'incriminazione di una pluralità di condotte, relative alla produzione o allo scambio di materiale pedopornografico.

Si tratta di un reato comune, in quanto può essere compiuta da chiunque ponga in essere i comportamenti incriminati sopra descritti.
Soggetto passivo del reato in esame può essere solo una persona minore degli anni diciotto, senza alcuna differenziazione di età al di sotto di tale soglia.

L'elemento oggettivo del reato può sostanziarsi nel:

- Utilizzare minori per realizzare esibizioni pornografiche o per produrre materiale pornografico: "utilizzare" consiste in questo caso nel rendere protagonisti di esibizioni pornografiche soggetti minori degli anni 18, senza che rilevi ai fini dell'integrazione del reato che questi siano o meno consenzienti; "materiale pornografico" comprende tutto ciò che consiste in raffigurazione e rappresentazione attinenti alla sfera sessuale, come congiunzioni carnali, atti di libidine, gesti erotici ecc.;
- Indurre minori a partecipare ad esibizioni pornografiche: l'induzione consiste in una suggestione in grado di persuadere il soggetto passivo a porre in essere volontariamente una determinata attività;
- Commerciare in materiale pedopornografico: per commercio deve intendersi la cessione, effettuata a titolo imprenditoriale e a scopo di lucro, del materiale pedopornografico;
- Distribuire, divulgare, diffondere o pubblicare suddetto materiale: ai fini dell'integrazione del delitto in esame, "distribuire" significa cedere il materiale incriminato ad una pluralità di persone, perché ne possano usufruire; "divulgare" vuol dire rendere accessibile il materiale per un numero indeterminato di persone; "diffondere" vuol dire far circolare il materiale pornografico; "pubblicizzare" significa mettere in contatto il colpevole con un numero indeterminato di persone, al fine di rendere noto a queste la sussistenza e la disponibilità, presso il medesimo, di materiale pedopornografico, con l'indicazione delle modalità necessarie per l'effettuazione dell'eventuale acquisto;
- Distribuire o divulgare notizie o informazioni, con qualunque mezzo, anche telematico, per adescare o sfruttare sessualmente dei minori: il "mezzo telematico" è un mezzo di comunicazione caratterizzato dall'utilizzazione di reti informatiche collegate alle vie telefoniche (i.e. internet);
- Offrire o cedere, anche gratuitamente, materiale pornografico prodotto attraverso lo sfruttamento sessuale dei minori: "cedere" implica che il prodotto esce dalla sfera di disponibilità di un soggetto e passa in quella di un'altra persona.

L'elemento soggettivo è il *dolo generico*, inteso come coscienza e volontà del fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice. Anche in questo caso, ai fini dell'integrazione del reato occorre che il soggetto agente sia consapevole o quanto meno si figuri che i soggetti rappresentati dal materiale incriminato siano persone minori degli anni 18.

Art. 600 *quater* c.p. – Detenzione o accesso abusivo a materiale pedopornografico

"Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549,00.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.
Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a € 1.000,00."

Tale ipotesi di reato punisce gli utenti o utilizzatori finali di materiale pedopornografico.

Si tratta di un reato comune, che può essere commesso da chiunque.
Soggetto passivo del reato in esame, in quanto raffigurato nel materiale incriminato, può essere solo una persona minore degli anni diciotto, senza alcuna differenziazione di età al di sotto di tale soglia.

La condotta si sostanzia nel:

- Procurarsi materiale pornografico prodotto mediante utilizzazione sessuale di minori: "procurarsi" implica un comportamento atto ad acquisire la disponibilità materiale del prodotto pornografico; il "materiale pornografico" comprende ciò che consiste in raffigurazioni e rappresentazioni attinenti alla sfera sessuale, come congiunzioni carnali, atti di libidine, gesti erotici, ecc;
- Detenere lo stesso materiale: "detenere" vuol dire trovarsi nella condizione di avere la disponibilità del materiale pornografico;

L'elemento soggettivo è il dolo generico, inteso come coscienza e volontà del fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice; anche in questo caso, ai fini dell'integrazione del reato occorre che il soggetto agente sia consapevole o quanto meno si figuri che i soggetti rappresentati dal materiale incriminato siano persone minori degli anni 18.

Art. 600 *quater* c.p. – Pornografia virtuale
"Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.
Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali."

Tale ipotesi di reato è di "pericolo astratto", perché la produzione e la diffusione di siffatto materiale sono tali da incentivare quei comportamenti devianti, in grado, a loro volta, di originare ulteriori condotte lesive del bene giuridico finale dell'integrità psicofisica del minore.

L'elemento oggettivo del reato può essere costituito dalla commissione di una delle condotte previste e punite dall'art. 600-ter c.p. effettuata utilizzando immagini di minori o parti di esse anche di carattere virtuale mediante l'ausilio di tecniche grafiche e di mezzi di comunicazione telematica, o dalla detenzione di materiale così prodotto.

L'elemento soggettivo è il dolo generico, inteso come coscienza e volontà del fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice.

Art. 600 *quinquies* c.p. – Iniziartive turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
"Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493,00 a euro 154.937,00."

Tale ipotesi di reato punisce coloro che sfruttano la pratica del turismo sessuale, nei casi in cui questo abbia da oggetto minori.

La condotta si sostanzia nell'organizzare o propagandare viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori. Ai sensi della norma in esame, per "organizzare" significa predisporre tutto quanto necessario e richiesto dal cliente ai fini della sua vacanza volta alla fruizione di prostituzione minorile; "propagandare" vuol dire diffondere una notizia attraverso i vari mezzi di comunicazione ai fini di attrarre e persuadere una clientela.

L'elemento soggettivo è il dolo specifico, poiché oltre alla coscienza e volontà del fatto, vi è l'ulteriore fine di permette la fruizione e fruire di attività di prostituzione a danno di minori.

Art. 601 c.p. – Tratta di persone
"È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.
Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.
La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo[47]*.*
Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni."

[47] I commi 3° e 4° sono stati inseriti dall'art. 2 del D. Lgs. 01/03/2018, n. 21 concernente "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103", con decorrenza dal 06/04/2018.

Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 2, co. 1, lett. b, D. Lgs. 4.3.2014, n. 24, in attuazione della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime.

Anche in questo caso, come per il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù, il reato in esame è volto a reprimere comportamenti lesivi della personalità individuale e della dignità umana. Sono infatti punite dalla norma in esame le condotte volte a limitare la libertà di circolazione dei soggetti, operate con l'uso della forza, sia fisica che morale.

Si tratta di un reato comune che può essere commesso da chiunque.

In seguito alla riforma normativa, l'elemento oggettivo del reato può sostanziarsi:

- Nel reclutamento, nell'introduzione nel territorio dello Stato, nel trasferimento anche al di fuori di esso, nel trasporto, nella cessione dell'autorità sulla persona, nell'ospitalità ad una o più persone che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 600;
- Nella realizzazione delle condotte sopra descritte su una o più persone mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o altri vantaggi alla persona che su di essa ha l'autorità.

L'elemento soggettivo è il dolo specifico, in quanto il soggetto attivo deve agire allo scopo di indurre o costringere le vittime a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Se le condotte di tratta di persona sono commesse su un soggetto minore, anche al di fuori delle modalità sopra descritte, si applicano le pene previste dal comma 1.

Art. 601.1 c.p. – Approfittamento della vittima di riduzione in schiavitù o di tratta

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sfrutta le prestazioni di chi sa essere vittima dei reati di cui agli articoli 600 e 601 è punito con la pena della reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 500 a euro 3.000."

L'articolo in esame è stato introdotto dal D. Lgs. N.115/2026.

Art. 601 *bis* c.p. – Traffico di organi prelevati da persona vivente

"Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000.

Chiunque svolge opera di mediazione nella donazione di organi da vivente al fine di trarne un vantaggio economico è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000.

Se i fatti previsti dai precedenti commi sono commessi da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi di cui al primo comma".

Il bene giuridico oggetto di tutela è l'integrità fisica delle persone, anche nel caso in cui prestino il consenso all'espianto di organi. Ai sensi dell'art. 5, gli atti di disposizione del proprio corpo che cagionino un danno permanente all'integrità fisica rappresentano un diritto indisponibile. La norma tutela ovviamente anche la salute pubblica e dei singoli individui, evidentemente compromessa da attività sanitarie illecite.

Viene punito il commercio ed il traffico di organi espiantati da persone vive. In maniera più lieve viene punito anche il semplice mediatore, ovvero colui che metta in contatto due o più persone per la donazione di organi, con il fine di trarne un vantaggio economico.

All'ultimo comma si punisce invece chi compia opera di propaganda e di pubblicità per l'attività di cui al primo comma, oppure organizzi viaggi finalizzati alla donazione o al procacciamento di organi.

Art. 602 c.p. – Acquisto e alienazione di schiavi

"Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni."

La condotta si sostanzia nell'alienare o cedere una persona che si trova in stato di schiavitù o servitù: "alienare" significa trasferire a titolo oneroso, la titolarità del diritto di proprietà in capo ad un soggetto diverso dall'alienante; "cedere" vuol dire trasferire a qualcuno anche a titolo gratuito, determinati diritti, tramite negozi giuridici.

L'elemento soggettivo è di *dolo generico*, inteso come coscienza e volontà del fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice.

Art. 603 *bis* c.p. – Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro."

Il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro è stato modificato con l'entrata in vigore della Legge 19 ottobre 2016 n. 199 nominata *"Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo".*

Si tratta di un reato comune che può essere commesso da chiunque recluti un lavoratore ovvero utilizzi manodopera.

L'elemento oggettivo del reato si sostanzia in una duplice ed alternativa condotta consistente nel:

- Reclutare manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento mediante approfittamento dello stato di bisogno in cui versano i lavoratori;
- Utilizzare, assumere o impiegare manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione, sottoponendola a condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno in cui versa;

Per "sfruttamento", come specificato dalla norma, deve intendersi:

- La reiterata corresponsione di retribuzioni che sia palesemente difforme da quanto previsto dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- La reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al periodo di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria ed alle ferie;
- La violazione delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- La sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza od a situazioni alloggiative degradanti.

L'elemento soggettivo è il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà da parte dell'agente di compiere una delle condotte previste dal comma 1 della norma in esame.

Il secondo comma stabilisce degli incrementi di pena per il soggetto attivo del reato nel caso in cui i fatti previsti dal comma 1 siano commessi tramite violenza e minaccia.

Art. 609 *undecies* c.p. – Adescamento di minorenni

"Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600- ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.
La pena è aumentata: 1) se il reato è commesso da più persone riunite; 2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività; 3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave; 4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore."

Il reato è stato introdotto all'interno del codice penale dall'art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172, in attuazione della Convenzione di Lanzarote per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale.
Il reato di adescamento di minori è finalizzato ad anticipare la soglia di punibilità ai comportamenti strumentali alla commissione di altri e più gravi reati. Il Legislatore, preso atto della maggior tutela richiesta per beni giuridici protetti, attraverso la fattispecie incriminatrice in esame fa sì che siano punibili anche coloro che pur non essendo riusciti ad attentare all'integrità fisica e morale di un minore, abbiano posto in essere una condotta finalizzata all'approccio con l'intenzione di compiere successivamente altro più grave reato.

Si tratta di un reato comune che può essere commesso da chiunque.

L'elemento oggettivo del reato si sostanzia nell'adescare un soggetto di età inferiore ai 16 anni: per "adescamento", come specificato dalla norma, deve intendersi il compimento qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore e, dunque, ad abbassarne le difese, che sia compiuto attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione;

L'elemento soggettivo è il dolo specifico, in quanto il soggetto attivo deve agire allo scopo di commettere altro più grave reato contro l'integrità fisica e morale del minore. Ai fini della sussistenza del dolo, è necessario che il soggetto agente sia consapevole che l'età anagrafica del minore è inferiore agli anni 16;

Si tratta di un reato di natura sussidiaria o residuale, che si ritiene integrato nel solo caso in cui il fatto commesso dal soggetto non costituisca più grave reato; pertanto, il reato di adescamento di minore sarà integrato nel solo caso in cui il soggetto agente non riesca nei suoi intenti o si ravveda prima di realizzare il reato- scopo che lo ha portato ad approcciare il minore.

Art. 613 *bis* c.p. – Tortura

"Chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona.
Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni.
Il comma precedente non si applica nel caso di sofferenze risultanti unicamente dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti.
Se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate; se ne deriva una lesione personale grave sono aumentate di un terzo e se ne deriva una lesione personale gravissima sono aumentate della metà.
Se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è della reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo."

Trattasi alternativamente di reato abituale, in quanto è richiesta la reiterazione di più condotte, oppure di reato di evento, qualora l'unica condotta comporti un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona.

Al contempo il delitto rappresenta una ipotesi di reato permanente, nel caso in cui la condotta si esplichi in una privazione della libertà personale, assimilabile al reato di sequestro di persona (art. 605). Anche qui, in alternativa alla privazione della libertà personale, il reato può configurarsi anche nei confronti di chi, con violenze o minacce gravi o agendo con crudeltà, cagioni un nocumento a persona affidata alla sua custodia o a persona in condizioni di minorata difesa.

Per quanto riguarda il primo elemento costitutivo del reato, ovvero la violenza, essa va suddivisa in propria ed impropria. Per quest'ultima va intesa quando si utilizza un qualsiasi mezzo idoneo, esclusa la minaccia, a coartare la volontà del soggetto passivo, annullandone la capacità di azione o determinazione. Per violenza propria, si intende invece l'impiego di energia fisica sulle persone o sulle cose, esercitata direttamente o per mezzo di uno strumento.

Per minaccia va invece intesa la prospettazione di un male ingiusto e notevole, eventualmente proveniente dal soggetto minacciante.

La nozione di crudeltà può invece essere definita come quella condotta che si traduca in comportamenti degradanti, posti in essere al sol fine di assoggettare la vittima alla propria volontà, senza alcuno scopo ulteriore.

Art. 613 *ter* c.p. – Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura

"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, istiga in modo concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni."

La norma in esame è posta a tutela dell'integrità fisica e psichica della persona offesa, nonché della sua libertà personale e della sua libertà di autodeterminazione.

Trattasi di una particolare ipotesi di istigazione a delinquere (art. 115 co. 3), che punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nell'esercizio delle sue funzioni, istighi in maniera concretamente idonea un collega a commettere il delitto di tortura (art. 613 bis), se l'istigazione non è accolta o, anche se accolta, il delitto non è commesso.

Se il delitto è invece commesso, l'istigatore concorre nel reato di tortura, in base agli ordinari parametri in tema di concorso di persone nel reato (v. art. 110).

Il legislatore ha dunque disciplinato una deroga alla tradizionale non punibilità della mera istigazione a commettere un delitto, ritenendo invece punibile l'istigatore di tortura, anche se solo nel caso in cui trattasi di pubblici ufficiali.

Al fine di rispettare il principio di offensività e di necessaria materialità del fatto di reato, la norma richiede tuttavia una istigazione concretamente idonea a commettere il delitto di tortura, determinando dunque una ipotesi di reato di pericolo concreto, in cui il giudice deve valutare la reale concretezza della condotta istigatoria.

J. Abusi di mercato

La presente Parte Speciale è dedicata alla trattazione dei reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (c.d. abusi di mercato), così come presi in considerazione dall'art. 25 *sexies* del D.lgs. 231/2001, nonché gli illeciti amministrativi contemplati dall'art. 187 *quinquies* del TUF per i quali trova applicazione, in quanto compatibile, la disciplina prevista dagli artt. 6, 7, 8, e 12 del Decreto.

Il TUF è stato oggetto di modifica con la L. 28/2021 art. 26 la quale ha modificato il testo degli art. 183, 184, 185 e 187, ed ha introdotto in caso di condanna la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto, anche per equivalente (art. 187 TUF, commi 1 e 2).

L'art. 182, comma 1, lett. a), modifica l'ambito di applicazione della disciplina sanzionatoria penale per fatti relativi ad abusi di mercato. Secondo la novella, quanto previsto in materia di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato si applicherà (secondo l'art. 182, comma 1, del testo novellato) a fatti concernenti:

a) strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione

europea (si tratta di disposizione sostanzialmente identica al testo vigente dell'art. 182, comma 2, del TUF);

b) strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
c) strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione;
d) strumenti finanziari non contemplati dalle lettere a), b) e c), il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario menzionato alle stesse lettere, ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore (tra i quali figurano i credit default swap e i contratti differenziali);
e) condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione 2010 (recante disciplina sulla vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE).

Altresì la modifica ha esteso l'applicabilità delle disposizioni degli artt. 185 e 187 *ter* ai fatti concernenti:

a) I contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'art.180, comma 1, lettera a);
b) Gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;
c) Gli indici di riferimento (*benchmark*).

Le disposizioni si applicano a qualsiasi operazione, ordine o altra condotta relativi agli strumenti finanziari di cui ai commi 1 e 2, indipendentemente dal fatto che tale operazione, ordine o condotta avvenga in una sede di negoziazione. I reati e gli illeciti sono sanzionati secondo la legge italiana, anche se commessi in territorio estero, quando attengono a strumenti finanziari ammessi o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o a strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione italiano.

Le fattispecie prese in considerazione dal D.lgs. 231/2001 sono, quindi, le seguenti:

- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF);
- Manipolazione del mercato (art. 185 TUF).
- Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 187 *bis* TUF);
- Manipolazione del mercato (art. 187 *ter* TUF);
- Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento n.596/2014 (art. 187 *ter*.1 TUF);
- Responsabilità dell'ente (art- 187 *quinquies* TUF);

- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 REG. 596/2014);
- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 REG. 596/2014);
- Divieto di abuso di informazioni privilegiate (art. 89 REG. 1114/2023);
- Divieto di abuso di divulgazione illecita in informazioni privilegiate (art. 90 REG. 1114/2023);
- Divieto di abuso di manipolazione del mercato (art. 91 REG. 1114/2023).

Il regime sanzionatorio applicabile all'ente, in caso di declaratoria di responsabilità per una delle ipotesi sopra individuate è esclusivamente di natura pecuniaria.

j.1 Descrizione delle fattispecie

Art. 184 TUF – Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate

"È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 delParlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.

Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.

Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010".

La norma sanziona chiunque partendo dal possesso di informazioni privilegiate, proprio approfittando delle suddette informazioni, compie operazioni di acquisto/vendita di strumenti finanziari al fine di trarne profitto, oppure divulga illecitamente (in quanto al di fuori del normale esercizio delle proprie mansioni) le suddette informazioni, oppure, ancora, induce soggetti terzi a compiere operazioni su strumenti finanziari, facendo leva sulle summenzionate informazioni.

La novellata disciplina (cfr. Legge 23 dicembre 2021, n. 238) punisce l'insider secondario, ovvero coloro che ricevono da altre informazioni sensibili e le utilizzano per ricavare un profitto con le operazioni sopra elencate, relative agli strumenti finanziari. Tale disciplina si applica solo, fuori dai casi di concorso dell'agente con l'insider primario.

Art. 185 TUF – Manipolazione del mercato

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni. La pena è della reclusione da due a sette anni e della multa da euro venticinquemila a euro sei milioni se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale.

1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

2-bis. [Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.]

2-ter. [Le disposizioni del presente articolo si applicano anche:

a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a);

b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;

c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento (benchmark).]"

Art. 187 *bis* TUF – Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate

"*Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro centomila a Euro quindici milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:*

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione".

Art. 187 *ter* TUF – Manipolazione del mercato

"*Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a Euro venticinque milioni chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso INTERNET o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.*

Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni.

Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere:

a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito

all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;

b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;

c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifizi od ogni altro tipo di inganno o di espediente;

d) altri artifizi idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione Europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.

La CONSOB rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa".

Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari. È inoltre punito chiunque pone in essere:

- operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
- operazioni o ordini di compravendita che utilizzano artifizi o ogni altro tipo di inganno o di espediente;
- altri artifizi idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

Art. 187 *ter*.1 TUF- Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento n.596/2014

"1. Nei confronti di un ente o di una società, in caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 16, paragrafi 1 e 2, dall'articolo 17, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché dell'articolo 114, comma 3, del presente decreto, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a duemilionicinquecentomila euro, ovvero al due per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a duemilionicinquecentomila euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 2.

2. Se le violazioni indicate dal comma 1 sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di euro.
3. Fermo quanto previsto dal comma 1, la sanzione indicata dal comma 2 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della societaà o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190 bis, comma 1, lettera a).
4. Nei confronti di un ente o di una società, in caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, dall'articolo 19, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, dall'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di euro.
5. Se le violazioni indicate dal comma 4 sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a cinquecentomila euro.
6. Fermo quanto previsto dal comma 4, la sanzione indicata dal comma 5 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190 bis, comma 1, lettera a).
7. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al triplo dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.
8. La Consob, anche unitamente alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, può applicare una o più delle misure amministrative previste dall'articolo 30, paragrafo 2, lettere da a) a g), del regolamento (UE) n. 596/2014. Resta ferma la facoltà di disporre la confisca di cui all'articolo 187 sexies.
9. [COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 GIUGNO 2026, N. 128]
10. L'inosservanza degli obblighi prescritti con le misure di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014, entro il termine stabilito, importa l'aumento fino ad un terzo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ovvero l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo."

Art 187 *quinquies* TUF – Responsabilità dell'ente

"L'ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al presente capo commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.
L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.
In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la CONSOB, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo".

Art. 14 REG- 596/2014 – Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate.

"Non è consentito:

a) *Abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate;*
b) *Raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate;*
c) *Comunicare in modo illecito informazioni privilegiate".*

Art. 15 REG- 596/2014 – Divieto di manipolazione del mercato

"Non è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato."

Art. 89 REG. 1114/2023 – Divieto di abuso di informazioni privilegiate

"1. Ai fini del presente regolamento, si considera che vi sia abuso di informazioni privilegiate quando una persona in possesso di informazioni privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, le cripto-attività cui tali informazioni si riferiscono. È considerato abuso di informazioni privilegiate anche l'utilizzo di informazioni privilegiate tramite annullamento o modifica di un ordine concernente cripto-attività al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate. L'uso di informazioni privilegiate si configura anche quando una persona presenta, modifica o ritira un'offerta per conto proprio o per conto di terzi.

2. Nessuno può abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate ovvero utilizzare informazioni privilegiate sulle cripto-attività per acquisire o per cedere tali cripto-attività, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi. Nessuno può raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate.

3. Nessuno in possesso di informazioni privilegiate sulle cripto-attività raccomanda o induce un'altra persona sulla base di tali informazioni privilegiate:

a) ad acquistare o cedere tali cripto-attività; o

b) ad annullare o modificare un ordine riguardante tali cripto-attività.

4. Il ricorso a una raccomandazione o a una induzione di cui al paragrafo 3 è inteso come abuso di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo quando la persona che ricorre a tale raccomandazione o induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate.

5. Il presente articolo si applica a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per il fatto che:

a)è membro di organi di amministrazione, direzione o vigilanza dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione alla negoziazione;

b)ha una partecipazione al capitale dell'emittente, dell'offerente, o della persona che richiede ammissione alla negoziazione;

c)ha accesso a tali informazioni nell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione o in relazione al suo ruolo nella tecnologia a registro distribuito o in una tecnologia analoga; oppure

d) è coinvolto in attività criminali.

Il presente articolo si applica anche a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per circostanze diverse da quelle di cui al primo comma, quando detta persona sa o dovrebbe sapere che si tratta di informazioni privilegiate.

6. Quando la persona di cui al paragrafo 1 è una persona giuridica, il presente articolo si applica, conformemente al diritto nazionale, alle persone fisiche che partecipano alla decisione di effettuare l'acquisto, la cessione, la cancellazione o la modifica di un ordine per conto della persona giuridica in questione."

Art. 90 REG. 1114/2023 – Divieto di divulgazione illecita di informazioni privilegiate

"1. Nessuno in possesso di informazioni privilegiate può divulgare illecitamente tali informazioni ad altre persone, tranne nel caso in cui tale divulgazione avvenga nell'ambito del normale esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione.

2. La divulgazione a terzi delle raccomandazioni o induzioni di cui all'articolo 89, paragrafo 4, si intende come divulgazione illecita di informazioni privilegiate quando la persona che divulga la raccomandazione o l'induzione sa o dovrebbe sapere che essa si basa su informazioni privilegiate."

Art. 91 REG. 1114/2023 – Divieto di manipolazione del mercato

"1. A nessuno è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato.

2. Ai fini del presente regolamento, per manipolazione del mercato si intendono le attività seguenti:

a)salvo che per motivi legittimi, concludere un'operazione, collocare un ordine di negoziazione o porre in essere qualsiasi altra condotta che:

i)fornisca, o sia suscettibile di fornire, indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di una cripto-attività;

ii)fissi, o sia suscettibile di fissare, il prezzo di una o più cripto-attività a un livello anormale o artificiale;

b)concludere un'operazione, collocare un ordine di negoziazione o porre in essere qualsiasi altra attività o condotta che incida o possa incidere sul prezzo di una o più cripto-attività utilizzando uno strumento fittizio o qualsiasi altro tipo di inganno o espediente;

c)diffondere informazioni attraverso i media, compreso Internet, o qualsiasi altro mezzo che forniscano, o è probabile che forniscano, segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di una o più cripto-attività, o che fissino, o è probabile che fissino, il prezzo di una o più cripto-attività a un livello anormale o artificiale, compresa la diffusione di informazioni non confermate, qualora la persona responsabile della diffusione sapesse, o avrebbe dovuto sapere, che le informazioni erano false o fuorvianti.

3. Sono considerate manipolazione del mercato, tra l'altro, le condotte seguenti:

a)l'acquisizione di una posizione dominante sull'offerta o sulla domanda di una cripto-attività, che abbia o possa avere l'effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita oppure crei, o possa creare, altre condizioni commerciali inique;

b)l'inoltro di ordini a una piattaforma di negoziazione di cripto-attività, compresa qualsiasi cancellazione o modifica degli stessi, mediante qualsiasi mezzo di negoziazione disponibile, e che produca uno degli effetti di cui al paragrafo 2, lettera a), attraverso:

i)la compromissione o il ritardo del funzionamento della piattaforma di negoziazione di cripto-attività o l'esecuzione di qualsiasi attività che possa avere tale effetto;

ii)l'esecuzione di azioni intese a ostacolare l'individuazione di ordini autentici sulla piattaforma di negoziazione di cripto-attività da parte delle altre persone o qualsiasi attività che possa avere tale effetto, anche mediante l'inserimento di ordini che determinano la destabilizzazione del normale funzionamento della piattaforma di negoziazione di cripto-attività;

iii)la creazione di un segnale falso o fuorviante in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di una cripto-attività, in particolare mediante l'inserimento di ordini per avviare o aggravare una tendenza, o l'esecuzione di qualsiasi attività che possa avere tale effetto;

c)l'uso occasionale o abituale dei mezzi di informazione tradizionali o elettronici al fine di esprimere pareri su una cripto-attività, nella quale si sono prese posizioni in precedenza, e di approfittare successivamente degli effetti prodotti da tali pareri sul prezzo di detta cripto-attività, senza avere nel contempo reso pubblico detto conflitto di interesse in modo adeguato ed efficace."

j.2 Definizioni

Per Strumenti Finanziari si intendono gli strumenti finanziari di cui agli artt. 1 co. 2, 2 *bis* e 3 del TUF (a titolo di esempio, le azioni, le obbligazioni, le quote di fondi comuni di investimento, *futures*, *options*, *covered warrants*) quotati in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea o per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione in tali mercati.

Per Informazione Privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica concernente, direttamente o indirettamente, società quotate ovvero uno o più Strumenti Finanziari emessi da queste ultime o a queste collegati, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali Strumenti Finanziari.

A sua volta,

- per informazione di carattere preciso si intende un'informazione che: a) si riferisce ad un complesso di circostanze o ad un evento esistenti o che si possa ragionevolmente prevedere che verranno ad esistenza, e b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni in ordine al loro possibile effetto sui prezzi degli Strumenti Finanziari;
- per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di Strumenti Finanziari, si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

In via esemplificativa, ferma restando la necessità di un'analisi caso per caso, possono costituire Informazioni Privilegiate, o suscettibili di divenire tali, le informazioni riguardanti:

- con riferimento alla situazione patrimoniale, economica o finanziaria: significativi costi o ricavi straordinari; significative modifiche dei risultati di bilancio rispetto ai risultati recenti o a dati

previsionali; significative modifiche delle politiche di distribuzione del dividendo; sospensione dei pagamenti, indebitamento eccessivo, significative decadenze dal beneficio del termine nei contratti di credito; istanze, richieste di ammissione o provvedimenti di apertura di procedure concorsuali;

- con riguardo alle operazioni straordinarie: fusioni e scissioni; offerte pubbliche di acquisto o di vendita o di scambio; acquisti o alienazioni di partecipazioni o di rami di azienda; ristrutturazioni o riorganizzazioni aziendali che incidano in maniera rilevante sulla struttura patrimoniale, finanziaria e reddituale; autorizzazioni a effettuare operazioni sulle azioni proprie; rilevanti modifiche negli assetti proprietari; modifiche dei diritti di categoria degli strumenti finanziari quotati; delibere o accertamento di una causa di scioglimento dell'emittente;
- con riferimento al generale andamento degli affari: apertura o chiusura di settori rilevanti di attività; conclusioni, modifiche o estinzioni di significativi rapporti contrattuali; significative invenzioni, concessioni di brevetti e assegnazioni di licenze attive e passive; significative controversie legali o procedimenti antitrust; cambiamenti delle posizioni chiave dell'emittente o di società del gruppo.

Le predette tipologie di informazioni, ai fini della presente Parte Speciale, sono considerate sempre di carattere riservato o confidenziale (di seguito, le "Informazioni Riservate"), anche se non diventeranno mai Privilegiate.

Un'Informazione Privilegiata è sempre un'Informazione Riservata; non necessariamente un'Informazione Riservata è o sarà un'Informazione Privilegiata.

Le Informazioni Privilegiate, quando riguardano emittenti quotate partecipate dalla società e strumenti Finanziari emessi dalle stesse (art. 114 TUF) nella presente Parte Speciale vengono denominate Informazioni Privilegiate relative a emittenti quotate; se non espressamente specificato, l'espressione Informazioni Privilegiate si riferisce sia alle Informazioni Privilegiate, sia alle Informazioni Privilegiate relative ad emittenti quotate.

j.3 Principi di comportamento

Ai fini della presente Parte Speciale C sono stati individuati i Principi di Comportamento a cui i Destinatari devono attenersi nel trattare le Informazioni Riservate e le Informazioni Privilegiate e sono stati predisposti, in particolare:

- un Protocollo per la gestione del "*market abuse*";
- una Procedura operazioni personali;
- una Procedura monitoraggio della liquidità e gestione del capitale.

I rapporti con i mercati finanziari devono essere tenuti da ciascun Destinatario considerando sempre, da un lato, l'esigenza di riservatezza e, dall'altro, il dovere di informazione nell'interesse della trasparenza, dell'integrità dei mercati e della parità informativa degli operatori.

Con riferimento alle Informazioni Privilegiate e alle Informazioni Riservate, i Destinatari devono:

- osservare la più scrupolosa riservatezza e trasparenza nell'esercizio delle attività aventi ad oggetto Strumenti Finanziari;
- adottare, in relazione alle Informazioni Riservate e alle Informazioni Privilegiate acquisite in ragione della posizione aziendale o professionale, tutte le misure di sicurezza, fisiche e logiche applicate dalla Società;
- usare le Informazioni Riservate e le Informazioni Privilegiate nel rispetto della trasparenza, dell'integrità dei mercati e della parità informativa degli operatori;
- trattare le Informazioni Riservate e le Informazioni Privilegiate adottando ogni necessaria cautela affinché la relativa circolazione nel contesto aziendale ed *extra* aziendale avvenga nel rispetto della trasparenza, dell'integrità dei mercati e della parità informativa degli operatori;
- comunicare a terzi, sia interni che esterni alla Società, le Informazioni Riservate e le Informazioni Privilegiate solamente per esigenze lavorative, accertandosi che tali persone siano vincolate da obblighi di riservatezza legale, regolamentare, statutaria o contrattuale

Sempre con riferimento alle Informazioni Privilegiate e alle Informazioni Riservate i Destinatari, inoltre, non devono:

- comunicare ad altro personale o diffondere all'esterno della Società, attraverso qualsiasi canale di comunicazione, informazioni della natura di cui alla presente Parte Speciale non corrispondenti alla realtà, ovvero informazioni di cui non sia certa la veridicità, capaci, o anche solo potenzialmente suscettibili, di fornire indicazioni false o forvianti in merito a Strumenti Finanziari;
- diffondere notizie false o porre in essere operazioni simulate o altri artifizi idonei a provocare alterazione del prezzo di Strumenti Finanziari.

j.4 Flussi informativi verso l'OdV

Tutti i destinatari sono tenuti a comunicare all'OdV le informazioni indicate nella procedura flussi informativi verso l'OdV e, in particolare:

- eventuali segnalazioni di operazioni sospette, ai sensi di legge;
- comunicazioni intercorse con le Autorità di Vigilanza, con riferimento alla normativa sugli abusi di mercato;
- comunicazione di ogni operazione di *internal dealing*.

K. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

La presente Parte Speciale è dedicata alla trattazione dei reati in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro così come individuati a seguito della modifica legislativa introdotta dall'art. 300, D.lgs. n. 81 del 2008, recante attuazione dell'art. 1 L. n. 123 del 2007, che ha inserito l'art. 25 septies del Decreto.

Le fattispecie prese in esame dal D.lgs. 231/2001 sono, quindi, le seguenti:

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni colpose (art. 590 c.p.);
- Sanzioni per il datore di lavoro ed il dirigente (art. 55 D.Lgs. 81/2008)

Il regime sanzionatorio applicabile all'Ente per i reati di cui all'art. 25 *septies* del D.lgs. 231/2001 prevede, oltre alle pene pecuniarie, anche le sanzioni interdittive.

Prima dell'intervento normativo operato dalla L. n. 123/2007 che ha introdotto l'art. 25 *septies*, poi modificato dal D.lgs. n. 81/2008, il presupposto per la declaratoria di responsabilità in capo agli enti derivava dalla commissione di una serie, tassativa, di delitti "dolosi".

Le ipotesi di reato introdotte in materia di tutela degli infortuni sul lavoro sono, invece, entrambe, di natura "colposa".

Si è posto, pertanto, il problema di conciliare il criterio fondamentale di attribuzione della responsabilità per gli enti di cui all'art. 5 del Decreto ("*l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o vantaggio*") con l'elemento soggettivo che contraddistingue i delitti sopra descritti (ove tipicamente l'evento non è voluto, ancorché previsto).

Data la natura colposa dei reati in questione, la responsabilità dell'ente è configurabile solo se dal fatto illecito sia derivato per CORIPET un vantaggio che potrebbe consistere anche in un risparmio di tempi e costi connessi all'implementazione delle misure a salvaguardia dell'igiene e della salute sul lavoro.

k.1 Descrizione delle fattispecie

Art. 589 c.p. - Omicidio colposo

"*Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.*
Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.
[…]
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici".

L'omicidio colposo sussiste in tutti i casi in cui l'agente, nel tenere un comportamento lecito, compie per negligenza, imprudenza, imperizia o violazione di leggi o regolamenti, un atto da cui derivi la morte di una persona.
Elemento soggettivo è quindi la colpa e, con specifico riguardo all'aggravante di cui all'art. 589, co. 2 c.p., la colpa del datore di lavoro in materia antinfortunistica.
Con riferimento a tale forma di colpa, la giurisprudenza ha precisato che essa può configurarsi sia nel caso di violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (negligenza specifica), sia in ipotesi di omissione dell'adozione di misure o accorgimenti per la più efficace tutela della integrità fisica dei lavoratori, in violazione dell'art. 2087 cod. civ.

Art. 590 c.p. - Lesioni colpose

"*Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro.*
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 euro a 619 euro; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 Euro a 1.239 Euro.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.
Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale".

Si ha lesione colposa quando si cagiona una lesione personale in conseguenza di negligenza, imprudenza, imperizia o violazione di leggi o regolamenti.
Le lesioni possono essere:

- lieve, se da essa derivi una malattia od un'incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni che non superi i quaranta giorni;
- grave, se dal fatto derivi una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia od un'incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni, oppure se il fatto produca l'indebolimento permanente di un senso o di un organo o, ancora, se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto;
- gravissima, se dal fatto derivi una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella. Ed ancora, nei casi in cui essa determini la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso o l'aborto della persona offesa.

Art. 55 D.Lgs. 81/2008 – Sanzioni per il datore di lavoro ed il dirigente

"1. È punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.792,06 a 7.147,67 euro il datore di lavoro:
a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1;
b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2;
2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:
a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, da sostanze tossiche per la riproduzione, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto[(2)];
c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

3. È punito con l'ammenda da 2.233,65 a 4.467,30 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere b), c) o d), o senza le modalità di cui all'articolo 29, commi 2 e 3.
4. È punito con l'ammenda da 1.116,82 a 2.233,65 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere a), primo periodo, ed f).
5. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

- *a. con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 837,62 a 4.467,30 euro per la violazione degli articoli 3, comma 12-bis, 18, comma 1, lettera o), 26, comma 1, lettera b), 43, commi 1, lettere a), b), c) ed e), e 4, 45, comma 1;*
- *b. con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.116,82 a 5.360,76 euro per la violazione dell'articolo 26, comma 1, lettera a);*
- *c. con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro per la violazione dell'obbligo informativo di cui all'articolo 3, comma 7-bis, e dell'articolo 18, comma 1, lettere c), e), f) e q), 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 7-ter, 9 e 10, 43, comma 1, lettere d) ed e-bis), 46, comma 2[(1)(3)];*
- *d. con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere a), b-bis), d) e z), prima parte, e 26, commi 2, 3, primo periodo, e 8-bis[(1)];*
- *e. con l'ammenda da 2.233,65 a 4.467,30 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere g), n), p), seconda parte, s) e v), 35, comma 4;*
- *f. con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.233,65 a 7.371,04 euro per la violazione degli articoli 29, comma 4, 35, comma 2, 41, comma 3;*
- *g. con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.116,82 a 5.025,71 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere r), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, bb), e comma 2;*
- *h. con la sanzione amministrativa pecuniaria da 558,41 a 2.010,28 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere g-bis) e r), con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno, e dell'articolo 25, comma 1, lettera e), secondo periodo, e dell'articolo 35, comma 5;*
- *i. con la sanzione amministrativa pecuniaria da 111,68 a 558,41 euro per ciascun lavoratore, in caso di violazione dell'articolo 26, comma 8;*
- *b) l) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 55,84 a 335,05 euro in caso di violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera aa).*

6. L'applicazione della sanzione di cui al comma 5, lettera g), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
6-bis. In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 18, comma 1, lettera g), e dall'articolo 37, commi 1, 7, 9 e 10, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati."

k.2 I requisiti indicati dall'art. 30 del D.lgs. 81/2008

Il legislatore ha fissato, all'art. 30 del D.lgs. 81/08 (di seguito, anche, il "T.U. Sicurezza"), i requisiti minimi che il Modello deve necessariamente possedere per avere efficacia esimente dalla responsabilità amministrativa

delle persone giuridiche in caso di commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime.

Pertanto, il Modello deve assicurare l'adempimento di tutti gli obblighi normativi relativi:

a. al rispetto degli *standard* tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici, biologici;
b. alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
c. alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
d. alle attività di sorveglianza sanitaria;
e. alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
f. alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
g. alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
h. alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Inoltre, l'articolo in commento, dispone che:

- nel Modello debbano essere altresì previsti idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività sopra elencate;
- debba essere prevista un'articolazione di funzioni che, sulla base della natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, la valutazione, la gestione ed il controllo dei rischi;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del Modello stesso e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

Il legislatore prevede altresì che, qualora vengano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico, il Modello deve essere sottoposto a riesame ed eventuale modifica.
Alla luce delle precise specificazioni dell'art. 30 è sempre più solido il principio in forza del quale il Modello in generale, ma soprattutto la parte di questo dedicata alla prevenzione dei rischi di commissione dei reati di omicidio e lesioni colpose commesse in violazione delle norme antinfortunistiche, non debbano limitarsi al mero rispetto delle previsioni di legge e, in questo caso, della normativa infortunistica (D.lgs. 81/2008).

Infatti, pur essendo possibili parziali sovrapposizioni, ciò che si evince dalla lettura dell'articolo in questione è che l'efficace attuazione del Modello deve coinvolgere la struttura organizzativa generale e tutte le funzioni interessate, prevedendo attività di gestione del rischio più coordinate e penetranti rispetto all'adempimento di tutti gli obblighi di cui al T.U. Sicurezza, fino a giungere alla garanzia di una costante verifica dello stesso e della sua effettiva applicazione.

k.3 Ruoli e responsabilità

Prima di enunciare i Principi di comportamento in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, è opportuno richiamare le principali figure previste dalla normativa di settore (D.lgs. 81/2008).

Le figure di riferimento individuate a presidio della tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro sono:

- Datore di Lavoro. È il principale garante della sicurezza all'interno dell'impresa; più specificamente è "*il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa*" (art. 2 co. 1 lett. b D.Lgs. 81/2008).
  Al Datore di lavoro sono attribuiti i seguenti, principali, obblighi:
  - elaborare e aggiornare, insieme al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), in collaborazione con il Medico competente e previa consultazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), il "Documento di valutazione dei rischi" ed individuare le misure di prevenzione e protezione, ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 D.Lgs. n. 81/2008;
  - designare il RSPP e nominare il Medico competente (artt. 17 e 18 co. 1 lett. a D.Lgs. 81/2008);
  - predisporre tutte le misure idonee a garantire le linee strategiche per la gestione unitaria e coordinata della sicurezza e della salute di cui all'art. 18 co. 1 e 2 D.Lgs. n. 81/2008;
  - consultare i rappresentanti per la sicurezza nei casi previsti dall'art. 50 co. 1 lett. b c e d D.Lgs. n. 81/2008.
- Datore di lavoro/committente per i lavori affidati con contratto d'appalto d'opera (art. 26, D.Lgs. 81/2008). Per tale si intende il Datore di lavoro così come definito in precedenza, il quale affida i lavori all'interno della sua unità produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi. A questi compete la predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi che indica le misure adottate per eliminare le interferenze ex art. 26 co. 3 D.Lgs. 81/2008.
- Datore di lavoro/committente per i lavori affidati con contratto d'appalto d'opera (Titolo IV, D.Lgs. 81/2008 – Cantieri temporanei o mobili). Per tale si intende Datore di lavoro il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. A questi compete:
  - la nomina del Responsabile dei Lavori ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 81/2008 conformemente a quanto previsto dall'art. 16 del D.lgs. 81/2008;
  - la vigilanza sull'operato del Responsabile del Lavori.
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Coincide con la persona in possesso almeno dei requisiti di cui all'art. 32 D.Lgs. 81/2008, designata dal Datore di lavoro, previa consultazione del Rappresentante per la sicurezza, per dare attuazione a quanto stabilito dall'art. 33 D.Lgs. 81/2008.
  Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione garantisce un supporto tecnico "specialistico" nelle attività di:
  - verifica della conformità alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, di macchine, impianti e attrezzature utilizzate dai lavoratori;
  - informazione, formazione e addestramento dei lavoratori;

  - informazione e formazione dei lavoratori sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI), nonché dei dispositivi di protezione uditivi (DPI-u) e dei dispositivi di protezione individuale di terza categoria (c.d. DPI salvavita);
  - corretta e puntuale applicazione di tutte le misure di prevenzione e protezione applicate nelle unità produttive in stretta collaborazione con i vari capi servizio;
  - controllo e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione/protezione di cui al "Documento unico di valutazione dei rischi interferenti", redatto con il datore di lavoro committente per i lavori affidati in appalto.
- Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione. Si fa riferimento ad una persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 D.Lgs. 81/2008.
- Medico Competente. È il medico, designato dal Datore di lavoro per ciascuna unità produttiva, specializzato in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori ed in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 55 D.Lgs. n. 277 del 1991.
  Al Medico Competente sono attribuiti i seguenti compiti:
  - collaborare con il Datore di lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'azienda ovvero dell'unità produttiva e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
  - effettuare gli accertamenti sanitari di cui all'art. 41 D.Lgs. 81/2008;
  - collaborare con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di primo soccorso di cui all'art. 25 co. 1 lett. a D.lgs. 81/2008;
  - collaborare all'attività di formazione e informazione ai lavoratori.
- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. È la persona eletta o designata a rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
  Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha la facoltà di convocare una riunione di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'art. 35 co. 4 D.Lgs. 81/2008.
- Preposto. Si tratta della persona che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri conferitigli, attua le direttive del datore di lavoro, organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.
  Al preposto, in particolare, sono attribuiti i seguenti compiti:
  - vigilare sul rispetto della normativa in tema di sicurezza da parte dei lavoratori;
  - fornire istruzioni e tutte le informazioni necessarie ai lavoratori per il rispetto della normativa in tema di sicurezza;
  - frequentare appositi corsi di formazione, secondo quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 81/2008.
- Addetti al primo intervento antincendio e/o al primo soccorso sanitario: si tratta dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e primo soccorso. Essi svolgono compiti di primo intervento nelle eventualità segnalate promuovendo le chiamate di soccorso secondo procedure predeterminate. I suddetti dipendenti hanno frequentato corsi di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.
- Lavoratori. Si intendono tali tutti coloro che sono titolari di un rapporto di lavoro subordinato,

autonomo o che, comunque, svolgono in qualunque forma un'attività lavorativa presso CORIPET.

CORIPET, in ragione delle sue dimensioni e dell'attività svolta, ha previsto una struttura organizzativa idonea a garantire un sistema coordinato di cooperazione tra i soggetti della sicurezza e un elevato grado di competenze tecniche.
Pertanto, ciascun soggetto che riveste un ruolo istituzionale nell'ambito dell'igiene e della sicurezza sul lavoro è chiamato a svolgere i compiti analiticamente previsti nel D.lgs. 81/2008, oltre che quelli oggetto di specifica disposizione aziendale.
Sul punto, si precisa che CORIPET ha adottato una struttura organizzativa in materia di sicurezza sul lavoro che consenta un miglior adempimento degli obblighi di legge.
Sono stati conferiti al Datore di Lavoro i più ampi poteri in materia di Sicurezza sui Luoghi di Lavoro (d.lgs. 81/2008) e Tutela Ambientale (d.lgs. 152/2006). Allo stesso sono delegate tutte le attività di sicurezza e formazione del personale. Il Delegato seleziona consulenti come RSPP esterni, con i quali redige il DVR.

k.4 Principi di comportamento

Ai fini della presente Parte Speciale C sono stati individuati i Principi di Comportamento a cui i Destinatari devono attenersi.

Si premette che CORIPET ritiene di primaria importanza la salvaguardia della sicurezza e della salute dei lavoratori.

CORIPET si adegua pertanto alle vigenti normative in materia di sicurezza e igiene del lavoro e si impegna a diffondere e consolidare a tutti i livelli una cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i destinatari.
CORIPET promuove ogni azione diretta a far sì che le sue attività non presentino rischi significativi per la salute e la sicurezza sul lavoro delle risorse umane.

È sta predisposta una specifica procedura in materia di "*Gestione del rischio infezione da Sars-Cov 2*", regolarmente diffusa e circolarizzata al personale di CORIPET. Il documento contiene una valutazione del rischio biologico ex art. 271 D.lgs. 81/2008, un'analisi del rischio generico e specifico per ciascuna area/mansione aziendale e le misure di prevenzione e protezione.
Inoltre, il consorzio ha avviato l'*iter* per l'ottenimento della certificazione **UNI EN ISO 45001:2018** relativa al Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro.

Ai fini dell'applicazione della presente Parte Speciale, i Destinatari sono tenuti a:

- impegnarsi a operare in conformità con le leggi, i regolamenti e le direttive (nazionali e comunitarie) e le politiche societarie;
- avere cura della propria sicurezza e della propria salute nonché di quella delle persone presenti sul luogo di lavoro di cui rispondono in conformità ai ruoli loro assegnati e ai mezzi messi a disposizione dal Datore di lavoro;
- rispettare ed adeguarsi agli ordini e alle discipline aziendali di sicurezza forniti dal Datore di lavoro in

materia di protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare secondo le istruzioni, i macchinari e le attrezzature presenti sul luogo di lavoro, nonché i mezzi di trasporto e i dispositivi di sicurezza e protezione;
- rispettare le disposizioni in materia di prevenzione del contagio da Covid 19;
- segnalare tempestivamente al Datore di lavoro ogni carenza, deficienza od eventuale situazione di pericolo degli strumenti di cui sopra;
- contribuire per quanto di competenza alla regolare manutenzione di ambienti, attrezzature macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
- attivarsi direttamente, in caso di evidente emergenza, nei limiti delle proprie possibilità e competenze per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo;
- rispettare ed essere informati e aggiornati sui principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione;
- sottoporsi secondo le tempistiche previste e le mansioni ricoperte ai piani di sorveglianza sanitaria;
- collaborare unitamente al Datore di lavoro al rispetto della normativa di settore al fine di tutelare e garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

I Destinatari hanno, inoltre, il diritto di:
- essere informati, formati, consultati e resi partecipi delle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- ricevere istruzioni adeguate, anche attraverso corsi di formazione dedicati, sulle problematiche relative alla sicurezza e salute sul luogo di lavoro in generale, sulla attuazione delle disposizioni interne aziendali e sull'uso di singoli macchinari;
- potersi sottoporre alle visite mediche programmatiche secondo il piano sanitario elaborato.

Sulla base del *risk assessment*, CORIPET ha individuato le principali attività che possono considerarsi "sensibili" ai fini della presente Parte Speciale.

Le aree/attività considerate sensibili per questo tipo di reati sono:
- gestione degli adempimenti previsti dal D.lgs. 81/08 sulla sicurezza sul lavoro e infortunistica, con ASL, Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Uff. lavoro
- gestione dei rapporti con autorità pubbliche (ASL) in relazione alle ispezioni in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro (ex D.lgs. 81/2008)
- gestione rapporti con enti pubblici (es. Vigili del Fuoco) per adeguamento e adempimenti alla normativa antincendio, rinnovo CPI, etc

La valutazione complessiva dei rischi scaturenti dall'attività di CORIPET e l'individuazione dei processi sensibili ai fini della potenziale commissione dei reati di cui all'art. 25 *septies* D.lgs. 231/01, è stata svolta avendo a riferimento le indicazioni contenute nel primo comma dell'art. 30 del D.lgs. 81/2008, nonché da quanto

previsto dalle "*Linee indirizzo INAIL: Capitalimprese per valutazione pratica dei rischi salute e sicurezza ex art. 25 septies D.Lgs. 231/01*" del maggio 2023.48

L'art. 30 dlgs 81/2008 prevede in particolare che l'attuazione di corretti modelli di gestione della sicurezza sul lavoro esonera il datore di lavoro dalle responsabilità amministrativa prevista dal dlgs 231/2001.

Affinchè il Modello di organizzazione e di gestione esima effettivamente azienda e organismi apicali dalle responsabilità amministrativa devono ricorrere alcune condizioni:

- ✓ deve essere adottato ed efficacemente attuato assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi (comma 1):
  - al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
  - alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
  - alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  - alle attività di sorveglianza sanitaria;
  - alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
  - alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
  - all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
  - alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.
- ✓ deve prevedere idonei sistemi di registrazione degli eventi (comma 2);
- ✓ deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello (comma 3);
- ✓ deve prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo sono necessari, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico (comma 4).

[48] Si tratta di una proposta metodologica elaborata da componenti di due aree tecniche dell'INAIL, l'Area di Consulenza Tecnica Salute e Sicurezza (CTSS)e l'area di Consulenza Statistico Attuariale (CSA), in coordinamento con consulenti di Capitalimprese, che si concentra su uno specifico ambito di reati in richiamo all'interno del testo del D.Lgs. 231/01, che come noto disciplina l'attuazione di Modelli Organizzativi e di Gestione presso Enti, e formula indicazioni pratiche per analisi, valutazione e controllo di rischi legati agli aspetti di salute e sicurezza, individuando 11 parametri su cui il sistema di gestione adottato può essere misurato.

Per maggiore completezza della presente Parte Speciale, nella tabella sotto riportata sono indicate le attività elencate dal primo comma dell'art. 30, i relativi ambiti di rischio e le procedure sviluppate da CORIPET al fine di garantire l'osservanza ed il rispetto dei relativi adempimenti.

Settori di attività potenzialmente a rischio	Descrizione attività di riduzione e controllo del rischio	Documentazione/procedura di riferimento

Standard tecnico strutturali di attrezzature, impianti e luoghi di lavoro	L'attività dei dipendenti di CORIPET si svolge all'interno di uffici collocati in palazzine. Le attrezzature di lavoro presenti negli uffici di CORIPET (Personal Computer, stampanti, arredi, etc.) sono conformi alla normativa vigente. Tale conformità viene garantita da omologazioni, certificazioni e marcature CE nei casi previsti dalla legge. La rispondenza degli impianti agli *standard* di legge è garantita, a titolo di esempio, da: - omologazioni; - revisione impianti e sistemi di sicurezza; - documentazione relativa all'ottenimento dei certificati di prevenzione incendi e/o al soddisfacimento delle richieste da parte degli organi preposti alla vigilanza sui rischi ed incendi; - certificati di conformità e collaudo delle opere; - documentazione connessa alla sicurezza dei luoghi di lavoro. Per ottemperare alla sicurezza sui luoghi di lavoro il Servizio di Prevenzione e Protezione esegue periodici sopralluoghi tecnici sui luoghi di lavoro per la verifica della sicurezza. A titolo esemplificativo, sono previsti: - conformazione dei luoghi di lavoro secondo la vigente normativa in relazione a illuminazione, aerazione, disposizione di servizi igienici anche attraverso l'ottenimento delle certificazioni di legge (Agibilità – Conformità etc.); - dispositivi adeguati per combattere l'incendio (estintori diversi per luogo e tipo di incendio che può eventualmente scaturire); - segnaletica idonea, durevole e conforme alla normativa vigente posta nei luoghi appropriati; - presidi di primo soccorso sanitario (cassette di primo soccorso); - contratti di manutenzione regolare per gli estintori; - servizi di pulizia regolare degli uffici e dei luoghi di lavoro; - verifiche e interventi periodici su: • impianti elettrici; • impianti di sollevamento; • estintori e altre dotazioni antincendio;	

	• centrali termiche e di trattamento aria; • video sorveglianza e tecnologie per la sicurezza.	

Settori di attività	Descrizione attivita' di riduzione e controllo del rischio	Documentazione/procedura di riferimento

potenzialmente a rischio		
Standard tecnico strutturali agenti chimici, fisici, biologici	Il rispetto dei parametri normativi e di benessere con particolare riferimento alle condizioni di lavoro al videoterminale sono garantiti dalla conformità alla normativa vigente delle attrezzature di lavoro (omologazioni, certificazioni e marcature CE nei casi previsti dalla legge). Inoltre, il Servizio di Prevenzione e Protezione esegue periodicamente: - indagini ambientali per la verifica delle condizioni microclimatiche dei luoghi di lavoro; - indagini ambientali per la verifica delle condizioni di illuminamento dei luoghi di lavoro; - indagini ambientali per la verifica puntuale delle postazioni di lavoro munite di videoterminale. Con specifico riferimento alle sostanze chimiche che possono essere utilizzare nel corso dell'attività lavorativa di CORIPET si conferma che non sussistono tali fattispecie.	
Attività di valutazione dei rischi	L'obiettivo principale della valutazione dei rischi consiste nella creazione di un sistema di gestione aziendale finalizzato: - alla prevenzione, - alla riduzione, - al controllo dei possibili fattori di rischio per la sicurezza e salute dei lavoratori. L'atto finale della valutazione è costituito dal DVR, che diventa quindi il riferimento dell'organizzazione e di tutti i soggetti che intervengono o partecipano alle varie attività di sicurezza e contiene: - la valutazione dei rischi per quei pericoli che possono causare eventi infortunistici a danno del lavoratore (effetti di tipo traumatico); - la valutazione di quei pericoli che possono manifestarsi nel tempo con conseguenze di tipo "malattie professionali" (aspetti d'igiene industriale con effetti di tipo cronico). Si rinvia per una completa disamina dei rischi individuati e	

	valutati da CORIPET al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).	

Settori di attività potenzialmente a rischio	Descrizione attivita' di riduzione e controllo del rischio	Documentazione/procedura di riferimento

Gestione delle emergenze e del primo soccorso	La gestione delle emergenze e del primo soccorso persegue i seguenti obiettivi: - ridurre al minimo la probabilità che si verifichi un evento indesiderato che, modificando l'attività ordinaria, conduca la struttura ad una situazione di emergenza attraverso l'attuazione di misure di prevenzione; - minimizzare e/o contenere l'evoluzione degli eventi adottando idonee misure di protezione anche attraverso un'attenta organizzazione e gestione dell'emergenza; - garantire l'evacuazione dei locali in cui si sviluppa il complesso, minimizzando il panico; - mantenere elevato e permanente lo stato di vigilanza e attenzione attraverso: - periodiche esercitazioni; - l'aggiornamento del piano di emergenza. La Società ha individuato diverse e specifiche procedure operative con particolare riferimento ai casi di emergenza più gravi (incendio, terremoto, attentato, minaccia terroristica, etc.) La Società ha individuato le figure destinatarie di alcuni obblighi in materia di prevenzione incendi assicurando a tali figure una formazione specifica. Negli Allegati del DVR sono definite le persone attive nonché le competenze specifiche in situazioni di emergenza	
Riunioni periodiche di sicurezza	La Società indice una volta all'anno una riunione sulla sicurezza cui partecipano le seguenti figure: - datore di lavoro delegato; - RSPP; - medico competente; - RLS Le riunioni terminano sempre con la redazione di una relazione e/o un verbale che viene inviato ai soggetti interessati.	

Settori di attività potenzialmente	Descrizione attività di riduzione e controllo del rischio	Documentazione/procedura di riferimento

a rischio		
Consultazioni RLS	Gli RLS sono consultati tutte le volte in cui si versa in un'ipotesi prevista dall'art. 50 D.lgs. 81/2008. Ogni consultazione termina con la redazione di un verbale che viene archiviato sia in formato elettronico sia in formato cartaceo.	
Attività di sorveglianza sanitaria	Al fine di garantire continuità e regolarità alla programmazione delle visite mediche cui i lavoratori devono sottoporsi ai sensi dell'Art. 20 del D.lgs. 81/2008, nel DVR si prevederà l'individuazione delle mansioni, dei relativi rischi operativi connessi allo svolgimento delle attività, nonché gli accertamenti sanitari da effettuare con la relativa periodicità. Lo schema operativo per lo svolgimento delle visite mediche prevede che il Datore di Lavoro convochi il lavoratore per la visita medica, che il Medico Competente effettui la visita, che lo stesso emetta il giudizio di idoneità, che il Datore di Lavoro trasmetta il giudizio di idoneità al lavoratore e al preposto con cui il lavoratore opera, affinché possa tenere conto delle eventuali limitazioni durante l'esecuzione delle mansioni affidate. Il Datore di Lavoro ha l'obbligo di scegliere le mansioni dei lavoratori anche in funzione delle loro idoneità mediche.	

Informazione e formazione dei lavoratori	A seguito dell'emanazione dell'Accordo 21 dicembre 2011 che ha regolamentato i percorsi formativi definiti dall'art. 37 c. 2 D.lgs. 81/2008, in CORIPET sarà istituito in Piano di Formazione, Informazione ed Addestramento (di seguito anche P.F.I.A.) che è uno strumento essenziale per la gestione della formazione che, unitamente alla sorveglianza sanitaria, rappresenta uno degli strumenti prevenzionali di maggiore rilevanza per l'attuazione delle misure di tutela dei lavoratori discendenti dalla valutazione dei rischi. Il P.F.I.A. viene elaborato ed aggiornato tenendo conto degli esiti della valutazione dei rischi per diversi gruppi omogenei di lavoratori individuati in CORIPET ed ha l'obiettivo di: - attestare il riconoscimento della formazione pregressa mediante un riepilogo delle attività di formazione, informazione ed addestramento; - formalizzare le modalità di collaborazione con gli Organismi Paritetici e/o Enti Bilaterali pertinenti e organizzare gli interventi formativi attraverso il Responsabile SPP; - pianificare le attività di formazione annuale in sede di riunione periodica.	

Settori di attività potenzialmente a rischio	Descrizione attività di riduzione e controllo del rischio	Documentazione/procedura di riferimento
Acquisizione di documenti e certificazioni obbligatorie per legge	Relativamente a quanto necessario per soddisfare le vigenti normative di legge, CORIPET richiede ai propri fornitori tutti i documenti e le certificazioni previsti dalla legge.	
Vigilanza sul rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro Riesame sistema sicurezza	La vigilanza del rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori è sancita dalla struttura documentale sopra espressa ed è svolta dai soggetti garanti della sicurezza e dell'igiene sul lavoro nell'ambito dell'esercizio delle funzioni che sono loro attribuite.	

Verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia dei processi e delle procedure	La verifica sull'applicazione dei processi e delle procedure di sicurezza viene effettuata dal Datore di Lavoro Delegato attraverso *audit* condotti da: - auditor interni del sistema di gestione Sicurezza; - auditor di terza parte incaricati; per l'attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa di prevenzione oltre che dai soggetti coinvolti a vario titolo nella gestione della sicurezza nei limiti delle proprie attribuzioni.	Procedura sicurezza ISO
Gestione degli infortuni	La gestione degli infortuni consiste nel fornire indicazioni relative alla gestione del fenomeno infortunistico, adottare misure efficaci per la riduzione e l'eliminazione di eventi incidentali, migliorare il sistema di sicurezza aziendale. I soggetti destinatari sono i preposti aziendali ed i referenti dell'Ufficio del Personale.	
Gestione delle non conformità	Gestione delle segnalazioni, delle non conformità e degli eventi che posso avere un impatto sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.	
Gestione e contenimento delle pandemie	Contenimento e gestione di eventi epidemiologici e pandemie che possono avere un impatto sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (con particolare riferimento alla diffusione del VIRUS COVID-19 negli ambienti di lavoro).	

La suddetta tabella e le disposizioni ivi indicate sono parte integrante del Modello organizzativo.

k.5 Flussi informativi verso l'OdV

Le tipologie di informazione, la tempistica (ordinaria su base trimestrale ed ad evento/tempestiva) e le modalità di trasmissione delle comunicazioni dovute dalle Funzioni Responsabili all'Organismo di Vigilanza sono stabilite nell'allegato 'Procedura Flussi Informativi all'OdV'.

Tutti i destinatari sono tenuti a comunicare all'OdV le informazioni indicate nella procedura "Flussi informativi all'OdV", nonché nella procedura e, in particolare:

- l'ultima revisione del Documento di Valutazione dei Rischi, comprese le schede di valutazione del rischio per mansione e le procedure collegate alla valutazione dei rischi;
- i verbali delle riunioni periodiche e di eventuali ulteriori riunioni aventi a oggetto temi attinenti alla sicurezza sul lavoro che particolari esigenze dovessero rendere necessarie. A tal fine potrà essere trasmessa la documentazione ritenuta significativa;
- i verbali delle prove di emergenza;

- il piano di informazione e formazione del personale, ed evidenza dello stato di attuazione della formazione secondo l'Accordo Stato Regioni 21 dicembre 2011;
- eventuali prescrizioni impartite dagli organi ispettivi in materia di igiene e sicurezza sul lavoro nonché ogni altro provvedimento significativo proveniente da Enti Pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro o dall'Autorità Giudiziaria;
- qualunque informazione e/o comunicazione ritenuta opportuna dal datore di lavoro e dall'RSPP in merito all'andamento delle attività inerenti alla tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro;
- tutte le informazioni relative agli infortuni di durata superiore a 40 gg e le richieste provenienti dall'INAIL in merito alle denunce di malattie professionali.

In ogni caso l'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio della propria attività di controllo, potrà avere accesso in qualunque momento a tutta la documentazione aziendale relativa alla sicurezza ed igiene sul lavoro e potrà effettuare, qualora lo ritenga necessario, verifiche, per le finalità del D.lgs. 231/2001, sul rispetto delle procedure e delle istruzioni operative interpellando i soggetti interessati. La presente Parte Speciale dovrà essere riesaminata ed eventualmente modificata qualora vengano accertate significative violazioni delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e dell'igiene sul lavoro ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione aziendale e nell'attività svolta da CORIPET.

L. Reati di ricettazione, di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed autoriciclaggio

La presente Parte Speciale è dedicata alla trattazione dei reati di ricettazione, di riciclaggio, di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, in relazione ai quali l'art. 25 *octies* del D.lgs. 231/2001 prevede la responsabilità amministrativa dell'Ente.

Qui di seguito viene riportato l'elenco delle fattispecie prese in considerazione dal Decreto:

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.).
- Autoriciclaggio (art. 648 *ter*1 c.p.).

Il regime sanzionatorio applicabile all'Ente per i reati di cui all'art. 25 *octies* del D.Lgs. 231/2001 prevede, oltre alle pene pecuniarie, anche le sanzioni interdittive.

l.1 Descrizione delle fattispecie

Art. 648 c.p. – Ricettazione

"*Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di*

furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).
La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.
La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato".

Quanto all'elemento materiale del reato in esame, occorre precisare che il delitto in esame sussiste in quanto, anteriormente ad esso, sia stato commesso un altro reato, doloso o colposo (c.d. reato presupposto), al quale, però, il ricettatore non abbia partecipato in alcun modo.

Nei casi dubbi, secondo la miglior dottrina, dovrebbe applicarsi il c.d. criterio cronologico, secondo il quale la condotta è considerata quale concorso nel reato presupposto se tenuta prima della consumazione del medesimo, mentre costituisce ricettazione se realizzata dopo tale momento. Per iniziare un procedimento penale per ricettazione non è necessario che il reato presupposto sia stato accertato con sentenza passata in giudicato.

Il soggetto attivo della ricettazione può essere chiunque, esclusi solo l'autore ed il compartecipe del reato presupposto.

L'art. 1, comma 1 lett. c del D.lgs. 195 dell'8 novembre 2021 ha previsto una pena ridotta nel caso in cui il reato presupposto sia una contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Per quanto riguarda la condotta del reato, il fatto materiale consiste nell'acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi reato, ovvero nell'intromettersi nel farli acquistare, ricevere od occultare da terzi. Più precisamente:

- acquistare significa, per la giurisprudenza prevalente, che sarebbe sufficiente qualunque acquisizione conseguente ad un negozio giuridico, anche diverso dalla vendita, idonea a far entrare la cosa di provenienza illecita nella disponibilità dell'agente;
- ricevere indica una condotta complementare a quella di acquisto che consiste nell'acquisire il possesso o la materiale disponibilità della cosa;
- occultare significa nascondere la cosa dopo averla acquistata o comunque ricevuta;
- intromettersi equivale a compiere una attività di mediazione e non comporta che la cosa debba poi essere necessariamente acquistata dal terzo, essendo sufficiente, per la sussistenza del delitto in esame, anche solo l'adoperarsi per fargliela acquistare.

Per denaro o cose provenienti da qualsiasi reato deve intendersi quanto è stato ricavato dal precedente delitto (c.d. corpo del reato).

Il delitto è consumato quando l'agente ha compiuto uno dei fatti indicati e, nel caso di mediazione, per il solo fatto di essersi il soggetto intermesso allo scopo di far acquistare, ricevere od occultare la cosa di provenienza delittuosa. È configurabile il tentativo.

L'elemento soggettivo del reato è costituito dal dolo specifico, cioè dalla coscienza e volontà dell'agente di compiere il fatto materiale, accompagnata dalla consapevolezza della provenienza della cosa da un delitto e dal fine di procurare a sé o ad altri un profitto. L'art. 648 c.p. non richiede che il profitto sia ingiusto.

Art. 648 *bis* c.p. - Riciclaggio

"Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 Euro a 25.000 Euro.
La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

Si tratta di un reato qualificabile come plurioffensivo. I beni tutelati sono tanto l'amministrazione della giustizia, quanto l'ordine pubblico e l'ordine economico. Le condotte tipiche della fattispecie sono la sostituzione, il trasferimento o il compimento di qualsiasi operazione, al di fuori delle precedenti condotte, rivolta ad ostacolare l'identificazione della provenienza criminosa di denaro, beni o altra utilità.

L'art. 1, comma 1 lett. d del D.lgs. 195 dell'8 novembre 2021 ha esteso le fattispecie che possono costituire reato presupposto al riciclaggio anche i delitti colposi (comma 1) e le contravvenzioni punite con l'arresto superiore nel massimo ad un anno o nel minimo a sei mesi (comma 2).

La sostituzione si identifica con l'attività volta a separare ogni collegamento con il reato. Può trattarsi di un'attività bancaria, finanziaria o commerciale (es. investimento di denaro in titoli di stato, azioni, gioielli o altri beni di lusso). Il trasferimento coincide con lo spostamento da un soggetto ad un altro dei valori di provenienza illecita (es. cambiamento di intestazione di un immobile o di un pacchetto di titoli).

Svolge, invece, la funzione di norma di chiusura, la formula più generale facente riferimento a qualsiasi attività rivolta ad ostacolare la identificazione della provenienza illecita.

Il richiamo all'ultimo comma dell'art. 648 c.p. prevede che il riciclatore risponda del delitto *de quo* anche quando l'autore del reato presupposto non è imputabile o non è punibile, ovvero in caso di mancanza di una condizione di procedibilità.

La fattispecie è applicabile anche quando ci si riferisca a proventi di un reato commesso all'estero.

L'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, come consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e del compimento delle condotte incriminate.

Chiunque può commettere il delitto in questione, ad eccezione di chi ha partecipato, quale concorrente, al delitto presupposto.

Art. 648 *ter* c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
"*Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da reato, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.*

L'art. 1, co. 1 lett. d del D.Lgs. 195 dell'8 novembre 2021 ha esteso le fattispecie che possono costituire reato presupposto al riciclaggio anche i delitti colposi (comma 1) e le contravvenzioni punite con l'arresto superiore nel massimo ad un anno o nel minimo a sei mesi (comma 2).
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

Il termine "impiego" ha una portata ampia, ricomprendendo ogni forma di utilizzazione di capitali illeciti, indipendentemente dall'eventuale utile percepito. La condotta si riferisce a qualsiasi settore idoneo a far conseguire profitti, concernente attività economiche o finanziarie. Sono da considerare economiche o finanziarie tutte quelle attività, anche di intermediazione, riguardanti la produzione o la circolazione di beni o di servizi oppure la circolazione di denaro o di valori mobiliari.

L'art. 1, comma 1 lett. e del D.Lgs. 195 dell'8 novembre 2021 ha previsto una pena ridotta nel caso in cui il reato presupposto sia una contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Come per il riciclaggio l'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico.

Art. 648 *ter.*1. c.p. - Autoriciclaggio
"*Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a Euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.*

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi
La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416 bis 1 c.p.
Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.
La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.
La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

Il co. 3 dell'art. 3 L. n. 186 del 2014 ha introdotto nell'ordinamento penale italiano, dopo un lungo dibattito dottrinale e dopo un travagliato iter parlamentare, il delitto di autoriciclaggio.
Soggetto attivo del reato è l'autore del delitto presupposto, nonché i concorrenti nel delitto presupposto. Si tratta, pertanto, di un reato proprio.
La condotta tipica consiste nell'impiegare, sostituire, trasferire, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del delitto presupposto.

Due elementi contribuiscono alla delimitazione dell'area di rilevanza penale del fatto: 1) le condotte devono essere idonee ad ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del loro oggetto; 2) i beni devono essere tassativamente destinati ad attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.

Ai sensi del co. 5 della norma, infatti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

L'oggetto materiale del reato è costituito da denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto anche colposo, a seguito della modifica apportata dal D.Lgs. 195 dell'8 novembre 2021. Reato presupposto può essere anche una contravvenmzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Le pene previste per il delitto di autoriciclaggio variano in ragione della gravità del delitto presupposto.
Il rinvio all'ultimo comma dell'art. 648 c.p. implica che il concorrente nel reato è punibile anche nel caso in cui l'autore del reato presupposto non sia imputabile, punibile, ovvero quando faccia difetto una condizione di procedibilità.

I.2 Principi di comportamento

Ai fini della presente Parte Speciale sono stati individuati i Principi di Comportamento a cui i Destinatari devono attenersi.

I Destinatari non devono porre in essere comportamenti contrari alla legge tali da integrare le fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale, ed in particolare hanno l'obbligo di:

- operare nel rispetto della normativa vigente, nonché della procedura aziendale;
- ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale e nella scelta del partner commerciale, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i Soggetti Terzi con i quali CORIPET ha rapporti di natura finanziaria o societaria che possano anche solo generare il sospetto della commissione di uno dei reati di cui alla presente Parte Speciale e riferire al proprio responsabile;
- assicurare la tracciabilità e la ricostruibilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari con Soggetti Terzi;
- conservare la documentazione a supporto, adottando tutte le misure di sicurezza, fisica e logica, instaurate da CORIPET, al fine di non permettere la modificazione successiva della stessa, se non con apposita evidenza.
- ordini di acquisto, affidare incarichi professionali o autorizzare pagamenti a favore di Consulenti, laboratori incaricati delle Analisi merceologiche o Referenti per l'assistenza degli ecocompattatori se non previa verifica della loro regolare iscrizione nel registro Mod. M1PQ09 e previa formale acquisizione della documentazione tecnica e contrattuale a presidio dei rischi societari e patrimoniali, con specifico riferimento a: patti di non concorrenza, clausole di riservatezza e segretezza, tutele della privacy e possesso delle polizze assicurative per responsabilità civile (RC) verso terzi e infortuni.

I.3 Flussi informativi verso l'OdV

I destinatari del Modello sono tenuti a segnalare tempestivamente all'OdV qualunque difficoltà applicativa delle disposizioni contenute nel D.lgs n. 231/2007, e in particolare:

- La relazione sulle attività compiute dalla Funzione antiriciclaggio ed eventuali proposte di azioni correttive;
- Il programma di formazione del personale sulla normativa antiriciclaggio ed i documenti attestanti l'erogazione della relativa attività formativa;
- Eventuali anomalie/inadeguatezze di particolare rilevanza riscontrate con riferimento al processo di gestione dell'antiriciclaggio;
- Eventuali segnalazioni di operazioni sospette sulla base dei criteri di riferimento indicati dall'UIF e dalla Banca d'Italia.

M. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori

Il 29 novembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 184/2021, recante l'"*Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio*" (in vigore dal 14 dicembre 2021).

L'art. 3 del Decreto introduce nella normativa 231/2001 l'art. 25 *octies.1*. in materia di "*delitti in materia di strumenti di pagamenti diversi dai contanti*".

Sono introdotti nel catalogo dei reati presupposto:

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti Regio decreto n.1398 (art. 493 *ter* c.p.);
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 *quater* c.p.).
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 *bis* c.p.);
- Frode informatica (art. 640 *ter* c.p.).

Il 4 ottobre 2023 il Senato ha approvato il "*decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione*" (c.d. D.L. Giustizia), poi divenuta L. 9 ottobre 2023.n. 137.

In particolare, è stato modificato l'art. 25 *octies.1* D.lgs. 231/01 prevedendo l'introduzione della fattispecie di:

- trasferimento fraudolento di valori (art. 512 *bis* c.p.).

m.1. Descizione della fattispecie

Art. 493 *ter* c.p. - indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti Regio decreto 1398

"Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.
In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.
Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta."

La norma penale mira a tutelare il mercato finanziario e sanziona diversi tipi di condotte: indebito utilizzo, falsificazione, alterazione, possesso, cessione, acquisizione di carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento idoneo a prelevare denaro contante, acquistare beni o prestare servizi.

Il dolo è specifico.

La seconda sezione penale della Corte di Cassazione (n. 18609/2021) ha affermato che, anche qualora l'uso dello strumento di pagamento da parte di terzi sia stato delegato dal titolare, non opera l'esimente del consenso dell'avente diritto.

Art. 493 quater c.p. – Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.
In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto".

Art. 512 bis c.p. Trasferimento fraudolento di valori

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter, è punito con la reclusione da due a sei anni".

Si tratta di un reato di pericolo astratto a consumazione istantaneo con effetti permanenti a forma libera, che si consuma nel momento in cui viene realizzata l'intestazione fittizia protesa ad eludere le disposizioni legislative in tema di misure di prevenzione, di modo che, per detta sua caratteristica, risulta irrilevante che il provvedimento di prevenzione non sia stato ancora disposto. La conseguenza della qualificazione del reato in oggetto come reato di pericolo astratto a consumazione istantanea è la sufficienza, per la sua commissione, che l'agente compia un qualsiasi negozio giuridico al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale a prescindere dal successivo raggiungimento dello scopo prefissosi; la valutazione circa il pericolo di elusione della misura va compiuta ex ante e su base parziale, ossia alla luce delle circostanze che, al momento della condotta, erano conosciute o conoscibili da un uomo medio in quella determinata situazione spazio-temporale (*Cass. pen., Sez. II, 9 marzo 2016, n. 12871*).

Lo scopo elusivo che connota il necessario dolo specifico prescinde dalla concreta possibilità dell'adozione di misure di prevenzione patrimoniali all'esito del relativo procedimento, essendo integrato anche soltanto dal fondato timore dell'inizio di esso, a prescindere da quello che potrebbe esserne il concreto esito.

È un reato solo eventualmente plurisoggettivo, con la conseguenza che il terzo fittiziamente interposto risponde a titolo di concorso con chi ha operato la fittizia attribuzione in quanto con la sua condotta cosciente e volontaria, contribuisce alla lesione dell'interesse protetto dalla norma (*Cass. pen., Sez. II, 12 luglio 2019, n. 35826*).

Art. 640 *ter* c.p. – Frode informatica

"Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.
La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età."

La norma in esame richiama chiaramente quanto disposto in tema di truffa (art. 640.)

Differenze si riscontrano in merito all'elemento causale, dato che qui non si richiede l'induzione in errore della vittima, in quanto l'attività fraudolente investe il sistema informatico della stessa.

La condotta consiste nell'alterazione, comunque realizzata, del sistema informatico e dell'intervento, senza averne diritto, con qualsiasi modalità, su dati, informazioni, programmi di un sistema informatico.

La norma in oggetto è posta in **rapporto di specialità** con la truffa, escludendosi dunque il concorso tra esse. Nel caso in cui, oltre all'alterazione del sistema informatico, vi sia anche l'induzione in errore della persona, prevale dunque il reato base di truffa.

m.2. Principi di comportamento

Ai fini della presente Parte Speciale L sono stati individuati i Principi di Comportamento a cui i Destinatari devono attenersi. È sancito l'espresso obbligo di:

- tenere comportamenti in linea con i principi espressi nel Codice Etico e nel presente Modello Organizzativo;
- utilizzare mezzi di pagamento in conformità alle procedure aziendali;
- rispettare la normativa antiriciclaggio;
- rispettare la normativa fiscale-tributaria;

- rispettare i protocolli e le procedure aziendali adottate.

CORIPET cura che la propria attività economica e finanziaria non divenga strumento per favorire, neppure potenzialmente, attività illecite ed organizzazioni criminali e terroristiche ed applica sempre la normativa antiriciclaggio.

CORIPET procede quindi a verificare con la massima diligenza le informazioni disponibili sulle controparti commerciali, sui fornitori, sui partner e consulenti, al fine di accertare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività prima di instaurare con loro rapporti d'affari.

CORIPET cura altresì che le operazioni di cui è parte non presentino, anche solo potenzialmente, il rischio di favorire il ricevimento o la sostituzione o l'impiego di denaro o beni derivanti da attività criminali.

m.3. Flussi informativi verso l'OdV

Le tipologie di informazione, la tempistica (ordinaria su base trimestrale ed ad evento/tempestiva) e le modalità di trasmissione delle comunicazioni dovute dalle Funzioni Responsabili all'Organismo di Vigilanza sono stabilite nell'allegato 'Procedura Flussi Informativi all'OdV'.

Tutti i destinatari sono tenuti a comunicare all'OdV le informazioni indicate nella procedura flussi informativi verso l'OdV e, in particolare:

1) chiunque venga a conoscenza di violazioni del Modello Organizzativo o del Codice Etico o di situazioni di pericolo o anomalie dovrà immediatamente segnalarlo all'OdV;
2) chiunque venga a conoscenza di violazioni delle procedure interne adottate dovrà immediatamente segnalarlo all'OdV.

Il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio, come individuato nella Procedura in materia di adempimenti "antiriciclaggio e antiterrorismo", nonché tutte le aree aziendali eventualmente coinvolte, sono tenute a segnalare tempestivamente all'OdV qualunque violazione del Modello o delle procedure aziendali.
Il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio deve comunicare all'OdV:

- le operazioni societarie e i rapporti di natura finanziaria con un Intermediario Finanziario non ancora noto a CORIPET che sono state realizzate. In particolare, devono essere rappresentate le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica del cliente, nonché dei controlli interni volti a prevenire l'utilizzo di soggetti che possono svolgere attività finanziaria a fine di riciclaggio;
- eventuali segnalazioni di operazioni sospette.

Il Responsabile della Funzione Finanza Amministrazione e HR/Direzione Generale devono comunicare all'OdV

- qualsiasi operazione di pagamento sospetta;
- qualsiasi indebito utilizzo di carte di credito o/e sistemi di pagamento informatico.

N. Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione Europea

La presente Parte Speciale è dedicata alla trattazione dei reati in materia di violazione del diritto d'autore in

relazione ai quali l'art. 25 *octies.*2 D.Lgs. 231/2001 prevede la responsabilità amministrativa dell'Ente.

Qui di seguito viene riportato l'elenco delle fattispecie prese in considerazione dal Decreto:

- Violazione delle misure restrittive dell'Unione Europea (art. 275 *bis* c.p.);
- Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione Europea (art. 275 *ter* c.p.);
- Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività (art. 275 *quater* c.p.);
- Violazione colposa di misure restrittive dell'Unione Europea (art. 275 *quinquies* c.p.).

n.1 Descrizione delle fattispecie

Art. 275 *bis* c.p. – Violazione delle misure restrittive dell'Unione Europea

"È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 25.000 a euro 250.000 chiunque, in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea o da disposizioni di legge nazionale che attuano una misura restrittiva dell'Unione europea:

a) mette direttamente o indirettamente a disposizione di una persona, entità, organismo o gruppo designati, o stanzia a vantaggio dei medesimi fondi o risorse economiche;

b) omette di adottare misure di congelamento su fondi o risorse economiche appartenenti a una persona, a una entità, a un organismo o gruppo designati, o da questi posseduti, detenuti o controllati;

c) conclude a qualsiasi titolo operazioni economiche, commerciali o finanziarie, ivi compresi l'affidamento o la prosecuzione dell'esecuzione di contratti di appalto pubblico o di concessione, con uno Stato terzo o con suoi organismi o con entità od organismi direttamente posseduti o controllati dal medesimo Stato terzo o dai suoi organismi;

d) importa, esporta, commercia, vende, acquista, trasferisce, fa transitare, trasporta beni, anche in forma intangibile, ovvero presta servizi di intermediazione, di assistenza tecnica o altri servizi concernenti i medesimi beni;

e) presta servizi di qualsiasi natura, ivi compresi servizi finanziari, o svolge operazioni finanziarie.

La stessa pena di cui al primo comma, si applica a chiunque elude l'esecuzione di una misura restrittiva dell'Unione europea mediante:

a) l'utilizzo, il trasferimento a terzi o la cessione in altro modo di fondi o di risorse economiche oggetto di congelamento direttamente o indirettamente posseduti, detenuti o controllati da una persona, entità, organismo o gruppo designati;

b) la presentazione o l'utilizzo di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere allo scopo di ostacolare l'identificazione del titolare effettivo o beneficiario finale di fondi o di risorse economiche da sottoporre a congelamento.

Quando, nei casi indicati dal primo comma e dal secondo comma, i fondi, le risorse economiche, i beni, i servizi, le operazioni o le attività hanno, al momento del fatto, un valore inferiore a euro 10.000, si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 15.000 a euro 90.000. La disposizione di cui al periodo che precede non si applica nell'ipotesi di cui al primo comma, lettera d) se il fatto ha ad oggetto prodotti inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o prodotti a duplice uso di cui agli allegati I e IV del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021.

Ai fini della determinazione del valore indicato al terzo comma, si tiene conto delle operazioni di minore importo quando esecutive del medesimo disegno economico.

Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di operazioni compiute senza la relativa autorizzazione, o con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false."

Art. 275 *quater* c.p. – Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività
"Chiunque effettua operazioni o presta servizi o comunque svolge attività in difformità dagli obblighi prescritti nella autorizzazione rilasciata dall'autorità competente, quando tale autorizzazione è prescritta da una misura restrittiva dell'Unione europea, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 25.000 a euro 150.000.
Quando le attività di cui al primo comma hanno ad oggetto fondi, beni, servizi che hanno, al momento del fatto, un valore inferiore a euro 10.000, si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 15.000 a euro 80.000.
Ai fini della determinazione del valore indicato al secondo comma, si tiene conto delle operazioni di minore importo quando esecutive del medesimo disegno economico."

Art. 275 *quinquies* c.p. – Violazione colposa di misure restrittive dell'Unione Europea
"Se taluno dei fatti di cui all'articolo 275 bis, primo comma, lettera d), è commesso per colpa grave e ha ad oggetto prodotti che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o prodotti a duplice uso elencati negli allegati I e IV del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 15.000 a euro 90.000."

O. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

La presente Parte Speciale è dedicata alla trattazione dei reati in materia di violazione del diritto d'autore in relazione ai quali l'art. 25 *novies* D.Lgs. 231/2001 prevede la responsabilità amministrativa dell'Ente.

Qui di seguito viene riportato l'elenco delle fattispecie prese in considerazione dal Decreto:

- Messa a disposizione del pubblico di un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa – Reati commessi su opera altrui non destinata alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore/reputazione (art. 171 L. n. 633/1941);
- Abusiva pubblicazione contenuta in supporti non contrassegnati ai sensi della L. n. 166/2024 – Riproduzione, trasferimento su altro supporto del contenuto della banca dati (art. 171 *bis* L.n. 633/1941);
- Abusiva duplicazione di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, etc (art. 171 *ter* L.n. 633/1941);
- Mancata comunicazione dei dati di identificazione dei supporti ai sensi della L. n. 155/2024 (art. 171 *septies* L.n. 633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita o importazione di apparati di decodifica (art. 171 *octies* L.n. 633/1941);
- Utilizzare, duplicare, riprodurre in modo abusivo opere o materiali protetti (art. 174 *ter* L.n. 633/1941);
- Obblighi di segnalazioni e di notifiche (art. 174 *sexies* L. 633/1941);
- Accordi tra SIAE, altri organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendenti (art. 181 *bis* L.n. 633/1941).

o.1 Descrizione delle fattispecie

Art. 171 L. 633/1941 - Messa a disposizione del pubblico di un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa

"Salvo quanto previsto dall'art. 171 bis e dall'art. 171 ter, è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

- *a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel regno esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;*
- *b) a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;*
- *c) a-ter) riproduce o estrae testo o dati da opere o altri materiali disponibili in rete o in banche di dati in violazione degli articoli 70 ter e 70 quater, anche attraverso sistemi di intelligenza artificiale[(2)];*
- *d) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, una opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;*
- *e) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;*
- *f) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;*
- *g) [e) riproduce con qualsiasi processo di duplicazione dischi o altri apparecchi analoghi o li smercia, ovvero introduce nel territorio dello Stato le riproduzioni così fatte all'estero;][(1)]*
- *h) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.*

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164."

La disposizione è volta a tutelare il diritto d'autore da abusive riproduzioni ed esecuzioni delle opere protette. Il co. 1 lett. a-bis) dell'art. 171 è prevalentemente diretto alla tutela del diritto patrimoniale d'autore, inteso come diritto allo sfruttamento esclusivo a fini commerciali dell'opera dell'ingegno.

Si tratta di un reato comune, che può essere perpetrato da parte di chiunque.

L'elemento oggettivo del reato consiste nella diffusione tra il pubblico di un'opera protetta dal diritto d'autore o di una sola parte di essa, attraverso l'immissione della stessa in un sistema di reti telematiche. Si tratta di un reato a forma libera, poiché si consuma indipendentemente dalle modalità concrete di realizzazione della fattispecie; tuttavia, ai fini dell'integrazione del reato è necessario che l'opera sia diffusa tramite un sistema di reti telematiche (i.e. internet) ed è punibile soltanto il soggetto che per primo l'abbia immessa in tale sistema.

L'elemento soggettivo richiesto dalla norma è il dolo generico. Ai fini della configurazione del reato, infatti, non rileva lo scopo personale dell'agente (l'eventuale fine di ottenere un profitto) né l'uso dell'opera che si consente al pubblico mediante la diffusione.

La previsione di cui al co. 3 dell'art. 171 è posta a tutela dei diritti morali e personali dell'autore, ma non introduce un'ipotesi autonoma di reato bensì una circostanza aggravante di tutte le fattispecie previste al comma 1.
Ai fini del riconoscimento della responsabilità amministrativa dell'ente, la circostanza aggravante in questione, configurabile nei casi in cui la condotta sia realizzata su di "un'opera altrui non destinata alla pubblicazione", ovvero "con usurpazione della paternità dell'opera" oppure "con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima" e soltanto se dalla stessa derivi "offesa all'onore e alla reputazione dell'autore", rileva solo se innestata sulla condotta prevista e punita dal co. 1 lett. a-bis).

A titolo esemplificativo, vi è condotta illecita di tipo omissivo nell'immettere tramite *peer-to-peer* ovvero caricare su un sito web opere dell'ingegno altrui, per esempio un articolo oppure un'opera cinematografica, senza averne diritto.

Art. 171 *bis* L. 633/1941 - Abusiva pubblicazione contenuta in supporti non contrassegnati ai sensi della L. n. 166/2024

"1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati ai sensi della presente legge, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.
2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati ai sensi della presente legge riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 64 sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi

a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità."

Le fattispecie incriminatrici sono state descritte dal legislatore in maniera analitica al fine di adeguare perennemente l'apparato normativo alla rapida evoluzione tecnologica.
In tal modo, è stata apprestata una forma di tutela diffusa da condotte illecite che hanno come oggetto software o il contenuto di banche dati illegittimamente riprodotti su supporti non contrassegnati dalla SIAE.
Per quanto concerne il reato introdotto dal primo comma della norma in esame, l'elemento oggettivo è costituito dalla duplicazione abusiva di software, o dall'importazione, dalla distribuzione, dalla vendita, dalla detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale, o dalla concessione in locazione di programmi contenuti su supporti non contenenti il contrassegno della SIAE[49].

- Ai fini dell'integrazione del reato la duplicazione deve essere effettuata abusivamente, ovvero l'autore del reato deve creare copie di un determinato programma informatico in mancanza di autorizzazione o in violazione delle disposizioni poste a tutela del diritto di autore sul programma stesso;
- La mera detenzione di un programma contenuto su un supporto non contrassegnato non costituisce condotta illecita ai sensi della norma in esame. Ai fini della configurabilità del reato è infatti richiesto che la detenzione avvenga per scopo commerciale o imprenditoriale[50].

L'elemento soggettivo del reato è il dolo specifico. Si richiede infatti che il soggetto attivo agisca al fine di trarre profitto dalla realizzazione della condotta criminosa.
Con riferimento al reato introdotto dal secondo comma della norma in esame, l'elemento oggettivo consiste nel:

- riprodurre, trasferire, distribuire, comunicare o dimostrare in pubblico il contenuto di una banca dati in violazione delle previsioni contenute negli art. 64-quinquies e 64-sexies della l. 633/1941, e quindi in assenza dell'autorizzazione del costitutore della banca dati stessa. Le condotte assumono rilevanza

[49] La normativa sul diritto d'autore, al fine di tutelare gli autori e gli editori di opere dell'ingegno, ha previsto che, allo scopo di garantirne e tutelarne l'originalità, tutti i supporti materiali contenenti opere dell'ingegno siano contrassegnati dal marchio della Società italiana degli autori e degli editori (SIAE). La disciplina di tale obbligo è contenuta nell'art. 181-bis della L. 633/1941, sotto riportato.
Art. 181-bis. "1. Ai sensi dell'articolo 181 e agli effetti di cui agli articoli 171-bis e 171-ter, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) appone un contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto contenente suoni, voci p immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate nell'articolo 1, primo comma, destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro. Analogo sistema tecnico per il controllo delle riproduzioni di cui all'articolo 68 potrà essere adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate.
2. Il contrassegno è apposto sui supporti di cui al comma 1 ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno, previa attestazione da parte del richiedente dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. In presenza di seri indizi, la SIAE verifica, anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione. (…omissis)"
[50] "È da escludere la responsabilità penale del legale rappresentante di uno studio associato che detiene software privi del marchio Siae. Per configurare il reato di cui all'art. 171 bis l. n. 633/41 non è sufficiente il fine di trarre profitto dall'uso del software-pirata; la detenzione di programmi senza licenza da parte del professionista non integra la fattispecie criminosa perché manca lo scopo commerciale o imprenditoriale sanzionato dalla norma incriminatrice" (Cass. Pen., sez. III, 28 ottobre 2010, n.42429).

quando prevedono l'impiego di un supporto non contrassegnato SIAE.

- eseguire l'estrazione o il reimpiego di una banca dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 102-bis e 102-ter della l. 633/1941. Per "estrazione" di una banca dati si intende "il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma". Per "reimpiego" si intende invece "qualsivoglia forma di messa a disposizione del pubblico della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma". Tali attività acquistano rilevanza ai sensi della norma in esame quando il supporto su cui i dati vengono trasferiti non sia contrassegnato SIAE e quando le stesse contravvengano all'espresso divieto del costitutore della banca dati stessa o quando esse presuppongano operazioni contrarie alla normale gestione della banca di dati o arrechino un pregiudizio ingiustificato al costitutore della banca di dati (artt. 102-bis e 102-ter della l. 633/1941);
- Distribuire, vendere o concedere in locazione una banca dati.

L'oggetto del reato è costituito da una banca dati e dal suo contenuto. Ai sensi dell'art. 2 n. 9) della l. 633/1941 per "banche dati" devono intendersi "raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo.

L'elemento soggettivo richiesto ai fini dell'integrazione del reato è il dolo specifico. Il soggetto attivo deve infatti realizzare la condotta criminosa allo scopo di trarne un profitto.

A titolo esemplificativo, vi è condotta illecita nel riprodurre illecitamente software al fine di vendita, ma anche nel riprodurre ed utilizzare software illecitamente oppure oltre i limiti della licenza all'interno della propria organizzazione al fine di ottenere un vantaggio economico, per esempio dovuto all'immediato risparmio sul relativo costo di acquisto del software.

Art. 171 *ter* L. 633/1941 - Abusiva duplicazione di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, etc

"1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede

a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione di contrassegno ai sensi della presente legge, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato[(2)];

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85 bisdel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovideo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o

commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma l;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici."

Come per l'ipotesi di reato precedentemente analizzata, anche la descrizione delle condotte tipiche nell'art. 171-ter appare molto dettagliata e variegata: i comportamenti sanzionati concernono sia ipotesi di duplicazione e riproduzione di opere tutelate dal diritto d'autore, sia la diffusione, in senso lato, dell'opera stessa.

Le numerose condotte sanzionate si inseriscono nell'ottica di una pretesa di "panpenalizzazione" che il legislatore degli ultimi anni ha perseguito nei confronti della tutela del diritto di autore.

Per l'individuazione dell'elemento oggettivo della fattispecie in esame appare opportuno rimandare direttamente al testo normativo, che essendo molto dettagliato e variegato è già di per sé idoneo a far comprendere le numerose condotte incriminate.

La lunga disposizione tende alla tutela di una serie numerosa di opere dell'ingegno, atte a costituire volta per volta oggetto del reato in esame: opere destinate al circuito radiotelevisivo e cinematografico, incorporate in supporti di qualsiasi tipo contenenti fonogrammi e videogrammi di opere musicali, ma anche opere letterarie, scientifiche o didattiche.

A restringere l'ambito di applicabilità della disposizione, però, vi sono due requisiti: il primo è che le condotte siano poste in essere per fare un uso non personale dell'opera dell'ingegno, e il secondo è che la condotta dell'agente sia sorretta dal dolo specifico, costituito dallo scopo di lucro necessario per integrare il fatto tipico.

A titolo esemplificativo, vi è condotta illecita nel trasmettere abusivamente a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, o nel trasmettere a mezzo della radio, o nel far ascoltare in pubblico un'opera cinematografica o musicale altrui, al fine di ottenere un vantaggio economico, per esempio dovuto all'immediato risparmio derivante dall'utilizzo di opere destinate alla proiezione o utilizzo domestico.

Art. 171 *septies* L. 633/1941 – Mancata comunicazione dei dati di identificazione dei supporti ai sensi della L. 166/2024

"1. La pena di cui all'articolo 171 ter, comma 1, si applica anche:

a) [ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181 bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio

nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;][51]
b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181 bis, comma 2, della presente legge."

La disposizione estende le pene previste dall'art. 171-ter ai produttori e agli importatori che non comunicano alla SIAE, entro trenta giorni dalla data di importazione o di immissione in commercio sul territorio nazionale, i dati necessari all'univoca identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'art. 181- bis lett. a) l. n. 633 del 1941, e a chiunque dichiari falsamente l'assolvimento dei predetti obblighi.
La disposizione in esame è posta a tutela delle funzioni di controllo della SIAE, in un'ottica di tutela anticipata del diritto d'autore.

Con riferimento al reato previsto e punito dalla lettera b) della norma in esame, si tratta di un reato comune che può essere commesso da chiunque.

L'elemento oggettivo si sostanzia nella falsa attestazione, da parte di colui che richiede l'apposizione del contrassegno SIAE, dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. Anche in questo caso si tratta di un reato di pericolo, non essendo necessario che si verifichi un danno effettivo per il titolare del diritto d'autore.

Si tratta di un'ipotesi di reato sussidiaria, come può evincersi dalla clausola "salvo che il fatto non costituisca più grave reato".

L'elemento soggettivo richiesto ai fini dell'integrazione del reato in esame è il dolo generico.

Art. 171 *octies* L. 633/1941 – Fraudolenta produzione, vendita o importazione di apparati di decodifica
"1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.
2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità."

[51] Il D.L. 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 2024, n. 166, ha disposto (con l'art. 15, comma 3-ter, lettera d)) l'abrogazione della lettera a) dell'art. 171-septies, comma 1. Ha inoltre disposto (con l'art. 15, comma 3-quater) che "Le disposizioni sull'apposizione del contrassegno da parte degli enti diversi dalla SIAE, di cui al comma 3-bis, secondo periodo, e le disposizioni di cui al comma 3-ter hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 181-bis, comma 4, della legge 22 aprile 1941, n. 633, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

La norma in commento prevede l'applicazione di sanzioni penali nei confronti di chiunque, a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza, per uso pubblico e privato, apparecchi atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato.

L'elemento oggettivo del reato può essere costituito da una pluralità di condotte eterogenee quali la produzione, la messa in vendita, l'importazione, la promozione, l'istallazione, la modifica, e l'utilizzo sia pubblico che privato di un particolare tipo di strumento.

Oggetto del reato in esame sono gli apparati, o le parti di apparati, volti a decodificare trasmissioni audiovisive rivolte ad un pubblico limitato e selezionato, ovvero tutti quegli strumenti che consentono di visualizzare un programma televisivo criptato o di visualizzare canali a pagamento o limitati a determinati utenti.

L'elemento soggettivo richiesto ai fini dell'integrazione del reato in esame è il dolo specifico. Il soggetto attivo, infatti, oltre a realizzare la condotta consapevolmente e intenzionalmente, deve riproporsi di porre in essere una frode ai danni del titolare dei diritti d'autore sulle trasmissioni audiovisive criptate che gli appartati oggetto del reato sono atti a decodificare.

Giova rilevare che la tutela penale dei programmi ad accesso condizionato è ripartita tra la disposizione in esame e le norme contenute nelle lettere f) e f-bis) dell'art. 171-ter. Gli eventuali problemi di coordinamento si risolvono sulla base del diverso scopo perseguito tramite la realizzazione delle condotte – fine di lucro nell'art. 171-ter e fine fraudolento nell'art. 171-octies.

Art. 174 *ter* L. 633/1941 – Utilizzare, duplicare, riprodurre in modo abusivo opere o materiali protetti

"1. Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, mette a disposizione, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti o servizi audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui agli articoli 171, 171 bis, 171 ter, 171 quater, 171 quinquies, 171 septies e 171 octies, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale.
2. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate o per la quantità di opere o materiali protetti resi potenzialmente accessibili in maniera abusiva attraverso gli strumenti di cui al comma 1, la sanzione amministrativa è aumentata sino ad euro 5.000 ed il fatto è punito con la confisca degli strumenti e del materiale, con la pubblicazione del provvedimento su due o più giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo e, se si tratta di attività imprenditoriale, con la revoca della concessione o dell'autorizzazione di diffusione radiotelevisiva o dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale."

Art. 174 *sexies* L. 633/1941 – Obblighi di segnalazione e di notifiche

"1. I prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione, ivi inclusi i fornitori e gli intermediari di Virtual Private Network (VPN) o comunque di soluzioni tecniche che ostacolano l'identificazione dell'indirizzo IP di origine, gli operatori di content delivery network, i fornitori di servizi di sicurezza internet e di DNS distribuiti, che si pongono tra i visitatori di un sito e gli hosting provider che agiscono come reverse proxy server per siti web, quando vengono a conoscenza che siano in corso o che siano state compiute o tentate condotte penalmente rilevanti ai sensi della presente legge, dell'articolo 615 ter o dell'articolo 640 ter del codice penale, devono segnalare immediatamente all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria tali circostanze, fornendo tutte le informazioni disponibili.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono designare e notificare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni un punto di contatto che consenta loro di comunicare direttamente, per via elettronica, con l'Autorità medesima ai fini dell'esecuzione della presente legge. I soggetti di cui al comma 1 che non sono stabiliti nell'Unione europea e che offrono servizi in Italia devono designare per iscritto, notificando all'Autorità il nome, l'indirizzo postale e l'indirizzo di posta elettronica, una persona fisica o giuridica che funga da rappresentante legale in Italia e consenta di comunicare direttamente, per via elettronica, con l'Autorità medesima ai fini dell'esecuzione della presente legge.

3. Fuori dei casi di concorso nel reato, le omissioni della segnalazione di cui al comma 1 e della comunicazione di cui al comma 2 sono punite con la reclusione fino ad un anno. Si applica l'articolo 24 bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231."

Art. 181 *bis* L. 633/1941 – Accordi tra SIAE, altri organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendenti

"1. Ai sensi dell'articolo 181 e agli effetti di cui agli articoli 171 bis e 171 ter, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE), gli altri organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti possono apporre, su richiesta degli interessati, un contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate nell'articolo 1, primo comma, destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro. Analogo sistema tecnico per il controllo delle riproduzioni di cui all'articolo 68 potrà essere adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di accordi tra la SIAE, gli altri organismi di gestione collettiva o le entità di gestione indipendenti e le associazioni delle categorie interessate.

2. Il contrassegno è apposto sui supporti di cui al comma 1 ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno, previa attestazione da parte del richiedente dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. In presenza di seri indizi, la SIAE, gli altri organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti verificano, anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione.

3. Fermo restando l'assolvimento degli obblighi relativi ai diritti di cui alla presente legge, il contrassegno, secondo modalità e nelle ipotesi previste nel regolamento di cui al comma 4, che tiene conto di apposite convenzioni stipulate tra la SIAE, gli altri organismi di gestione collettiva o le entità di gestione indipendenti e le categorie interessate, può non essere apposto sui supporti contenenti programmi per elaboratore disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, utilizzati esclusivamente mediante elaboratore

elettronico, sempre che tali programmi non contengano suoni voci o sequenze di immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, ovvero loro brani o parti eccedenti il cinquanta per cento dell'opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza all'utilizzazione economica delle opere medesime. In tali ipotesi la legittimità dei prodotti è comprovata da apposite dichiarazioni identificative che produttori e importatori preventivamente rendono alla SIAE, agli altri organismi di gestione collettiva e alle entità di gestione indipendenti.

4. I tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno nonché le modalità di apposizione dello stesso mediante l'impiego di nuove tecnologie sono individuati da un regolamento di esecuzione da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentiti la SIAE, gli altri organismi di gestione collettiva, le entità di gestione indipendenti e le associazioni di categoria interessate, nei termini più idonei a consentirne la agevole applicabilità, la facile visibilità e a prevenire l'alterazione e la falsificazione delle opere. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, resta operativo il sistema di individuazione dei tempi, delle caratteristiche e della collocazione del contrassegno determinatosi sotto la disciplina previgente. Le spese e gli oneri, anche per il controllo, sono a carico dei richiedenti e la loro misura, in assenza di accordo tra la SIAE, gli altri organismi di gestione collettiva o le entità di gestione indipendenti e le categorie interessate, è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato consultivo permanente per il diritto di autore.

5. Il contrassegno deve avere, comunque, caratteristiche tali da non poter essere trasferito su altro supporto. Deve contenere elementi tali da permettere la identificazione del titolo dell'opera per la quale è stato richiesto, del nome dell'autore, del produttore o del titolare del diritto d'autore. Deve contenere altresì l'indicazione di un numero progressivo per ogni singola opera riprodotta o registrata nonché della sua destinazione alla vendita, al noleggio e a qualsiasi altra forma di distribuzione.

6. L'apposizione materiale del contrassegno può essere affidata anche in parte al richiedente o ad un terzo da questi delegato, i quali assumono le conseguenti responsabilità a termini di legge. I medesimi soggetti informano almeno trimestralmente la SIAE, gli altri organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti circa l'attività svolta e lo stadio di utilizzo del materiale consegnato. Ai fini della tempestiva apposizione del contrassegno, fuori dei casi in cui esista apposita convenzione tra il produttore e la SIAE, gli altri organismi di gestione collettiva o le entità di gestione indipendenti, l'importatore ha l'obbligo di dare alla SIAE, agli altri organismi di gestione collettiva o alle entità di gestione indipendenti preventiva notizia dell'ingresso nel territorio nazionale dei prodotti. Si osservano le disposizioni di cui al comma 4.

7. Nei casi di cui al comma 6, la SIAE, gli altri organismi di gestione collettiva o le entità di gestione indipendenti e il richiedente possono concordare che l'apposizione del contrassegno sia sostituita da attestazione temporanea resa ai sensi del comma 2, corredata dalla presa d'atto della SIAE, degli altri organismi di gestione collettiva o delle entità di gestione indipendenti.

8. Agli effetti dell'applicazione della legge penale, il contrassegno è considerato segno distintivo di opera dell'ingegno."

P. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

La presente Parte Speciale è dedicata alla trattazione dei reati in materia induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'atuorità giudiziaria, in relazione ai quali l'art. 25 *decies* D.Lgs. 231/2001 prevede la

responsabilità amministrativa dell'Ente.

Qui di seguito viene riportato l'elenco delle fattispecie prese in considerazione dal Decreto:

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.)

Gli articoli del codice penale e delle leggi speciali che vengono in rilievo per la comprensione di ciascuna fattispecie, accompagnati da una sintetica illustrazione del reato e da una descrizione astratta a titolo esemplificativo della condotta illecita sono presentati nel seguito.

p.1 Descrizione della fattispecie

Art. 377 *bis* c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni."

Si tratta di un reato comune che può essere commesso da chiunque ponga in essere i comportamenti incriminati. La fattispecie incriminatrice in esame, tuttavia, richiede che a rivestire una speciale qualifica sia il soggetto passivo del reato. Occorre infatti che la condotta incriminata sia posta in essere nei confronti di un soggetto chiamato a rendere dichiarazioni dinanzi all'autorità giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale, e che pertanto assuma la qualifica di testimone, persona informata sui fatti, perito, consulente tecnico o interprete, quando questi rientri tra i soggetti che possono avvalersi della facoltà di non rispondere (ad esempio persona sottoposta alle indagini, imputato in procedimento connesso).

L'elemento oggettivo del reato è costituito dall'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria. Si tratta di un reato a forma vincolata, in quanto la norma richiede espressamente che la condotta sia realizzata mediante violenza, minaccia, od offerta o promessa di denaro o di altra utilità.

Il reato si consuma nel momento in cui viene posta in essere la condotta costrittiva o quando il denaro o l'altra utilità vengono offerti e promessi.

È un reato sussidiario in quanto trova applicazione solo quando la condotta criminosa posta in essere non è riconducibile ad un'altra più grave figura criminosa.

L'elemento soggettivo è costituito dal dolo specifico poiché, in questo caso, è rilevante anche l'ulteriore scopo di indurre taluno a comportarsi in un determinato modo oltre alla previsione e volontà dell'azione.

A titolo esemplificativo, vi è condotta illecita nel chiamare l'imputato, prima dell'esame testimoniale, con una telefonata nella quale questi sia minacciato di subire gravi lesioni personali se, durante la deposizione,

dichiari quanto a sua conoscenza.

Q. Reati ambientali

La presente Parte Speciale è dedicata alla trattazione dei reati in materia di tutela ambientale in relazione ai quali l'art. 25 *undecies* D.Lgs. 231/2001 prevede la responsabilità amministrativa dell'Ente.

Qui di seguito viene riportato l'elenco delle fattispecie prese in considerazione dal Decreto:

- Inquinamento ambientale (art. 452 *bis* c.p.);
- Commercio di prodotti inquinanti (art. 452 *bis*.1 c.p.);
- Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale e di commercio di prodotti inquinanti (art. 452 *ter* c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452 *quater* c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 *quinquies* c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività e materiale a radiazioni ionizzanti (art. 452 *sexies* c.p.);
- Impedimento del controllo (art. 452 *septies* c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 452 *octies* c.p.);
- Omessa bonifica (art. 452 *terdecies* c.p.);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 *quaterdecies* c.p.);
- Nozione di abusività (art. 452 *quinquiesdecies* c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 452 *sexiesdecies* c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 *bis* c.p.);
- Reati contenuti nel Testo Unico dell'Ambiente (D.Lgs. n. 152 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni) ed in particolare:
    - Scarichi non autorizzati di acque reflue – Sanzioni penali (art. 137);
    - Albo nazionale gestori ambientali (art. 212);
    - Abbandono di rifiuti non pericolosi (art. 255);
    - Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (art. 255 *bis*);
    - Abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255 *ter*);
    - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256);
    - Combustione illecita di rifiuti (art. 256 *bis* c.p.);
    - Bonifica dei siti (art. 257);
    - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258);
    - Spedizione illecita di rifiuti (art. 259);
    - Aggravante dell'attività di impresa (art. 259 *bis*);
    - Delitti colposi in materia di rifiuti (art. 259 *ter*);
    - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 *bis*);
    - Sanzioni per il superamento valor limiti di emissione (art. 279);

- Cessione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3 L. n. 549 del 1993);
- Inquinamento doloso e colposo da navi (artt. 8 e 9 del D.Lgs n. 202 del 2007).

Il regime sanzionatorio applicabile all'Ente per i reati di cui all'art. 25 *undecies* del D.Lgs. 231/2001 prevede, oltre alle pene pecuniarie, anche le sanzioni interdittive.

q.1 Descrizione delle fattispecie

Art. 452 *bis* c.p. - Inquinamento ambientale

"*È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:*
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi".[52]

La definizione di inquinamento data dall'art. 452-bis va parametrata su quella di cui all'articolo 5 del Codice dell'Ambiente (D. Lgs. 152/2006), che definisce l'inquinamento ambientale come "l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento dei beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi".

L'elemento oggettivo del reato è costituito dal cagionare abusivamente una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
La "compromissione" si distingue dal "deterioramento" per la proiezione dinamica degli effetti, nel senso di una situazione tendenzialmente irrimediabile (compromessa appunto) che può perciò teoricamente ricomprendere condotte causali al tempo stesso minori o maggiori di un'azione di danneggiamento, ma che rispetto a questo abbiano un maggior contenuto di pregiudizio futuro.

L'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico che consiste nella conoscenza e volontà del soggetto di cagionare una compromissione o deterioramento significativo delle acque o dell'aria, di porzioni estese o

[52] Comma così sostituito dall'art. 6 ter, c.3, lett. b) d.l. 10 agosto 2023, n. 105, conv., con modif. in l. 9 ottobre 2023, n. 137, in sede di conversione. Il testo del comma era il seguente: "*Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata".*

significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

L'aggravante di cui al comma secondo - concepita per l'ipotesi di inquinamento di aree tutelate o in danno di specie animali e vegetali protette - che opera secondo il meccanismo previsto dall'art. 64 c.p., ossia con aumento della pena sino ad un terzo. Il generico riferimento alle specie "protette" incontra, anche qui, qualche rischio di conflitto con i criteri di certezza e predeterminazione della norma penale; salvo – come probabile – che non si ricorra alla individuazione fornita dall'allegato IV della direttiva 92/43/CE (relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche) e nell'allegato 1 della direttiva 2009/147/CE (concernente la conservazione degli uccelli selvatici), atti però in questa sede legislativa non espressamente richiamati, a differenza di quanto avvenuto con l'introduzione dell'art. 727-bis c.p. in tema di uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali e vegetali selvatiche protette

Art. 452 *bis*.1 c.p. – Commercio di prodotti inquinanti

"Alle pene stabilite dall'articolo 452 bis, primo comma, soggiace chiunque abusivamente immette sul mercato o mette comunque in circolazione un prodotto il cui impiego, per lo scarico, l'emissione o l'immissione di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque che ne deriva, cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, di un habitat, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

La pena è aumentata se dal fatto deriva:

1) un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone;

2) un pericolo rilevante alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, a un habitat, alla fauna o alla flora.

La pena è aumentata da un terzo alla metà quando l'inquinamento è prodotto alternativamente:

1) in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico;

2) in danno di specie animali o vegetali protette;

3) in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli;

4) in danno di un ecosistema quando l'inquinamento ha effetti durevoli.

Nel caso in cui l'inquinamento di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ne causi la distruzione la pena è aumentata da un terzo a due terzi."

Art. 452 *ter* c.p. – Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale e di commercio di prodotti inquinanti

"Se da uno dei fatti di cui agli articoli 452 bis e 452 bis 1 deriva, quale conseguenza non voluta dal reo, una lesione personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni; se ne deriva una lesione grave, la pena della reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da quattro a

undici anni; se ne deriva la morte, la pena della reclusione da cinque a dodici anni.
Nel caso di morte di più persone, di lesioni di più persone, ovvero di morte di una o più persone e lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per l'ipotesi più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni venti."

Tramite la codificazione dei delitti contro l'ambiente il legislatore del 2015 ha inteso risolvere le problematiche nate in conseguenza del vuoto sanzionatorio nei confronti di condotte gravemente lesive per l'ambiente, cui prima si sopperiva mediante la punibilità a titolo di disastro innominato di cui all'art. 434, nonché di adeguare e rendere più severo il trattamento sanzionatorio, dato che le fattispecie contravvenzionali di cui al D.Lgs. 152/06 (Codice dell'ambiente), non ebbero quasi alcun effetto deterrente.

La norma in commento costituisce un'ipotesi di delitto aggravato dall'evento, nel caso in cui dall'inquinamento ambientale di cui all'articolo precedente derivi la morte o una lesione grave o gravissima.

In quanto delitto aggravato dall'evento, la morte o le lesioni non devono assolutamente essere volute, nemmeno nella forma del dolo eventuale, ricadendosi altrimenti nel concorso tra i reati di omicidio o lesioni volontarie con quello di cui all'art. 452 bis.

Art. 452 *quater* c.p. - Disastro ambientale
"*Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:*
1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.
Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà"[53]

L'art. 452 *quater* punisce chiunque, al di fuori dei casi previsti dall'art. 434, "*abusivamente cagiona un disastro ambientale*". Trattasi di reato di evento e a forma libera.

La norma definisce come disastro ambientale, alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero

[53] Comma così sostituito dall'art. 6 ter, c. 3, lett. c) d.l. 10 agosto 2023, n. 105, conv., con modif. in l. 9 ottobre 2023, n. 137, in sede di conversione. Il testo del comma era il seguente: «*Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata*».

delle persone offese o esposte a pericolo.

L'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico che consiste nella conoscenza e volontà del soggetto di cagionare un disastro ambientale. Il reato in esame, come esplicitato dalla clausola di riserva, è residuale rispetto al delitto di cui all'articolo 434 c.p.

Art. 452 *quinquies* c.p. - Delitti colposi contro l'ambiente
"*Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.*
Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo".

Il nuovo art. 452-quinquies c.p. introduce nell'ordinamento giuridico le ipotesi in cui l'inquinamento e/o disastro siano commessi per colpa, prevedendo una riduzione di pena sino ad un massimo di due terzi.

Il secondo comma dell'art. 452-quinquies, aggiunto dal Senato nella penultima lettura e contemplante una ulteriore diminuzione di un terzo della pena per il delitto colposo di pericolo ovvero quando dai comportamenti di cui agli artt. 452-bis e 452-quater derivi il pericolo di inquinamento ambientale e disastro ambientale.

In generale, la norma sembra rispondere all'esigenza di ricomprendere analiticamente ogni condotta potenzialmente inquinante o disastrosa, sulla scorta della Direttiva Europea sulla protezione penale dell'ambiente (Direttiva 2008/99/CE del 19 novembre 2008) nella misura in cui essa richiede agli Stati l'incriminazione di quelle condotte da considerarsi "pericolose".

Art. 452 *sexies* c.p. - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività
"*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a Euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.*
La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà".

L'art. 452-sexies c.p., introdotto dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68, prevede l'inserimento nel nostro ordinamento giuridico del delitto di "traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività".

L'elemento l'elemento oggettivo del reato consiste nel cedere, acquistare, ricevere, trasportare, importare, esportare, procurare ad altri, detenere, trasferire, abbandonare o disfarsi illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

L'elemento l'elemento soggettivo richiesto ai fini dell'integrazione del reato è il dolo generico.

La formulazione del secondo comma della disposizione, concernente le aggravanti, riprende la disposizione di cui all'art. 452-bis in tema di inquinamento ambientale.
Al riguardo, è dato infatti rilievo penale al pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria ovvero di porzioni "estese o significative" del suolo o del sottosuolo, ovvero di un "ecosistema", con l'ulteriore richiamo alla biodiversità anche agraria.

Al terzo comma, invece, è previsto un ulteriore aggravamento sanzionatorio nelle ipotesi in cui dalla commissione del fatto derivi un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone.

Art. 452 *septies* c.p. – Impedimento del controllo
"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni."

La norma in oggetto punisce tutte le condotte destinate a ostacolare o impedire il normale svolgimento dei controlli in materia ambientale.
Il reato è causalmente orientato, nel senso che il fatto deve verificarsi tramite le modalità descritte, in maniera attiva, omissiva o fraudolenta.

Trattasi di reato di pericolo presunto, in quanto non è richiesta alcuna reale messa in pericolo dell'ambiente o della pubblica incolumità, essendo per contro sufficiente determinare l'impedimento o l'ostacolo di cui sopra, già di per sè considerato fonte di pericolo.

Art. 452 *octies* c.p. – Circostanze aggravanti
"*Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.*
Quando l'associazione di cui all'articolo 416 bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416 bis sono aumentate.
Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale".

Il nuovo art. 452-octies c.p. dispone: che sono aumentate le pene previste dall'art. 416 c.p. quando l'associazione è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei reati ambientali

previsti dalla novella. La nuova disposizione prevede inoltre un aumento delle pene previste dall'art. 416 bis c.p. nei casi in cui l'associazione di tipo mafioso è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal titolo VI-bis c.p. ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale. Infine, si prevedono ulteriori aumenti di pena (da un terzo alla metà) se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientali.

L'introduzione delle circostanze aggravanti ambientali applicabili al reato di associazione a delinquere è chiaramente ispirata – in ottica politico criminale – all'intenzione di contrastare il fenomeno di quelle organizzazioni che generano profitti attraverso la criminalità ambientale.

Art. 452 *terdecies* c.p. – Omessa bonifica

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000."

La norma pone una clausola di sussidiarietà, volta alla non applicazione della disposizione qualora il fatto costituisca più grave reato.
I soggetti attivi del reato sono gli obbligati per legge, dal giudice o dalla pubblica autorità alla bonifica o al ripristino dello stato dei luoghi colpiti da danni di tipo ambientale.

Il bene giuridico tutelato è quindi rappresentato dall'interesse dello Stato al celere ed efficiente ripristino dello *status quo ante* dei luoghi.

Art. 452 *quaterdecies* c.p. – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

"Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.
Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.
Le pene previste dai commi che precedono sono aumentate fino alla metà quando:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.
Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32 bis e 32 ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.
Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca."

L'art. 3, D.Lgs. 1.3.2018, n. 21, in attuazione della delega contenuta all'art. 1, 85° co., lett. q, L. 23.6.2017, n. 103 sulla riserva tendenziale di codice nella materia penale (su cui si rinvia al commento all'art. 3 bis), ha inserito, all'art. 452 quaterdecies, nel titolo di recente istituzione dedicato ai delitti contro l'ambiente, il delitto di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, già previsto all'art. 260, D.Lgs. 3.4.2006, n. 152, che è stato contestualmente abrogato ma a cui si rimanda ai fini della descrizione del reato in parola.

La scelta di introdurre nel codice penale il delitto di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti è stata spiegata nella relazione governativa in ragione della autonomia della fattispecie e dei suoi elementi costitutivi rispetto alla disciplina amministrativa dei rifiuti contenuta nel D.Lgs. 3.4.2006, n. 152, nonché dell'applicazione a tale delitto di molte delle norme contenute nel nuovo Titolo VI bis, in tema di ravvedimento operoso, confisca, sanzioni accessorie e ablatorie, oltre che dell'attribuzione della competenza per il delitto alla Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo.

Non vi è correlazione diretta – al di là dell'utilizzo di similare terminologia – con il reato di cui all'art. 259.

Si tratta di un reato comune, in quanto autore del delitto può essere chiunque.
Inoltre, si è in presenza di un reato, che seppure si presti ad assumere di fatto carattere associativo e di criminalità organizzata, è monosoggettivo. Non occorre dunque la partecipazione di più persone alla condotta, ben potendo la stessa essere compiuta da un singolo soggetto.

L'elemento oggettivo del reato in esame è costituito dallo svolgimento di attività organizzate di gestione abusiva di rifiuti. Ciò che occorre ai fini del reato, infatti, è che l'autore allestisca una struttura organizzativa, di tipo imprenditoriale, idonea ed adeguata a realizzare l'obiettivo criminoso. Tale struttura non deve necessariamente essere finalizzata alla realizzazione di condotte criminose, ma può altresì essere impiegata per attività del tutto lecite, ed infatti il delitto in esame viene frequentemente perpetrato facendo appoggio su un'impresa autorizzata alla gestione dei rifiuti che abusa del suo titolo abilitativo. La norma in esame, seppure fornisca un'elencazione di attività tipiche che possono essere oggetto dell'organizzazione (cessione, ricezione, trasporto, esportazione e importazione), si appresta in realtà a sanzionare qualsiasi attività organizzata di gestione abusiva, ossia "qualsiasi gestione dei rifiuti (anche attraverso attività di intermediazione e commercio) che sia svolta in violazione della normativa speciale disciplinante la materia" (Cass. Sez. V n.40330/2006).

L'ambito di applicazione è perciò assai vasto, sebbene incontri come limite il requisito degli "ingenti quantitativi di rifiuti" oggetto delle attività. È stato affermato che l'espressione "ingenti quantitativi" fosse eccessivamente vaga e pertanto inidonea a circoscrivere la condotta incriminata; tuttavia, la Suprema Corte ha affermato che lo scopo del legislatore fosse evitare irrigidimenti aprioristici e consentire al giudice nella

sua valutazione "di tenere conto di una serie di variabili concrete quali la tipologia di rifiuti, la sua qualità e le situazioni specifiche di riferimento" (Cass. Sez. III, 308/2007); si tratta di un reato a dolo specifico, in quanto il soggetto attivo deve agire allo scopo di conseguire un profitto ingiusto, che non deve avere necessariamente natura patrimoniale, ben potendo consistere in un risparmio o in un vantaggio di altra natura.

Art. 452 *quinquiesdecies* c.p. – Nozione di abusività

"Agli effetti della legge penale, il termine abusivamente si intende riferito anche alle condotte poste in essere:
1) in violazione di disposizioni legislative dell'Unione europea in materia di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, protezione della salute umana, utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente;
2) in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative attuative delle disposizioni di cui al numero 1);
3) sulla base di autorizzazioni ottenute fraudolentemente ovvero con violenza o minaccia o mediante la commissione di reati contro la pubblica amministrazione."

Art. 452 *sexiesdecies* c.p. – Circostanze aggravanti

"Per i reati previsti dal presente titolo la pena è aumentata:
1) se dal reato deriva un profitto di rilevante entità;
2) se il fatto è commesso mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere."

Art. 727 *bis* c.p. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

"*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.*
Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie".

L'elemento oggettivo del reato può essere costituito:

- Dall'uccisione, dalla cattura o dalla detenzione di esemplari di specie animali selvatiche protette;
- Dalla distruzione, dal prelievo e dalla detenzione di esemplari di specie vegetale selvatica protetta.

Ai fini dell'integrazione del reato in esame si richiede che la condotta criminosa riguardi una quantità non trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto non trascurabile sullo stato di conservazione della specie. L'uccisione, la cattura e la detenzione di animali o la distruzione, il prelievo e la detenzione di piante devono avvenire al di fuori dei casi in cui tali condotte siano consentite dalla legge o da altro atto autorizzativo.

L'art. 1, co. 2, del decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121 (Modifiche al codice penale) prevede che "ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE".

Trattandosi di fattispecie di natura contravvenzionale l'elemento soggettivo richiesto è la colpa. Il reato si considera pertanto integrato già quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Si tratta di un'ipotesi di reato sussidiaria, che si considera integrata salvo che il fatto non costituisca più grave reato. Per esempio, con riferimento alla condotta di uccisione di esemplari appartenenti a specie animali selvatiche protette, la fattispecie si pone in rapporto sussidiario rispetto al delitto previsto dall' art. 544- bis c.p. (Uccisione di animali), punito con la pena della reclusione da tre a diciotto mesi, ed integrato da una condotta caratterizzata da crudeltà o senza necessità.

Sempre con riferimento alla condotta di uccisione di animale, la nuova fattispecie è destinata a soccombere anche in rapporto a talune fattispecie venatorie punite più severamente, per esempio l'art. 30, comma 1 lett. b), c) ed l) Legge 157/1992), nella parte in cui incrimina l'abbattimento, la detenzione, la cattura di mammiferi o uccelli particolarmente protetti107, o di specifici animali (orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo108), così come il loro commercio o la loro detenzione a fine di commercio. L'art. 727-bis c.p., destinato a soccombere rispetto alle citate fattispecie venatorie e rispetto all'uccisione volontaria di animali (art. 544-bis c.p.), sembra applicabile solo all'uccisione colposa di animali, fuori dell'ambito dell'attività di caccia, oltre che, ovviamente ai casi in cui siano poste in essere le condotte di cattura e detenzione di esemplari di specie animali selvatiche protette o di distruzione, prelievo o detenzione di esemplari di specie vegetali selvatiche protette.

Art. 733 *bis* c.p. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto
L'articolo è stato abrogato da D.Lgs. 81 del 21 aprile 2026.

Art. 137 D.Lgs. 152/2006 – Scarichi di acque reflue – Sanzioni penali
"Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.
Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 Euro a 52.000 Euro.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, o di cui all'articolo 29-quattuordecies, comma 3, effettui

uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila Euro a trentamila Euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila Euro.

Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.

Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila Euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila Euro a trentamila Euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.

Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.

Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila Euro.

Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila Euro.

Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità

competente.
Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a Euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente".

L'art. 137 del D. Lgs. 152/2006 disciplina le sanzioni penali con riferimento agli scarichi di acque reflue industriali. La norma, infatti, introduce diversi tipi di illecito di natura contravvenzionale, tutti caratterizzati dal costituire violazioni di diverse prescrizioni normative in materia di smaltimento di acque reflue industriali.

Preliminarmente all'analisi dei singoli reati, occorre fornire alcune definizioni comuni a tutte le fattispecie disciplinate dalla norma in esame:

- la definizione di "scarico" è prevista dall'art. 74, comma 1, lettera ff) del D. Lgs. 152/2006 quale qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114.
- Il comma 1, lettera h) dell'art. 74 definisce "acque reflue industriali" qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento. In tal senso, non rileva, il grado o la natura dell'inquinamento delle acque, ma esclusivamente la natura dell'attività dalle quali esse provengono, così che qualunque tipo di acqua che deriva dallo svolgimento di un'attività produttiva rientra nella definizione delle acque reflue industriali.

Per quanto riguarda l'illecito previsto dal combinato disposto del comma 1 e 2 della norma in esame, l'elemento oggettivo del reato è costituito dall'apertura o dall'effettuazione di un nuovo scarico di acque reflue industriali in assenza di autorizzazione, ovvero il mantenimento di detti scarichi con autorizzazione sospesa o revocata. Affinché la condotta sia penalmente rilevante occorre pertanto che il comportamento sia posto in essere in assenza del consenso o contro la volontà dell'autorità competente in materia.

Ai fini della rilevanza del reato ai sensi del D. Lgs. 231/2001, l'oggetto del reato deve essere costituito da scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose di cui alle tabelle 5114 e 3/A115 dell'Allegato 5 alla Parte III del Decreto Legislativo.

L'elemento soggettivo richiesto per la configurabilità della contravvenzione in esame è la colpa. Il reato si considera pertanto integrato già quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Si tratta di un'ipotesi residuale, che trova applicazione nel solo caso in cui la condotta non assuma già rilevanza penale ai sensi dell'art. 29-*quaterdecies* del Codice dell'Ambiente.

Con rifierimento all'ipotesi di reato prevista e punita dal terzo comma della norma in esame, l'elemento oggettivo del reato è costituito dall'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, ovvero le altre prescrizioni richieste dalle autorità competenti ai sensi degli articoli 107, comma 1117 e 108, comma 4.

L'oggetto della condotta deve essere anche in questo caso costituito dagli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose.

L'elemento soggettivo richiesto per la configurabilità della contravvenzione in esame è la colpa. Il reato si considera pertanto integrato già quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Si tratta di un'ipotesi di reato sussidiaria che si applica, come espressamente previsto dal testo della norma esclusivamente al di fuori delle ipotesi previste dal successivo comma 5 e di quelle previste e punite dall'art. 29-quattordecies del Codice dell'Ambiente.

Per quanto concerne il reato di cui al comma 5 dell'art. 137, l'elemento oggettivo del reato è costituito dall'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali con superamento dei valori limite fissati dalla tabella 3 o 3/A o, nel caso di scarico sul suolo, ovvero dei limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, con riferimento alle sostanze pericolose. N questo caso lo scarico è posto in essere in presenza di autorizzazione, ma eccede i limiti legali previsti dal Codice dell'Ambiente.

Oggetto della condotta criminosa deve essere costituito dagli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose.

L'elemento soggettivo richiesto per la configurabilità della contravvenzione in esame è la colpa. Il reato si considera pertanto integrato già quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Il co. 6 dell'art. 137 prevede che la stessa sanzione di cui al comma 5 sia applicata nel caso di condotta posta in essere dal gestore di impianti di depurazione delle acque reflue urbane.

Per quanto concerne la contravvenzione introdotta dal comma 11 della norma in esame, l'elemento oggettivo del reato può essere costituito da qualsiasi condotta posta in essere in violazione dei divieti di

scarico sul suolo previsti dall'art. 103120 e nelle acque sotterranee disposto dall'art. 104[54]. La violazione prescinde dal superamento o meno dei parametri indicati negli allegati in considerazione non soltanto del tenore letterale della norma stessa, ma anche per la particolare natura delle risorse interessate dallo scarico.

L'elemento soggettivo richiesto per la configurabilità della contravvenzione in esame è la colpa. Il reato si considera pertanto integrato già quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Infine, con riferimento all'ipotesi di reato di cui al comma 13 dell'art. 137, l'elemento oggettivo del reato contempla lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contenente sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia.

---

[54] Art. 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee): 1. È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.
3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.
4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.
5. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, purché la concentrazione di oli minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.
6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi:
a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi;
b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione.
7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici.
8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata.

La condotta non integra il reato nell'ipotesi in cui lo sversamento fosse stato preventivamente autorizzato dall'autorità competente e le sostanze siano state rilasciate in quantità tali da essere rese rapidamente innocue dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare.

Tale ipotesi di reato ha natura sussidiaria rispetto ai reati previsti dagli artt. 8 D. Lgs. del 6 novembre 2007, n. 202 per la cui analisi si rimanda ai paragrafi successivi loro dedicati. A differenza di quanto previsto dalle norme citate, il comma 11 dell'articolo in esame introduce un reato comune, di natura contravvenzionale, che può pertanto essere compiuto da chiunque e che richiede l'elemento soggettivo della colpa.

Art. 256 D.Lgs. 152/2006 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

"Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento Euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta

euro.
I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.
Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236".

Per gestione dei rifiuti si intende "la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario" (art. 183, comma 1, lett. n)).

La norma in esame introduce diverse ipotesi di reato, tutte connotate da condotte configurabili come attività illecite di gestione dei rifiuti.

Con riferimento alla fattispecie incriminatrice di cui al primo comma, si specifica che si tratta di un reato comune. Non occorre pertanto che la condotta in esame sia tenuta da un soggetto esercente professionalmente un'attività di gestione dei rifiuti, ben potendo il reato essere commesso anche da chi esercita la gestione in modo secondario o consequenziale all'esercizio di una attività primaria diversa (Cass. Sez. III 24731/07).

L'elemento oggettivo del reato può essere costituito dalla realizzazione di un'attività di gestione di rifiuti in mancanza dell'autorizzazione dovuta. La gestione è non autorizzata quando viene effettuata in assenza delle autorizzazioni, delle iscrizioni e delle comunicazioni prescritte dalla legge, ed in particolare in violazione degli artt. 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216. È altresì rilevante l'autorizzazione di cui all'art. 213, poiché l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti e la comunicazione di cui all'art. 216. Si noti che la giurisprudenza ha precisato che la disposizione trova applicazione nel caso in cui il trasgressore operi nell'ambito della tipologia di rifiuto per la quale aveva ricevuto l'autorizzazione, poiché il trattamento di un rifiuto diverso da quello autorizzato equivale a trattamento di rifiuto senza autorizzazione e configura le ipotesi di reato di cui all'articolo 256, primo, secondo e terzo comma. Sono altresì rilevanti la natura personale del titolo abilitativo, la sua validità e il suo ambito di efficacia.

Il reato in esame è un reato istantaneo, perciò non si richiede che la condotta si protragga nel tempo, risultando sufficiente ai fini dell'integrazione anche un singolo episodio di gestione non autorizzata.

Per quanto concerne l'elemento soggettivo del reato, non occorre che la gestione non autorizzata sia finalizzata al conseguimento di un profitto economico, né che il soggetto agente abbia consapevolezza e volontà di agire in assenza di autorizzazione. Si tratta, infatti, di un reato punito a titolo di colpa, che può

scaturire da comportamenti che violino i doveri di diligenza per la mancata adozione di tutte le misure necessarie per evitare illeciti nella gestione, normalmente posti a carico dei soggetti preposti alla direzione dell'azienda.

Il secondo periodo del primo comma prevede un'ipotesi aggravata nel caso in cui la gestione non autorizzata riguardi rifiuti pericolosi. Per rifiuto pericoloso deve intendersi a norma dell'art. 183 comma 1 lett. b) "qualsiasi rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto.

Si tratta di un'ipotesi residuale, che trova applicazione nel solo caso in cui la condotta non assuma già rilevanza penale ai sensi dell'art. 29-quattordecies del Codice dell'Ambiente.

Per quanto concerne il reato previsto e punito dal terzo comma della norma in esame, si specifica che l'elemento oggettivo del reato è rappresentato dalla realizzazione e gestione di discarica abusiva.

Per "realizzazione" di una discarica si intende l'attività di "destinazione e allestimento a tale scopo di una data area, con l'effettuazione, di norma, delle opere a tal fine occorrenti: spianamento del terreno impiegato, apertura dei relativi accessi, sistemazione, perimetrazione, recinzione etc." (Cass. Sez. III n. 38318/2004). Le opere di allestimento non sono tuttavia considerate necessarie, potendosi configurare il reato anche in presenza di un accumulo di rifiuti ripetitivo o molto ingente nello stesso luogo, con trasformazione dello stesso dovuta alla presenza dei rifiuti suddetti (Cass. Sez. III n. 163/94).

La condotta di "gestione" presuppone invece l'apprestamento di un'area per raccogliervi i rifiuti e consiste nell'attivazione di un'organizzazione, articolata o rudimentale non importa, di persone, cose e/o macchine diretta al funzionamento della discarica.

Il reato di gestione di discarica abusiva può dirsi integrato a prescindere che il contributo del soggetto agente abbia natura commissiva o omissiva.
La Suprema Corte ha, infatti, ritenuto che possa configurarsi il reato suddetto anche a carico di colui che si è limitato alla mera tolleranza di uno stato di fatto in contrasto con la fattispecie in esame (Cass. Sez. III 1733/03).

Per quanto concerne l'elemento soggettivo, il reato di realizzazione o gestione di discarica abusiva è punito a titolo di colpa, che può scaturire da comportamenti che violino i doveri di diligenza per la mancata adozione di tutte le misure necessarie per evitare illeciti nella gestione, normalmente posti a carico dei soggetti preposti alla direzione dell'azienda.

Anche in tal caso, con il secondo periodo del terzo comma, si prevede un'ipotesi aggravata qualora la discarica sia destinata al deposito di rifiuti pericolosi.

Anche in questo caso, si tratta di un'ipotesi residuale, che trova applicazione nel solo caso in cui la condotta

non assuma già rilevanza penale ai sensi dell'art. 29- *quattordecies* del Codice dell'Ambiente.

Con riferimento al reato di cui al comma 4, l'elemento oggettivo del reato è costituito dall'inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, o dalla carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni. Si fa riferimento alle autorizzazioni, iscrizioni e comunicazioni già citate dal primo comma della norma in esame.

La condotta di "inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni" incriminata dal comma 4 si differenzia rispetto a quella prevista e punita dal comma 1 in quanto, in questo caso si agisce in presenza di autorizzazione ed entro i limiti di operatività previsti da quest'ultima. La violazione ha infatti ad oggetto prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo specificatamente previste per il determinato operatore.

La "carenza dei requisiti e delle condizioni richieste per le iscrizioni o comunicazioni" consiste invece in uno stato di fatto in cui versa il soggetto obbligato ex lege ad adottare tali provvedimenti.
L'elemento soggettivo richiesto ai fini dell'integrazione del reato in esame è la colpa.

Con riferimento alla fattispecie incriminatrice di cui al comma 5, l'elemento oggettivo del reato è costituito dall'attività di miscelazione di rifiuti:

- La Suprema Corte ha specificato che per "miscelazione di rifiuti" deve intendersi la "mescolanza, volontaria o involontaria, di due o più tipi di rifiuti aventi codici identificativi diversi, sì da dare origine ad una miscela per la quale non è previsto uno specifico codice identificativo" (Cass. sez. III, 19333/2009);
- Le attività di miscelazione devono considerarsi penalmente rilevanti ai sensi del comma quinto della norma in esame in tutti i casi in cui le stesse siano effettuate in violazione del divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi di cui all'art. 187 del decreto.

L'elemento soggettivo richiesto ai fini dell'integrazione del reato è la colpa.

In riferimento al sesto comma della norma in esame, si specifica che il reato previsto dal comma in esame costituisce un'ipotesi di reato proprio giacché può essere commesso esclusivamente dal produttore di rifiuti sanitari pericolosi. Infatti, il deposito temporaneo può aver luogo solo presso il luogo di produzione dei rifiuti, prima che si sia provveduto alla raccolta degli stessi, e perciò solamente fino a quando rientrano ancora nella sfera di responsabilità del produttore.

L'elemento oggettivo del reato è costituito dal deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi in violazione dell'art. 227 comma 1 lett. b) che richiama il D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, "Regolamento recante la disciplina dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179". Per "deposito temporaneo" si intende ex art. 183 lett. bb) "il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti". Il deposito temporaneo è generalmente ammesso senza necessità di autorizzazione, purché siano rispettate le condizioni previste dall'art. 183 lett.

bb), poiché si tratta di attività che, pur essendo soggetta al rispetto dei principi di precauzione e di azione preventiva, esula da quella di gestione dei rifiuti, costituendone un'operazione preliminare e preparatoria. Il D.P.R. 254/03, tuttavia, nel disciplinare la gestione dei rifiuti sanitari, stabilisce, tra l'altro, disposizioni particolari per il deposito temporaneo di essi e proprio la violazione di tali norme implica la commissione del reato in esame.

Anche in questo caso, l'elemento soggettivo necessario per l'integrazione del reato è la colpa.

Art. 212 D.Lgs. 152/2006 – Albo nazionale gestori ambientali

"1. È costituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Albo nazionale gestori ambientali, di seguito denominato Albo, articolato in un Comitato nazionale, con sede presso il medesimo Ministero, ed in Sezioni regionali e provinciali, istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali durano in carica cinque anni.

2. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono istituite sezioni speciali del Comitato nazionale per ogni singola attività soggetta ad iscrizione all'Albo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e ne vengono fissati composizione e competenze. Il Comitato nazionale dell'Albo ha potere deliberante ed è composto da ventuno membri effettivi di comprovata e documentata esperienza tecnico-economica o giuridica nelle materie ambientali nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e designati rispettivamente:

a. *due dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno con funzioni di Presidente;*
b. *uno dal Ministro dello sviluppo economico, con funzioni di vice-Presidente;*
c. *uno dal Ministro della salute;*
d. *uno dal Ministro dell'economia e delle finanze;*
e. *uno dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;*
f. *uno dal Ministro dell'interno;*
g. *tre dalle regioni;*
h. *uno dall'Unione italiana delle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura;*
i. *dieci dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative delle categorie economiche interessate, di cui tre dalle organizzazioni rappresentative della categoria degli autotrasportatori e tre dalle organizzazioni che rappresentano i gestori dei rifiuti e uno delle organizzazioni rappresentative delle imprese che effettuano attività di bonifica dei siti e di bonifica di beni contenenti amianto. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.*

3. Le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono composte:

a. *dal Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un membro del Consiglio camerale all'uopo designato dallo stesso, con funzioni di Presidente;*
b. *da un funzionario o dirigente di comprovata esperienza nella materia ambientale designato dalla regione o dalla provincia autonoma, con funzioni di vice-Presidente;*
c. *da un funzionario o dirigente di comprovata esperienza nella materia ambientale, designato*

dall'Unione regionale delle province o dalla provincia autonoma;

d. *da un esperto di comprovata esperienza nella materia ambientale, designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;*

b) *[e) da due esperti designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative delle categorie economiche;]*

c) *[f) da due esperti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.]*

4. [Le funzioni del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali dell'Albo sono svolte, sino alla scadenza del loro mandato, rispettivamente dal Comitato nazionale e dalle Sezioni regionali dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti già previsti all'art. 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, integrati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dai nuovi componenti individuati ai sensi, rispettivamente, del comma 2, lettera 1), e del comma 3, lettere e) ed f), nel rispetto di quanto previsto dal comma 16.]

5. L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. Possono iscriversi all'Albo, oltre agli enti e alle imprese, i liberi professionisti iscritti in albi professionali che, per l'esercizio delle attività manutentive espressamente previste nei rispettivi ordinamenti professionali, producono rifiuti non pericolosi e necessitano di effettuare operazioni di raccolta e trasporto dei soli rifiuti da essi prodotti limitatamente alle attività manutentive connesse all'esercizio della professione e nel rispetto delle categorie e delle classi previste per tali operazioni. Sono esonerati dall'obbligo di cui al presente comma le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236, al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, e al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, limitatamente all'attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti oggetto previste nei citati articoli. Per le aziende speciali, i consorzi di comuni e le società di gestione dei servizi pubblici ci cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, l'iscrizione all'Albo è effettuata con apposita comunicazione del comune o del consorzio di comuni alla sezione regionale territorialmente competente ed è valida per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni. Le iscrizioni di cui al presente comma, già effettuate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, rimangono efficaci fino alla loro naturale scadenza.

6. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e costituisce titolo per l'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attività l'iscrizione abilita allo svolgimento delle attività medesime.

7. Gli enti e le imprese iscritte all'Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi sono esonerate dall'obbligo di iscrizione per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi a condizione che tale ultima attività non comporti variazione della classe per la quale le imprese sono iscritte.

8. I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, non sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Detti soggetti non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente

competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni. Con la comunicazione l'interessato attesta sotto la sua responsabilità, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 241 del 1990:

a. *la sede dell'impresa, l'attività o le attività dai quali sono prodotti i rifiuti;*
b. *le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti;*
c. *gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalità di effettuazione del trasporto medesimo;*
d. *l'avvenuto versamento del diritto annuale di registrazione di 50 euro rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni 10 anni e l'impresa è tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione. Le iscrizioni di cui al presente comma, effettuate entro il 14 aprile 2008 ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data, dovranno essere aggiornate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.*

9. Le imprese tenute ad aderire al sistema di tracciabilità dei rifiuti di cui all'articolo 188 bis, procedono all'iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti istituito ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, attraverso la piattaforma telematica dell'Albo nazionale gestori ambientali, che fornisce mediante le Sezioni regionali e provinciali il necessario supporto tecnico operativo, ed assicura la gestione dei rapporti con l'utenza e la riscossione dei contributi.

10. L'iscrizione all'Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi, per l'attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione dei medesimi, è subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato i cui importi e modalità sono stabiliti con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001. Fino alla data di entrata in vigore dei predetti decreti si applicano la modalità e gli importi previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 8 ottobre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1997, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 23 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 1999.

11. Le imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto devono prestare idonee garanzie finanziarie a favore della regione territorialmente competente per ogni intervento di bonifica nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 195, comma 2, lettera g). Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001.

12. Sono iscritti all'Albo le imprese e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o dell'impresa che effettua il successivo trasporto, nel caso di trasporto navale, il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, è delegato dall'armatore o noleggiatore, che effettuano il trasporto, per gli adempimenti relativi al sistema di tracciabilità dei rifiuti di cui all'articolo 188-bis. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e non è subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie.

13. L'iscrizione all'Albo ed i provvedimenti di sospensione, di revoca, di decadenza e di annullamento dell'iscrizione, nonché l'accettazione, la revoca e lo svincolo delle garanzie finanziarie che devono essere

prestate a favore dello Stato sono deliberati dalla Sezione regionale dell'Albo della regione ove ha sede legale l'impresa interessata, in base alla normativa vigente ed alle direttive emesse dal Comitato nazionale.

14. Avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali dell'Albo gli interessati possono proporre, nel termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti stessi, ricorso al Comitato nazionale dell'Albo.

15. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere del Comitato nazionale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, sono definite le attribuzioni e le modalità organizzative dell'Albo, i requisiti tecnici e finanziari delle imprese, i requisiti dei responsabili tecnici delle medesime, i termini e le modalità di iscrizione, i diritti annuali d'iscrizione. Fino all'adozione del predetto decreto, continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406, e delle deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo. Il decreto di cui al presente comma si informa ai seguenti principi:

a. *individuazione di requisiti per l'iscrizione, validi per tutte le sezioni, al fine di uniformare le procedure;*
b. *coordinamento con la vigente normativa sull'autotrasporto, sul trasporto ferroviario, sul trasporto via mare e per via navigabile interna, in coerenza con la finalità di cui alla lettera a);*
c. *effettiva copertura delle spese attraverso i diritti di segreteria e i diritti annuali di iscrizione;*
d. *ridefinizione dei diritti annuali d'iscrizione relativi alle imprese di trasporto dei rifiuti iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali;*
e. *interconnessione e interoperabilità con le pubbliche amministrazioni competenti alla tenuta di pubblici registri;*
f. *riformulazione del sistema disciplinare-sanzionatorio dell'Albo e delle cause di cancellazione dell'iscrizione;*
g. *definizione delle competenze e delle responsabilità del responsabile tecnico.*

16. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni disciplinanti l'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti vigenti alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, la cui abrogazione è differita al momento della pubblicazione dei suddetti decreti.

16-bis. Il legale rappresentante dell'impresa può assumere il ruolo di responsabile tecnico per tutte le categorie di iscrizione all'Albo senza necessità di verifica di idoneità iniziale e di aggiornamento e solo per l'impresa medesima, a condizione che abbia ricoperto il ruolo di legale rappresentante presso la stessa per almeno tre anni consecutivi. La competente Sezione regionale dell'Albo verifica il requisito sulla base dei dati presenti nel registro delle imprese tenuto dalla locale camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

17. Agli oneri per il funzionamento del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali si provvede con le entrate derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti annuali d'iscrizione, secondo le previsioni, anche relative alle modalità di versamento e di utilizzo, che saranno determinate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Fino all'adozione del citato decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente in data 29 dicembre 1993, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente in data 13 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 1995. Le somme di cui all'articolo 7 comma 7, del decreto del Ministro dell'ambiente 29 in data dicembre 1993 sono versate al Capo

XXXII, capitolo 2592, articolo 04, dell'entrata del Bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Capitolo 7083 (spesa corrente funzionamento registro) dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
18. I compensi da corrispondere ai componenti del Comitato nazionale dell'Albo e delle Sezioni regionali dell'Albo sono determinati ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, 406.
19. La disciplina regolamentare dei casi in cui, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esercizio di un'attività privata può essere intrapreso sulla base della denuncia di inizio dell'attività non si applica alle domande di iscrizione e agli atti di competenza dell'Albo.
19-bis. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1 dell'articolo 183.
19-ter. Ferme restando le sanzioni previste per il reato di cui all'articolo 256, l'impresa che esercita l'autotrasporto di cose per conto di terzi che, essendovi tenuta, non risulta iscritta all'Albo e commette una violazione delle disposizioni di cui al Titolo VI della presente parte nell'ambito dell'attività di trasporto, è soggetta, oltre alle sanzioni previste per la specifica violazione, alla sanzione accessoria della sospensione dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 da quindici giorni a due mesi. In caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 o di recidiva ai sensi dell'articolo 99 del codice penale, si applica la sanzione accessoria della cancellazione dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, con divieto di reiscrizione prima che siano trascorsi due anni."

Art. 255 D.Lgs. 152/2006 – Abbandono di rifiuti non pericolosi

"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da millecinquecento a diciottomila euro. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da quattro a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
1.1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da tremila a ventisettemila euro.
1.2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione delle disposizioni locali sul conferimento dei rifiuti, abbandona o deposita rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta presenti lungo le strade è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 3.000 euro. Se la violazione è commessa facendo uso di veicoli a motore, si applica, altresì, la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo per un mese ai sensi dell'articolo 214 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

1-bis. Fuori dai casi di cui all'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando l'abbandono o il deposito riguarda rifiuti ai sensi degli articoli 232 bis e 232 ter del presente decreto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 80 euro a 320 euro.
1-ter. L'accertamento delle violazioni di cui ai commi 1.2 e 1-bis può avvenire senza contestazione immediata attraverso le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza posti fuori o all'interno dei centri abitati. Il Sindaco del Comune in cui è stata commessa la violazione di cui al comma 1-bis è competente all'applicazione della correlata sanzione amministrativa pecuniaria.
2. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta a euro millecinquecentocinquanta.
3. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3."

Art. 255 *bis* D.Lgs. 152/2006 – Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari

"1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni se:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

2. I titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi.
3. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285."

Art. 255 *ter* D.Lgs. 152/2006 – Abbandono di rifiuti pericolosi

"1 Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
2. La pena è della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione

o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

3. I titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi. Quando ricorre taluno dei casi di cui al comma 2, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi."

Art. 256 D.Lgs. 152/2006 – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

"1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattuordecies, comma 1, Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

a) [LETTERA ABROGATA DAL D.L. 8 AGOSTO 2025, N. 116].

b) [LETTERA ABROGATA DAL D.L. 8 AGOSTO 2025, N. 116].

1-bis. La pena per i fatti di cui al comma 1, primo periodo, è della reclusione da uno a cinque anni quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.

1-ter. Nel caso in cui le violazioni di cui ai commi 1 e 1-bis siano commesse mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da tre a nove mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

1-quater. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 1 e 1-bis, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

2. [COMMA ABROGATO DAL D.L. 8 AGOSTO 2025, N. 116].

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applica la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e sei mesi se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

3-bis. La realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata è punita con la reclusione da due a sei anni

quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni.

3-ter. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 3 e 3-bis, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, salvo che appartenga a persona estranea al reato, fatti comunque salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena dell'arresto da due a sei mesi o dell'ammenda da duemila a diciottomila euro nei confronti di colui che, pur essendo titolare di autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, non osservi le prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni o nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, sempre che il fatto riguardi rifiuti non pericolosi e quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1-bis, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b). Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, sempre che non ricorrano le condizioni di cui al comma 1-bis, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b), la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236."

Art. 256 *bis* D.Lgs. 152/2006 – Combustione illecita di rifiuti

"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.

2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, commi 1 e 1.1 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti. Se i fatti di cui agli articoli 255 bis, 255 ter, 256 e 259 sono commessi in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti, le pene per i predetti reati non possono essere inferiori a quelle stabilite dal comma 1.

3. [COMMA ABROGATO DAL D.L. 8 AGOSTO 2025, N. 116].

3-bis. La combustione di rifiuti non pericolosi è punita con la reclusione da tre a sei anni, quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. La combustione di rifiuti pericolosi, quando ricorre taluno dei casi di cui al periodo che precede, è punita con la reclusione da tre anni e sei mesi a sette anni.

3-ter. Se ai fatti di cui al comma 3-bis segue l'incendio, le pene ivi previste sono aumentate sino alla metà.

4. La pena è aumentata di un terzo se i fatti di cui ai commi 1 e 3-bis sono commessi in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

5. I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.

6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato."

Art. 257 D.Lgs. 152/2006 – Bonifica dei siti

"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di

cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.
2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.
3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.
4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1."

La norma in esame introduce il reato di omessa bonifica di sito inquinato.

Il soggetto agente è colui che si è già reso responsabile dell'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o sotterranee, a carico del quale sorge, in ragione di tale pregressa condotta inquinante, l'obbligo di bonificare il sito contaminato, ossia di provvedere alla rimozione delle conseguenze nocive della sua condotta.

Si è in presenza di un reato di natura omissiva, poiché l'elemento oggettivo del reato è costituito della mancata esecuzione della bonifica in conformità del progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento previsto. Il reato può ritenersi comunque integrato anche nel caso in cui il soggetto agente proceda a bonificare il sito inquinato ma senza uniformarsi alle indicazioni fornite dall'autorità.

Trattandosi di fattispecie di natura contravvenzionale l'elemento soggettivo richiesto per la configurazione del reato è, anche in questo caso, la colpa.

Al secondo comma si prevede un'ipotesi aggravata qualora l'omessa bonifica riguardi l'inquinamento provocato da sostanze pericolose.

Art. 258 D.Lgs. 152/2006 – Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari
"1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.
2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da quattromila a ventimila euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della

sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.
2-bis. All'accertamento della violazione di cui al comma 2 consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e da due a otto mesi se si tratta di rifiuti pericolosi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo I, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. All'accertamento della violazione consegue altresì la sospensione dall'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 per un periodo da due a sei mesi se il trasporto riguarda rifiuti non pericolosi e da quattro a dodici mesi se il trasporto riguarda rifiuti pericolosi.
3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono quantificate nelle misure minime e massime da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Fatta salva l'applicazione del comma 5, chiunque effettua il trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.
4-bis. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei reati di cui al comma 4, secondo e terzo periodo, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.
5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi.
6. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione

amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

7. I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che non effettuano la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 5, ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

8. In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5- bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241 bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di violazione reiterata degli stessi obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro.

9. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

9-bis. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano a tutte le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato.

10. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo 188 bis, nelle tempistiche e con le modalità definite nel decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità ivi definite comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi.

10-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni relative alla trasmissione dei dati informativi al Registro di cui all'articolo 188 bis, le sanzioni di cui al secondo periodo del comma 10, con esclusivo riferimento alla mancata o incompleta trasmissione dei dati contenuti nei formulari di identificazione rifiuti, si applicano a decorrere dal 15 settembre 2026.

11. Le sanzioni di cui al comma 10 sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 188 bis e dalle procedure operative. Non è soggetta alle sanzioni di cui al comma 11 la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal decreto citato.

12. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 10 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo 252, comma 5, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 253, comma 5, secondo criteri e modalità di ripartizione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare.
13. Le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo."

Il secondo periodo del quarto comma dell'art. 258 si applica nell'ipotesi in cui un'impresa non aderisca su base volontaria al sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) ed incrimina la condotta di colui che, nel provvedere alla compilazione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e di colui che fa uso di un certificato falso durante il trasporto.
Vengono individuate due distinte fattispecie di reato, la prima ricollegabile ai delitti di falsità ideologica in atti, giacché consistente nella predisposizione di un certificato formalmente valido, ma contenente informazioni non veritiere, e la seconda allo schema del delitto di uso di atto falso. Tali fattispecie si pongono in rapporto di specialità per materia rispetto ai delitti previsti e puniti dagli artt. 483 e 489 c.p., e sono entrambe punite con la pena della reclusione fino a due anni, così come prevista dal richiamato art. 483 c.p. La norma in esame circoscrive l'ambito di applicazione della fattispecie incriminatrice ai casi in cui il certificato di analisi dei rifiuti abbia ad oggetto rifiuti non pericolosi.

Deve evidenziarsi tuttavia che il secondo periodo del comma 5 della norma in esame prevede che, nel caso in cui le indicazioni di cui al comma 4 siano formalmente incomplete o inesatte ma contengano tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, non si integra il delitto di cui al comma 4 secondo periodo, ma il responsabile è soggetto esclusivamente a sanzione amministrativa e pertanto la condotta non è rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Art. 259 D.Lgs. 152/2006 – Spedizione illegale di rifiuti
"1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente spedizione illegale ai sensi dell'articolo 2, punto 35 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 e dell'articolo 3, punto 26 del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.
2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto."

In seguito all'abrogazione del Reg. (CEE) 259/1993, operata dal Reg. (CE) 1013/2006, non è facile chiarire l'effettiva portata della norma in esame. In teoria, dovrebbe ritenersi che, in seguito all'abrogazione, il Reg. (CEE) 259/1993 non possa più costituire riferimento normativo e che pertanto l'art. 259, che a tale regolamento in toto rimanda, sia destinato a rimanere lettera morta. Tuttavia, il recente inserimento della norma in esame nell'elenco dei reati presupposto per l'applicazione del D. Lgs. 231/01, può far pensare che il mancato adeguamento del testo dell'art. 259 alla intervenuta riforma di diritto comunitario sia dovuto esclusivamente ad una svista del Legislatore nostrano e non ad un abbandono da parte di quest'ultimo

dell'intento persecutorio nei confronti di chi infranga la normativa sulle spedizioni di rifiuti.
Purtroppo, non si registrano a tutt'oggi interventi giurisprudenziali in grado di dirimere in alcun modo la questione. Allo scopo di garantire una miglior tutela della Società, si sceglie pertanto di analizzare la norma in esame alla luce del disposto del Reg. (CE) 1013/2006 abrogativo del Reg. (CEE) 259/1993 e attualmente vigente in materia di spedizioni di rifiuti.
Per chiarire la portata della norma in esame e per meglio circoscrivere la condotta incriminata occorre fare riferimento alla definizione di "spedizione illegale" contenuta nell'art. 2, n. 35) del Regolamento (CE) 1013/06143, che a far data dal 12 luglio 2007 sostituisce la definizione di "traffico illecito di rifiuti" di cui all'art. 26 del Regolamento 259/1993 abrogato.

Ai fini del citato regolamento si intende per "spedizione illegale" "qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata:

a) senza notifica a tutte le autorità competenti interessate a norma del presente regolamento; o
b) senza l'autorizzazione delle autorità competenti interessate a norma del presente regolamento; o
c) con l'autorizzazione delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frodi; o
d) in un modo che non è materialmente specificato nella notifica o nei documenti di movimento; o
e) in un modo che il recupero o lo smaltimento risulti in contrasto con la normativa comunitaria o internazionale; o
f) in contrasto con gli articoli 34, 36, 39, 40, 41 e 43; o
g) per la quale, in relazione alle spedizioni di rifiuti di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 4, sia stato accertato che:
    i. i rifiuti non sono elencati negli allegati III, III A o III B; o
    ii. l'articolo 3, paragrafo 4, non è stato rispettato;
    iii. la spedizione è effettuata in un modo che non è materialmente specificato nel documento di cui all'allegato VII"

La contravvenzione di traffico illecito di rifiuti punisce la condotta di chi effettua una spedizione di rifiuti ricompresa nell'elenco delle ipotesi descritte come spedizione illegale o chi effettui una spedizione di rifiuti del tipo di quelli elencati nell'Allegato III al Reg. 1013/2007, in violazione delle norme previste per le spedizioni di rifiuti destinati unicamente al recupero.
Si richiede ai fini dell'integrazione del reato di traffico illecito, anche alla luce dell'impiego del termine "traffico", che l'attività di spedizione illegale sia posta in essere in modo organizzato e continuativo.
Anche in questo caso si prevede un'ipotesi aggravata qualora l'attività di traffico abbia ad oggetto rifiuti pericolosi.

Art. 259 *bis* D.Lgs. 152/2006 – Aggravante dell'attività di impresa

"1. Le pene rispettivamente previste dagli articoli 256, 256 bis e 259 sono aumentate di un terzo se i fatti sono commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata."

Art. 259 *ter* D.Lgs. 152/2006 – Delitti colposi in materia di rifiuti

"1. Se taluno dei fatti di cui agli articoli 255 bis, 255 ter, 256 e 259 è commesso per colpa, le pene previste dai

medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi."

Art. 260 *bis* D.Lgs. 152/2006 – Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

"1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188 bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188 bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento.

5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da

euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.
6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.
7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.
8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.
9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.
9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.
9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie."

L'art. 260-bis è stato introdotto all'interno del Codice dell'ambiente dall'art. 36 del D. Lgs. 205/2010 di attuazione della direttiva 2008/98/CEE, che ha introdotto nel nostro ordinamento il sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 183-bis e ss. D. Lgs. 152/2006.
Il sesto comma e il terzo periodo del settimo comma della norma in esame introducono fattispecie criminose analoghe in tutto e per tutto a quelle di cui all'art. 258 comma 4 D. Lgs. 152/2006, da cui si differenziano esclusivamente per ambito applicativo. Ed in effetti mentre i reati previsti dal secondo periodo del quarto comma dell'art. 258 si applicano nell'ipotesi in cui un'impresa non aderisca su base volontaria al sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), gli illeciti previsti dal comma 6 e dal terzo periodo del comma 7 dell'art. 260-bis ricorrono invece proprio nei casi in cui vige il sistema di controllo dei rifiuti.

Le condotte incriminate cui ci si riferisce sono quelle di colui che, nel provvedere alla compilazione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti,

fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e di colui che inserisce di un certificato falso nei dati da fornire per la tracciabilità dei rifiuti stessi, e quella di colui che, nel corso delle operazioni di trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Anche in questo caso le prime due tipologie di condotta sono riconducibili ai delitti di falsità ideologica in atti, giacché consistenti nella predisposizione di un certificato formalmente valido, ma contenente informazioni non veritiere, mentre l'ultima ipotesi rientra nello schema del delitto di uso di atto falso. In tutte e tre le ipotesi citate il responsabile è soggetto alla pena della reclusione fino a due anni, così come prevista dal richiamato art. 483 c.p.
Deve evidenziarsi tuttavia che il comma 9 della norma in esame prevede che, nel caso in cui l'utilizzo di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni durante le operazioni di trasporto non pregiudichi la tracciabilità dei rifiuti stessi, non si integra il delitto di cui al comma 7 terzo periodo, ma il responsabile è soggetto esclusivamente a sanzione amministrativa e pertanto in tal caso la condotta non è rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Il combinato disposto del primo e secondo periodo del settimo comma, introduce invece il delitto di omesso accompagnamento del trasporto dei rifiuti pericolosi con la copia cartacea della scheda SISTRI "area movimentazione" e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti.
Il delitto in questione è integrato solo allorquando il trasporto in assenza della documentazione prevista riguardi rifiuti pericolosi. Qualora manchi il requisito della pericolosità del rifiuto si applica una sanzione amministrativa e l'illecito non è in tal caso rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001 non rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001.
Ai fini dell'integrazione del reato occorre inoltre che l'assenza di documentazione pregiudichi la tracciabilità dei rifiuti, in caso contrario la condotta darà luogo a illecito amministrativo, come previsto dal comma 9.
Il soggetto attivo è soggetto alla pena della reclusione fino a due anni, così come prevista dal richiamato art. 483 c.p.
Il comma 8 della norma in esame punisce la condotta del trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI "area movimentazione" fraudolentemente alterata.
Si tratta di un reato proprio, che può essere commesso soltanto dal soggetto incaricato del trasporto.

Ai fini dell'integrazione del delitto in esame si richiede inoltre che la copia cartacea della scheda SISTRI sia stata alterata in modo fraudolento.
La pena prevista per questo tipo di reato varia a seconda che il soggetto agente ricopra o meno la qualifica di pubblico ufficiale. In caso affermativo il pubblico ufficiale soggiace alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni, in caso contrario si applica al privato la stessa pena ridotta di un terzo, come previsto dal combinato disposto degli artt. 477 e 482 c.p. richiamati dalla norma.
Il secondo periodo del comma 8 prevede un'ipotesi aggravata per il caso in cui i rifiuti oggetto del trasporto siano pericolosi.

Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, ha disposto (con l'art. 11, comma 3-bis) che "fino al 31 dicembre 2015 al fine di consentire la tenuta in modalità elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonché l'applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonché le relative sanzioni. Durante detto periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis, commi da 3 a 9, e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano. Le sanzioni relative al SISTRI di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 1 aprile 2015".

Art. 279 D.Lgs. 152/2006 – Sanzioni per il superamento valor limite di emissione

"1. Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29 quattuordecies, chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza dell'autorizzazione prevista dagli articoli 269 o 272 ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o comma 11-bis, o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 10.000 euro. Se i valori limite violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

2-bis. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli allegati I, II, III o V alla Parte Quinta, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente. Se le prescrizioni violate sono contenute nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattuordecies, comma 7, chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro. È soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente, chi non effettua una delle comunicazioni

previste all'articolo 273 bis, comma 6 e comma 7, lettere c) e d)[(1)].
4. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattuordecies, comma 8, chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro[(2)].
5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.
6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrentadue euro.
7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 155.000 euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva."

Preliminarmente all'analisi delle fattispecie criminose previste e punite dalla norma in esame, occorre chiarire che la normativa sulla prevenzione e limitazione di emissioni in atmosfera di impianti e attività, di cui al Titolo I della Parte V del D. Lgs. 152/2006, a cui la norma in esame è riconducibile, "si applica agli impianti, inclusi gli impianti termici civili non disciplinati dal titolo II, ed alle attività che producono emissioni in atmosfera e stabilisce i valori di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite" (art. 267 co.1).

Per emissione, ai fini dell'applicazione della normativa in esame, si intende "qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico" (art. 268, c. 1, lett. b)).
Per impianto, ai fini dell'applicazione della normativa in esame, si intende "il dispositivo o il sistema o l'insieme di dispositivi o sistemi fisso e destinato a svolgere in modo autonomo una specifica attività, anche nell'ambito di un ciclo produttivo più ampio" (art. 268, comma 1, lett. l)).
Presupposto degli illeciti introdotti dall'art. 279 è dunque l'esistenza di un impianto che dia luogo ad una concreta attività di produzione delle emissioni, non essendo sufficiente la sola potenziale idoneità a produrre emissioni atmosferiche.

La fattispecie incriminatrice di cui all'art. 279 comma 2 sanziona "chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente".
Si specifica tuttavia che ai sensi del D. Lgs. 231/2001 è rilevante solamente l'ipotesi aggravata prevista dal quinto comma della norma in esame. Occorre dunque, perché si configuri la responsabilità amministrativa della società, che il superamento dei valori limite di emissione determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.
La condotta penalmente rilevante di violazione delle prescrizioni normative e autorizzative deve quindi aver

luogo "nell'esercizio di uno stabilimento", ossia nell'esercizio di un "complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o più attività" (art. 268 lett h)).

Per quanto riguarda la violazione dei valori limite di emissione e delle prescrizioni stabilite, occorre avere riguardo volta per volta delle norme e delle autorizzazioni applicabili caso per caso allo stabilimento coinvolto. Si ricordano tuttavia gli obblighi imposti dall'art. 271 a carico del gestore dello stabilimento, ed in particolare:

- l'obbligo di informazione all'autorità competente in caso di anomalia;
- l'obbligo di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana;
- l'obbligo di effettuare i controlli di propria competenza sulla base dei metodi e dei sistemi di monitoraggio indicati nell'autorizzazione e di mettere i risultati a disposizione dell'autorità competente per il controllo;
- l'obbligo di comunicare specificamente all'autorità competente le difformità accertate nei controlli di competenza del gestore entro 24 ore dall'accertamento

Trattandosi di fattispcie di natura contravvenzionale, l'elemento soggettivo richiesto per la configurazione del reato è la colpa.

Art. 8 D.Lgs. 202/2007 – Inquinamento doloso provocato da navi

"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.
2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.
3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali."

La norma in esame sanziona penalmente la violazione del divieto di versare in mare sostanze inquinanti, quali idrocarburi e altre sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa, o causare lo sversamento di dette sostanze.
A norma dell'art. 3 del D. Lgs. 202/07, il divieto citato, previsto dall'art. 4 del medesimo decreto, si applica al di fuori dei casi consentiti:

- nelle acque interne, compresi i porti;

- nelle acque territoriali;
- negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito;
- nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente istituita ai sensi del
- diritto internazionale e nazionale;
- in alto mare.

Soggiacciono a tale divieto le navi battenti qualsiasi bandiera, ad eccezione delle navi militari da guerra o ausiliarie e delle navi possedute o gestite dallo Stato, solo se impiegate per servizi governativi e non commerciali.
L'art. 8 introduce un reato proprio che può essere commesso esclusivamente dal Comandante di una nave, eventualmente in concorso con altri soggetti espressamente individuati (membri dell'equipaggio, proprietario della nave, armatore).

La contravvenzione al divieto di sversamento è punita a titolo di dolo, occorre pertanto che il soggetto attivo agisca con piena consapevolezza e volontà di rilasciare in mare sostanze che egli sa essere inquinanti.
Si sottolinea che la contravvenzione prevista dalla norma in esame si applica soltanto nei casi in cui non risulti integrato un reato di maggiore gravità.
Il secondo comma della norma in esame prevede un'ipotesi aggravata per i casi in cui dallo sversamento consegua un danno ambientale di rilevante entità.

Art. 9 D.Lgs. 202/2007 – Inquinamento colposo provocato da navi

"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.
2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.
3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali."

La norma in esame sanziona penalmente la violazione del divieto di sversamento previsto dall'art. 4 D. Lgs. 202/07 che sia posta in essere a titolo colposo. La condotta incriminata è la stessa sanzionata dall'art. 8 D. Lgs. 202/07 all'analisi del quale si rinvia per la definizione dell'elemento oggettivo del reato.
Ciò che muta, in questo caso è l'elemento psicologico sottostante alla condotta del soggetto agente richiesto ai fini dell'integrazione dell'illecito penale. Non occorre in questo caso che vi siano consapevolezza e volontà di rilasciare sostanze inquinanti, essendo sufficiente che lo sversamento si verifichi a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
Anche in questo caso la contravvenzione prevista dalla norma in esame si applica soltanto nei casi in cui non risulti integrato un reato di maggiore gravità.

Al secondo comma è prevista un'ipotesi aggravata per i casi in cui dallo sversamento consegua un danno ambientale di rilevante entità.

Art. 3 L. 549/1993 – Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive

"1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 31 LUGLIO 2002, N. 179)).

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività constituente illecito."

La legge n. 549/93 introduce nel nostro ordinamento misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente. Il reato introdotto dal comma 6 della norma in esame ha come obiettivo sanzionare penalmente i comportamenti in contrasto con il programma di cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive previsto dalla norma.

Occorre innanzitutto precisare che si considerano sostanze lesive per l'ozono stratosferico, ai sensi del

presente articolo, le sostanze elencate nelle tabelle A159 e B160 allegate alla l. 549/1993.

In particolare le violazioni penalmente rilevanti ai sensi della norma in esame sono l'autorizzazione di impianti che prevedono l'utilizzo delle sostanze elencate (fatto salvo quanto previsto dal Reg. (CE) n. 2037/00161) e la produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione delle sostanze elencate (fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del Reg. (CE) n. 2037/00).
Il reato è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze lesive.

Non rientrano, attualmente nelle attività svolte da CORIPET i reati previsti dalle seguenti leggi:

- L. n. 150 del 1992 modificata con L. n. 59 del 1993 - Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione.
- L. n. 549 del 1993 - Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente.
- D.Lgs. n. 202 del 2007 - Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni.

q.2 Principi di comportamento

Ai fini della presente Parte Speciale F sono stati individuati i Principi di Comportamento a cui i Destinatari devono attenersi. Il personale è formato periodicamente in materia ambientale. Nello specifico, vengono organizzatati periodicamente corsi di formazione ed aggiornamento in materia ambientale; ciò anche ai fini dell'adozione di un lessico specialistico, quale quello relativo alla materia ambientale, nonché all'acquisizione di nozioni normative.

Il consorzio ha ottenuto sia la certificazione **UNI EN ISO 14001:2015** per il Sistema di Gestione Ambientale sia la certificazione **UNI EN ISO 9001:2015** per il Sistema di Gestione per la Qualità.

Le aree/attività sensibili sono individuate sulla base del risk assessment:

- gestione dei rifiuti aziendali
- gestione rapporti contrattuali con i fornitori di servizi inerenti alle tematiche ambientali (società di analisi, CSS, CC, CR, riciclatori, produttori e altri consorziati)

I Destinatari non devono porre in essere comportamenti contrari alla legge tali da integrare le fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale, ed in particolare è fatto divieto di tenere comportamenti che:

- in sede di incontri formali e informali, possano indurre i rappresentanti della Pubblica Amministrazione a favorire indebitamente il rilascio delle certificazioni/autorizzazioni;
- in sede di predisposizione della documentazione necessaria, possano influire sulla scelta del rilascio delle certificazioni/autorizzazioni;
- in sede di ispezioni e verifiche, possano influenzare indebitamente, nell'interesse di CORIPET, il giudizio/parere degli organismi di controllo.

Devono, inoltre, essere garantiti:

- la tracciabilità delle singole attività, mediante documentazione a supporto, verbalizzazione delle decisioni, intestazione/formalizzazione dei documenti e modalità/tempistiche di archiviazione;
- verifica della corrispondenza delle dichiarazioni/certificazioni presentate con la documentazione tecnica di supporto;
- contrattualizzazione in materia di bonifica e /o smaltimento in sede di acquisto di immobili;
- archiviazione dei flussi documentali fra le funzioni di CORIPET interessate e gli organi della Pubblica Amministrazione deputati al rilascio di autorizzazioni e/o certificazione attestante la conformità alle prescrizioni di legge, o deputati all'effettuazione di ispezioni e verifiche.

È previsto l'obbligo alla funzione Logistica e Impianti di subordinare l'affidamento delle attività di conto lavoro R-PET SUP (CPL PET SUP) ai Riciclatori e ai Riciclatori-Terzisti alla verifica della validità dei rispettivi titoli abilitativi e autorizzativi ambientali, vigilando sul rispetto del divieto stringente di sub-affidamento delle lavorazioni a terzi non preventivamente qualificati ed inseriti nel registro elettronico Mod. M1PQ09, al fine di assicurare la piena tracciabilità EPR nel modello *bottle to bottle* e prevenire il reato di traffico illecito di rifiuti.

Inoltre, nell'ambito del processo di certificazione UNI EN ISO 14001:2015 CORIPET si è dotata della procedura prescrizioni legali in materia ambientale (procedura PQA02 ed allegati M1-PQA02; M2-PQA06; M3-PA01) di previsione e analisi del rischio ambientale ed indicazione dei piani di intervento.

q.3 Flussi informativi verso l'OdV

Le tipologie di informazione, la tempistica (ordinaria su base trimestrale ed ad evento/tempestiva) e le modalità di trasmissione delle comunicazioni dovute dalle Funzioni Responsabili all'Organismo di Vigilanza sono stabilite nell'allegato 'Procedura Flussi Informativi all'OdV'.

I Destinatari sono tenuti a segnalare tempestivamente all'OdV:

- Eventuali prescrizioni impartite dagli organi ispettivi in materia di ambiente nonché ogni altro provvedimento significativo proveniente da Enti Pubblici aventi compiti in materia di tutela dell'Ambiente e del Territorio o dall'Autorità Giudiziaria;
- Qualunque informazione e/o comunicazione ritenuta opportuna dal delegato in merito all'andamento delle attività connesse al rispetto della normativa ambientale;
- Anomalie o fatti straordinari intervenuti nelle attività di gestione degli adempimenti in materia di bonifiche ambientali, inquinamento atmosferico, idrico, acustico, elettromagnetico, smaltimento rifiuti e nella gestione di ispezioni e verifiche (ad es. sanzioni comminate a seguito di ispezioni e verifiche).

Più in generale, il delegato ambientale può comunicare all'OdV qualunque informazione e/o comunicazione ritenuta opportuna in merito all'andamento delle attività connesse al rispetto della normativa ambientale.

R. Reati concernenti l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

La presente Parte Speciale è dedicata alla trattazione del delitto d'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare per il quale l'art. 25 *duodecies* D.lgs. 231/2001 prevede la responsabilità amministrativa dell'Ente.

Il regime sanzionatorio applicabile all'Ente per il reato di cui all'art. 25 *duodecies* del Decreto prevede l'applicazione di pene meramente pecuniarie.

Le aree considerata a rischio sono:

1. gestione delle risorse umane (assunzione, valutazione e rimborsi spese);
2. gestione degli approvvigionamenti, degli incarichi professionali e delle consulenze.

Con il D.L. n. 20 del 10 marzo 2023, convertito con la L. 50 del 5 maggio 2023, il Governo ha inteso dare, con gli articoli contenuti nel Capo I e nel Capo II Disposizioni in materia di flussi di ingresso legale e permanenza dei lavoratori stranieri e in materia di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare. L'Art. 8 del Capo II, ha modificato l'art. 12 ed inserito l'art. 12-bis "*Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina*" nel D.lgs. n. 286/1998 "*Testo unico sull'immigrazione*". Tale fattispecie, si precisa, ad oggi non risulta tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa.

Le fattespecie previste dall'articolo in esame sono le seguenti:

- Permesso di soggiorgno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 18 *ter* D.Lgs. 286/1998);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 c.1, 3, 3 *bis*, 3 *ter* e 5 D.Lgs. 286/1998);
- Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina (art. 12 *bis* D.Lgs. 286/1998);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 c. 12 e 12 *bis* D.Lgs. 286/1998);
- Sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente (art. 22 c. 12 *ter* D.Lgs. 286/19989.

Gli articoli del codice penale e delle leggi speciali che vengono in rilievo per la comprensione di ciascuna fattispecie, accompagnati da una sintetica illustrazione del reato e da una descrizione astratta a titolo esemplificativo della condotta illecita sono presentati nel seguito.

r.1 Descrizione delle Fattispecie

Art 12 co. 1 e 3 del D.lgs. n. 286/1998 – Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

*"**1.** Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.*

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- *a. il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;*
- *b. la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- *c. la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- *d. il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;*
- *e. gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.*

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- *a. sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;*
- *b. sono commessi al fine di trame profitto, anche indiretto.*

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà."

Con l'entrata in vigore dell'art. 30, comma 4, della L. 161/2017, all'unico comma dell'art. 12, sono stati aggiunti tre ulteriori commi (1-bis, 1-ter e 1-quater), volti a sanzionare alcune condotte di immigrazione clandestina.

In particolare, viene prevista una sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote per gli enti, nel cui interesse o vantaggio venga promosso, diretto, organizzato, finanziato o effettuato il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, ovvero compiuti altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato italiano o di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente (art. 12 commi, 3, 3-bis, 3-ter, D. Lgs. 286/1998).

La responsabilità dell'ente, così come quella della persona fisica, sorge, tuttavia, solo laddove si verifichi, alternativamente, uno degli ulteriori presupposti di gravità previsti dall'art. 12 comma 3 del D. Lgs. 286/1998: il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso

o la permanenza illegale; la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

La sanzione pecuniaria per l'ente sarà, invece, compresa tra 100 e 200 quote, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, se viene favorita la permanenza di clandestini nel territorio dello Stato, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività sopra descritte (art. 12, co. 5, D. Lgs. 286/1998).

In entrambi casi è prevista, anche, l'applicazione delle sanzioni interdittive elencate dall'art. 9, co., 2 del D. Lgs. 231/2001 per una durata non inferiore a un anno. Si tratta: dell'interdizione dall'esercizio dell'attività; della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e dell'eventuale revoca di quelli già concessi; del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Art. 18 *ter* D.Lgs. 286/1998 – Permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento

*"**1.** Quando nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per il delitto previsto dall'articolo 603-bis del codice penale commesso in danno di un lavoratore straniero nel territorio nazionale siano accertate situazioni di violenza o abuso o comunque di sfruttamento del lavoro nei confronti di un lavoratore straniero nel territorio nazionale e questi contribuisca utilmente all'emersione dei fatti e all'individuazione dei responsabili, il questore, su proposta dell'autorità giudiziaria procedente, rilascia con immediatezza un permesso di soggiorno per consentire alla vittima e ai membri del suo nucleo familiare di sottrarsi alla violenza, all'abuso o allo sfruttamento.*

***2.** Quando le situazioni di violenza o abuso o comunque di sfruttamento del lavoro nei confronti dello straniero sono segnalate all'autorità giudiziaria o al questore dall'Ispettorato nazionale del lavoro, quest'ultimo contestualmente esprime un parere anche in merito all'eventuale rilascio di un permesso di soggiorno **((, trasmettendo ogni elemento ritenuto utile a sostegno del parere medesimo))**.*

***3.** Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del presente articolo reca la dicitura «casi speciali», ha la durata di un anno e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente per la conclusione delle misure di inserimento socio-lavorativo o per motivi di giustizia. Il permesso consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, o lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo, fatti salvi i requisiti minimi di età. Del rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1 è data comunicazione, anche in via telematica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.*

***4.** Alla scadenza, il permesso di cui al presente articolo può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo, secondo le modalità stabilite per tale permesso di soggiorno e al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, ovvero in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto a un regolare corso di studi. Il permesso di cui al presente articolo è revocato in caso di*

condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, o comunque accertata dal questore, o quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.
***5.** Nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto di cui all'articolo 603-bis del codice penale, possono essere disposte la revoca del permesso di soggiorno di cui al presente articolo e l'espulsione ai sensi dell'articolo 13 del presente testo unico.*
***6.** In attesa del rilascio del permesso di soggiorno, il lavoratore straniero, cui è stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta, può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino a eventuale comunicazione da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, che attesta l'esistenza dei motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno."*

Art. 22 co. 12 e 12 bis D.lgs. 286/1998 – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
"12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 Euro per ogni lavoratore impiegato.
12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- *a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
- *b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*
- *c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale*

12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.".

L'art. 22 del D. Lgs. 286/1998 disciplina le modalità con cui può instaurarsi un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato che coinvolga prestatori di lavoro stranieri.

La norma in esame impone determinati requisiti e iter procedurali che devono essere rispettati ai fini della legittimità del rapporto di lavoro. In particolare, vengono delineate le modalità di rilascio del permesso di soggiorno concesso per motivi lavorativi e gli obblighi a cui il datore di lavoro ed il lavoratore sono tenuti ad adempiere.

Il comma 12 della norma in esame introduce una fattispecie delittuosa volta a sanzionare il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze un cittadino straniero irregolarmente presente sul territorio dello Stato.

Si tratta di un reato proprio che può essere commesso solamente da chi rivesta la qualifica di datore di lavoro. La fattispecie in esame presuppone a carico del datore di lavoro l'onere di assicurare la legittimità delle assunzioni, a nulla rilevando che quest'ultimo non si occupi direttamente del procedimento di selezione del personale. Tuttavia, ai fini della norma in esame, anche alla luce di recenti pronunce giurisprudenziali, il

concetto di "datore di lavoro" non coincide strettamente con quello di "imprenditore", ma ricomprende chiunque assuma o occupi alle proprie dipendenze una persona per svolgere attività lavorativa subordinata e, quindi, sia il soggetto che materialmente provvede all'assunzione sia il soggetto nel cui interesse e sotto la cui direzione si svolga la prestazione lavorativa.

L'elemento oggettivo del reato è costituito dall'occupazione alle proprie dipendenze di lavoratori stranieri in posizione irregolare alla luce delle normative vigenti in materia di immigrazione. In particolare, ai sensi dell'integrazione della condotta incriminata si richiede che i lavoratori siano "privi" del permesso di soggiorno, non avendolo mai ottenuto, o che il permesso di soggiorno già regolarmente rilasciato dalle autorità competenti sia scaduto e non sia stato rinnovato, o sia stato revocato o annullato. Si specifica che:

- Per "occupazione alle proprie dipendenze" deve intendersi "l'istaurazione di un qualunque rapporto di lavoro subordinato (quindi anche un rapporto di lavoro in prova), indipendentemente da qualunque delimitazione temporale dell'attività (quindi anche il lavoro di un giorno)"
- Per "lavoratori stranieri" ai sensi della citata normativa devono intendersi esclusivamente i lavoratori extracomunitari. Le disposizioni in esame non si applicano infatti ai cittadini di altri Stati membri dell'Unione Europea, per i quali vige il principio fondamentale della libera circolazione dei lavoratori, sancito dall'art. 45 TFUE. I soggetti che godono della cittadinanza dell'Unione hanno infatti il diritto di cercare lavoro in un altro paese dell'UE, di lavorare in tale paese senza bisogno di un permesso di lavoro, di vivere in questo paese per motivi di lavoro, di restarvi anche quando l'attività professionale è giunta a termine e di godere della parità di trattamento rispetto ai cittadini nazionali per quanto riguarda l'accesso al lavoro, le condizioni di lavoro, nonché qualsiasi altro beneficio sociale e fiscale.

Si tratta di un reato permanente, che si consuma nel momento in cui avviene l'instaurazione del rapporto di lavoro nei casi in cui il lavoratore sia privo del permesso di soggiorno, o, negli altri casi, nel momento in cui il permesso di soggiorno scade, o viene revocato o annullato, e si perfeziona solo nel momento in cui cessa l'occupazione del lavoratore irregolare.

L'elemento soggettivo è costituito dal dolo generico, che consiste nella conoscenza e volontà del datore di lavoro di occupare un soggetto straniero che versa in condizioni di irregolarità ai sensi della disciplina sull'immigrazione. Si precisa che, a causa del già menzionato onere di assicurare la legittimità delle assunzioni, il datore di lavoro è ritenuto responsabile del reato in esame anche nel caso in cui, in buonafede, questi si sia fidato delle assicurazioni verbali del lavoratore, senza pretendere di visionare il permesso di soggiorno.

La fattispecie delittuosa in esame, ai sensi di quanto previsto dall'art. 25-*duodecies* del D. Lgs. 231/2001, può dar luogo alla responsabilità amministrativa dell'ente solamente nei casi in cui la stessa sia integrata in una delle ipotesi aggravate previste dal comma 12- bis della norma stessa. Ovverosia nei soli casi in cui:

- I lavoratori occupati siano in numero superiore a tre;
- I lavoratori occupati siano minori in età non lavorativa;

- I lavoratori occupati siano sottoposti a condizioni lavorative tali da costituire violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luogji di lavoro idonee ad esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale.

r.2 Principi di comportamento

Ai fini della presente Parte Speciale H sono stati individuati i Principi di Comportamento a cui i Destinatari devono attenersi.

I Destinatari non devono porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti nella presente Parte Speciale.

In particolare, ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge relative all'impiego di cittadini di paesi terzi;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste eventualmente esercitate;
- effettuare i corsi formativi ed informativi necessari.

r.3 I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'OdV stesso effettua periodicamente controlli a campione sulle attività sociali potenzialmente a rischio dei reati sopra indicati, controlli diretti a verificare la corretta esplicazione, in riferimento all'impiego di cittadini di paesi terzi, delle attività sociali in relazione alle regole di cui al presente Modello.
Inoltre, i destinatari sono tenuti a comunicare all'OdV le informazioni indicate nella procedura flussi informativi verso l'OdV e, in particolare:

- assunzione di cittadini non appartenenti all'Unione Europea;
- criticità emerse nel corso del rapporto di lavoro con cittadini non appartenenti all'Unione Europea (mancato rinnovo del permesso di soggiorno, ispezioni, comunicazioni da parte delle Autorità preposte al controllo, etc.).

A tal fine, all'OdV viene garantito - nel rispetto della normativa vigente, per esempio in tema di *privacy* - libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

S. Razzismo e xenofobia

La presente Parte Speciale è dedicata alla trattazione dei delitti di razzismo e xenofobia per il quale l'art. 25 *terdecies* D.lgs. 231/2001 prevede la responsabilità amministrativa dell'Ente.

Qui di seguito viene riportato l'elenco delle fattispecie prese in considerazione dal Decreto:

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 *bis* c.p.);
- Circostanza aggravante (art. 604 *ter* c.p.).

s. Descrizione delle fattispecie

Art. 604 *bis* c.p. - Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:
a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.
Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale."

L'art. 2, D. Lgs. 1.3.2018, n. 21, in attuazione della delega contenuta all'art. 1, 85° co., lett. q, L. 23.6.2017, n. 103 sulla riserva tendenziale di codice nella materia penale (su cui si rinvia al commento all'art. 3 bis), ha inserito all'interno del Libro II, Titolo XII, Capo III del codice una Sezione I-bis dedicata ai Delitti contro l'uguaglianza. In tale Sezione è stato introdotto il delitto di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione, razziale, etnica e religiosa già previsto all'art. 3, L. 13.10.1975, n. 654, come di recente modificato dalla L. 20.11.2017, n. 167, che è stato contestualmente abrogato e a cui per la descrizione si rinvia.

La norma è diretta a tutelare il rispetto della dignità umana e del principio di uguaglianza etnica, nazionale, razziale e religiosa.

Essa punisce qualsiasi condotta di propaganda sulla superiorità o sull'odio razziale, nonché l'istigazione e la propaganda di fatti o attività atte a provocare violenza per motivi etnici, razziali o religiosi.

Ai commi successivi vengono inoltre vietate le associazioni istituite a tale scopo, punendo sia i meri

partecipanti all'associazione, sia, in maniera più grave (analogamente alle norme sull'associazione a delinquere ex art. 416) gli organizzatori e promotori.

Rappresenta la più grave ed autonoma figura di reato quella di cui all'ultimo comma, che punisce la propaganda e l'istigazione di pensieri che possano **concretamente** creare il pericolo che derivi la diffusione di idee atte alla minimizzazione dei fatti storici elencati. Trattasi di **reato di pericolo concreto**, in cui il giudice deve valutare il pericolo di diffusione delle idee negazioniste.

Art. 604 *ter* c.p. – Circostanza aggravante

"Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità la pena è aumentata fino alla metà.
Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante".

La norma in esame prevede una circostanza aggravante generica, applicabile a tutti i reati commessi con le finalità di discriminazione etnica, razziale e religiosa indicate, ovvero per agevolare le associazioni destinate al medesimo scopo. Tale aggravante trova attuazione quando il reato base non sia punibile con l'ergastolo.

All'ultimo comma viene inoltre predisposta un'apposita disciplina derogatoria rispetto a quella di cui all'articolo 69 in tema di giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti ed aggravanti, stabilendosi che le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla presente sezione, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

T. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

La presente Parte Speciale I è dedicata alla trattazione della frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati per il quale l'art. 25 *quaterdecies* prevede la responsabilità amministrativa dell'Ente.

Qui di seguito viene riportato l'elenco delle fattispecie prese in considerazione dal Decreto:

- Frode in competizioni sportive (art. 1 L. 401/1989);
- Esercizio abusivo di attività di gioco e di scommessa (art. 4 L. 401/1989).

t. Descrizione delle fattispecie

Art. 1 L. 401/1989 – Frode in competizioni sportive

*"**1.** Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI),*

dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa.
2. *Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.*
3. *Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni."*

L'interesse giuridico tutelato è quello della certezza, della regolarità delle competizioni sportive e la genuinità dei loro risultati.
Per quanto riguarda la condotta, questa può consistere nell'offrire o promettere denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti alla competizione ovvero nel compiere altri atti fraudolenti, sempre finalizzati all'alterazione del regolare esito della competizione.

Discorso differente deve essere fatto invece per l'ipotesi contemplata dal co. 2, individuabile quale autonoma fattispecie, nonostante l'equiparazione *quod poenam*.
Questa differenza strutturale si ripercuote sulla individuazione dei soggetti attivi. Pertanto, mentre al 1° comma il soggetto attivo è "chiunque", al co. 2 soggetto attivo è il "partecipante alla competizione": nel primo caso il reato è di tipo comune, nel secondo di tipo proprio.

<u>Art. 4 L. 401/1989 – Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa</u>
"1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito ((con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro)). Alla stessa pena soggiace chi, comunque, organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'((Agenzia delle dogane e dei monopoli)), biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresì ((con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro)) chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall' ((Agenzia delle dogane e dei monopoli)). Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'((Agenzia delle dogane e dei monopoli)) con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.

2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.
3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.
4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.
4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - ((Agenzia delle dogane e dei monopoli)) all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.
((4-quater). L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.))"

La disciplina nazionale rende il settore delle scommesse sportive non liberalizzato: l'art. 88 del Regio Decreto n. 773/31 (TULPS) impone, a chi voglia esercitare tale attività, di ottenere una concessione amministrativa, resa dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nonché una successiva autorizzazione di polizia rilasciata dal Questore.
I soggetti che operano in assenza di detti titoli autorizzativi si rendono responsabili del reato di cui all'articolo della L. 401 del 1989.

Si tratta di un reato comune, che può, dunque, essere perpetrato da parte di chiunque.

L'elemento oggettivo del reato di cui al primo comma consiste nell'organizzazione senza le previste autorizzazioni di scommesse in materia di competizioni sia di carattere sportivo che di concorsi prognostici. Il secondo comma punisce la condotta di chi pur non avendo organizzato l'attività di scommessa clandestina si adopera per pubblicizzarla. Non rimane immune da sanzione la condotta di chi partecipa alle scommesse clandestine che al comma 3 viene punita con sanzioni pecuniarie ed nonché con l'arresto. Da ultimo, il quarto

comma estende la disciplina sanzionatoria dei commi 1 e 2 ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.

L'elemento soggettivo richiesto dalla norma è il dolo generico. Ai fini della configurazione del reato, infatti, non rileva lo scopo personale dell'agente (l'eventuale fine di ottenere un profitto) ma è sufficiente alternativamente l'organizzazione del giuoco o della scommessa, la pubblicizzazione della stessa e, nel caso del comma 3, la partecipazione al gioco.

U. I reati tributari

La presente Parte Speciale I è dedicata alla trattazione dei reati tributari previsti dal D.lgs. 74/2000 per il quale l'art. 25 *quinquiesdecies* prevede la responsabilità amministrativa dell'Ente.

Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", convertito con modificazioni in L. 19 dicembre 2019 n. 157, ha inserito nell'ambito di applicazione del regime di responsabilità amministrativa *ex* D.lgs. 231/2001, quali reati presupposto, alcune fattispecie tributarie.

All'art. 25 quinquiesdecies è stato poi aggiunto con il D.lgs. 75 del 14 luglio 2020 il comma 1 bis il quale ha inserito ulteriori fattispecie tra i reati presupposti ossia gli articoli 4, 5 e 10 quater D. Lgs. 74/2000. Tali fattispecie potranno condurre ad una responsabilità dell'ente solo a condizione che siano «commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro».[55]

Il D.lgs. 75 del 14 luglio 2020, come modificato dal D.lgs. 156 del 4 ottobre 2022, è altresì intervenuto sull'art 6, comma 1 bis D.lgs. 74/2000 prevedendo la possibilità di punire anche le ipotesi di delitto tentato e non solo consumato, per il reato di cui all'art. 4 del D.lgs. n. 74/2000, nonché per i reati di cui agli artt. 2 e 3 del D.lgs. n. 74/2000 – ossia i reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture, altri documenti o altri artifici, fuori dai casi di concorso di cui all'art. 8 – che presentino le seguenti caratteristiche:

- l'elemento della transnazionalità
- l'imposta IVA evasa non sia inferiore a 10 milioni di euro

L'art. 25 *quinquiesdecies* prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie per quote (400 o 500 a seconda della fattispecie delittuosa contestata). Il valore della quota singola può variare da un minimo di euro 258 a un massimo di euro 1.549.

Viene previsto, inoltre, che se in seguito alla commissione di uno dei delitti tributari indicati l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria viene aumentata di 1/3.

[55] Il testo del comma 1 *bis* è stato oggetto di recente modifica operata dal D.lgs. 4 ottobre 2022, n. 156

Sono previste altresì di sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), d) ed e):

- il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione
- l'esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi o la revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Qui di seguito viene riportato l'elenco delle fattispecie prese in considerazione dal Decreto:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000);
- Dichirazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.L.gs. n. 74/2000);
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000);
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000);
- Occultamento o distruizone di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000);
- Indebita compensazione (art. 10 *quater* D.Lgs. n. 74/2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000).

Gli articoli del D.lgs. 74/2000 che vengono in rilievo per la comprensione di ciascuna fattispecie, accompagnata da una sintetica illustrazione del reato e da una descrizione astratta a titolo esemplificativo della condotta illecita sono presentati nel seguito.

u.1 Descrizione delle fattispecie

Art. 2 D.Lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

"1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.
3. [Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 154.937,07 (lire trecento milioni), si applica la reclusione da sei mesi a due anni.]."

L'art. 2 del D. Lgs. 74/2000 punisce con la reclusione da 18 mesi a 6 anni, chiunque al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto o sui redditi, indica elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni annuali, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
A mero titolo esemplificativo: una dichiarazione fraudolenta fondata su falsa documentazione, idonea a creare uno scostamento tra l'effettiva situazione fiscale del contribuente e la relativa rappresentazione documentale, al fine di pagare meno imposte.

Il delitto viene commesso quando il soggetto registra nelle scritture contabili le fatture o comunque le detiene ai fini di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso, è escluso che il reato possa ritenersi commesso fino al momento in cui tali elementi sono indicati nella dichiarazione annuale.

Il bene giuridico tutelato dalla fattispecie in esame coincide con l'interesse dell'Erario alla percezione dei tributi, a differenza di quanto disposto dalla previgente legge del 1982, che proteggeva principalmente l'interesse del Fisco al corretto svolgersi dell'azione di accertamento tributario.

Soggetto attivo del reato può essere unicamente colui il quale è contribuente ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, oppure è amministratore, liquidatore o rappresentante del contribuente soggetto a imposizione (art. 1, comma 1, lett. c), D.lgs. n. 74/2000).

Con riferimento all'elemento soggettivo, il reato è punito a titolo di dolo specifico poiché è caratterizzato dalla finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

È a consumazione istantanea e si realizza nel momento della presentazione della dichiarazione fiscale; la predisposizione e la registrazione dei documenti attestanti le operazioni inesistenti sono, infatti, condotte meramente preparatorie e non sono punibili, nemmeno a titolo di tentativo, per espressa previsione del legislatore.

Le operazioni mai effettuate (cosiddetta inesistenza oggettiva): si pensi alla fattura di acquisto di un servizio, che in realtà non è mai stato acquistato.

Le operazioni effettuate, ma per le quali è stato indicato in fattura un importo diverso, generalmente superiore (cosiddetta sovrafatturazione): si pensi ad un bene acquistato a un importo inferiore rispetto alla fattura ricevuta; si noti che in tal caso la maggiore imposta indicata è pienamente esigibile nei confronti del cedente (art. 21 DPR 633/1972), pur non essendo detraibile per il cessionario in quanto operazione parzialmente inesistente.

Le operazioni effettuate ma tra parti diverse (cosiddetta inesistenza soggettiva): si riferisce a quegli acquisti realmente effettuati, ma da un fornitore diverso rispetto a quello indicato nella fattura; ciò, in quanto anche la falsa indicazione del destinatario della fattura va ad inficiare la veridicità dell'attestazione documentale della transazione, permettendo all'utilizzatore di portare in deduzione costi non effettivamente sostenuti.

Art. 3 D.Lgs. n. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

"1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali."

Tale ipotesi di reato è complementare al reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e la condotta ha essenzialmente i seguenti requisiti:

1. Falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie;
2. Impiego di mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento;
3. Presentazione di una dichiarazione falsa.

È, dunque, necessaria, per la realizzazione del "mezzo fraudolento", la sussistenza di un quid pluris che, affiancandosi alla falsa rappresentazione offerta nella dichiarazione, consenta di attribuire all'elemento oggettivo una valenza di insidiosità, derivante dall'impiego di artifici idonei a consentire l'evasione fiscale impedendone l'accertamento.

Come precisato nella Relazione Ministeriale, può essere decisiva, ai fini della configurazione del reato de quo, la presenza di violazioni sistematiche e continue, la tenuta di una contabilità in nero o l'utilizzo di conti correnti bancari per le operazioni destinate a non essere contabilizzate (es. è stato ritenuto responsabile del reato il socio accomandatario di una società che aveva alterato il vero ammontare dei ricavi ottenuti da operazioni di vendita attraverso l'omessa registrazione dei contratti preliminari e l'incameramento di una parte del prezzo in contanti).

Il bene giuridico protetto è il corretto esercizio della funzione di accertamento fiscale.

Il delitto è configurabile esclusivamente nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, in ciò differenziandosi dal reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 2 del D.lgs., che può essere commesso da qualsiasi soggetto obbligato alle dichiarazioni dei redditi o IVA.

Il dolo è specifico come per tutti i reati di dichiarazione e consiste nel fine di evadere le imposte.

La giurisprudenza prevalente ritiene che le soglie di punibilità abbiano natura di elementi costitutivi del reato; ne consegue che il dolo deve essere inteso come coscienza e volontà del superamento delle soglie di

punibilità.

Art. 4 D.Lgs. n. 74/2000 – Dichiarazione infedele

"1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 100.000;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)".

Il reato in esame è posto a tutela dell'interesse patrimoniale dell'Erario, invero, il legislatore criminalizza le condotte a cui consegue l'evento del danno cagionato dall'evasione, la quale rileva solo nel momento in cui l'imposta evasa è quantitativamente superiore a quanto indicato nelle soglie di punibilità.

Si richiede che la "condotta infedele", accertata e attribuita al contribuente, sia tale da arrecare un danno sostanziale all'amministrazione. L'imposta evasa deriva dalla differenza fra l'imposta dovuta e quella indicata nella dichiarazione (al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo d'acconto o di ritenuta in pagamento dell'imposta prima della presentazione della dichiarazione).

Il reato in esame ha natura residuale, come risulta espressamente dalla clausola di riserva che ne stabilisce l'applicabilità fuori dai casi previsti dagli artt. 2 e 3; invero, non è richiesto l'utilizzo di documenti falsi o atti simulati.

- È un reato proprio con base allargata, in quanto può essere commesso da coloro avente l'obbligo di presentare la dichiarazione annuale sui redditi o sull'imposta sul valore aggiunto, anche se non obbligati alla tenuta della contabilità.
- Trattasi di reato avente natura istantanea, si consuma con la presentazione della Dichiarazione.
- L'elemento soggettivo si identifica con il dolo specifico, il fine è per l'appunto quello di ottenere un vantaggio fiscale attraverso l'utilizzo di dichiarazioni infedeli con riferimento sia agli elementi attivi che passivi.

Il comma 1-bis della norma in esame prevede l'irrilevanza:

- della non corretta classificazione della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, se rispetto ai medesimi i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati in bilancio o in altra documentazione rilevante ai fini fiscali;
- della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza e della non deducibilità di elementi passivi reali.

A mero titolo esemplificativo si può fare riferimento all'attribuzione da parte dell'imprenditore di una determinata natura giuridica ad un contratto comportante una tassazione minore, mentre l'Amministrazione finanziaria ne conferisce un'altra comportandone una tassazione maggiore.

Il comma 1-ter esclude la punibilità alle sole ipotesi in cui le valutazioni complessivamente (e non singolarmente) considerate si discostano da quelle corrette in misura inferiore al 10%.

La fattispecie delittuosa in esame rileva "ai fini 231" limitatamente alle condotte collegate a sistemi fraudolenti transfrontalieri, al fine di evadere l'IVA ed ove sia integrata la soglia quantitativa complessiva di 10.000.000 di euro di imposta evasa.

Art. 5 D.Lgs. n. 74/2000 – Omessa dichiarazione

"1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.
1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.
2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto."

Il co. 1della norma in esame punisce con la reclusione da due a sei anni il contribuente che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sull'IVA, omette di presentare una delle relative dichiarazioni annuali quando l'imposta evasa supera la soglia di euro 50.000,00.

Il co. 1-bis punisce, con la stessa cornice edittale prevista dal primo comma, colui che non presenti, pur essendo obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta (modello 770) quando l'ammontare delle ritenute non versate superi la soglia di euro 50.000,00.
Il comma due esclude la rilevanza penale qualora la presentazione della dichiarazione avvenga entro il limite di novanta giorni, ovvero nel caso di dichiarazione non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello.

Il bene giuridico tutelato dalla norma in esame si sostanzia sia nella trasparenza fiscale che nell'interesse

dell'Erario alla tempestiva e corretta percezione dei tributi. Occorre precisare che l'offesa alla sola trasparenza fiscale, la quale si realizza già con l'omessa dichiarazione, non integra di per sé il reato, essendo necessario che l'imposta effettivamente evasa sia superiore ad euro 30.000,00. Ed è proprio il superamento di questa soglia che crea l'offesa per l'Erario, tanto da far concludere che si tratti di reato di danno.

L'imposta evasa va individuata al netto delle somme già versate dal contribuente a titolo di acconti, ritenute subite o in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine.

È un reato proprio con soggettività allargata, può essere posto in essere da qualsiasi contribuente anche non soggetto Iva.

Trattasi di reato omissivo a consumazione istantanea: è necessario e sufficiente che decorrano inutilmente i novanta giorni, detto periodo di ravvedimento, dalla data ultima di presentazione della dichiarazione dei redditi o sul valore aggiunto previsti dalla legge tributaria.

L'elemento soggettivo del reato è rappresentato dal dolo specifico, consistente nel fine di evadere le imposte che, nel caso in esame, sono le imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

La fattispecie delittuosa in esame rileva "ai fini 231" limitatamente alle condotte collegate a sistemi fraudolenti transfrontalieri, al fine di evadere l'IVA ed ove sia integrata la soglia quantitativa complessiva di 10.000.000 di euro di imposta evasa.

Art. 8 D.Lgs. 74/2000 – Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

"1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.
2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.
3. [Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è inferiore a euro 154.937,07 (lire trecento milioni) per periodo di imposta, si applica la reclusione da sei mesi a due anni.]".

La definizione di fattura o di documento emesso per operazioni inesistenti si rinviene nell'art. 1, lett. a) del d.lgs. 74/2000 nel quale si legge che per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono "le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi. In sintesi: ricevute, note, conti, parcelle, contratti, documenti di trasporto, note di addebito e di accredito che si concretizzano in:

a. Operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte;
b. Documenti che indicano i corrispettivi o l'iva in misura superiore a quella reale;
c. Operazioni che si riferiscono a soggetti diversi da quelli effettivi.

L'inesistenza può essere:

1) Meramente giuridica ovvero quella documentata con fatture relative a prestazioni inesistenti in quanto aventi natura del tutto diversa da quella fatta apparire in fattura (es. viene fatturata la riparazione di un tetto quando in realtà è stato cambiata la pavimentazione);
2) Oggettiva ovvero quella documentata con fatture relative a prestazioni inesistenti in quanto mai avvenute o avvenute in parte rispetto a quelle indicate in fattura.

Atteso che il legislatore ha fatto espresso riferimento solo all'inesistenza oggettiva delle operazioni, ovvero a quelle che non sono mai approdate alla consistenza di "res", che materialmente, oggettivamente, non sono esistenti, è possibile stabilire che i casi di inesistenza meramente giuridica delle operazioni rimangono estranei alla sanzione penale.

Il bene giuridico protetto è l'interesse patrimoniale dell'Erario alla corretta percezione del tributo.

Il soggetto attivo è chiunque emette fatture o documenti per operazioni inesistenti, anche se non obbligato alla tenuta delle scritture contabili; la fattispecie criminosa, infatti, non prevede alcuna particolare qualificazione per i soggetti agenti.

L'elemento soggettivo è il dolo specifico, consistente nel fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, comprensivo della possibilità di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta. Nello specifico, il reato è configurabile se è dimostrabile il dolo di evasione, si rileva che il fine può non essere esclusivo, in quanto il reato in esame può essere integrato anche qualora vi sia un concorrente profitto personale.

Il momento consumativo coincide con l'emissione della fattura, non essendo necessario che il documento giunga al destinatario, né che quest'ultimo lo utilizzi.

Art. 10 D.Lgs. 74/2000 – Occultamento o distruzione di documenti contabili

"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari."

L'art. 10 sanziona le condotte costituite dall'occultamento o distruzione delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, allorché ne derivi l'impossibilità della ricostruzione dei redditi e del volume degli affari.
Tali scritture, infatti, hanno una fondamentale funzione strumentale di tutela dei creditori, tra cui l'erario, in

quanto la loro conservazione consente o comunque agevola, di regola, la rilevazione e comprensione del movimento degli affari e del reddito dell'impresa, nonché il rinvenimento delle tracce dell'eventuale reato tributario.
Ai fini della configurazione del reato di cui all'art. 10, non è sufficiente un mero comportamento omissivo, ossia la omessa tenuta delle scritture contabili, ma è necessario un "quid pluris" a contenuto commissivo consistente nell'occultamento o nella distruzione dei documenti contabili la cui istituzione e tenuta è obbligatoria per legge.

Il reato de quo ha natura unitaria, rimanendo integrato dall'occultamento o distruzione di una o più scritture contabili o documenti obbligatori, con la conseguenza che l'eventuale pluralità di documenti accertati o distrutti incide solo sul piano sanzionatorio, alla luce dei parametri di cui all'art. 133, c.1 primo, nn. 1 e 2 c.p.

È un reato comune, può essere commesso da chiunque ovvero sia dal contribuente obbligato alla tenuta e conservazione delle scritture contabili, sia da un soggetto diverso responsabile in esclusiva o come concorrente.

Ai fini della punibilità è richiesto il dolo specifico cioè il reo deve avere specifica finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto o di consentire a terzi di evadere le stesse imposte.

Viene punita la condotta di distruzione o occultamento di documenti contabili, la cui tenuta è obbligatoria per legge, al fine di impedire la ricostruzione della contabilità da parte delle autorità preposte; il reato per tali motivi può essere commesso solo da coloro che sono obbligati alla tenuta della contabilità.

Art. 10 *quater* D.Lgs. 74/2000 – Indebita compensazione
"1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.
2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.
2-bis. La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito."

Il reato in esame si configura ogni qualvolta il contribuente non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione dei crediti d'imposta inesistenti, crediti in toto o in parte mai venuti ad esistenza nella realtà naturale, o non spettanti, quelli che pur risultando in natura, in quanto discendenti da operazioni reali, non possono collegarsi nella disponibilità del contribuente.
Ai fini dell'integrazione del reato, non è sufficiente un mancato versamento, ma occorre che lo stesso risulti formalmente giustificato da un'operata compensazione tra le somme dovute all'Erario e crediti verso il contribuente, in realtà non spettanti o inesistenti. In detto contesto, è proprio la necessaria condotta di

compensazione che rappresenta l'elemento di discrimine tra il reato in oggetto e la fattispecie di semplice omesso versamento.

Il bene giuridico oggetto di tutela è rappresentato dall'interesse dell'Erario alla tempestiva ed efficace riscossione delle imposte, dei contributi e degli altri crediti oggetto di pagamento sulla base dell'auto – liquidazione effettuata dal contribuente.

Trattasi di un reato proprio11 che può essere commesso dal contribuente che nel pagare le imposte tramite il Mod. F24, effettui delle compensazioni, ex art. 17 del D.Lgs. 241/97, ad esso non spettanti per importo superiori ad euro 50.000,00 per periodo d'imposta.

L'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, inteso come coscienza e volontà di aver effettuato un versamento inferiore al dovuto a seguito dell'avvenuta compensazione nel Mod. F24 di un credito inesistente o non spettante.

Il reato si considera consumato nel momento in cui si supera con la compensazione, per un unico periodo di imposta, il limite previsto dalla soglia di punibilità. Se con il primo versamento non viene superata la soglia di punibilità e qualora a questo seguano altri mancati versamenti nello stesso periodo d'imposta, il perfezionamento del reato si avrà nel momento in cui le somme complessivamente non versate, a seguito della presentazione dei successivi Mod. F24, avranno superato la soglia di euro 512.

La fattispecie delittuosa in esame rileva "ai fini 231" limitatamente alle condotte collegate a sistemi fraudolenti transfrontalieri, al fine di evadere l'IVA ed ove sia integrata la soglia quantitativa complessiva di 10.000.000 di euro di imposta evasa.

Art. 11 D.Lgs. 74/2000 – Sottrazione fraudolenta delle imposte

"1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni."

La ratio della norma va rapportata al pericolo che la pretesa tributaria non trovi capienza nel patrimonio del contribuente/debitore e più in generale al principio costituzionale per cui tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Il reato è considerato di "pericolo concreto" poiché richiede, semplicemente, che l'atto simulato di alienazione o gli altri atti fraudolenti sui propri o altrui beni siano idonei ad impedire il soddisfacimento totale o parziale del credito tributario vantato dall'Erario.

Il bene giuridico protetto si identifica con il corretto funzionamento della procedura di riscossione coattiva in relazione al diritto di credito dell'Erario (si tratta solo di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte).

Si tratta di un reato proprio in quanto i potenziali soggetti attivi del reato possono essere esclusivamente coloro i quali siano già qualificati come debitori d'imposta.

La fattispecie di cui al comma due è stato definito reato proprio a soggettività allargata perché attuabile anche da persona diversa dal debitore, in quanto la norma espressamente precisa: "al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi".

L'elemento soggettivo è costituito dal dolo specifico; la condotta è connotata dallo scopo essenziale di rendere inefficace, per sé o per altri, in tutto o in parte, la procedura di riscossione coattiva ovvero di ottenere un pagamento inferiore delle somme complessivamente dovute. In sintesi: il fine è quello di pregiudicare la pretesa erariale attraverso l'impoverimento reale o fittizio del patrimonio del debitore d'imposta.

u.2 Principi di comportamento

Ai fini della presente Parte Speciale I sono stati individuati i Principi di Comportamento a cui i Destinatari devono attenersi.

È sancito l'espresso obbligo di:

- tenere comportamenti in linea con i principi espressi nel Codice Etico e nel presente Modello Organizzativo;
- assicurare il regolare funzionamento dei flussi finanziari;
- garantire la trasparenza e la correttezza dei documenti contabili e dei relativi flussi finanziari;
- assicurare la veridicità dei dati predisposti;
- assicurare la trasparente gestione delle forniture, di beni e servizi;
- svolgere un'adeguata attività di selezione dei fornitori;
- rispettare la normativa antiriciclaggio;
- rispettare la normativa fiscale-tributaria;
- rispettare la normativa giuslavoristica;
- rispettare tutte le procedure aziendali adottate;
- garantire una corretta e precisa tenuta e custodia delle scritture contabili e fiscali.

Al fine di evitare che vengano relizzate le condotte di reato è fatto divieto di:

- omettere dati ed informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di CORIPET;

- violare, eludere, evadere obblighi di dichiarazione, attestazione, certificazione di natura tributaria previsti dalla legge;
- occultare in contabilità redditi conseguiti soggetti a tassazione, rappresentare falsamente spese non reali, emettere fatture per prestazioni inesistenti;
- realizzare comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte degli organi di controllo;
- ostacolare, in ogni modo, l'effettuazione di verifiche, accertamenti ed ispezioni da parte di Autorità di settore, fiscali o giudiziarie;
- distruggere o perdere documenti contabili.

È poi stabilito che il conferimento di incarichi nei confronti di consulenti e professionisti di cui CORIPET decida di avvalersi sia sempre preceduto da una lettera di incarico che contega:

- la natura dell'incarico e il dettaglio delle attività;
- standard di prestazione dell'incarico;
- corrispettivo fisso per l'esecuzione della propria prestazione professionale e/o l'eventuale compenso orario stabilito sulla base del livello di impegno richiesto e il grado di complessità dell'opera da eseguire;
- eventuali rimborsi spese se previsiti per la tipologia di attività;
- durata del rapporto;
- obblighi di riservatezza.

u.3. I flussi informativi verso l'OdV

Le tipologie di informazione, la tempistica (ordinaria su base trimestrale ed ad evento/tempestiva) e le modalità di trasmissione delle comunicazioni dovute dalle Funzioni Responsabili all'Organismo di Vigilanza sono stabilite nell'allegato 'Procedura Flussi Informativi all'OdV'.

Tutti i destinatari sono tenuti a comunicare all'OdV le informazioni indicate nella procedura flussi informativi verso l'OdV e, in particolare:

- chiunque venga a conoscenza di violazioni del Modello Organizzativo o del Codice Etico o di situazioni di pericolo o anomalie dovrà immediatamente segnalarlo all'OdV;
- chiunque venga a conoscenza di violazioni delle procedure interne adottate dovrà immediatamente segnalarlo all'OdV.

V. Contrabbando

La presente Parte Speciale I è dedicata alla trattazione dei reati di contrabbando per il quale l'art. 25 *sexiesdecies* prevede la responsabilità amministrativa dell'Ente.

Qui di seguito viene riportato l'elenco delle fattispecie prese in considerazione dal Decreto:

- Diritti doganali e diritti di confine (art. 27 D.Lgs. 141/2024);

- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 D.Lgs. 504/1995);
- Fabbricazione clandestina di alcole e bevande alcoliche (art. 40 *bis* D.Lgs. 504/1995);
- Circostanze aggravanti del delitto di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi (art. 40 *ter* D.Lgs. 504/1995);
- Circostanze attenuanti (art. 40 *quater* D.Lgs. 504/1995);
- Vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita (art. 40 *quinquies* D.Lgs. 504/1995);
- Ulteriori disposizioni in materia di vendita di tabacchi lavorati (art. 40 *sexies* D.Lgs. 504/1995);
- Fabbricazione clandestina di alcole e bevande alcoliche (art. 41 D.Lgs. 504/1995);
- Associazione per la fabbricazione clandestina di alcole e bevande alcoliche (art. 42 D.Lgs. 504/1995);
- Sottrazione all'accertamento dell'accisa sull'alcole e bevande alcoliche (art. 43 D.Lgs. 504/1995);
- Confisca (art. 44 D.Lgs. 504/1995);
- Circostanze aggravanti (art. 45 D.Lgs. 504/1995);
- Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D.Lgs. 504/1995);
- Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa (art. 47 D.Lgs. 504/1995);
- Irregolarità nell'esercizio degli impianti di lavorazione e di deposito di prodotti sottoposti ad accisa (art. 48 D.Lgs. 504/1995);
- Irregolarità nella circolazione di prodotti soggetti ad accisa (art. 49 D.Lgs. 504/1995);
- Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D.Lgs. 141/2024);
- Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D.Lgs. 141/2024);
- Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 D.Lgs. 141/2024);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D.Lgs. 141/2024);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D.Lgs. 141/2024);
- Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D.Lgs. 141/2024);
- Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 D.Lgs. 141/2024);
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85 D.Lgs. 141/2024);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D.Lgs. 141/2024);
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88 D.Lgs. 141/2024);
- Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca (art. 94 D.Lgs. 141/2024).

v.1 Descrizione delle fattispecie

Art. 27 D.Lgs. 141/2024 – Diritti doganali e diritti di confine

"1. Sono diritti doganali tutti quei diritti che l'Agenzia è tenuta a riscuotere in forza di vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea o da disposizioni di legge.

2. Fra i diritti doganali di cui al comma 1 costituiscono diritti di confine, oltre ai dazi all'importazione e all'esportazione previsti dalla normativa unionale, i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione, i diritti di monopolio, le accise, l'imposta sul valore aggiunto e ogni altra imposta di consumo, dovuta all'atto dell'importazione, a favore dello Stato.
3. L'imposta sul valore aggiunto non costituisce diritto di confine nei casi di:
a) immissione in libera pratica di merci senza assolvimento dell'imposta sul valore aggiunto per successiva immissione in consumo in altro Stato membro dell'Unione europea;
b) immissione in libera pratica di merci senza assolvimento dell'imposta sul valore aggiunto e vincolo a un regime di deposito diverso dal deposito doganale."

Art. 40 D.Lgs. 504/1995 – Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici

*"**1.** È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque:*

a) fabbrica o raffina clandestinamente prodotti energetici;
b) sottrae con qualsiasi mezzo i prodotti energetici, compreso il gas naturale, all'accertamento o al pagamento dell'accisa;
c) destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate;
d) effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assolta sui singoli componenti;
e) rigenera prodotti denaturati per renderne più facile ed elusivo l'impiego in usi soggetti a maggiore imposta;
f) detiene prodotti energetici denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l'ammissione al trattamento agevolato;
g) detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscelazioni non autorizzate.

***2.** La multa è commisurata, per le violazioni di cui alle lettere a) e d) del comma 1, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione; e, per le violazioni di cui alla lettera e), oltre che ai prodotti in corso di rigenerazione o complessivamente rigenerati, compresi quelli comunque esitati, anche ai prodotti denaturati rinvenuti sul luogo in cui è commessa la violazione.*
3.** Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti soggetti ad accisa **((mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo,))** in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento **((...))**. **((Si configura altresì come tentativo di sottrazione del prodotto all'accertamento, la circolazione dei prodotti di cui all'articolo 7-bis che avvenga, senza giustificato motivo, in assenza della preventiva emissione del codice di riscontro amministrativo di cui al medesimo articolo 7-bis o sulla base dei dati di cui al comma 3 del medesimo articolo 7-bis risultanti non veritieri o senza che sia stata eseguita, da parte dell'Ufficio dell'Agenzia, la validazione del predetto codice a causa della mancata presentazione dei prodotti presso il medesimo Ufficio.))

4. *Se la quantità di prodotti energetici è superiore a* ***((10.000 chilogrammi))*** *la pena è della reclusione da uno a cinque anni, oltre la multa."*

Art. 40 *bis* D.Lgs. 504/1995 – Fabbricazione clandestina di alcole e bevande alcoliche

"1. Fuori dai casi di cui all'articolo 84 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, chiunque sottrae, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa i tabacchi lavorati di cui al titolo I, capo III-bis, del presente testo unico è punito con la reclusione da due a cinque anni.

2. Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato.

3. Quando le condotte di cui al comma 1 hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 40-ter, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 39-quinquies. La sanzione amministrativa, salvo quanto previsto dal comma 4, non può comunque essere inferiore a euro 5.000.

4. Se il quantitativo di tabacchi lavorati sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa risulta:

a) non superiore a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è di 500 euro;

b) superiore a 200 grammi convenzionali e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è di 1.000 euro.

5. Qualora il quantitativo di tabacchi lavorati sottratti, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa non sia determinato, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di euro 3.000 a un massimo di euro 30.000, tenuto conto delle modalità della condotta e della gravità del fatto.))."

Art. 40 *ter* D.Lgs. 504/1995 – Circostanze aggravanti del delitto di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi

"((1. Se i fatti previsti dall'articolo 40-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.

2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 40-bis, commi 1 e 2, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:

a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, l'autore faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;

b) nel commettere il reato o immediatamente dopo, l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

d) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;

e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990,

ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.)).”

Art. 40 *quater* D.Lgs. 504/1995 – Circostanze attenuanti

“1. Le pene previste dall'articolo 40-bis, commi 1 e 2, sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'autore che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.”

Art. 40 *quinquies* D.Lgs. 504/1995 – Vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita

“1. Chiunque senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli vende o pone in vendita tabacchi lavorati è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà, se il quantitativo di tabacco lavorato non supera i grammi 250.
2. Chiunque acquista tabacchi lavorati da persona non autorizzata alla vendita è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà, se il quantitativo di tabacco lavorato non supera i grammi 500.
3. Quando le condotte di cui ai commi 1 e 2 hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato rispettivamente superiore a chilogrammi 5 o superiore a chilogrammi 10, si applica la pena dell'arresto fino a un anno e dell'ammenda da euro 25 a euro 64.”

Art. 40 *sexies* D.Lgs. 504/1995 – Ulteriori disposizioni in materia di vendita di tabacchi lavorati

“1. Ove, all'interno di esercizi commerciali o di esercizi pubblici, sia contestata nei confronti dei titolari o di loro coadiuvanti o dipendenti la detenzione o la cessione di tabacchi lavorati in violazione delle disposizioni del presente testo unico, nonché delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, o di altre leggi speciali in materia, ovvero la cessione abusiva di tabacchi lavorati in violazione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, in aggiunta alle specifiche sanzioni previste è disposta, dal competente organo dell'Amministrazione finanziaria, la chiusura dell'esercizio presso il quale è stata riscontrata la violazione ovvero la sospensione della licenza o dell'autorizzazione dell'esercizio stesso per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore a un mese.
2. Nel caso di successiva violazione, la chiusura o la sospensione è disposta per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a due mesi.
3. Ove la contestazione di cui al comma 1 avvenga più di due volte, può essere disposta la chiusura definitiva dell'esercizio.
4. Contro i provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 è ammesso ricorso amministrativo.
5. L'inosservanza dei provvedimenti di sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio o del provvedimento di chiusura, di cui ai commi 1, 2 e 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.”

Art. 41 D.Lgs. 504/1995 – Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche

"1. Chiunque fabbrica clandestinamente alcole o bevande alcoliche è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a ((7746 euro)). La multa è commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione.

2. Per fabbricazione clandestina si intende quella eseguita in locali o con apparecchi non previamente denunciati o verificati, ovvero costruiti od alterati in modo che il prodotto possa essere sottratto all'accertamento. Le parti dell'apparecchio rilevanti ai fini della prova della fabbricazione clandestina di alcole sono la caldaia per la distillazione, il recipiente di raccolta delle flemme, lo scaldavino, il deflemmatore ed il refrigerante.

3. La fabbricazione clandestina è provata anche dalla sola presenza in uno stesso locale od in locali attigui di alcune delle materie prime occorrenti per la preparazione dei prodotti e degli apparecchi necessari per tale preparazione o di parte di essi, prima che la fabbrica e gli apparecchi siano stati denunciati all'((Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio)) e da esso verificati.

4. Nel caso in cui esistano i soli apparecchi o parte di essi non denunciati o verificati, senza la contemporanea presenza delle materie prime o di prodotti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da ((258 euro a 1549 euro)).

5. Chiunque costruisce, vende o comunque dà in uso un apparecchio di distillazione o parte di esso senza averlo preventivamente denunciato è punito con la sanzione di cui al comma 4."

Art. 42 D.Lgs. 504/1995 – Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche

"1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di fabbricare clandestinamente alcole o bevande alcoliche, ciascuna di esse, per il solo fatto dell'associazione, è punita con la reclusione da tre mesi ad un anno.".

Art. 43 D.Lgs. 504/1995 – Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche

"1. È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque:

a) sottrae con qualsiasi mezzo alcole o bevande alcoliche all'accertamento o al pagamento dell'accisa;

b) detiene alcole denaturato in condizioni diverse da quelle prescritte o lo destina ad usi diversi da quelli per i quali è stata concessa l'esenzione.

2. Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodoti alcolici soggetti ad accisa ((, mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo,)) in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento ((...)).

3. L'esercente della fabbrica o del deposito nei quali è stata commessa la violazione di cui alla lettera b) del comma 1 è privato per due anni del beneficio dell'esenzione concessa.

((4. Fuori dai casi previsti dal comma 1, lettera b), chiunque detiene l'alcole e i prodotti alcolici in condizioni diverse da quelle prescritte è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000.)).”

Art. 44 D.Lgs. 504/1995 – Confisca

“1. I prodotti, le materie prime ed i mezzi comunque utilizzati per commettere le violazioni di cui agli articoli 40, ((40-bis,)) 41 e 43 sono soggetti a confisca secondo le disposizioni legislative vigenti in materia doganale.
1-bis. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penaleper uno dei delitti previsti dal presente Capo, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne ((costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato.)).
((Quando non è possibile procedere alla confisca di cui al primo periodo, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato)).
1-ter. La confisca di cui al comma 1-bis non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro. In caso di mancato versamento, previa diffida al contribuente inadempiente, la confisca è sempre disposta.
((1-quater. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente testo unico, puniti con pena detentiva non inferiore, nel massimo, a cinque anni, si applica l'articolo 240-bis del codice penale.)).”

Art. 45 D.Lgs. 504/1995 – Circostanze aggaravanti

“1. Qualora i reati di cui agli articoli 40, 41 e 43 siano commessi con il mezzo della corruzione del personale dell'amministrazione finanziaria o della Guardia di finanza, la pena è della reclusione da tre a cinque anni, oltre la multa.
2. Il personale dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza che concorre nei reati di cui al comma 1 è punito con la reclusione da quattro a sei anni, oltre la multa. L'applicazione della presente disposizione esclude quella dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383.”

Art. 46 D.Lgs. 504/1995 – Alterazione di congegni, impronte e contrassegni

“1. È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, al fine di sottrarre prodotto all'accertamento:
a) contraffà, altera, rimuove, guasta o rende inservibili misuratori, sigilli, bolli, punzoni, marchi di verificazione od altri congegni, impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia finanza;
b) fa uso di sigilli, bolli, punzoni, marchi di verificazione o altre impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di finanza contraffatti od alterati, ovvero senza autorizzazione.
2. Chiunque detiene, senza autorizzazione, congegni, sigilli, bolli o punzoni identici a quelli usati dall'amministrazione finanziaria o dalla Guardia di finanza, anche se contraffatti, è punito con la reclusione da uno a sei mesi. La pena è della reclusione da un mese ad un anno se il fatto è commesso da un fabbricante.

3. Il fabbricante che, senza essere concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, ne abbia agevolato la commissione omettendo di adottare le opportune cautele nella custodia dei misuratori e degli altri congegni ivi indicati è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da ((258 euro a 1549 euro)).
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, ove dal fatto sia conseguita un'evasione di imposta, resta salva l'applicabilità delle sanzioni di cui agli articoli 40 e 43."

Art. 47 D.Lgs. 504/1995 - Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa

"1. Per le deficienze riscontrate nella verificazione dei depositi fiscali di entità superiore al 2 per cento oltre il calo consentito si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al triplo della relativa accisa. Nel caso di prodotti denaturati, se la deficienza eccede l'uno per cento oltre il calo consentito, l'esercente è punito, indipendentemente dal pagamento dell'accisa commisurata all'aliquota più elevata gravante sul prodotto, con ((la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000)). Se la deficienza è di entità superiore al 10 per cento oltre il calo consentito si applicano le pene previste per il tentativo di sottrazione del prodotto al pagamento dell'accisa.
2. Per le eccedenze di prodotti nei depositi fiscali e per le eccedenze di prodotti denaturati non rientranti nei limiti delle tolleranze ammesse, ovvero non giustificate dalla prescritta documentazione si applicano le pene previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento o al pagamento dell'accisa, salvo che venga dimostrata la legittima provenienza dei prodotti ed il regolare assolvimento dell'imposta, se dovuta.
3. Per le deficienze, superiori ai cali ammessi, riscontrate all'arrivo dei prodotti trasportati in regime sospensivo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal decimo all'intero ammontare dell'imposta relativa alla quantità mancante superiore al predetto calo a meno che l'Amministrazione finanziaria abbia motivi fondati di ritenere che la circolazione dei prodotti di cui al presente comma sia avvenuta in frode o comunque in modo irregolare, nel qual caso la predetta sanzione è applicata con riguardo all'imposta relativa all'intera quantità mancante. Se la deficienza è di entità superiore al 10 per cento oltre il calo consentito, si applicano le pene previste per il tentativo di sottrazione del prodotto al pagamento dell'accisa. Le eccedenze sono assunte in carico.
4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 3 non si aplicano se viene fornita la prova che il prodotto mancante è andato perduto irrimediabilmente o distrutto.
5. Per le differenze di qualità o di quantità tra i prodotti soggetti ad accisa destinati all'esportazione e quelli indicati nella dichiarazione presentata per ottenere l'abbuono o la restituzione dell'accisa, si applica la sanzione amministrativa ((prevista dall'articolo 96, commi 1 e 2, delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, calcolata sulla somma indebitamente restituita o richiesta in restituzione.)).
5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai tabacchi lavorati."

Art. 48 D.Lgs. 504/1995 – Irregolarità nell'esercizio degli impianti di lavorazione e di deposito di prodotti sottoposti ad accisa

"1. Chiunque esercita un deposito di prodotti energetici, un impianto di distribuzione stradale di carburanti o un apparecchio di distribuzione automatica di carburanti, non denunciati a norma dell'art. 25, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da ((1032 euro a 5164 euro)).

La stessa sanzione si applica all'esercente di di depositi di prodotti alcolici non denunciati a norma dell'art.29.

2. Se nella verificazione dei depositi e degli impianti o degli apparecchi indicati nel comma 1 si riscontrano eccedenze rispetto alle risultanze del registro di carico e scarico o comunque non giustificate dalla prescritta documentazione, in aggiunta al pagamento del tributo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da ((516 euro a 3098 euro)).

Se l'eccedenza riscontrata non supera l'uno per cento rapportato alla quantità estratta nel periodo preso a base della verifica si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da ((154 euro a 929 euro)).

3. Non si fa luogo ad alcun addebito per le eccedenze, riscontrante nel periodo preso a base della verifica:

a) degli oli combustibili non superiori all'uno per cento della quantità estratta, presso i depositi liberi per uso commerciale;

b) dei carburanti non superiori al 5 per mille rapportato alle erogazioni registrate dal contatore totalizzatore, presso gli impianti e gli apparecchi di distribuzione automatica.

4. L'esercente degli impianti di lavorazione e di deposito di prodotti sottoposti ad accisa che effettua la consegna dei prodotti agevolati senza l'osservanza delle formalità prescritte è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da ((258 euro a 1549 euro)).

5. La sanzione di cui al comma 4 si applica anche nei confronti dell'esercente che apporta modifiche agli impianti senza la preventiva autorizzazione dell'((Ufficio dell'Agenzia delle dogane)), nei casi in cui è prescritta."

Art. 49 D.Lgs. 504/1995 - Irregolarità nella circolazione

"1. I prodotti sottoposti ad accisa, anche se destinati ad usi esenti od agevolati, ad esclusione ((dei tabacchi lavorati,)) del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e della birra, trasportati senza la specifica documentazione prevista in relazione a detta imposta, ovvero con documento falso od alterato o che non consente di individuare i soggetti interessati all'operazione di trasporto, la merce o la quantità effettivamente trasportata, si presumono di illecita provenienza. In tali casi si applicano al trasportatore ed allo speditore le pene previste per la sottrazione del prodotto all'accertamento o al pagamento dell'imposta.

2. Nei casi di cui al comma 1, se viene dimostrata la legittima provenienza dei prodotti ed il regolare assolvimento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da ((516 euro a 3098 euro)), salvo che per i cali di prodotti in cauzione, per i quali si applicano le specifiche sanzioni previste dal presente testo unico.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano qualora i prodotti trasportati differiscano quantitativamente rispetto ai dati risultanti ((dal sistema informatizzato o dai documenti che accompagnano i medesimi prodotti,)) in misura non superiore all'uno per cento, se in più, o al 2 per cento oltre il calo ammesso dalle norme doganali vigenti, se in meno.

4. Nei casi di irregolare ((predisposizione della documentazione prescritta ai fini della circolazione)), diversi da quelli previsti nel comma 1, si applica allo speditore la sanzione amministrativa di cui al comma 2. La stessa sanzione si applica al trasportatore che non esegue gli adempimenti prescritti.
5. Le sanzioni amministrative di cui ai commi 2 e 4 si applicano, altresì, per le violazioni previste nei medesimi commi relative ai trasferimenti dei prodotti di cui all'art. 21, comma 3. Qualora non venga fornita dimostrazione che il prodotto sia stato destinato ad usi diversi da quelli soggetti ad imposta si applica la presunzione di reato di cui al comma 1; l'imposta evasa è calcolata in base all'aliquota indicata all'art. 21, comma 2.
6. Qualora sia stabilita l'utilizzazione di documenti di cui all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, quali documenti di accompagnamento specifici dei prodotti soggetti ad accisa, si applicano, in luogo delle sanzioni previste nel medesimo decreto, quelle contemplate nel presente articolo.
7. Le sanzioni previste dalle norme vigenti per le irregolarità relative ((alla documentazione prescritta ai fini della circolazione)) del vino o delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra si applicano anche nel caso in cui tali documenti siano quelli specifici dei prodotti sottoposti ad accisa."

Art. 78 D.Lgs. 141/2024 – Contrabbando per omessa dichiarazione
"1. È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti, chiunque, omettendo di presentare la dichiarazione doganale:
a) introduce, fa circolare nel territorio doganale ovvero sottrae alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo, merci non unionali;
b) fa uscire a qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali.
2. La sanzione di cui al comma 1 si applica a colui che detiene merci non unionali, quando ricorrono le circostanze previste nell'articolo 19, comma 2.".

Art. 79 D.Lgs. 141/2024 – Contrabbando per dichiarazione infedele
"1. Chiunque dichiara qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all'accertato è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione."

Art. 80 D.Lgs. 141/2024 - Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine
"1. È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti il comandante di aeromobili o il capitano di navi che:
a) sbarca, imbarca o trasborda, nel territorio dello Stato, merce non unionale omettendo di presentarla al più vicino ufficio dell'Agenzia;
b) al momento della partenza non ha a bordo merci non unionali o in esportazione con restituzione di diritti, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto, la dichiarazione sommaria e gli altri documenti doganali;
c) trasporta merci non unionali nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, della dichiarazione sommaria e degli altri documenti doganali quando sono prescritti.

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica altresì al:
a) capitano della nave che, in violazione del divieto di cui all'articolo 60, trasportando merci non unionali, rasenta le sponde nazionali o getta l'ancora, sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio dello Stato in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse;
b) comandante dell'aeromobile che, trasportando merci non unionali, atterra fuori di un aeroporto doganale e omette di denunciare l'atterraggio, entro il giorno lavorativo successivo, alle autorità indicate all'articolo 65. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile."

Art. 81 D.Lgs. 141/2024 - Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti
"1. Chiunque attribuisce, in tutto o in parte, a merci non unionali, importate in franchigia o con riduzione dei diritti stessi, una destinazione o un uso diverso da quello per il quale è stata concessa la franchigia o la riduzione è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti."

Art. 82 D.Lgs. 141/2024 - Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti
"1. Chiunque usa mezzi fraudolenti, allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci che si esportano, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dell'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere."

Art. 83 D.Lgs. 141/2024 - Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento
"1. Chiunque, nelle operazioni di esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare o di perfezionamento, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti di confine che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti."

Art. 84 D.Lgs. 141/2024 - Contrabbando di tabacchi lavorati
"1. Chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali, come definiti dall'articolo 39-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è punito con la reclusione da due a cinque anni.
2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno a oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 85, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, non inferiore in ogni caso a euro 5.000.
3. Se i quantitativi di tabacchi lavorati di contrabbando risultano:
a) non superiori a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 500;
b) superiori a 200 e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 1.000."

Art. 85 D.Lgs. 141/2024 - Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati

"1. Se i fatti previsti dall'articolo 84 sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.

2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 84, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:

a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, l'autore fa uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;

b) nel commettere il reato o immediatamente dopo, l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

d) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee a ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;

e) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi a oggetto il delitto di contrabbando."

Art. 86 D.Lgs. 141/2024 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati

"1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 84 ovvero dall'articolo 40-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies di cui al citato testo unico, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

3. La pena è aumentata, se il numero degli associati è di dieci o più.

4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dall'articolo 85, comma 2, lettere d) o e), ovvero dall'articolo 40-ter, comma 2, lettere d) o e), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies del medesimo testo unico, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. Le pene previste dall'articolo 84 e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'autore che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti."

Art. 88 D.Lgs. 141/2024 - Circostanze aggravanti del contrabbando

"1. Per i delitti previsti negli articoli da 78 a 83, è punito con la multa aumentata fino alla metà chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.
2. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:
a) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, l'autore è sorpreso a mano armata;
b) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, tre o più persone autrici di contrabbando sono sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
c) quando il fatto è connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
d) quando l'autore è un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;
e) ((quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione a titolo di dazio doganale è superiore a 100.000 euro;))
e-bis) ((quando l'ammontare complessivo dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione diversi dal dazio doganale è maggiore di euro 500.000.))
3. ((Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni:))
a) ((quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione a titolo di dazio doganale è maggiore di euro 50.000 e non superiore a euro 100.000;))
b) ((quando l'ammontare complessivo dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione diversi dal dazio doganale è maggiore di euro 200.000 e non superiore a euro 500.000.))".

Art. 94 D.Lgs. 141/2024 – Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca

"1. Nei casi di contrabbando, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto. Quando non è possibile procedere alla confisca delle cose di cui al primo periodo, è ordinata la confisca di somme di denaro, beni e altre utilità per un valore equivalente, di cui il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona.
2. Sono in ogni caso soggetti a confisca i mezzi di trasporto, a chiunque appartenenti, che risultino adattati allo stivaggio fraudolento di merci ovvero contengano accorgimenti idonei a maggiorarne la capacità di carico o l'autonomia, in difformità delle caratteristiche costruttive omologate, o che siano impiegati in violazione alle norme concernenti la circolazione o la navigazione e la sicurezza in mare.
3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale, se si tratta di mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego, anche occasionale, e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.
4. Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta a norma del libro VI, titolo II, del codice di procedura penale.
5. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dall'articolo 88, comma 2, si applica l'articolo 240-bis del codice penale."

W. Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale

La presente Parte Speciale I è dedicata alla trattazione dei reati contro il patrimonio cultura per il quale l'art. 25 *septiesdecies* D.Lgs. 231/2001 prevede la responsabilità amministrativa dell'Ente.

Qui di seguito viene riportato l'elenco delle fattispecie prese in considerazione dal Decreto:

- Furto di beni culturali (art. 518 *bis* c.p.);
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 *ter* c.p.);
- Ricettazione di beni culturali (art. 518 *quater* c.p.);
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518 *octies* c.p.);
- Violazione in materia di alienazione di beni culturali (art. 518 *novies* c.p.);
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518 *decies* c.p.);
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518 *undecies* c.p.);
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 *duodecies* c.p.);
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518 *quaterdecies* c.p.).

Tutte le fattispecie di reato richiamate sono accomunate dall'avere ad oggetto "beni culturali", un concetto che viene definito dall'art. 2, D.Lgs. 42/2004 (c.d. Codice dei beni culturali) come segue: "sono beni culturali le cose immobili e mobili che […] presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà". I successivi artt. 10 e 11 del Codice dei beni culturali concorrono a meglio connotare la definizione, offrendo un'elencazione di beni qualificabili come "culturali".
Si tratta di un ambito vasto e variegato, ma il carattere di "interesse culturale" di un bene deve essere oggetto di un'apposita dichiarazione disciplinata dalla legge (art. 13 Codice dei beni culturali), che non è richiesta solo per i beni più significativi e di proprietà pubblica.

Alcune delle fattispecie di reato richiamate hanno ad oggetto, oltre ai beni culturali, anche i "beni paesaggistici". Si tratta di un concetto pure definito dal Codice dei beni culturali agli artt. 134 e ss. e che comprende gli immobili e le aree costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, quali ad esempio: i parchi e le riserve nazionali e regionali, i vulcani, la catena alpina per la parte eccedente i 1.600 metri di quota, gli alberi monumentali. Anche in questo caso è previsto un apposito riconoscimento amministrativo.

Gli articoli del codice penale e delle leggi speciali che vengono in rilievo per la comprensione di ciascuna fattispecie, accompagnati da una sintetica illustrazione del reato sono presentati nel seguito.

w.1 Descrizione delle fattispecie

Art. 518 *bis* c.p. – Furto di beni culturali

"Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro

1.500.
La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge."
Tale ipotesi di reato è volta a tutelare il patrimonio culturale da illecite forme di impossessamento.
Si tratta di una fattispecie di reato speciale rispetto al furto di cose mobili generiche previsto e punito dall'art. 624 c.p. e "comune" in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti incriminati sopra descritti.

Sotto il profilo oggettivo, per la ricorrenza del reato, è richiesto che il soggetto si impossessi del bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, oppure che si impossessi di beni archeologici appartenenti allo Stato. La norma trova applicazione esclusivamente con riguardo ai beni culturali mobili indicati all'art. 10 D.Lgs. 42/2004 (beni culturali pubblici e privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione di culturalità) e art. 91 D.Lgs. 42/2004 (beni archeologici provenienti dal sottosuolo o dai fondali marini).

L'elemento soggettivo è il dolo specifico, richiedendo la norma che il soggetto agisca al precipuo fine di trarre profitto per sé o per altri.

Il secondo comma prevede delle circostanze aggravanti per il caso in cui il reato venga commesso con le aggravanti previste per il furto semplice dall'art. 625 c.p. oppure – con riguardo ai reperti provenienti dal sottosuolo o dai fondali marini – il furto sia commesso da soggetto autorizzato ad eseguire le ricerche.

Sul piano della responsabilità degli enti, il reato di cui all'art.518 bis c.p. è punito con una sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote, nonché con le misure interdittive di cui all'art.9 comma 2 del D.Lgs. n.231/01 per una durata non superiore a due anni.

<u>Art. 518-ter c.p. Appropriazione indebita di beni culturali</u>
"Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.
Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata."

Tale norma costituisce fattispecie speciale rispetto al generico reato di appropriazione indebita previsto dall'art. 646 c.p., qualificata dalla "culturalità" dei beni sui quali ricade la condotta punita. Le pene comminate sono tuttavia meno severe di quelle previste per la corrispondente ipotesi comune (per la quale è prevista la reclusione da due a cinque anni). Tale ipotesi di reato è di tipo "comune" in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti incriminati sopra descritti.

L'oggetto della condotta incriminatrice si sostanzia nell'appropriazione di beni culturali di cui si abbia già il possesso o la detenzione. Si tratta dunque dell'abuso del possessore a danno del legittimo proprietario. Il

reato presuppone che l'agente abbia il mero possesso della cosa, ossia un possesso disgiunto dalla proprietà, e che ciò nonostante si comporti verso il bene come se fosse proprio; quindi, compia atti di disposizione a cui il possessore non è autorizzato.

L'elemento soggettivo è il dolo specifico, inteso come consapevolezza dell'altruità del bene e volontà di compiere un atto di disposizione illegittimo con la precisa finalità di trarre un profitto per sé o per altri.

Il secondo comma prevede una circostanza aggravante per il caso in cui il reato venga commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario.

Sul piano della responsabilità degli enti, il reato di cui all'art.518 ter c.p. è punito con una sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote, nonché con le misure interdittive di cui all'art.9 comma 2 del D.Lgs. n.231/01 per una durata non superiore a due anni.

Art. 518 *quater* c.p. – Ricettazione di beni culturali

"Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.
La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi degli articoli 628, terzo comma, o 628 bis, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto."

Tale norma costituisce fattispecie speciale rispetto al generico reato di cui all'art. 648 c.p. dalla quale si differenzia per la natura dei beni sui quali ricade la condotta tipica.
Si tratta di un reato di tipo "comune" in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti incriminati sopra descritti.

Presupposto indefettibile ai fini della configurabilità della fattispecie in esame è l'esistenza di un reato presupposto (non è necessario che tale reato sia giudizialmente accertato) dal quale provengono i beni culturali oggetto dell'azione incriminata. Non è invece necessario che detti beni provengano dalla commissione di un delitto appartenente alla famiglia dei reati contro il patrimonio, ben potendo il reato presupposto essere posto a tutela di un qualsiasi altro bene giuridico.

L'elemento oggettivo del reato consiste nel:

- Eseguire qualsiasi attività negoziale che consenta di trasferire il possesso del bene, gratuitamente o dietro pagamento di un corrispettivo, da un soggetto ad un altro;
- Conseguire il possesso del bene in maniera diversa da quella precedentemente esposta;

- Nascondere e/o occultare il bene dopo averlo avuto a disposizione;
- Mettere in relazione il soggetto che ha commesso il reato presupposto e colui che esegue la condotta tipica della ricettazione. Tale ipotesi di reato, infatti, si realizza non solo nel momento dell'acquisto, della ricezione o dell'occultamento dei beni ma anche nel momento dell'intromissione.

Infatti, la fattispecie criminosa in questione punisce penalmente anche il soggetto che in qualsiasi modo interviene o come semplice intermediario nel negozio di acquisto di beni culturali provenienti dal delitto, o a qualsiasi titolo nel loro occultamento. Il reato si configura anche quando l'autore del delitto da cui i beni provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Oggetto materiale del reato sono, come già anticipato, i beni culturali che costituiscono il prezzo, il frutto o il prodotto di un altro delitto.

L'elemento soggettivo è il dolo specifico, perché oltre alla coscienza e volontà del fatto tipico, vi è l'ulteriore scopo di procurare a sé o ad altri un profitto.

Il secondo comma prevede una circostanza aggravante per il caso in cui il reato venga commesso su beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ed estorsione aggravata.

Sul piano della responsabilità degli enti, il reato di cui all'art.518 quater c.p. è punito con una sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote, nonché con le misure interdittive di cui all'art.9 comma 2 del D.Lgs. n.231/01 per una durata non superiore a due anni.

Art. 518 *octies* c.p. - Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali

"Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi."

Tale norma incrimina la riproduzione di documenti falsi e la manomissione di documenti relativi ai beni culturali mobili, qualora tali azioni abbiano come scopo quello di nascondere la provenienza illecita del bene.

Si tratta di una norma innovativa nel nostro ordinamento, mutuata dall'art. 9 della Convenzione di Nicosia. Il Senato è intervenuto su questa fattispecie penale inserendo un ulteriore comma che punisce con pena ridotta chiunque fa uso della suddetta scrittura privata falsa senza aver concorso nella sua formazione o alterazione.
Si tratta di un reato di tipo "comune" in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti incriminati sopra descritti.

L'elemento oggettivo del reato può consistere tanto nella formazione di una scrittura privata falsa, quanto nella alterazione, distruzione o occultamento di una scrittura privata vera.

L'elemento soggettivo richiesto dalla norma è il dolo specifico, perché oltre alla coscienza e volontà del fatto tipico, è previsto l'ulteriore precipuo scopo di nascondere la provenienza illecita del bene.

Sul piano della responsabilità degli enti, il reato di cui all'art.518 octies c.p. è punito con una sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote, nonché con le misure interdittive di cui all'art.9 comma 2 del D.Lgs. n.231/01 per una durata non superiore a due anni.

Art. 518 *novies* c.p. - Violazioni in materia di alienazione di beni culturali

"É punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:

1) *chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;*
2) *chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;*
3) *l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento."*

La norma punisce le violazioni in materia di alienazione di beni culturali.
Il provvedimento sposta nel Codice penale, innalzandone la pena, la fattispecie contenuta nell'articolo 173 del Codice dei beni culturali. Il Senato è intervenuto sulla condotta penalmente rilevante per specificare che all'alienazione è equiparata l'immissione sul mercato del bene culturale.
Si tratta di un reato di tipo "comune" in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti incriminati sopra descritti.

Nello specifico, commette il reato:

- Chiunque aliena beni culturali senza autorizzazione (ivi compresi beni ecclesiastici);
- Chiunque, essendovi tenuto, non presenta la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
- L'alienante di un bene culturale che consegna la cosa soggetta a prelazione, in pendenza del termine previsto per l'esercizio del relativo diritto (60 giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento).

L'elemento soggettivo richiesto dalla norma è il dolo generico, inteso come previsione e volontà di commettere violazioni in materia di alienazione di beni culturali.

Sul piano della responsabilità degli enti, il reato di cui all'art.518 novies c.p. è punito con una sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote, nonché con le misure interdittive di cui all'art.9 comma 2 del D.Lgs n.231/01 per una durata non superiore a due anni.

Art. 518 *decies* c.p. – Importazione illecita di beni culturali

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518 quater, 518 quinquies, 518 sexies e 518 septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165."

La norma punisce l'importazione illecita di beni culturali. Si tratta della condotta di colui che, senza aver concorso in un reato di ricettazione, impiego di bene culturale proveniente da delitto, riciclaggio o autoriciclaggio, importa dall'estero nel nostro Paese beni culturali provenienti da delitto, rinvenuti a seguito di ricerche non autorizzate o esportati da un altro Stato in violazione delle norme a tutela del patrimonio culturale. Il Senato è intervenuto su questa disposizione eliminandovi il richiamo al delitto di attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali.

Si tratta di un reato di tipo "comune" in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti incriminati sopra descritti.

L'elemento soggettivo richiesto dalla norma è il dolo generico, inteso come previsione e volontà di commettere il fatto tipico.
Sul piano della responsabilità degli enti, il reato di cui all'art.518 decies c.p. è punito con una sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote, nonché con le misure interdittive di cui all'art.9 comma 2 del D.Lgs. n.231/01 per una durata non superiore a due anni.

Art. 518 *undecies* c.p. - Uscita o esportazione illecite di beni culturali
"Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.
La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale."

La norma punisce l'esportazione illecita di beni culturali.
Si tratta di un reato di tipo "comune" in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti incriminati sopra descritti.

Nello specifico, commette il reato:

- Chiunque trasferisca all'estero beni culturali o altri beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai

sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione;
- Chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale i suddetti beni usciti o esportati legalmente in via temporanea;
- Chiunque renda dichiarazioni mendaci al fine di attestare la non assoggettabilità dei beni di interesse culturale al procedimento di autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

L'elemento soggettivo richiesto dalla norma è il dolo generico, inteso come previsione e volontà di commettere il fatto tipico.

Sul piano della responsabilità degli enti, il reato di cui all'art.518 undecies c.p. è punito con una sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote, nonché con le misure interdittive di cui all'art.9 comma 2 del D.Lgs n.231/01 per una durata non superiore a due anni.

Art. 518 *duodecies* c.p. - Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici

"Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.
Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.
La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna."

La fattispecie punisce il danneggiamento e la distruzione di beni culturali e paesaggistici.
Si tratta di un reato di tipo "comune" in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti incriminati sopra descritti.

La disposizione elenca analiticamente una serie di condotte di danneggiamento e, andando oltre i consolidati confini dell'art. 635 c.p., aggiunge un ulteriore condotta: rendere non fruibile il bene, nel senso di impedirne il godimento estetico.

Il vero contenuto di novità della norma è rappresentato dal fatto che la tutela penale è ora assicurata anche avverso modi di disposizione di una cosa propria. Quello che potremmo definire, in sintesi, danneggiamento del bene proprio, infatti, è punito allo stesso modo di quello del bene altrui. Il delitto viene slegato da profili di arida patrimonialità, spostandosi piuttosto sul versante della preservazione del retaggio culturale. La titolarità della proprietà sfuma in un vero e proprio onere di conservazione in funzione dell'accessibilità al bene da parte della collettività.

L'elemento soggettivo richiesto dalla norma è il dolo generico, inteso come previsione e volontà di commettere il fatto tipico.

Sul piano della responsabilità degli enti, il reato di cui all'art.518 duodecies c.p. è punito con una sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote, nonché con le misure interdittive di cui all'art.9 comma 2 del D.Lgs. n.231/01 per una durata non superiore a due anni.

Art. 518 *quaterdecies* c.p. – Contraffazione di opere d'arte

"É punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:

1) *chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;*
2) *chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;*
3) *chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;*
4) *chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.*

É sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato."

La norma punisce la contraffazione di opere d'arte declinata in quattro differenti condotte tipiche.
Si tratta di un reato di tipo "comune" in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti incriminati sopra descritti.

Nello specifico, commette il reato:

- Chiunque, con dolo specifico di profitto, "contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico". Sul piano della interpretazione letterale si può concludere che la condotta di contraffazione implichi la produzione di un'opera facendola apparire originale, quella di riproduzione la creazione da un originale di una sua imitazione come tale non riconoscibile, quella di alterazione inerisca soltanto i connotati identificativi dell'opera, risultando altrimenti integrato il delitto di danneggiamento;
- Chiunque, indipendentemente dal ruolo avuto nella condotta di cui al n. 1, "pone in commercio", detiene o introduce in Italia a tale scopo "o comunque pone in circolazione come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti" delle stesse opere. La disposizione mira in tal modo a tutelare anche il valore immateriale dell'affidamento di mercato: le copie, per poter essere di libera commercializzazione, infatti, devono porre in adeguata evidenza la loro natura di "non originale".

- Chiunque "conoscendone la falsità" autentichi una dette predette contraffazioni.
  Tale disposizione risulta evidentemente tesa a tutelare la pubblica fede, quella cui si affida sul mercato un potenziale compratore che non disponga di un elevato grado di conoscenza;
- Chiunque, con qualsiasi mezzo differente dall'autenticazione, accredita (o contribuisce a farlo) l'autenticità di opere che sa essere false.

Di tutti gli esemplari contraffatti, corpo del reato, deve essere ordinata la confisca, a meno che essi non siano parte del patrimonio della "vittima", ovvero di colui che li ha acquistati credendoli veri. I beni confiscati non potranno neppure essere venduti in sede di asta dei corpi di reato.
Sul piano della responsabilità degli enti, il reato di cui all'art.518 quaterdecies c.p. è punito con una sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote, nonché con le misure interdittive di cui all'art.9 comma 2 del D.Lgs. n.231/01 per una durata non superiore a due anni.

X. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

La presente Parte Speciale I è dedicata alla trattazione dei reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici per il quale l'art. 25 *duodevicies* D.Lgs. 231/2001 prevede la responsabilità amministrativa dell'Ente.
Qui di seguito viene riportato l'elenco delle fattispecie prese in considerazione dal Decreto:

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518 *sexies* c.p.);
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518 *terdecies* c.p.).

Gli articoli del codice penale che vengono in rilievo per la comprensione di ciascuna fattispecie, accompagnati da una sintetica illustrazione del reato sono presentati nel seguito.

x.1 Descrizione delle fattispecie

Art. 518 *sexies* c.p. – Riciclaggio di beni culturali

"Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.
La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto."

La norma punisce il riciclaggio di beni culturali: la condotta tipica è mutuata dal delitto di riciclaggio di cui all'art. 648-bis c.p., ma la pena è inasprita.
Il delitto risulta integrato anche allorché l'autore del reato presupposto, che deve consistere sul piano del fatto tipico e dell'antigiuridicità, sia non imputabile o non punibile, o qualora manchi una condizione di

procedibilità.
La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a 5 anni.

L'elemento soggettivo richiesto dalla norma è il dolo generico, caratterizzato dalla coscienza e volontà del fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice.

Sul piano della responsabilità degli enti, il reato di cui all'art.518 sexies c.p. è punito con una sanzione pecuniaria da 500 a 1000 quote, nonché con la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa risulti stabilmente utilizzata allo scopo di consentire o agevolare la commissione del delitto.

Art. 518 *terdecies* c.p. - Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici
"Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni."

La norma, seguendo pedissequamente lo schema dell'art. 419 c.p., punisce con pena inasprita le condotte di devastazione e saccheggio di beni culturali, paesaggistici o di luoghi di cultura.
La fattispecie penale troverà applicazione al di fuori delle ipotesi di devastazione, saccheggio e strage di cui all'articolo 285 c.p. Si ricorda che l'articolo 419 c.p. punisce con la reclusione da 8 a 15 anni chiunque commette fatti di devastazione o di saccheggio senza con questo intendere attentare alla sicurezza dello Stato (fattispecie di devastazione, saccheggio e strage di cui all'art. 285 c.p.).
Quanto ai luoghi della cultura, si ricorda che ai sensi dell'art. 101 del D.lgs. 42/2004 sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche, gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali.
Si tratta di un reato di tipo "comune" in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti incriminati sopra descritti.

Per "devastazione" s'intende l'effetto di una condotta di rovina e danneggiamento o la distruzione su larga scala, esercitata a danno di un elevato numero di cose in un'area spaziale dalle ampie dimensioni, al punto da considerarsi minacciato l'ordine pubblico.

Per "saccheggio" s'intende l'attività protesa a svaligiare, depredare cose mobili, usando spesso la violenza e turbando la tranquillità e la sicurezza pubblica.

L'elemento soggettivo richiesto dalla norma è il dolo generico, inteso come previsione e volontà di commettere il fatto tipico.

Sul piano della responsabilità degli enti, il reato di cui all'art.518 terdecies c.p. è punito con una sanzione pecuniaria da 500 a 1000 quote, nonché con la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa risulti stabilmente utilizzata allo scopo di consentire o agevolare la

commissione del delitto.

Y. Disposizioni in materia di delitti contro gli animali

La presente Parte Speciale I è dedicata alla trattazione dei reati contro gli animali per il quale l'art. 25 *undevicies* D.Lgs. 231/2001 prevede la responsabilità amministrativa dell'Ente.

Qui di seguito viene riportato l'elenco delle fattispecie prese in considerazione dal Decreto:

- Uccisione di animali (art. 544 *bis* c.p.);
- Maltrattamento di animali (art. 544 *ter* c.p.);
- Spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544 *quater* c.p.);
- Combattimenti tra animali (art. 544 *quinquies* c.p.);
- Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.).

Gli articoli del codice penale che vengono in rilievo per la comprensione di ciascuna fattispecie, accompagnati da una sintetica illustrazione del reato sono presentati nel seguito.

Le norme disciplinanti i delitti contro il sentimento per gli animali sono state introdotte dalla L. 189/2004, al fine di colmare le precedenti lacune normative in merito.

Gli articoli del codice penale introdotti non forniscono ad ogni modo una tutela esaustiva, dato che sopperisce la protezione indiretta di cui all'articolo 2 L. 189/2004, nella quale si vieta l'utilizzo di cani e gatti per la produzione di vestiario. Specularmente, ai sensi dell'articolo 19ter, le nuove disposizioni non si applicano "*ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione di animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali*".
Infine, in sede di recepimento della Direttiva 2008/99/CE, il D. Lgs. N 121/2011 ha introdotto gli articoli 727 bis e 733 bis.

y.1 Descrizione delle fattispecie

Art. 544 *bis* c.p. – Uccisione di animali

"Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000(3).
Se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 10.000 a euro 60.000".

Al di là di tali considerazioni, la norma in esame punisce chi cagioni la morte di un animale per crudeltà o senza necessità.
Per crudeltà va intesa la causazione della morte con modalità o per motivi che urtano la sensibilità umana.

L'assenza di necessità richiama invece una nozione più ampia di quella di cui all'articolo 54, e cioè

una necessità relativa, che rende non punibile la condotta, se posta in essere per soddisfare un bisogno umano, o fini produttivi legalizzati.

La causazione della morte rispecchia il delitto di omicidio (art. 575), sia per quanto riguarda la condotta commissiva che omissiva.

Art. 544 *ter* c.p. – Maltrattamento di animali

"Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo e al secondo comma deriva la morte dell'animale."

La norma in oggetto include sia reati di mera condotta che reati di evento, punendo difatti da un lato la sottoposizione a sevizie, fatiche insopportabili e la somministrazione di stupefacenti o sostanza vietate, dall'altro lato la produzione, per crudeltà o senza necessità, di una lesione (un danno alla salute). Per quanto concerne tale elemento, è stato appurato che, a differenza dell'art. 582, non è necessaria l'insorgenza di una "malattia nel corpo o nella mente", essendo sufficiente, ai fini della configurabilità del delitto, la diminuzione dell'originaria integrità dell'animale, diretta conseguenza di una condotta volontaria commissiva od omissiva.

La norma in esame si distingue da quella di cui all'art. 727, in quanto quest'ultima pare esclusivamente destinata ad assicurare che il possesso dell'animale sia esercitato con modalità compatibili con la natura dell'animale, mentre qui si intende invece tutelare l'animale nella sua integrità fisica.

Art. 544 *quater* c.p. – Spettacoli o manifestazioni vietati

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 15.000 a 30.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale."

La norma in esame punisce l'organizzazione o la promozione di spettacoli o manifestazioni che comportino strazi o sevizie per gli animali (non gare di combattimento tra animali, disciplinati dalla norma successiva). Per contro, non viene punito il mero partecipante alla gara, per cui troverà applicazione l'articolo 544 bis o il 544 ter a seconda che scaturisca rispettivamente la morte dell'animale o una lesione.

Il secondo comma prevede una circostanza aggravante specifica, qualora i fatti siano commessi nell'ambito di scommesse clandestina, o al fine di trarne profitto, oppure qualora si cagioni la morte di un animale.

Art. 544 *quinquies* c.p. – Divieto di combattimenti tra animali

"Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà:

1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;

2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;

3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti, e a chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni di cui al primo comma.

Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro."

La norma in esame punisce l'organizzazione, la promozione o la direzione di combattimenti o competizioni tra animali che possano metterne in pericolo l'integrità fisica. Per contro, il mero partecipante alla gara è punito più lievemente, sia che allevi o addestri l'animale per tale scopo, sia che acconsenta semplicemente alla partecipazione del proprio animale, anche senza un addestramento all'uopo destinato.

Trattasi (almeno con riguardo al primo comma) di **reato di pericolo**, in quanto non è necessaria una effettiva lesione dell'integrità fisica dell'animale.

Per quanto concerne tale elemento, è stato appurato che, a differenza dell'art. 582, non è necessario il pericolo di insorgenza di una "malattia nel corpo o nella mente", essendo sufficiente, ai fini della configurabilità del delitto, il pericolo di una mera diminuzione dell'originaria integrità dell'animale.

Art. 638 c.p. – Uccisione o danneggiamento di animali altrui

"Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compie il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria, è punito con la reclusione da uno a quattro anni."

Il bene giuridico oggetto di tutela è l'integrità fisica degli animali altrui e l'interesse del proprietario ad un loro efficace utilizzo.

Ai fini della configurabilità del delitto in esame è sufficiente l'uccisione, il deterioramento o il

danneggiamento di un animale altrui, senza necessità.

In tale ultimo concetto è compreso non solo lo stato di necessità di cui all'art. 54, ma anche ogni altra situazione che induca all'uccisione o al danneggiamento per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno giuridicamente apprezzabile alla persona o ai propri beni (lo stato di necessità puro tutela scrimina invece solo le situazioni di reazione ad un pericolo verso la persona).

Il secondo comma prevede una circostanza aggravante speciale, qualora il fatto sia commesso su più di due capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su bovini ed equini, anche non raccolti in mandria.

Ai fini del riconoscimento dell'esimente di cui all'ultimo comma, per "volatile" va inteso qualsiasi animale in possesso di ali (e quindi anche i polli).

Z. Reati commessi con l'uso di sistemi di intelliigenza artificiale

La presente Parte Speciale I è dedicata alla trattazione dei reati commessi con l'uso di sistemi di intelligenza artificiale per il quale l'art. 25 *vicies* D.Lgs. 231/2001 prevede la responsabilità amministrativa dell'Ente.

Qui di seguito viene riportato l'elenco delle fattispecie prese in considerazione dal Decreto:

- Omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale e alterazione illecita dei sistemi (art. 437 *bis* c.p.);
- Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale (art. 612 *quater* c.p.).

Gli articoli del codice penale che vengono in rilievo per la comprensione di ciascuna fattispecie, accompagnati da una sintetica illustrazione del reato sono presentati nel seguito.

z.1 Descrizione delle fattispecie

Art. 437 *bis* c.p. - Omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale e alterazione illecita dei sistemi

"Chiunque omette di adottare le misure tecniche di sicurezza, previste per la progettazione, l'addestramento, la produzione, l'immissione sul mercato di sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio, idonee a prevenire malfunzionamenti o alterazioni del funzionamento dei sistemi ovvero omette di adottare misure di sorveglianza umana è punito con la reclusione da uno a cinque anni, quando da tali omissioni derivi pericolo per la vita o l'incolumità pubblica o individuale. Qualora dal fatto derivi un pericolo per la sicurezza dello Stato, la pena è della reclusione da due a otto anni.

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al di fuori dei casi indicati al primo comma, altera sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio è punito, qualora dal fatto derivi un pericolo per la vita o l'incolumità pubblica o individuale, con la reclusione da due a sei anni. Qualora dal fatto derivi un pericolo per la sicurezza dello Stato, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Se taluno dei fatti previsti dal comma primo è commesso per colpa grave, la pena è ridotta da un terzo a un sesto.

L'utilizzatore professionale di sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio che omette intenzionalmente di adottare misure di sorveglianza umana è punito con le pene previste dal primo comma, primo e secondo periodo, qualora da tale omissione derivi, rispettivamente, pericolo per la vita o l'incolumità pubblica o individuale oppure un pericolo per la sicurezza dello Stato".

L'art. 437-bis c.p. punisce l'omessa adozione di misure di sicurezza e l'alterazione illecita dei sistemi di i.a. ad alto rischio, quando da tali condotte derivi un pericolo concreto per la vita o l'incolumità pubblica o privata, o per la sicurezza dello Stato.
Come noto, la tecnica dell'anticipazione penale costituisce ormai la modalità principe per sopperire alla crisi del diritto penale d'evento (di danno) – crisi che trae origine dalla difficoltà, nei contesti di incertezza scientifica, di ricondurre l'evento lesivo, sul piano causale e soggettivo, ad un determinato soggetto. Nel caso dell'i.a., poi, l'imprevedibilità è talvolta una caratteristica strutturale del comportamento degli algoritmi, con la conseguenza che l'evento lesivo potrebbe risultare spesso estraneo alla sfera di dominio dell'agente, e, dunque, non rimproverabile a quest'ultimo. Di qui, l'esigenza – evidenziata da tempo anche da larga parte della dottrina – di anticipare la tutela penale allo stadio del pericolo.
Non possono tuttavia sottacersi le difficoltà applicative connesse al ricorso, nell'art. 437-bis c.p., alla tecnica del pericolo concreto, che richiede pur sempre l'accertamento del nesso tra violazione cautelare e pericolo: una valutazione, quest'ultima, che potrebbe rivelarsi tutt'altro che immediata, stante l'opacità e l'inesplicabilità che attualmente caratterizza i risultati algoritmici. Si consideri, tra l'altro, che, per quanto riguarda la sicurezza dello Stato, l'accertamento della sussistenza di un pericolo concreto potrebbe risultare particolarmente ostico, trattandosi di un bene giuridico evanescente e di difficile circoscrizione sul piano empirico.
Elemento comune a tutte le fattispecie previste dall'art. 437-bis c.p. - oltre al pericolo concreto - è la nozione di "sistema di i.a. ad alto rischio". L'art. 2, comma 1, lett. e), del decreto, nel definire tale nozione, rinvia al regolamento (UE) n. 2024/1689 (c.d. AI Act), con la conseguenza di estendere al settore penale una definizione che notoriamente non brilla per chiarezza. Non è dunque peregrino immaginare che – come d'altronde anche per la nozione di "sistema di i.a." prevista dai già menzionati artt. 612-quater c.p. e art. 171, comma 1, lett. a-ter, L. 22 aprile 1941, n. 633, nonché dalle aggravanti introdotte dalla L. 132/2025 – la riconduzione degli algoritmi alla nozione di "sistema di i.a. ad alto rischio" costituirà una delle principali questioni interpretative sulle quali si confronteranno le parti del processo.

Il primo comma dell'art. 437-bis c.p. prevede due reati omissivi dolosi strutturati come norme a più fattispecie, che puniscono l'omessa adozione di "misure tecniche di sicurezza, previste per la progettazione, l'addestramento, la produzione, l'immissione sul mercato di sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio, idonee a prevenire malfunzionamenti o alterazioni del funzionamento dei sistemi", e l'omessa adozione di "misure di sorveglianza umana". Il primo reato, con cornice edittale più bassa (da uno a cinque anni di reclusione), si applica quando dalla condotta deriva pericolo concreto per la vita o l'incolumità pubblica o individuale; il secondo, punito dai due agli otto anni di reclusione, si applica quando dall'omissione deriva pericolo per la sicurezza dello Stato.
Rispetto al testo della delega, spicca l'espresso riferimento alle "misure di sorveglianza umana", che la disposizione menziona autonomamente rispetto alle "misure tecniche di sicurezza" - sebbene, a ben vedere,

le prime possano considerarsi una species del più ampio genus delle misure di sicurezza.

Il comma 2 dell'art. 437-bis c.p. contiene due reati commissivi dolosi che puniscono l'alterazione illecita dei sistemi di i.a.; anche in questo caso, le due figure di reato si distinguono in ragione del bene giuridico che è messo in pericolo dalla condotta (la vita e l'incolumità privata e pubblica, da un lato, e la sicurezza dello Stato, dall'altro). I due reati si applicano "salvo che il fatto costituisca più grave reato" e "al di fuori dei casi indicati al primo comma": quest'ultima clausola di sussidiarietà potrebbe rivelarsi superflua, atteso che una condotta di alterazione difficilmente potrebbe essere ricondotta alle condotte omissive indicate nel primo comma dell'art. 437-bis c.p. Segnaliamo, a tal proposito, che la stessa introduzione di due reati commissivi parrebbe configurare un eccesso di delega, dal momento che la lett. b), art. 24, comma 5, L. n. 132/2025 richiedeva espressamente l'introduzione di reati incentrati "sull'omessa adozione o sull'omesso adeguamento di misure di sicurezza".

Il comma 3, art. 437-bis c.p. stabilisce che "se taluno dei fatti previsti dal comma primo è commesso per colpa grave, la pena è ridotta da un terzo a un sesto". L'introduzione di una fattispecie colposa è senz'altro da salutare con favore, stante la natura "sostanzialmente contravvenzionale" del delitto previsto dal primo comma, che descrive c**ondotte tipicamente afferenti a contesti a rischio di base lecito**. Il riferimento alla sola colpa grave, inoltre, si inserisce nella condivisibile tendenza, già emersa in diversi settori del diritto penale, a circoscrivere la responsabilità ai soli casi in cui la deviazione dalle regole cautelari assuma particolare rilevanza. Per evitare che il discrimine tra lievità e gravità della colpa si trasformi nell'ennesimo fattore di indeterminatezza della fattispecie colposa, potrebbe tuttavia essere opportuno - una volta delineati con maggiore chiarezza i fattori che possono incidere sulla capacità dell'agente di conformarsi alle regole cautelari - **indicare già ex lege i criteri ai quali dovrà attenersi il giudice nella valutazione del grado della colpa**.
Infine, il comma 4 prevede **due reati omissivi dolosi** che puniscono l'omessa adozione di misure di sorveglianza umana **da parte dell'utilizzatore professionale**: anche in questo caso, il primo reato tutela la vita e l'incolumità pubblica/individuale; il secondo reato tutela la sicurezza dello Stato.
L'utilizzo dell'avverbio "**intenzionalmente**" induce a ritenere che, ai fini della configurabilità del reato, sia necessario il **dolo intenzionale**, a differenza di quanto previsto dai commi 1 e 2, che ammettono anche il dolo diretto ed eventuale.

Art. 612 *quater* c.p. – Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale
"Chiunque cagiona un danno ingiusto ad una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio ovvero se è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, o di una pubblica autorità a causa delle funzioni esercitate."

Delitti tentati

La presente Parte Speciale I è dedicata alla trattazione dei reati tentati per cui l'art. 26 D.Lgs. 231/2001 prevede la responsabilità amministrativa dell'Ente.

Qui di seguito viene riportato l'elenco delle fattispecie prese in considerazione dal Decreto:

- Delitto tentato (art. 56 c.p.)

Descrizione della fattispecie

Art. 56 c.p. – Delitto tentato

"Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica [48].
Il colpevole del delitto tentato è punito: con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l'ergastolo; e, negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi.
Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso.
Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà [62 n. 6]."

Mentre il delitto consumato rappresenta il momento in cui la fattispecie astratta prevista dalla legge e il fatto concreto vengono a coincidere, esprimendo la massima gravità concreta della condotta messa in atto, il delitto tentato ne rappresenta l'antecedente, sia logico che cronologico.
La figura del tentativo si applica tramite la combinazione con le singole norme incriminatrici, ove possibile e non logicamente incompatibile.

La riduzione delle pene previste per i singoli delitti deriva dal fatto che, per vari motivi, non si è raggiunta l'effettiva lesione al bene giuridico tutelato, in quanto o il tentativo è rimasto incompiuto, e quindi l'agente ha posto in essere solo una parte della condotta, o è stato compiuto, ma l'evento lesivo non si è realizzato.

Nonostante manchi nel delitto tentato un evento lesivo, il legislatore ne ha comunque previsto la punibilità a causa sia dell'intento criminoso mostrato dal soggetto, sia dal pericolo a cui il bene giuridico è stato sottoposto.

La norma richiede comunque l'univocità degli atti compiuti, con ciò intendendosi sia gli atti esecutivi del disegno criminoso, sia, secondo la giurisprudenza dominante, gli atti preparatori. Infatti, ai fini del tentativo punibile, assumono rilevanza penale non solo gli atti esecutivi veri e propri del delitto pianificato, ma anche quegli atti che, pur essendo classificabili come preparatori, per le circostanze concrete (di tempo, di luogo, di mezzi ecc.) fanno fondatamente ritenere che l'azione abbia la rilevante probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che l'agente si trovi oramai ad un punto di non ritorno dall'imminente progettato delitto, e che esso sarà commesso.
Per atti idonei vanno intesi gli atti dotati di una potenzialità offensiva effettiva, di modo da integrare un effettivo pericolo per il bene giuridico tutelato.

Il giudizio sulla idoneità degli atti va compiuto *ex ante* e dunque il giudice deve collocarsi idealmente al momento dell'azione, in concreto, valutando l'effettiva efficienza causale (art. 40) e a base parziale, ovvero basato sulle circostanze conosciute o conoscibili dal soggetto agente al momento del tentativo.

Nel caso di desistenza volontaria il soggetto soggiace solo per gli atti precedentemente compiuti, qualora essi configurino un reato, mentre nel caso di recesso attivo, vi sarà una riduzione della pena prevista per il delitto tentato.

La differenza tra le due figure, da ricercarsi nella suindicata dicotomia tra tentativo compiuto ed incompiuto, si basa quindi sull'esaurimento dell'azione esecutiva, in base alla quale nella desistenza vi è un comportamento di rinuncia preventiva da parte dell'agente, mentre nel recesso il soggetto tiene un comportamento positivo, atto a elidere la imminente lesione del bene giuridico.
Inoltre, le due figure non sono per forza caratterizzate dal ravvedimento o dalla resipiscenza del colpevole, bensì solo dalla volontarietà. Per tali motivi, l'operatività dei commi 3 e 4 va esclusa in presenza di motivi cogenti (ad es. l'arrivo della polizia) o quando la continuazione dell'impresa presenti seri rischi o svantaggi.

Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato

La presente Parte Speciale I è dedicata alla trattazione della responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato previsti dall'art. 12 L.9/2013.

Qui di seguito viene riportato l'elenco delle fattispecie prese in considerazione dal Decreto:

- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.);
- Commercio di sostanze alimentari contraffatte e adulerate (art. 442 c.p.);
- Contraffazione, alterazione, o uso di segni distintivi di opere di ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di prodotti alimentari con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta di prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* c.p.).

Gli articoli del codice penale che vengono in rilievo per la comprensione di ciascuna fattispecie, accompagnati da una sintetica illustrazione del reato sono presentati nel seguito.

Descrizione delle fattispecie

Art. 440 c.p. – Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari

"Chiunque corrompe o adultera acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio.
La pena è aumentata [64] se sono adulterate o contraffatte sostanze medicinali."

Il primo elemento che differenzia tale norma da quella precedente (art. 439 e rappresentato dalla presenza del riferimento alla salute pubblica, che, unitamente alla presenza del termine "pericolose" riferito alle condotte, permette di classificare indubbiamente l'articolo in esame come reato di pericolo concreto.
La condotta consiste nel corrompere, contraffare e adulterare acque o sostanze destinate all'alimentazione.

Un altro elemento che contraddistingue il reato in questione e dato dal *carattere fraudolento della condotta*, sia per quanto riguarda l'indeterminatezza e la generalità dei soggetti messi in pericolo dal comportamento messo in atto, sia precipuamente per il tipo di condotta che la norma richiede ai fini della realizzazione della fattispecie di reato, ossia condotte che non permettono una immediata percezione dello stato alterato delle acque o delle sostanze di cui trattasi.

A conferma di quanto detto, l'*adulterazione* consiste nella modificazione della natura genuina di una sostanza attraverso un procedimento nel quale si aggiungono o si sostituiscono elementi nocivi alla salute, con l'effetto di fare apparire come genuino un prodotto che in realtà non lo è.

Soprattutto al fine di differenziare la condotta di adulterazione da altre, come ad esempio quella di cui all'art. 5, lett. b) L. n. 283 del 1962 relativa al cattivo stato di conservazione, non rilevano fenomeni accidentali o naturali di alterazione del prodotto, quanto piuttosto situazioni in cui vi è una diretta e volontaria modificazione della sostanza alimentare o anche indiretta, come ad esempio il trattamento dell'animale vivo con sostanze particolari.

Il *corrompimento* consiste invece nell'immissione negli alimenti o nelle bevande di sostanze che ne alterano l'essenza, guastando o viziando la composizione naturale e simulandone la genuinità in modo da renderle pericolose per la salute pubblica. Esso si può sostanzialmente definire come sinonimo di adulterazione, e non pare condivisibile la definizione che talvolta né e stata data rapportandola ad una alterazione dell'alimento nociva per la salute, in quanto tale requisito non è insito nella condotta, ma ne rappresenta per contro un elemento aggiuntivo, come d'altronde dimostrato dal fatto che, ad esempio, l'art. 440 prevede la pericolosità della sostanza alimentare come *quid pluris* rispetto alla condotta di corrompimento.

Infine, la *contraffazione*, diversamente dalle condotte appena descritte, non consiste in una manipolazione di un prodotto di per sè originariamente genuino, ma piuttosto descrive la formazione *ex novo* di un alimento con l'apparenza della genuinità, in quanto prodotto con sostanze *ab initio* in tutto o in parte diverse da quelle che in linea di principio dovrebbero far parte di esso. Si e comunque escluso che il reato in esame sia configurabile in situazioni in cui semplicemente si altera la dose e la quantità della sostanza o dell'elemento chimico non estraneo alla natura del prodotto, configurando semmai altre ipotesi di reato in cui il bene giuridico tutelato e rappresentato maggiormente dalla frode nel commercio che dal pericolo per la salute pubblica.

Proseguendo nell'analisi, ciò che più importa e l'accertamento del pericolo insito nella condotta tipizzata il quale, essendo appunto un **pericolo concreto**, non può comunque prescindere da una penetrante indagine sulla reale portata nociva delle sostanze alimentari in oggetto.

Ciononostante, il fatto che la norma punisca l'adulterazione, la contraffazione e il corrompimento *prima* che esse siano attinte o distribuite per il consumo, non permette di determinare nè particolari modalità del consumo, né particolari cerchie di consumatori, e proprio da tale caratteristica si desume la necessita di formulare un giudizio, *in base all'esperienza*, sulla pericolosità per la salute pubblica derivante dall'assunzione di dette sostanze.
Non è necessario, come già detto in precedenza, che dall'assunzione derivi un effettivo danno per la salute pubblica, stagnandosi piuttosto il giudizio accertativo su un piano di probabilità/non improbabilità, nel quadro di una valutazione circa l'attitudine della sostanza a cagionare perturbamenti o alterazioni del normale ed armonico svolgimento delle funzioni psico-fisiche.

Per concludere, la norma in esame richiede il *dolo generico*, vale a dire la coscienza e volontà della condotta e dell'evento pericolo consequenziale ad essa, senza alcuna necessita che l'evento sia perseguito specificamente al fine di realizzare un attentato per la salute pubblica e, sebbene la configurabilità del tentativo sia stata da taluno negata, il solo fatto che l'adulterazione delle sostanze alimentari intervenga in una fase prodromica alla distribuzione per il consumo non giustifica una tale presa di posizione, essendo perfettamente concepibile e astrattamente configurabile il compimento di atti diretti in modo non equivoco alla adulterazione di derrate, in seguito non portata a termine.

Art. 442 c.p. – Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate
"Chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti, detiene per il commercio, pone in commercio ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli."

Già da una prima lettura dell'articolo, si comprende come essa sia una norma di complemento, la cui applicabilità e espressamente subordinata alla non configurabilità del concorso in relazione ai reati appena analizzati.

Qui dunque viene punita la condotta del commerciante che, essendo a conoscenza dell'avvelenamento, corrompimento, adulterazione e contraffazione delle acque e sostanze da egli in vario modo detenute, ne dispone comunque la messa in commercio, provocando un pericolo per la salute pubblica.

Trattasi inoltre di reato di pericolo concreto, e sul punto si è sostenuto che il pericolo e presupposto del reato e dunque non può essere classificato come condizione di punibilità, dato che non ci si riferisce al fatto costitutivo del delitto.

Proprio come per il reato di cui all'art. 440 inoltre, non viene il rilievo la detenzione per il commercio di alimenti di cui e alterata la genuinità per fatto naturale, come appunto per il cattivo stato di conservazione ecc. , in cui cioè non vi e l'intenzione da parte del produttore originale di alterare la composizione naturale del prodotto.

Porre in commercio significa, secondo la dottrina dominante, offrire in vendita o in permuta al pubblico, direttamente o tramite interposta persona, gli alimenti di cui trattasi, e ciò amplia notevolmente la gamma di persone astrattamente punibili, in quanto non è strettamente necessaria una qualifica di commerciante vera e propria. La norma gode quindi di ampia applicabilità, e ciò è dato anche dal fatto che viene punita la semplice *detenzione* a fini commerciali, venendo in tal guisa annoverata anche la mera introduzione nei locali di vendita di cose destinate alla vendita.
In seguito, con riferimento proprio all'art. 442, ma in realtà fornendo una definizione generale di contraffazione, la Suprema Corte ha precisato che deve considerarsi contraffatta ogni sostanza che deliberatamente e fraudolentemente rechi false indicazioni circa la sua origine, in quanto ciò che importa e la regolamentazione messa in atto dal legislatore in materia e non la genuinità naturale o storicamente abituale del prodotto.

Quanto appena detto riapre una parentesi relativa all'annosa questione dei valori-soglia, in quanto e appunto il legislatore a fissare normativamente quando una sostanza può dirsi contraffatta o meno. In realtà qui il discorso e diverso, in quanto comunque, trattandosi di reato di pericolo concreto, il giudice deve accertare la reale pericolosità del prodotto; ma ciò non toglie che ad esempio, in assenza di univoche leggi scientifiche sul punto, egli possa in qualche modo farsi guidare da prescrizioni legislative più o meno affidabili e, essendo sufficiente l'accertamento della *normale pericolosità*, possa condannare per contraffazione soggetti innocenti.

Il commerciante comunque deve essere a conoscenza sia della difformità del prodotto sia della pericolosità di esso per la salute pubblica. Rispetto all'ipotesi di *alimenti avvelenati* le considerazioni cambiano, dato che in questo caso non è necessaria la consapevolezza della nocività, rientrando essa tra gli elementi del reato di cui all'art. 439, fattispecie che rientra tra i reati di pericolo astratto.

Il reato si consuma con la detenzione, la messa in commercio o la detenzione dell'alimento e il tentativo appare difficilmente concepibile, proprio in ragione della nozione lata di messa in commercio; ma ciò non toglie che esso possa configurarsi, come nel caso di chi acquisti prodotti pericolosi predisponendosi ad una non ancora attuale destinazione al commercio.

Art. 473 c.p. - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni
"Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.
Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque

contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale."

La norma in oggetto tutela una versione commerciale della fede pubblica, la cui violazione porta con sé una potenziale lesione della fiducia dei consumatori riposta in quei mezzi simbolici di pubblico riconoscimento che, come il marchio, contraddistinguono i prodotti industriali e le opere dell'ingegno nella loro circolazione.

La disposizione ha quindi una portata pubblicistica ed ultraindividuale, aldilà quindi dell'affidamento del singolo.

Per quanto riguarda la contraffazione, essa consiste nella riproduzione abusiva di un marchio o di altri segni distintivi, in modo idoneo a confondere i consumatori circa la provenienza del prodotto. Non è necessaria una perfetta identità tra il marchio originale ed il marchio contraffatto, essendo per contro sufficiente che la falsificazione investa gli elementi essenziali del marchio, in maniera comunque idonea a trarre in inganno, non essendo invece punibili il falso grossolano, innocuo o inutile.

Il falso grossolano viene posto in essere quando la falsità sia immediatamente percepibile *icto oculi*, senza la possibilità di far cadere in errore alcuno.
Il falso innocuo si realizza invece quando la contraffazione, pur essendo astrattamente idonee ad ingannare, non lo è in concreto, in base ad un accertamento dei possibili effetti del falso nella situazione concreta.
Il falso inutile costituisce un'ipotesi di reato impossibile per inesistenza dell'oggetto, come quando la contraffazione produca un marchio non esistente.

Per quanto riguarda l'alterazione, essa va intesa come modifica del significato rappresentativo del marchio o del contrassegno.

L'uso è invece preso in considerazione dalla norma come distinta ipotesi criminosa, soltanto nel caso in cui l'utilizzatore non sia concorso nella condotta di contraffazione.

La giurisprudenza ha confermato che, in applicazione del divieto di analogia *in malam partem*, per la configurabilità del reato è necessario che il marchio, il brevetto, il modello industriale o il disegno siano stati oggetto di registrazione presso l'ufficio competente.

Venendo all'elemento soggettivo, viene richiesto il dolo generico, consistente nella volontà della falsificazione, unitamente alla consapevolezza dell'avvenuta registrazione del marchio, del brevetto, del disegno o del modello industriale.
Art. 474 c.p. – Introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi

"Fuori dei casi di concorso [110] nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato [4] , al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.
Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale."

Art. 515 c.p. – Frode nell'esercizio del commercio
"Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto [440-445, 455-459], con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.
Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103."

La norma in esame punisce chi, nell'esercizio di un'attività commerciale o in uno spaccio aperto al pubblico, consegni, volontariamente, all'acquirente una cosa mobile diversa da quella dichiarata o pattuita, per origine, provenienza, qualità o quantità.
Si tratta, tuttavia, di una fattispecie avente natura sussidiaria, poiché, per espressa previsione di legge, può trovare applicazione soltanto ove il fatto non integri un delitto più grave.

La struttura odierna della norma presenta numerose affinità con l'art. 423 del *Code Penal* francese del 1810. In Francia, la figura della trompeterie nasce per punire forme di inganno non qualificate, cioè non punibili come fattispecie di truffa, relative alla difformità della merce rispetto a quanto dichiarato. Tale norma nasce, quindi, perlopiù per tutelare la lealtà commerciale, piuttosto che per evitare forme di lesione del patrimonio, bene giuridico di cui è innervata l'ipotesi di truffa.

L'art. 515 c.p. tutela si, direttamente, il rapporto negoziale tra due soggetti determinati, vale a dire il venditore e l'acquirente, ma ciò non toglie che la norma tuteli interessi più diffusi, quali, in generale, la buona fede negli scambi commerciali, a tutela sia della platea dei consumatori, sia dei produttori e commercianti.

All'interno del singolo atto di scambio commerciale si tutela, dunque, l'interesse dell'intera comunità per far si che venga osservato un costume di onestà, lealtà e correttezza nello svolgimento del commercio, e l'incriminazione punisce l'intralcio che un clima generale di diffidenza arrecherebbe agli scambi, con conseguente turbamento del sistema economico nazionale.

Pare, quindi, indifferente un'effettiva lesione patrimoniale del soggetto passivo, potendosi configurare il reato di cui trattasi anche in ipotesi di vendita di un bene di maggior valore rispetto a quanto pattuito. Il bene

giuridico è, quindi, caratterizzato dal fatto di avere una *portata superindividuale e indisponibile*, in quanto risulta del tutto ininfluente l'atteggiamento psicologico dell'acquirente, come pure non assume efficacia scriminante il consenso a ricevere una cosa diversa da quella pattuita.

L'oggetto materiale del reato è costituito dal prodotto che risulti essere diverso da quanto dichiarato, per origine, provenienza, qualità o quantità, e che venga, fraudolentemente, consegnato al compratore, in adempimento ad un'obbligazione assunta.

Con "origine" del prodotto si intende fare riferimento alla zona geografica di produzione, alle materie prime utilizzate (se provenienti da una zona particolare), nonché, ai metodi di lavorazione seguiti (se tipici di una zona); si pensi, ad es., alla consegna di un vino pugliese per vino piemontese. Con il termine "provenienza", se si vuole crearne uno spazio applicativo autonomo rispetto al termine precedente, ci si riferisce, invece, al fatto che la fonte è rinvenibile in un determinato produttore o intermediario.

Pare, comunque, che non qualsiasi difformità concernente l'origine o la provenienza del prodotto integrerebbe il reato, ma solamente quella *rilevante* per la determinazione del consumatore all'acquisto, restringendo, fondamentalmente, l'ambito di applicabilità ai soli *prodotti tipici*, anche se, a dire il vero, la norma non contempla distinzioni del genere.

La diversità qualitativa concerne, invece, i casi in cui, pur non essendoci una difformità di specie, sussista, tuttavia, una differenza rispetto a qualifiche non essenziali del prodotto, riguardanti la sua utilizzabilità, pregio o grado di conservazione. Uno dei casi più significativi di violazione dell'art. 515 c.p. concerne, infatti, la vendita di prodotti scongelati come se fossero freschi. Tra le varie tecniche di conservazione degli alimenti si suole distinguere, infatti, tra "refrigerazione", "congelazione" e "surgelazione", a seconda della temperatura a cui debba essere mantenuto il prodotto in attesa di essere commercializzato. Il consumatore ha, ovviamente, diritto di essere informato circa il reale stato fisico ed organolettico dell'alimento acquistato, e, correttamente, è stato ripetutamente affermato che è vietata la somministrazione, in un ristorante, di pietanze per la cui preparazione siano stati adoperati ingredienti scongelati senza che sul menù fosse riportata un'indicazione in tal senso. Va, quindi, esclusa un'interpretazione difforme, esistendo una legittima aspettativa da parte del consumatore a che nella preparazione del prodotto finito vengano usate materie prime fresche, a meno che non venga diversamente specificato.

Pare, inoltre, doveroso ribadire che il reato di frode in commercio sussiste a carico del ristoratore anche solo per l'incompletezza delle indicazioni riportate sul menù, senza, quindi, la necessità di alcuna particolare prospettazione di freschezza del prodotto, in quanto il consumatore, traendo spunto dalle più elementari abitudini alimentari, è legittimato a considerare fresco il piatto che consuma.

La difformità quantitativa va, invece, riferita ad una divergenza di numero, peso, misura e dimensioni del prodotto rispetto a quanto pattuito o dichiarato. Tra le varie ipotesi in cui si può configurare una frode quantitativa, rientrano i casi di vendita al lordo della tara degli involucri che contengono i prodotti venduti, come pure astrattamente ascrivibile come tentativo, è apparso, in passato, il tenere all'interno di un esercizio

commerciale una bilancia con il dispositivo della tara disattivato.

Soggetto attivo del reato può essere chiunque realizzi la condotta tipica, anche senza rivestire alcuna particolare qualifica commerciale, quindi anche i commessi, i dipendenti, i rappresentanti e i familiari dell'imprenditore, anche qualora l'acquirente non abbia avuto modo di identificare con certezza l'autore materiale del reato. Secondo il tenore letterale della norma, infatti, il soggetto deve comunque aver agito "nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico".

Va, comunque, detto che, in passato, la giurisprudenza ha cercato di estendere la portata dei due concetti, includendo anche il singolo produttore che occasionalmente, e, quindi, anche solo una volta, venda i suoi prodotti direttamente fuori da uno spaccio aperto al pubblico. Tale tesi, tuttavia, è stata negata da gran parte della dottrina, secondo cui, invece, la norma in esame protegge il bene giuridico tutelato solamente se la condotta tipizzata avviene secondo le modalità descritte, e, dunque, all'interno di un luogo destinato al commercio.

L'evento tipico è costituito dal passaggio della cosa mobile o mobilizzata nella sfera dell'acquirente che, quindi, ne può disporre.

Il delitto si consuma, pertanto, con la consegna della cosa, vale a dire con la ricezione della stessa da parte dell'acquirente, la quale può dirsi avvenuta anche in caso di consegna indiretta a persona interposta, essendo richiesto il mero ingresso della cosa nella sfera giuridica del consumatore.

Per quanto riguarda invece la configurabilità del tentativo, essa è stata a lungo negata da dottrina e giurisprudenza maggioritarie.
Da tale impostazione si è, però, discostata parte della dottrina, la quale ha, invece, ammesso il tentativo ogniqualvolta vengano posti in essere atti diretti in modo non equivoco a consegnare una cosa diversa da quella pattuita. La più recente giurisprudenza sembra, peraltro, aderire a tale ultima impostazione, ma, appunto, solo nei casi particolari in cui il commerciante abbia instaurato concretamente un rapporto di trattativa con l'acquirente.

È opportuno sottolineare che, qualora gli acquirenti siano più di uno, ma il fatto sia, comunque, unico, si considera unitariamente anche il delitto.
Ai fini della configurazione del reato in esame è sufficiente la sussistenza, in capo all'agente, del dolo generico, quale coscienza e volontà di consegnare all'acquirente una cosa mobile al posto di un'altra, oppure diversa per origine, provenienza, qualità o quantità da quella dichiarata o pattuita.

Interessanti sono, però, gli spunti che derivano dall'analisi dell'elemento soggettivo in capo all'*accipiens*, soprattutto per quanto riguarda il caso di accettazione consapevole di cosa diversa da quella originariamente pattuita. Ad una prima tesi, che ammetteva, comunque, la configurabilità del delitto, se ne sono aggiunte altre che, invece, propugnavano l'insussistenza del reato, basandosi sulla supposta natura scriminante del consenso in caso di consapevole accettazione. L'adesione a tale ipotesi si basava, come al solito, sulla

descrizione del bene giuridico tutelato come diritto disponibile o meno. La risposta più interessante dal punto di vista giuridico è, però, quella fornita da chi, invece di invocare l'art. 50 c.p., ha osservato che la consegna di cosa diversa al consumatore consapevole può determinare una novazione dell'accordo, una nuova proposta. Difatti l'*accipiens*, cosciente della diversità, dimostra con un comportamento non equivoco di volere quella cosa, e la sua accettazione esclude, perciò, che la consegna abbia per oggetto una cosa, nel genere o nella specie, diversa da quella che avrebbe dovuto essergli consegnata o diversa, in qualche modo, da quella dichiarata o pattuita.

Si profila, così, l'estinzione del rapporto sostitutivo, cessando di esistere il punto di riferimento rispetto a cui definire come *diversa* la cosa consegnata, la quale risulta, anzi, essere quella concordemente voluta dalle parti.

Il secondo comma dell'art. 515 c.p. prevede l'applicazione di una circostanza aggravantespeciale nel caso in cui l'oggetto materiale del reato sia costituito da oggetti preziosi. Tale preziosità, tuttavia, deve essere determinata in base alla reale natura dei beni, per cui saranno tali, non solo quelli composti da metalli preziosi, quali oro o argento, ma anche quelli contenenti pietre preziose, perle, ecc.

La condanna per il delitto in esame comporta, ai sensi dell'art. 518 c.p., la pubblicazionedella relativa sentenza.

Art. 517 c.p. – Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

"Chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri [2563-2574], atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000."

La norma in commento punisce la vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

Il bene giuridico tutelato è l'ordine economico dal punto di vista della tutela della lealtà degli scambi commerciali. La disposizione tutela la buona fede e correttezza commerciale, la cui violazione è un pericolo per la massa dei consumatori. Per la giurisprudenza di legittimità più rigorosa, il delitto in esame configura un'ipotesi di reato a soggetto passivo indefinito, il cui oggetto giuridico non consiste nella tutela del marchio, ma dell'ordine economico.

Si tratta di un reato comune poiché soggetto attivo può essere "chiunque".

La condotta criminosa si concretizza nel detenere per la vendita, porre in vendita o mettere in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri idonei ad indurre in inganno il compratore.

Però, per rilevare ai sensi dell'art. 517 c.p., tale comportamento deve aver luogo nel periodo in cui il soggetto

agente svolga un'attività lecita di natura commerciale. Infatti, se la sua attività abituale fosse già, di per sé, illecita, la condotta configurerebbe un'altra ipotesi di reato.

La detenzione per la vendita (fattispecie introdotta dalla L. n. 206 del 2023) si configura quando il soggetto agente detiene la merce con segni mendaci con la finalità di collocare il bene nel circuito commerciale. Per quanto riguarda la messa in vendita, questa deve essere intesa come l'offerta di una determinata merce a titolo oneroso.

Per messa in circolazione, essa comprende un significato più ampio di messa in vendita, facendo riferimento ad attività di messa in contatto delle opere con i consumatori, anche attraverso contratti a titolo oneroso.

La detenzione per la vendita, la messa in vendita o in circolazione deve avere ad oggetto opere dell'ingegno o prodotti industriali con nomi o marchi, non necessariamente registrati, o segni distintivi che imitano – non è necessario che siano contraffatti o alterati (tale evenienza integrerebbe il reato *ex* art. 514 del c.p.) – oppure siano simili a quelli già adottati da altro imprenditore.

Però, ai fini della configurazione del reato, occorre che l'imitazione del marchio sia idonea a trarre in inganno i compratori sull'origine, provenienza o qualità del prodotto. In relazione all'induzione in errore, la giurisprudenza prevalente ritiene che, per l'integrazione del reato, sia necessario che l'induzione sia prodotta da nomi, marchi o segni distintivi e, pertanto, è necessaria la riproduzione di un segno distintivo che identifichi il produttore del bene; invece, la riproduzione del motivo estetico-creativo, che caratterizza il prodotto, non comporta violazione del marchio sia perché non si tratta di marchio, sia perché non ne svolge la medesima funzione identificativa, potendosi semmai ipotizzare la sussistenza di illeciti civili e commerciali.

Si tratta di una fattispecie avente natura sussidiaria in quanto, per espressa previsione di legge, può trovare applicazione soltanto qualora il fatto non rientri in un'altra ipotesi di reato (come, ad esempio, quella ai sensi dell'art. 514 c.p.).

La norma in esame si differenzia da quella di cui all'art. 473 del c.p. per la diversa connotazione del fatto tipico, dato che tale ultima disposizione richiede la sussistenza di una contraffazione tale da potersi confondere con il marchio originario.

In seguito all'entrata in vigore dell'art. 4 della L. 350/2003, la fattispecie in esame ha assunto natura residuale, potendosi applicare solo per segni ingannevoli di opere dell'ingegno, e non più per marchi e segni distintivi.

Il reato si consuma nel momento e nel luogo della detenzione per la vendita, della messa in vendita o in circolazione dell'opera o del prodotto.

Riguardo il tentativo, mentre la giurisprudenza più risalente sosteneva che la non ammissibilità del tentativo poiché trattasi di reato di pericolo, la più recente giurisprudenza afferma che il tentativo sia configurabile allorquando la messa in circolazione dei prodotti contraffatti sia preceduta da una serie di

atti che siano finalisticamente orientati al raggiungimento del risultato offensivo e che siano giunti ad uno stadio dell'*iter criminis* che faccia ritenere probabile che tale risultato sia conseguito effettivamente.

Quanto all'elemento soggettivo, è sufficiente la sussistenza del dolo generico, inteso quale coscienza e volontà di detenere per la vendita, porre in vendita o in circolazione prodotti industriali con segni mendaci idonei a trarre in inganno gli acquirenti. Trattandosi di dolo generico, l'elemento soggettivo del reato richiede anche la consapevolezza della natura mendace ed ingannevole del segno utilizzato.

La condanna per il delitto in commento comporta, ai sensi dell'art. 518 del c.p., la pubblicazione della relativa sentenza.

Art. 517 *quater* c.p. - Contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari agroalimentari

"Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, artigianali e industriali è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.
Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, anche in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, detiene per la vendita, offre o pone in vendita o mette altrimenti in circolazione prodotti agroalimentari la cui indicazione geografica o denominazione di origine sa essere contraffatta o alterata.
[COMMA ABROGATO DALLA L. 21 APRILE 2026, N. 75]
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, artigianali e industriali."

Al fine di garantire alle indicazioni geografiche tipiche o alle denominazioni di origine la medesima tutela penale riconosciuta ai segni e marchi distintivi, la norma in esame punisce la contraffazione di tali prodotti agroalimentari.

Per quanto riguarda la contraffazione, essa consiste nella riproduzione abusiva dell'origine geografica o della denominazione, in modo idoneo a confondere i consumatori circa la provenienza del prodotto. Non è necessaria una perfetta identità tra la denominazione o l'indicazione geografica falsa e quella vera, essendo per contro sufficiente che la falsificazione investa gli elementi essenziali, in maniera comunque idonea a trarre in inganno, non essendo invece punibili il falso grossolano, innocuo o inutile.

Il falso grossolano viene posto in essere quando la falsità sia immediatamente percepibile *icto oculi*, senza la possibilità di far cadere in errore alcuno.

Il falso innocuo si realizza invece quando la contraffazione, pur essendo astrattamente idonee ad ingannare, non lo è in concreto, in base ad un accertamento dei possibili effetti del falso nella situazione concreta.

Il falso inutile costituisce un'ipotesi di reato impossibile per inesistenza dell'oggetto, come quando la contraffazione produca un una denominazione di origine controllata non esistente.

Legge 146/2006

La presente Parte Speciale I è dedicata alla trattazione dei reati transnazionali previsti dalla L.146/2006.
Qui di seguito viene riportato l'elenco delle fattispecie prese in considerazione dal Decreto:

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416 *bis* c.p.);
- Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose (art. 416 *bis*.1 c.p.);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 c. 3, 3 *bis*, 3 *ter* e 5 D.Lgs. 286/98)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/90);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D.Lgs. 141/2024).

Gli articoli del codice penale che vengono in rilievo per la comprensione di ciascuna fattispecie, accompagnati da una sintetica illustrazione del reato sono presentati nel seguito.

Descrizione delle fattispecie

Art. 377 *bis* c.p. – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni."

Per la spiegazione della fattispecie si rinvia ai paragrafi A e P.

Art. 378 c.p. – Favoreggiamento personale

"Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce [la pena di morte o] l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo [110], aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni.
Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.
Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa [307], ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile [88, 97, 98] o risulta che non ha commesso il delitto."

Il delitto punisce le condotte di *auxilium post delictum*, estranee quindi al concorso di persone nel reato.

Infatti, il bene giuridico tutelato è rappresentato dal regolare svolgimento del processo penale nel momento delle investigazioni e delle ricerche, finalizzato alla repressione dei reati.
Il soggetto può essere chiunque, tranne appunto il concorrente nel reato e l'autore stesso.
Pur punendo condotte di aiuto *post delictum*, la recente giurisprudenza (con riferimento ai reati permanenti) ha stabilito che il momento in cui il favoreggiamento rileva penalmente è quello in cui il reato presupposto ha raggiunto una soglia minima di rilevanza penale(e quindi dal tentativo), con la conseguenza che il favoreggiamento può essere riconosciuto anche unitamente al concorso nel reato presupposto.

Pertanto, ai fini di una corretta distinzione, decisiva appare la valutazione dell'elemento soggettivo, verificando cioè se il soggetto agente ha inteso partecipare positivamente all'azione criminosa oppure ha semplicemente inteso aiutare il responsabile del reato permanente.

Il reato di favoreggiamento postula necessariamente che la commissione del reato presupposto sia anteriore alla condotta di favoreggiamento, ma non anche che il reato presupposto abbia già esaurito la sua portata criminosa.

Di conseguenza, l'aiuto consapevolmente prestato al soggetto che perseveri nella condotta criminosa configura generalmente concorso di reato e non mero favoreggiamento, a meno che non si traduca in una facilitazione della cessazione di essa, anche se al fine di far ottenere l'impunità.

Nonostante la natura di reato di pericolo, la giurisprudenza ha ritenuto che la condotta ausiliatrice abbia quantomeno frapposto un ostacolo allo svolgimento delle indagini, anche se temporaneo o limitato.

Il reato può configurarsi anche in forma omissiva, quantomeno nelle ipotesi in cui gravi sul colpevole un obbligo giuridico di aiutare o non ostacolare le indagini, come anche nel caso di acquirente di modica quantità sostanza stupefacente per omessa rivelazione dell'identità dello spacciatore (se acquirente di quantità maggiore prevale il suo diritto alla difesa ex art. 384).

Viene richiesto il **dolo generico**, consistente nella volontà di aiutare taluno, con la conoscenza del fatto che vi è un reato presupposto.

Art. 416 c.p. – Associazione per delinquere
"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti [305, 306], coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.
Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici

anni.
La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più [32 quater].
Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601 bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22 bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.
Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater 1, 600 quinquies, 609 bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma."

Per la spiegazione della fattispecie si rinvia al paragrafo C.

Art. 416 *bis* c.p. – Associazione di tipo mafioso

"Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni [112 n. 2].
L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.
L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego [240].
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso [32quater]."

Per la spiegazione della fattispecie si rinvia al paragrafo C.

Art. 416 *bis*.1 c.p. – Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose

"Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.
Per i delitti di cui all'articolo 416 bis e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.
Nei casi previsti dal terzo comma non si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma.
Per i delitti aggravati dalla circostanza di cui al primo comma si procede sempre d'ufficio."

Per la spiegazione della fattispecie si rinvia al paragrafo C.

Art. 12 c. 3, 3 *bis*, 3 *ter* e 5 D.Lgs 286/1998 – Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

"3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

a) *il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;*
b) *la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
c) *la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
d) *il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;*
e) *gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.*

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.
3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

a) *sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;*
b) *sono commessi al fine di trame profitto, anche indiretto.*

[….]
5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà."

Per la spiegazione della fattispecie si rinvia al paragrafo R.

Art. 74 D.P.R. 309/1990
"1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.
2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.
6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.
7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.
8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo."

Art. 86 D.Lgs. 141/2024 – Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati
"1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 84 ovvero dall'articolo 40-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre

1995, n. 504, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies di cui al citato testo unico, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

3. La pena è aumentata, se il numero degli associati è di dieci o più.

4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dall'articolo 85, comma 2, lettere d) o e), ovvero dall'articolo 40-ter, comma 2, lettere d) o e), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies del medesimo testo unico, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. Le pene previste dall'articolo 84 e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'autore che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti."